# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840.

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

**Dal 1806 fino a tutto il 1840**

ESPOSTA METODICAMENTE IN TANTI PARZIALI TRATTATI PER QUANTI SONO I DIVERSI RAMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRENDENDOVI TUTTE LE LEGGI, I DECRETI ED I REGOLAMENTI EMESSI ALL'OGGETTO E CLASSIFICATI SECONDO IL PIANO.

DEL CAV. DE THOMASIS

OPERA COMPILATA

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

VOLUME DECIMO

NAPOLI

PRESSO BOREL E BOMPARD

1846

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

SUL CAMBIAMENTO

## DI COGNOME E DI DOMICILIO

**Regolamento de' 29 settembre 1818 per la esecuzione del real decreto di questa data relativo al cambiamento di cognome.**

Art. 1. Ogni individuo che per giusti motivi voglia cambiare il proprio cognome, ne indirizzerà la dimanda ragionata al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

2. Allorchè Sua Maestà crederà di potersi accogliere la dimanda, essa sarà rimessa nel real nome al segretario di stato ministro cancelliere per discutersi ed esaminarsi da una o più camere del supremo consiglio di cancelleria, giusta l'articolo 15 della legge de' 22 di dicembre 1816.

3. Allorchè la camera del consiglio supremo, a cui è stata rimessa la dimanda del cambiamento di cognome, sarà di sentimento che possa accordarsi il cambiamento; la medesima disporrà per le vie regolari la pubblicazione della domanda nel comune del domicilio di chi dimanda il cambiamento, nel capoluogo della provincia o valle, e nella capitale dell'attuale residenza di Sua Maestà.

La pubblicazione resterà affissa pel corso di sei mesi; durante il qual termine, è permesso ad ognuno di produrre presso della municipalità del comune, in cui ha luogo la pubblicazione, l'opposizione motivata al dimandato cambiamento.

Il sindaco o l'eletto che n'esercita le funzioni, sarà obbligato a sottoscrivere la copia delle opposizioni, quante volte gli sia presentata, e da spedirle per via dell'intendente alla camera del consiglio supremo di cancelleria nel termine di giorni otto dopo spirato quello de' 6 mesi di affissione.

4. La camera del consiglio di cancelleria, fatto l'esame di tutte le carte, darà il suo parere che sarà sottomesso alla sovrana sanzione per mezzo del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

5. Il real decreto con cui è accordato il cambiamento di cognome, sarà inscritto sotto la corrispondente data nel registro degli atti dello stato civile del comune del domicilio di colui che avrà ottenuto il cambiamento; e ne sarà fatta menzione in margine dell'atto di nascita qualora esista.

**Decreto de' 23 dicembre 1822 prescrivente le formalità da osservarsi nel cambiamento del domicilio eletto sul registro delle ipoteche in Sicilia.**

Visto l'articolo 2046 del codice per lo regno delle due Sicilie, parte prima, leggi civili, in virtù del quale è in facoltà di colui che ha richiesto una iscrizione, come pure de' suoi rappresentanti o cessionarii per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescritto, purchè ne elegga ed indichi un altro nello stesso circondario.

Sul rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia.

Volendo noi stabilire il modo pratico da osservarsi nella esecuzione del sopracennato articolo della legge;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia in Napoli.

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Colui che, a' termini dell'articolo 2046 del codice, parte prima leggi civili, vorrà cambiare sul registro delle ipoteche il domicilio prescelto nella iscrizione, eleggendone ed indicandone un altro nello stesso circondario, sarà tenuto di presentarne al conservatore delle ipoteche la corrispondente dichiarazione da esso sottoscritta e debitamente registrata.

2. Il conservatore delle ipoteche cui si è presentata la suddetta dichiarazione, la riporterà in compendio al margine della formalità ipotecaria; e tal compendio sarà contemporaneamente sottoscritto dal dichiarante.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia in Napoli, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

# LEGISLAZIONE POSITIVA

# Del Regno delle Due Sicilie

SULLE

# CERIMONIE PUBBLICHE

# ED ONORIFICENZE

Decreto de' 25 giugno 1807 sul cerimoniale.

Udito il nostro consiglio di stato.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue ;

De' ranghi, e delle adunanze de' diversi impiegati nelle cerimonie pubbliche.

Art. 1. Le persone che in seguito del nostr'ordine dovranno assistere alle cerimonie pubbliche, vi prenderanno rango e posto, secondo l'ordine, che segue :
I principi della famiglia reale
I cardinali
I ministri
I grandi uffiziali del regno.
I consiglieri di stato in missione
I generali di divisione, che comandano una divisione territoriale, allorchè sono nel circondario della loro giurisdizione.
I presidenti de' tribunali di appello
Gli arcivescovi

Gl'intendenti
I presidenti de' tribunali di prima istanza
I generali di brigata, che comandano una provincia.
I vescovi
I sotto-intendenti
I presidenti de' tribunali di commercio.
I sindaci
I comandanti di piazza.

Gl'intendenti consiglieri di stato prenderanno il loro rango di consiglieri di stato.

Il commessario generale di polizia di Napoli avrà il rango, e gli onori attribuiti agl'intendenti.

Allorchè o per guerra, o per altre ragioni saranno nominati i governatori delle piazze forti, sarà regolato allora il rango, ch'essi dovranno avere.

2. Il consiglio di stato, e la gran corte di cassazione non avranno rango e posto nelle cerimonie pubbliche, alle quali saranno invitati da noi particolarmente. I corpi amministrativi, e giudiziarj nemmeno avranno rango e posto nelle cerimonie pubbliche nelle città ove sarà il Re, se non quando vi saranno invitati.

Nelle altre città i corpi prenderanno il rango, che appresso loro sarà assegnato.

3. Nelle processioni, che avranno luogo in Napoli e nelle quali vi sarà l'intervento del Re, il corpo della città prenderà le aste del baldacchino.

4. I ranghi ed onori accordati ad un corpo non potranno per nessun caso appartenere individualmente a'membri che lo compongono.

5. Allorchè un corpo, o uno degl'impiegati designati nel primo articolo inviterà altri corpi, o impiegati pubblici nel luogo destinato all'esercizio delle sue funzioni, perchè assistano ad una cerimonia, il corpo, o l'impiegato che avrà fatto lo invito, vi conserverà il suo posto ordinario, e gli impiegati invitati conserveranno fra di loro il rango assegnato nell'articolo primo.

### Degl'inviti alle cerimonie pubbliche.

6. Gli ordini del sovrano per la celebrazione delle ceremonie pubbliche saranno diretti agli arcivescovi, ed ai vescovi per le cerimonie religiose; saranno diretti agl'intendenti per le cerimonie civili.

7. Nel caso che nel luogo di residenza dell'impiegato, ai quali verranno diretti gli ordini del Re, vi siano una o più persone collocate prima di lui nell'articolo primo, porterà esso gli ordini presso dell'impiegato, cui la precedenza è dovuta, per convenire del giorno, e della ora della cerimonia.

Nel caso contrario convocherà per iscritto presso di se quelli tra gl'impiegati collocati dopo di lui nell'ordine delle precedenze, il concorso de'quali sarà necessario, per l'esecuzione degli ordini sovrani.

Dell'ordine, che le persone in impiego terranno nelle ceremonie pubbliche.

8. Gl'impiegati, che saranno chiamati alle cerimonie pubbliche, si riuniranno in casa della persona, che dovrà occupare il primo posto.

9. I principi e le alte persone indicate nell'articolo primo seguiranno nelle cerimonie l'ordine delle precedenze indicate nel detto articolo, dimodocchè la persona, alla quale la precedenza è dovuta, abbia sempre alla sua diritta quella che deve occupare il secondo, alla sinistra quella che deve occupare il terzo, e così di seguito: queste tre persone formeranno la prima linea del corteggio.

10. Nelle processioni l'ordine della precedenza, comincerà dal rango più prossimo al Santissimo, sia che il corteggio preceda, o segua il venerabile.

Autorirà locali — Capi.

11. L'ordine, col quale essi marceranno sarà il seguente:

1. i generali di divisione che comandano una divisione territoriale, quando la funzione abbia luogo. Due aiutanti di campo li seguiranno immediatamente.
2. i presidenti dei tribunali di appello.
3. gli arcivescovi.
4 gl'intendenti.

Il segretario generale accompagnerà l'intendente, come i due ajutanti il generale; in modo che nè gli uni nè gli altri formino rango nel corteggio, ma sieguano i loro rispettivi superiori, senza che in mancanza de' medesimi sia ad essi lecito occuparne il posto.

5. i presidenti de' tribunali di prima istanza.
6. i generali di brigata, che comandano una provincia.

Allorchè il generale di brigata comanda due provincie, prende la precedenza sull'intendente; ma non potrà esser seguito dall'ajutante di campo, che si situerà fra gli uffiziali dello stato maggiore della piazza.

7. i vescovi.
8. i sotto-intendenti.
9. i presidenti dei tribunali di commercio.
10. i sindaci.
11. i comandanti di piazza.

Corpi.

12. I corpi cammineranno nell'ordine seguente:

1. i membri de' tribunali di appello.
2. gli uffiziali dello stato maggiore della divisione.

Gli uffiziali generali e superiori dell'artiglieria, e del genio appartenenti ad una divisione militare, debbono nelle cerimonie

pubbliche andare collo stato maggiore della divisione e prenderà fra gli uffiziali, che lo compongono, il rango in ragione del loro grado, e della loro antichità nel detto loro grado.

Gli uffiziali di questi corpi, quando non saranno attaccati che ad una sola provincia, marceranno con lo stato maggiore di detta provincia, e prenderanno rango fra gli uffiziali, che lo compongono, in ragione del loro grado, e della loro antichità in detto grado.

Gli uffiziali di detti corpi, che semplicemente saranno addetti ad una piazza, dovranno marciare collo stato maggiore di detta piazza, e prendere rango fra gli uffiziali che lo compongono, in ragione del loro grado, e della loro antichità in detto grado.

3. i membri de' tribunali di prima istanza.

I membri de' tribunali straordinarii, che non appartengono al tribunale ordinario, prenderanno rango nelle cerimonie pubbliche coi tribunali di prima istanza, e seguiranno immediatamente l'ultimo giudice innanzi al procuratore regio.

I membri de' tribunali civili, che sono impiegati ne' tribunali straordinarii prenderanno il loro rango nelle cerimonie pubbliche coi tribunali civili, a' quali appartengono.

4. i consigli d'intendenza,
5. il corpo municipale.
6. gli uffiziali dello stato maggiore della piazza.
7. i membri del tribunale di commercio.
8. i giudici di pace.

**Della maniera nella quale le persone in impiego prenderanno posto.**

13. Vi sarà nel centro del luogo destinato alle cerimonie civili, e religiose un numero di sedie di appoggio eguali a quelle de' principi, o membri di autorità nazionale presenti, che avranno dritto di assistere nelle cerimonie religiose. Allorchè vi sarà un principe, si situerà avanti di lui un inginocchiatojo, un tappeto, ed un cuscino. In assenza del principe, o di un membro dell'autorità nazionale, il centro sarà riserbato, e nessuno potrà ivi situarsi.

I generali di divisione, che comandano una divisione territoriale.

I presidenti de' tribunali di appello ec.

Gli arcivescovi saranno situati a dritta

Gl'intendenti.

I presidenti de' tribunali di prima istanza

I generali di brigata al comando di provincia.

Ed i vescovi saranno situati a sinistra: il resto del corteggio sarà situato in dietro.

Gl'intendenti consiglieri di stato.

Quest'impiegati conserveranno fra loro i ranghi, che loro sono rispettivamente attribuiti.

14. Quando nelle cerimonie religiose sarà assolutamente impossibile situare la totalità degl'individui de' corpi invitati nel presbitero, verranno allora situati nella nave, ed in un ordine analogo a quello de' capi.

15. Nonostante sarà riservata di concerto coi vescovi, o curati, o colle autorità civili, o militari, la maggior quantità degli stalli, che sarà possibile, i quali saranno destinati di preferenza a' presidenti, ed ai procuratori regii de'tribunali, a' principali uffiziali dello stato maggiore della divisione, e della piazza, all'uffiziale superiore della gendarmeria, ai decani e membri del consiglio d'intendenza.

16. Se la presenza degl'impiegati nel presbitero causasse il menomo disturbo alle sacre funzioni, saranno tutti situati nella nave della chiesa, senza eccezione, ove saranno collocati nell'ordine sopra descritto.

17. Le cerimonie non cominceranno che quando l'impiegato, che occuperà il primo luogo, avrà preso il suo posto, questi si ritirerà il primo.

18. Saranno formate agl'impiegati riuniti per le cerimonie le scorte di truppa di civica o di gendarmeria a tenore di quanto sarà regolato nel titolo degli onori militari.

### Santissimo Sagramento.

19. Allorchè il Santissimo passerà alla vista di guardia o di un posto, i sotto-uffiziali ed i soldati prenderanno le armi, le presenteranno, metteranno a terra il ginocchio dritto, inchineranno il capo, porteranno la mano diritta al cappello, ma resteranno coverti; i tamburi batteranno marcia, gli uffiziali si porranno alla testa della truppa, saluteranno colla spada, porteranno la mano sinistra al cappello, ma resteranno coverti; la bandiera saluterà egualmente.

Il primo posto innanzi al quale passerà il Santissimo, fornirà almeno due fucilieri di scorta.

Questi fucilieri saranno rilevati di posto in posto, cammineranno coverti accanto il Santissimo, col fucile al braccio diritto, e propriamente come lo portano i bassi uffiziali.

Le guardie di cavalleria monteranno a cavallo, metteranno la sciabla in mano, le trombe soneranno la marcia, gli uffiziali, e gli stendardi saluteranno.

20. Se il Santissimo passerà avanti di una truppa sotto le armi, essa eseguirà quello, che si è detto di sopra per le guardie e posti.

21. Una truppa in marcia farà alto, si formerà in battaglia, e renderà gli onori sopra prescritti.

22. Nelle processioni del Santissimo, le truppe, saranno schierate in battaglia nelle piazze, dove dovrà passare la processione: il posto di onore sarà la diritta della parte della chiesa; per la

quale la processione sortirà. Il reggimento d'infanteria, che porterà il primo numero, prenderà la diritta, quello, che porterà il secondo la sinistra; gli altri reggimenti si formeranno in seguito alternativamente a diritta, e a sinistra; i reggimenti di artiglieria a piedi occuperanno il centro dell'infanteria.

Le truppe a cavallo verranno dopo l'infanteria.

I dragoni prenderanno la diritta; i cacciatori saranno dopo di essi.

I reggimenti di artiglieria a cavallo occuperanno il centro delle truppe a cavallo.

La gendarmeria marcerà a piedi fra gli impigati pubblici, e gli assistenti.

Due compagnie di granatieri scorteranno il Santissimo, marciando in fila alla diritta, ed alla sinistra del baldacchino. In mancanza de'granatieri la scorta sarà fornita dall'artiglieria, o dai fucilieri, ed in mancanza di questi dalla cavalleria nell'ordine qui avanti stabilito, la quale farà il servizio a piedi.

La compagnia del reggimento, che porta il primo numero, occuperà la diritta del baldacchino, quella del secondo la sinistra; gli uffiziali saranno alla testa delle file; i bassi uffiziali ed i soldati porteranno il fucile col braccio diritto.

23. L'artiglieria farà tre salve mentre durerà la processione, e metterà in battaglia nelle piazze quella porzione di truppe, che non sarà necessaria per la manovra del cannone.

### Onori militari dovuti al Re.

24. Allorchè il Re dovrà entrare in una piazzia, e che ne sia stato passato avviso dal ministro della guerra, tutta la guarnigione prenderà le armi: la metà dell'infanteria sarà spiegata in battaglia sopra lo spalto a diritta, ed a sinistra della porta, per la quale il Re dovrà traversare; i bassi uffiziali, e soldati presenteranno le armi, gli uffiziali e le bandiere saluteranno.

I tamburi batteranno la marcia.

Tutta la cavalleria andrà incontro al Re sino ad un miglio fuori della piazza, e gli servirà di scorta sino alla sua abitazione. Gli uffiziali e gli stendardi saluteranno, le trombette soneranno la marcia.

25. Allorchè il Re arriverà in un campo, che sia stato prevenuto del suo arrivo, tutte le truppe si schiereranno in battaglia avanti al fronte delle bandiere, e renderanno gli onori prescritti nello articolo primo. La più antica brigata di cavalleria si porterà all'incontro del Re sino ad un miglio dal campo.

Le guardie ed i picchetti prenderanno le armi, e monteranno a cavallo.

Nei casi in cui il Re arriverà, o passerà inaspettatamente in un campo, le guardie ed i picchetti prenderanno le armi, o monteranno a cavallo, gli uffiziali si porteranno prontamente sul fronte

delle bandiere, i bassi uffiziali e i soldati vi si renderanno egualmente con sollecitudine, e senz'armi, essi vi si formeranno in battaglia, e vi resteranno fino a nuovo ordine.

26. La parte, che sarà a diritta sortendo dall'abitazione del Re, sarà riguardata come posto di onore; ma se il Re non si fermerà nella piazza, e non faccia che passare il posto di onore sarà alla diritta della porta della città, per la quale il Re entrerà.

27. Gli ufiziali generali impiegati, se ve ne sono nella piazza, si situeranno alla testa delle truppe.

Il governatore della piazza, se n'è stato nominato uno per comandare in caso di assedio il comandante della piazza e gli altri ufiziali dello stato maggiore della piazza, si troveranno alla prima barriera per presentare le chiavi al Re.

28. Il sindaco, e gli eletti accompagnati da una guardia di onore di 30 uomini almeno, che sarà somministrata dalla guardia civica provinciale, si porteranno circa mezzo miglio fuori della piazza per presentare al Re le chiavi della città.

29. Tutta l'artiglieria della piazza farà tre salve dopo che il Re sarà passato su i ponti.

Lo stesso farà tutta l'artiglieria di un campo di pace, ma non già quella di un campo di guerra senza un ordine espresso.

Benchè il Re sia accompagnato dalle sue guardie, pure se si trattiene nella piazza, o nel campo, i reggimenti d'infanteria della guarnigione, cominciando dal primo numero, forniranno in giro una guardia composta d'un battaglione con la sua bandiera, e comandata dal colonnello.

30. Sarà egualmente posto avanti l'abitazione del Re uno squadrone di cavalleria della guarnigione, comandato dal colonnello. Questo squadrone fornirà due sentinelle che saranno colla sciabla alla mano avanti la porta della casa del Re. Gli squadroni della guarnigione si rileveranno secondo l'ordine stabilito nell'articolo 22.

31. Appena il Re sarà arrivato, i colonnelli che comanderanno la detta guardia prenderanno gli ordini, e la consegna del gran maresciallo della corte, o da colui, che ne farà le funzioni. Se il Re conserva tutta o parte di questa guardia, sarà questa particolarmente destinata a fornire delle sentinelle attorno il regio palazzo.

32. Allorchè il Re uscirà dalla piazza, l'infanteria sarà situata, come sta ordinato nell'articolo primo.

La cavalleria si porterà al luogo per dove il Re dovrà passare fuori della piazza, per seguirlo sino ad un miglio dalla barriera.

Allorchè il Re sarà uscito, tutta l'artiglieria lo saluterà con tre scariche.

33. Se il Re passa avanti di una truppa in battaglia, l'infanteria presenterà le armi, gli ufiziali, e le bandiere saluteranno, i tamburi batteranno la marcia.

Gli stendardi della cavalleria, e gli ufiziali saluteranno.

Le trombette suoneranno la marcia.

34. Se il Re passa avanti di una truppa in marcia, questa trup-

pa si formerà in battaglia, e renderà al Re gli onori sopra prescritti.

35. Se il Re passa avanti di un corpo di guardia, posto a picchetto, le truppe prenderanno le armi, e le presenteranno: i tamburi batteranno la marcia, la cavalleria monterà a cavallo, e metterà la sciabla in mano.

Le trombette suoneranno la marcia.

Gli ufiziali saluteranno con la spada, o con la sciabla.

Le sentinelle presenteranno le armi.

36. Mentre il Re resterà in una piazza o in un campo, darà esso il santo, o sia parola d'ordine al ministro della guerra, s'è presente; in sua assenza al colonnello generale della guardia di servizio.

37. Allorchè il Re riceverà gli ufiziali della guarnigione, o del campo, ciascun corpo gli sarà presentato dal ministro della guerra, ed in sua assenza dal colonnello generale della guardia di servizio, a cui i corpi s'indirizzeranno a quest'oggetto.

38. Allorchè il Re sarà in viaggio, la gendarmeria nazionale di ciascun distretto, per cui passerà, si porterà sulla strada maestra al punto più vicino della sua residenza, e si formerà in battaglia.

39. Un'uffiziale superiore o subalterno della gendarmeria fra quelli impiegati nel dipartimento, potrà immediatamente precedere a cavallo la carrozza del Re, e potrà questa carrozza essere immediatamente seguita da due ufiziali, o bassi ufiziali della gendarmeria della provincia, camminando dopo il picchetto della guardia.

40. Allorchè il generale della divisione nella quale si troverà il Re, l'accompagnerà, camminerà vicino la portiera sinistra della sua carrozza. Gli altri luoghi intorno la carrozza del Re saranno occupati dagli uffiziali del palazzo, o della guardia reale, e da altre persone, che il Re avrà nominate per accompagnarlo.

41. Non sarà reso onore alcuno militare, nè civile ad alcun uffiziale o civile o militare in Napoli, o ne' luoghi dove si troverà il Re, durante il tempo di sua residenza, e durante le 24 ore, che seguiranno la sua partenza.

### Onori civili dovuti al Re.

42. Nei viaggi che farà il Re, e che saranno stati annunziati da' ministri, il suo ricevimento sarà eseguito nella maniera seguente.

43. L'intendente verrà accompagnato da un distaccamento di gendarmeria, e della guardia civica provinciale del circondario, per riceverlo a' confini della provincia.

Ciascun sotto-intendente verrà in egual modo a riceverlo sul confine del suo distetto.

I sindaci dell'università lo aspetteranno ciascuno sul limite delle loro rispettive municipalità, e saranno accompagnati dagli eletti, dal consiglio municipale, e da un distaccamento della guardia civica provinciale.

44. All'entrata del Re in ciascun paese, tutte le campane suoneranno; se la chiesa è sulla strada, per cui deve passare, il curato o il suo economo si troverà sulla porta in abiti sacerdotali con tutto il clero.

45. Nella città, ove il Re si fermerà, o soggiornerà, tutte le persone in impieghi, tanto civili quanto giudiziarj, saranno prevenuti dell'ora, in cui accorderà loro udienza, e saranno presentati al Re dall'uffiziale del palazzo, al quale queste funzioni sono attribuite.

46. Saranno essi ammessi alla sua presenza secondo l'ordine delle precedenze stabilite nello articolo primo.

47. Tutti gl'impiegati, o membri de' corpi non compresi nell'articolo sopra citato, non saranno ammessi se non sieno avvisati per ordine del Re, o senza un suo speciale permesso.

48. Allorchè il Re avrà soggiornato in una città, gli stessi impiegati, che l'avranno ricevuto alla entrata, si troveranno al suo uscire per rendergli i loro omaggi, se esce di giorno.

### Onori militari da rendersi al Re nei porti e negli arsenali della marina.

49. Allorchè il Re vorrà fare il suo ingresso in una delle città, o piazze ove sia un dipartimento di marina, tutte le truppe addette al servizio della marina saranno sotto le armi, e spiegate in battaglia, lunga la strada, che dalla porta della città conduce al palazzo regio: e le dette truppe prenderanno posto tra i reggimenti della guarnigione, secondo porta l'anzianità di formazione del corpo militare, al quale appartengono.

50. I bassi uffiziali, ed i soldati presenteranno le armi, gli uffiziali, e bandiere saluteranno, ed i tamburi batteranno la marcia.

51. Il comandante di dipartimento di marina, gli uffiziali genetani di vascello, il capo militare, ed i capi de' differenti rami di servigio di porto attenderanno alla porta della città il Re, e l'accompagneranno alla sua abitazione.

52. Le batterie dipendenti dalla marina faranno tre scariche di saluto.

53. Le truppe della marina durante il soggiorno del Re nella città, forniranno una guardia composta di un battaglione con la sua bandiera, e comandata da un colonnello del corpo.

54. Dopo che il Re sarà giunto, il colonnello che comanderà la detta guardia prenderà gli ordini di consegna dal gran maresciallo della corte, o da colui che ne eserciterà le funzioni.

55. Se il Re ritiene la totalità, o parte della detta guardia, essa fornirà le sentinelle che bisognano intorno al palazzo del Re, in unione della truppa di terra, che fa lo stesso servizio.

56. Darà il Re durante il suo soggiorno nella piazza il santo, o sia la parola di ordine per la marina al ministro della marina s'è presente, il quale lo passerà al comandante del dipartimento di marina, in assenza del ministro sarà la detta parola d'ordine data al

comandante del dipartimento del colonnello generale della guardia di servizio.

57. Il corpo degli uffiziali militari e quello degli uffiziali civili del dipartimento, saranno presentati al Re in assenza del ministro della marina dal colonnello generale della guardia che sarà di servizio.

58. Allorchè il Re farà il suo ingresso nello arsenale della marina, il comandante del dipartimento di marina, il capo militare, i capi di differenti servizj, e gli uffiziali dello stato maggiore del dipartimento, si faranno trovare alla porta dell'arsenale, e l'uffiziale, che ha il comando del dipartimento, ne presenterà al Re le chiavi.

59. Tutte le truppe della marina si troveranno spiegate in battaglia nella parte interna dell'arsenale ne' due lati della porta, per la quale il Re dev'entrare.

60. Il bastimento ammiraglio, e le batterrie dipendenti dalla marina faranno triplicato saluto con tutta la loro artiglieria; tutt'i bastimenti armati metteranno le pavestate; e faranno gala di bandiere.

61. I bassi uffiziali, ed i soldati presenteranno le armi; le bandiere e gli uffiziali saluteranno, ed i tamburi batteranno la marcia.

62. Allorchè il Re andrà nella rada, subitochè la sua lancia sarà a vista, il bastimento comandante della rada, e tutti gli altri bastimenti armati, che vi saranno, spiegheranno le pavesate. faranno gala di bandiere, e triplicato saluto con tutta la loro artiglieria.

63. Tutte le batterie dipendenti dalla marina faranno egualmente saluto con tre scariche di tutta la loro artiglieria.

64. La lancia del Re porterà bandiera quadra all'albero di maestra.

65. Le guarnigioni de' bastimenti armati prenderanno le armi, e si spiegheranno in battaglia lungo il cassero, ed il passavanti del proprio bastimento, da quel lato, donde si approssima la lancia del Re, col fronte verso la parte esteriore del bastimento; i tamburi batteranno la marcia.

66. A misura, che la lancia del Re passerà vicino a ciascun bastimento, l'equipaggio salirà, e si disporrà in file orizzontali nelle sorte di tre alberi, e saluterà con sette gridi di *viva il Re*.

67. Gli equipaggi rimarranno in tale disposizioni fino a che la lancia del Re non siasi allontanata dalla rada.

68. Allorchè il Re monta sul bastimento comandante, o su di altro bastimento in rada, il generale se ve n'è, ed il comandante dello stesso, caleranno a riceverlo al più basso della scala, lo prenderanno nel salire, e l'accompagneranno nella camera del consiglio. Tutti gli uffiziali del bastimento saranno sul passavanti in riga, e saluteranno con le loro spade.

69. Appena salito il Re a bordo, sarà innalzata l'insegna reale, la quale sarà salutata sette volte alla voce dell'equipaggio, il quale è restato sulle sarte, ov'è montato per fare il primo saluto. Al-

lora gli equipaggi degli altri bastimenti armati, che saranno in rada, i quali si saranno già disposti sulle sarte, faranno nello stesso tempo il saluto di sette gridi all'insegna, ed i bastimenti spiegheranno, senza ammainarla, la loro bandiera di poppa.

70. Se la guarnigione del bastimento disposta, come si è detto, nel lato per dove va a montare il Re, rendesse angusto il passaggio del passavanti al cassero, sarà spiegata in battaglia lungo l'altro lato del bastento col fronte verso la parte, per dove il Re dee salire.

71. L'equipaggio del bastimento, dove si trova il Re, resterà disposto in file sulle sarte per tutto il tempo che il Re si tratterrà a bordo, purchè non ordini differentemente; gli equipaggi degli altri bastimenti non caleranno dal detto posto che allor quando vedranno calare il detto equipaggio.

72. Ogni bastimeto, sul quale monterà il Re, farà una salva di tutta la sua artiglieria subitocchè il Re sarà calato sul bordo, e che la posizione, o la distanza della lancia reale permetterà che ciò si pratichi senza dubbio d'inconveniente.

73. Allorquando il Re si allontanerà dalla rada dirigendosi a terra il bastimento comandante in rada, tutti gli altri che vi si trovano faranno tre salve di tutta la loro artiglieria siccome han praticato all'apparire del Re in rada.

74. Allorchè il Re partirà dall'arsenale o porto, le truppe di marina saranno disposte come nello ingresso, si farà lo stesso saluto che si è praticato in tale occasione, e sarà il Re accompagnato alla sua abitazione da'medesimi uffiziali, che l'hanno atteso alla porta dell'arsenale.

75. Allora quando il Re partirà da una città, o piazza, ove si trova un dipartimento di marina, saranno eseguite le stesse operazioni, che sono state praticate nel suo ingresso.

### Onori dovuti alla Regina

76. Gli onori siano civili, siano militari da rendersi alla Regina, sono gli stessi di quelli che si rendono al Re, ad eccezione della prestazione delle chiavi, e di tutto ciò ch'è relativo al comando, ed alla parola d'ordine.

### Onori dovuti al Principe ereditario

77. Gli onori da rendersi al Principe ereditario allorchè non accompagnerà il Re, saranno determinati da un decreto particolare, egualmente che debbonsi a lui rendere quando il Re è presente.

Onori militari dovuti ai principi della famiglia reale.

78. Gli onori rhe dovranno rendersi all'entrata, e nell'uscita da una piazza o da un rampo a'prinripi, e ministri, ed ai grandi uffiziali del regno, in vigore di quanto verrà disposto negli articoli seguenti, non si renderanno rhe in forza di un ordine speciale del ministro della guerra, diretto ai generali, rhe comandanò le divisioni, e le armate.

79. Quando i principi passeranno in una piazza, tutta la guarnigione prenderà le armi, la quarta parte dell'infanteria sarà schiarata in battaglia fuori la porta, per la quale dovranno traversare, ed al momento del loro passaggio presenteranno le armi.

80. La metà della ravalleria andrà loro inrontro alla distanza di mezzo miglio, e li srorterà sino alla loro abitazione: il rimanente della cavalleria sarà schierata in battaglia per dove essi debbono passare.

Le bandiere, stendardi, ed uffiziali superiori li saluteranno; i tamburi e le trombette soneranno la marria.

Lo stato maggiore gli andrà a rirevere alla barriera, senza però presentar loro le chiavi, giacrhè quest'onore è solamente riserbato per lo Re.

81. Saranno salutati da ventuno tiri di cannone, così quando entrano che quando escono dalla piazza,

82. Avranno una guardia di rento uomini ron bandiera, romandata da un rapitano, un tenente, ed un sotto-tenente. La guardia si troverà alla loro abitazione prima del loro arrivo. Il reggimento rhe porterà il primo numero la somministrerà nel primo giorno, e rosì in seguito surcessivamente gli altri.

83. Allorrhè i prinripi arriveranno in un campo, che sia stato prevenuto del tempo del loro arrivo, l'infanteria, e la cavalleria si schiereranno in battaglia avanti il fronte delle bandiere. Il più antiro reggimento di cavalleria andrà loro incontro, le guardie ed i pirrhetti prenderanno le armi e monteranno a ravallo.

84. Nel caso che i principi arrivino, o passino inaspettamente in un campo, le guardie, o pirrhetti prenderanno le armi e monteranno a ravallo: gli uffiziali prontamente si porteranno sul fronte delle bandiere; i bassi uffiziali e soldati usriranno dalle loro tende, e saranno in linea nella strada del rampo, e vi rimarranno fino a nuovo ordine.

85. Se i principi arrivino avanti di una truppa in battaglia, l'infanteria presenterà le armi, la cavalleria prenderà la sriabla in mano, gli uffiziali superiori, le bandiere, gli stendardi saluteranno, i tamburi e le trombette soneranno la marria.

86. Se i prinripi passano avanti di una truppa in marria, la truppa si formerà in battaglia e renderà gli onori sopra prescritti.

87. Se passano avanti di un corpo di guardia, posto, a picchetto, i soldati prenderanno e porteranno le armi, i tamburi

batteranno la marcia, la cavalleria monterà a cavallo, e prenderà la sciabla in mano, le trombette soneranno la marcia, e le sentinelle presenteranno le armi.

88. Loro si renderanno visite di corpi in grand'uniforme. L'uffiziale generale il più distinto in grado, o in sua mancanza il comandante della piazza prenderà i loro ordini pel ricevimento de' corpi, e li presenterà.

Un uffiziale dello stato maggiore generale dell'armata, o nelle piazze un ajutante della piazza, porteranno a' principi la parola d'ordine.

89. Allorchè i principi faranno parte del corpo delle truppe, che compongono un campo e formano una guarnigione, non riceveranno più, a cominciare dall'indomani del loro arrivo sino al giorno, che precede la loro partenza, che gli onori dovuti al loro grado militare.

80. Alla partenza de' principi da uua piazza, e da un campo, si renderanno loro gli stessi onori, che si sono resi ad essi al loro arrivo.

Onori civili dovuti ai principi della famiglia reale.

91. Allorchè i principi viaggiano nelle provincie, e ne sia stato passato avviso uffiziale da' ministri, si renderanno loro gli onori seguenti.

92. I sindaci, ed eletti li riceveranno circa un quarto di miglio fuori del paese, e se i principi debbono trattenersi, o soggiornarvi, i sindaci li condurranno all'abitazione, che loro sarà stata destinata.

Nella città poi un distaccamento della guardia civica provinciale andrà loro all'incontro un quarto di miglio al di là del luogo, ove si sarà fermato il sindaco.

93. Ne' capi luoghi della provincia, o del distretto, gl'intendenti e sotto-intendenti si porteranno alla porta della città per riceverli.

94. Saranno complimentati dagl'impiegati menzionati nell'articolo 1. I tribunali di appello invieranno una deputazione composta dal presidente, dal procurator regio, e dalla metà de' giudici: gli altri tribunali vi si renderanno in corpo.

65. Allorchè usciranno da una città, in cui abbiano soggiornato, il sindaco, ed eletti si troveranno alla porta, dalla quale essi debbono uscire, accompagnati da un distaccamento delle guardie civiche provinciali.

Onori militari da rendersi a' principi reali nei porti e negli arsenali della marina

95. Allorchè un principe reale farà il suo ingresso in una città, o piazza, nella quale vi sia un dipartimento di marina, tutte le truppe di marina saranno sotto le armi, e ripartite come quelle della guarnigione ne' posti, che queste ultime debbono occupare.

97. Le dette truppe presenteranno le armi, allorchè il principe passerà innanzi ad esse.

Le bandiere e gli uffiziali superiori saluteranno, ed i tamburi batteranno la marcia.

98. Sarà fornita una guardia composta di cento soldati con una bandiera, e comandata da un capitano e due tenenti.

99. La detta guardia sarà portata all'abitazione del principe prima del di lui arrivo.

100. Passando uno de' principi reali avanti di un corpo di guardia, o posto della marina, i soldati porteranno le armi, le sentinelle le presenteranno, ed i tamburi batteranno la marcia.

101. Saranno a lui fatte visite da' corpi in grande uniforme; il comandante del dipartimento di marina, e l'uffiziale superiore comandante nella rada, prenderanno i suoi ordini per la presentazione de' rispettivi corpi che sono sotto la loro dipendenza, e gli eseguiranno.

102. Il capo militare della marina recherà al principe la parola d'ordine.

103. Allor quando un principe reale farà il suo ingresso in un arsenale di marina, tutte le truppe di tale servigio saranno spiegate in battaglia nella parte interna dell'arsenale, ne' due lati della parte per la quale egli deve entrare, le bandiere e gli uffiziali superiori saluteranno, ed i tamburi batteranno la marcia.

104. Il comandante della marina, il capo militare, tutti i capi di diversi servigj di marina, e gli uffiziali dello stato maggiore del dipartimento, si troveranno alla porta dello arsenale per riceverlo.

105. Sarà salutato così nell'entrare che nello uscire dall'arsenale, da ventuno tiro di cannone.

106. Se un principe reale si rechi nella rada sarà salutato dal bastimento comandante con ventuno tiro di cannone, e tutti gli equipaggi di bastimenti, vicino a' quali passerà la sua lancia, saluteranno cinque volte alla voce delle sarte de' tre alberi, nelle quali si disporranno in file orizzontali.

107. Quando un principe reale salirà a bordo di un bastimento armato in rada, sarà ricevuto dal comandante al più basso della scala, gli uffiziali di marina saranno in fila sul passavanti, e saluteranno con la spada.

108. La guarnigione del bastimento sarà disposta in battaglia lunga il cassero, ed il passavanti col fronte verso del lato, donde sale il principe; i tamburi batteranno la marcia.

### Onori militari dovuti ai ministri.

109. I ministri riceveranno gli onori seguenti.

1. Saranno salutati da 15 colpi di cannone.

2. Uno squadrone di cavalleria andrà loro incontro alla distanza di mezzo miglio dalla piazza, sarà comandato da un uffiziale superiore, e li scorterà sino alla loro abitazione.

Saranno salutati dagli uffiziali superiori, e stendardi di questo squadrone, e le trombette soneranno la marcia.

3. La guarnigione prenderà le armi, sarà situata nelle piazze che dovranno traversare e presenterà le armi pel tempo del loro passaggio.

4. Avranno una guardia d'infanteria composta di 60 uomini con una bandiera comandata da un capitano, e da un tenente: questa guardia sarà situata prima del loro arrivo. Il comandante della piazza andrà a riceverli alla barriera.

Il tamburo della guardia batterà la marcia, e la truppa presenterà le armi.

5. I posti, guardie, o picchetti d'infanteria, avanti de' quali passeranno, prenderanno e porteranno le armi. Quelli di cavalleria monteranno a cavallo, e porranno la sciabla in mano. Le sentinelle presenteranno le armi, i tamburi e le trombette suoneranno la marcia.

6. Si farà loro visita da' corpi in grande uniforme.

7. Saranno salutati, e ricondotti alla loro uscita, come lo furono nell'entrata.

110. Il ministro della guerra riceverà di più gli onori seguenti.

1. Diciannove colpi di cannone

2. La quarta parte della cavalleria andrà a riceverlo ad un miglio fuori della piazza.

3. La sua guardia sarà di 80 uomini comandata da tre uffiziali, e composta di granatieri.

4. Avrà un uffiziale di ordinanza di ciascun corpo. Questo uffiziale sarà preso fra' tenenti.

5. Darà la parola d'ordine in assenza.

### Onori civili dovuti ai ministri.

111. I ministri riceveranno nella città, per dove passeranno, gli onori civili attribuiti a' principi, con le seguenti modificazioni.

1. I sindaci gli aspetteranno alla porta della città per riceverli.

2. Il distaccamento della guardia civica provinciale andrà loro all'incontro all'entrata del borgo, e, se non ve n'è, ad un quarto di miglio fuori della porta.

112. I tribunali di appello invieranno a visitarli una deputazione composta dal presidente, dal procuratore regio, e dal suo sostituto, e dalla quarta parte de' giudici.

113. Gli altri tribunali vi si renderanno per deputazione, composta dalla metà de' giudici del tribunale.

114. Per lo gran giudice ministro della giustizia, le deputazioni de' tribunali saranno simili a quelle de' principi.

115. I sindaci ed eletti, al momento della loro partenza, faranno loro visita di congedo nella loro abitazione.

### Onori militari da rendersi a' ministri ne' dipartimenti ed arsenali di marina.

116. Allorquando uno de' ministri farà il suo ingresso in uno arsenale di marina, le batterie della marina, ovvero il bastimento ammiraglio, lo saluteranno con 15 tiri.

117. Le truppe di marina saranno spiegate in battaglia nella parte interna dell'arsenale nei due lati della porta, per la quale il ministro dev'entrare: esse presenteranno le armi nel tempo del suo passaggio, le bandiere e gli uffiziali superiori, che sono sotto delle armi saluteranno, i tamburi batteranno la marcia.

118. I posti di marina avanti de' quali passerà un ministro, porteranno le armi, le sentinelle le presenteranno, i tamburi batteranno la marcia.

119. Sarà somministrata una guardia di 60 soldati, con una bandiera comandata da un capitano, e da un tenente all'abitazione, che occuperà il ministro.

120. Loro saranno rese visite da' corpi in grande uniforme.

121. Se uno de' ministri si porta nella rada, sarà egli salutato con 15 tiri dal bastimento comandante, e tutti i bastimenti armati, che vi si trovano, avranno le loro bandiere di poppa, e le loro insegne inalzate.

122. Se un ministro monta a bordo di un bastimento armato in rada, la guarnigione ne sarà spiegata in battaglia lungo il cassero, ed il passavante, e porterà le armi; i tamburi batteranno la marcia.

123. L'uffiziale in comando, e quelli dello stato maggiore del bastimento, la riceveranno sul passavanti all'alto della scala.

124. I sopradetti onori riceveranno pel ministro di marina i seguenti aumenti;

1. Sarà salutato con 19 tiri.
2. Avrà una guardia composta di 80 soldati, ed una bandiera, comandata da tre uffiziali.
3. Ciascun di corpi militari di marina addetti al servigio del dipartimento gl'invierà con uffiziale di ordinanza.
4. In assenza di Sua Maestà darà egli la parola di ordine.

### Onori militari da rendersi ai grandi uffiziali del regno.

125. I grandi uffiziali civili ne' loro viaggi, che saranno stati annunziati dal ministro della guerra, avranno i seguenti onori.

1. Saranno salutati con cinque colpi di cannoni ed una compagnia di cavalleria comandata da un capitano andrà loro incontro.

2. La guarnigione prenderà le armi, e sarà in linea nelle piazze, ch'essi dovranno traversare.

3. Avranno una guardia di 50 uomini, comandata da un capitano, ed un tenente, quale guardia sarà situata dopo il loro arrivo. Il comandante della piazza andrà a riceverli nell'abitazione, che loro è destinata.

4. I posti, guardie, e picchetti sortiranno, porteranno le armi, e monteranno a cavallo: le sentinelle presenteranno le armi: i tamburi, e le trombette soneranno la marcia.

5. Saranno ad essi fatte visite da' corpi in grande uniforme: la parola d'ordine loro sarà portata al campo da un uffiziale dello stato maggiore, e da un ajutante di piazza in piazza.

6. Saranno nell'uscire trattati, come si è prescritto per la loro entrata.

7. Se un grande uffiziale civile facesse parte di un campo, o di una guarnigione, non riceverà più dall'indomani del suo arrivo, fino al giorno antecedente alla sua partenza, che gli onori attribuiti al suo grado militare.

8. Il giorno della sua partenza sarà trattato, come al suo arrivo.

### Onori civili da rendersi ai grandi uffiziali del regno.

126. I grandi uffiziali del regno riceveranno gli onori seguenti.

1. I sindaci, e gli eletti si faranno trovare nella casa, che i grandi uffiziali dovranno occupare.

2. Nell'entrata della città, li riceverà un distaccamento di guardia civica provinciale sotto le armi.

3. I membri de' tribunali di appello, e degli altri tribunali si renderanno in casa di grandi uffiziali nello stesso modo, che si è detto pei ministri.

4. I sindaci, ed eletti andranno ne' loro palazzi a far visita di congedo al momento della loro partenza.

### Onori da rendersi ai grandi uffiziali del regno nei dipartimenti e negli arsenali della marina.

127. I grandi uffiziali civili, l'arrivo de' quali in uno degli arsenali di marina sarà stato annunziato dal ministro di marina vi riceveranno i seguenti onori.

1. Saranno salutati da cinque tiri di cannone.

2. Le truppe di marina saranno spiegate in battaglia nella parte interna dell'arsenale ne' due lati della porta per la quale fanno il loro ingresso, al loro passaggio esse porteranno le armi, i tamburi batteranno la marcia.

3. Avranno una guardia di 50 soldati, con una bandiera comandata da un capitano, ed un tenente: questa guardia sarà posta dopo il loro arrivo.

4. I posti, innanzi de' quali passeranno le armi, le sentinelle le presenteranno, ed i tamburi batteranno la marcia.

5. Loro saran fatte visite da' corpi in grande uniforme.

6. La parola d'ordine loro sarà recata da un uffiziale dello stato maggiore del dipartimento.

128. Nella loro uscita saranno salutati dallo stesso numero di tiri.

129. Allorchè i grandi uffiziali del regno saranno in servizio ne' dipartimenti di marina, dal giorno dopo del loro arrivo, fino a quello, che prende la loro partenza, non riceveranno che gli onori corrispondeuti al loro grado militare.

130. Il giorno della loro partenza riceveranno gli stessi onori come in quello del loro arrivo.

131. I grandi uffiziali del regno andando a bordo di un bastimento armato, vi riceveranno gli onori medesimi che i ministri, ma non saranno salutati che da cinque tiri di cannone.

### Onori militari da farsi al consiglio di stato.

132. Allorchè il consiglio di stato in corpo si recherà dal Re, ovvero a qualche ceremonia, egli avrà una guardia di cento uomini a cavallo, i quali marceranno avanti, dopo, e a'suoi fianchi del corteggio. In mancanza di cavalleria, sarà questa guardia composta di fanteria.

133. I corpi di guardia, posti, e picchetti prenderanno le armi, e monteranno a cavallo, allorchè il consiglio di stato passerà.

134. Passando avanti ad una truppa in battaglia, gli uffiziali superiori saluteranno.

135. Le sentinelle presenteranno le armi, i tamburi batteranno la chiamata.

135. I consiglieri di stato in commessione nel capoluogo del dipartimento, dove li chiamerà la loro missione in seguito degli ordini, che darà il ministro della guerra riceveranno gli onori seguenti.

137. Entrando in una piazza in vettura accompagnato dal loro seguito.

128. Il comandante della piazza si troverà alla barriera per riceverli, ed accompagnarli.

139. Le truppe si schiereranno in battaglia al loro passaggio.

Gli uffiziali superiori saluteranno.

I tamburi batteranno la chiamata.

Si tireranno cinque tiri di cannone egualmente che alla loro uscita.

140 Un distaccamento di venti uomi di cavalleria comandato da un uffiziale, e con trombetta andrà ad incontrarli ad un mezzo miglio, e li scorterà sino alla loro casa. Saranno egualmente inviate loro incontro quattro brigate di gendarmeria, comandate da un tenente. Il capitano si troverà alla porta della città, e l'accompagnerà.

141. Loro sarà data una guardia di 30 uomini comandata da un tenente. Il tamburro di questa guardia batterà la chiamata; si situeranno due sentinelle alla porta della loro abitazione.

142. I posti, e guardie, per avanti a' quali passeranno, prenderanno, e porteranno le armi, o monteranno a cavallo. I tamburi e le trombette batteranno la chiamata; le sentinelle presenteranno le armi.

143. Loro si renderanno visite da' corpi.

144. Gli onori accordati negli articoli 137 138 e 139 loro saranno resi nella prima entrata del capo-luogo della provincia, dove la loro commessione li destina; ed in tutte le altre piazze del circondario, ove saranno in commessione, loro saranno attribuiti gli onori accordati ad essi negli articoli 141 142 e 143.

145. Le sentinelle si squadreranno e presenteranno le armi ad ogni consigliere, che loro passerà d'avanti vestito del suo uniforme.

### Onori dovuti ai consiglieri di stato.

146. I consiglieri di stato allorchè saranno in commessione, riceveranno gli onori segnenti.

1. Nelle città delle provincie, nelle quali dovranno disimpegnare la loro commessione, un distaccamento si farà trovare sulle armi alla porta della città.

2. I sindaci ed eletti li precederanno nella casa, che dovranno essi abitare.

3. Tutti gl'impiegati civili dopo di essi nominati nel titolo delle precedenze, loro renderanno visita immediatamente dopo l'arrivo.

4. I tribunali di appello invieranno in loro casa una deputazione composta del presidente, del procurator regio, e di quattro giudici.

Gli altri tribunali invieranno una deputazione composta della metà dei membri del tribunale.

5. Se soggiornano 24 ore nella città, renderanno le visite, che avranno ricevute dalle autorità costituite, in persona de' loro capi.

6. Il sindaco e gli eletti andranno a far visita di congedo al momento della di loro partenza.

147. Se nelle città, ove il consigliere si arresta, vi sarà un impiegato nominato prima di lui nell'ordine delle precedenze, andrà il consigliere a rendergli visita, subito che avrà ricevute quelle, che gli son dovute.

Onori da rendersi ai consiglieri di stato in commessione ne' dipartimenti, e negli arsenali di marina.

148. I consiglieri di stato in commessione, lo arrivo de' quali è stato annunziato dal ministro di marina, riceveranno negli arsenali, e su i bastimenti di guerra i seguenti onori.

1. Nel loro ingresso nell'arsenale saranno salutati da cinque tiri di cannone.

2. Le truppe di marina saranno spiegate in battaglia nella parte interna della principale porta dell'arsenale.

3. Gli uffiziali superiori saluteranno.

4. I tamburi batteranno la chiamata.

5. I posti, e le guardie innanzi de' quali passeranno, porteranno le armi, le sentinelle le presenteranno, i tamburi batteranno la chiamata.

6. Avranno una guardia di 30 soldati comandata da un tenente.

Il tamburo di essa, al loro passaggio batterà la chiamata.

7. Loro saran fatte visite da' corpi.

149. Nel caso che il consigliere di stato in commessione si recasse a bordo di un bastimento armato, sarà egli salutato da cinque tiri di cannone.

150. La guarnigione del bastimento spiegata in battaglia lunga il cassero, ed il passavanti, (porterà le armi, il tamburo batterà la chiama.

Ambasciatori nazionali e forestieri.

151. Non sarà reso sotto alcun preteso alcun onore militare ad un ambasciatore, sia nazionale sia forestiero, senza un ordine espresso del ministro della guerra.

152. Il ministro degli affari esteri si concerterà col ministro della guerra relativamente agli onori da rendersi agli ambasciatori nazionali, o forestieri. Il ministro della guerra darà gli ordini corrispondenti pel loro ricevimento.

153. Ciò che si è detto relativamente agli onori militari per gli ambasciadori nazionali, o forestieri, sarà egualmente praticato relativamente agli onori civili.

Generale di divisione.

154. I generali di divisione che comandano in capo un'armata, o un corpo di armata, riceveranno nella estensione del loro comando gli onori seguenti.

1. Saranno salutati da undici tiri di cannone.

2. Una compagnia di cavalleria comandata da un capitano,

loro andrà incontro mezzo miglio dalla piazza, e li scorterà sino alla loro casa.

3. La guarnigione prenderà le armi, sarà situata nelle piazze, che dovranno traversare, e presenterà le armi; gli uffiziali superiori, gli stendardi, e le bandiere saluteranno.

4. Avranno una guardia di 50 uomini comandata da un capitano, e da un tenente: sarà situata prima del loro arrivo, ed avrà una bandiera. Il comandante della piazza andrà a riceverli nella loro casa.

5. I posti, guardie, e picchetti usciranno, porteranno le armi, o monteranno a cavallo, le sentinelle presenteranno le armi. I tamburi e le trombette soneranno la marcia.

6. Loro si renderanno delle visite da' corpi in grande uniforme.

7. La parola d'ordine loro sarà portata al campo da un uffiziale dello stato maggiore, e nelle piazze da un ajutante di piazza.

8. Alla loro uscita saranno trattati come alla loro entrata.

155. I detti generali di divisione comandanti in capo un'armata, o un campo di armata, riceveranno in tutta l'estensione del regno gli onori seguenti.

1. Saranno salutati da sette tiri di cannone.

2. Una compagnia di cavalleria comandata da un capitano loro andrà incontro a mezzo miglio dalla piazza, e li scorterà alla loro abitazione.

3. La guarnigione prenderà le armi, sarà situata nelle piazze che dovranno traversare.

4. Avranno una guardia di cinquanta uomini comandata da un capitano, e da un tenente; vi sarà situata prima del loro arrivo, ed avrà una bandiera. Il comandante della piazza andrà a riceverli nella loro casa.

5. I posti, guardie, e picchetti usciranno, porteranno le armi, o monteranno a cavallo, le sentinelle presenteranno le armi, i tamburi e le trombette soneranno la marcia.

6. Loro si renderanno visite da' corpi in grande uniforme.

7. La parola d'ordine loro sarà portata al campo da un uffiziale dello stato maggiore, e nelle piazze da un ajutante di piazza.

8. Troveranno tutti i corpi di loro armata schierati in battaglia avanti la loro casa, questi corpi li saluteranno e lasceranno una vedetta, se è cavalleria, ed una sentinella, se è infanteria.

156. I generali di divisione, comandanti una divisione territoriale, allorchè vorranno fare il loro ingresso di onore nelle piazze, cittadelle, e castelli della loro divisione, qual'ingresso non potranno fare che una sola volta nel tempo che vi comanderanno, ne passeranno avviso a' generali comandanti nella provincia, e questi a' comandanti delle piazze, che daranno ordine per gli onori da rendersi ad essi come in appresso.

1. Entreranno nella piazza in carrozza, o a cavallo a loro piacere.

2. Il comandante della piazza si troverà alla barriera per accompagnarli, saranno salutati da tre tiri di cannone.

3. La guarnigione si metterà in battaglia nel loro passaggio, quella del capo luogo della provincia sarà comandata dall'uffiziale generale, o superiore comandante la provincia.

Gli uffiziali superiori, le bandiere e stendardi li saluteranno. Le truppe porteranno le armi.

I tamburi e le trombette soneranno la chiamata. Saran ricevuti nella stessa maniera la prima e l'ultima volta che vedranno le truppe per l'ispezione, e per esercitarle. Nelle altre occasioni non saranno salutati nè dagli uffiziali superiori, nè dalle bandiere, o stendardi.

4. Sarà mandato a mezzo miglio all'incontro di essi un distaccamento di 30 uomini di cavalleria comandato da un uffiziale con una trombetta. Questo distaccamento li scorterà fino all'abitazione.

5. Si manderà alla loro abitazione dopo il loro arrivo una guardia di 50 uomini, comandata da un capitano, e da un tenente, il tamburo batterà la chiamata.

6. Il governatore, e il comandante della piazza prenderà da essi l'ordine il giorno del loro arrivo, e quello della partenza: negli altri giorni lo daranno all'ajutante della piazza.

7. Avranno abitualmente due sentinelle alla porta della loro abitazione. Le sentinelle saranno prese dalle compagnie de' granatieri.

8. Le guardie, e i posti delle piazze o quartieri prenderanno le armi, o monteranno a cavallo, quando passeranno avanti di essi, i tamburi e le trombette soneranno la chiamata.

9. Essi daranno la parola d'ordine.

10. Loro saran rese visite da' corpi in grande uniforme.

11. Nella loro uscita si tireranno cinque tiri di cannone.

12. Saranno ricondotti da un distaccamento di cavalleria eguale a quello, che sarà stato a riceverli.

14. Il comandante della piazza li seguirà sino alla barriera, e prenderà da essi la parola d'ordine.

157. Allorchè dopo un anno, ed un giorno di assenza ritorneranno nelle piazze, dopo di aver fatta la loro entrata di onore, riceveranno gli onori di sopra descritti. Le truppe però non prenderanno le armi, e non gli si farà saluto col cannone.

158. I generali di divisione impiegati avranno una guardia di 30 uomini, comanda da un tenente. Il tamburo di questa guardia batterà la chiamata.

159. Le guardie, ed i posti nelle piazze, o quartieri prenderanno le armi, o monteranno a cavallo; allorchè i generali passeranno avanti di essi, i tamburi, e le trombette delle dette guardie soneranno la chiamata.

160. Quando essi vedranno le truppe per la prima ed ultima volta, gli uffiziali superiori li saluteranno.

161. Gli stendardi e le bandiere non saluteranno.

162. I tamburi, e le trombette soneranno la chiamata.

164. Loro si faran visite da' corpi in grand'uniforme, e la parola d'ordine loro sarà portata da un uffiziale dello stato maggiore dell'armata, o della piazza.

164. Avranno abitualmente alla porta dell'abitazione due sentinelle prese fra i granatieri.

165. I generali di divisione ispettori riceveranno, nel solo tempo della loro ispezione, gli onori stessi che i generali di divisione impiegati.

166. I generali di divisione comandanti un'armata, o un corpo di armata, riceveranno nella estensione del loro comando gli onori civili attribuiti a' ministri.

167. I generali di divisione comandanti una divisione territoriale, riceveranno le visite del presidente del tribunale di appello, e di tutte le altre persone, o capi di autorità nominati dopo di essi nell'articolo delle precedenze.

Renderanno le visite nelle 24 ore.

168. Visiteranno nel giorno del loro arrivo le persone nominate avanti di essi nell'ordine delle precedenze. Queste visite loro saranno rese nelle susseguenti 24 ore.

### Onori dovuti ai generali di brigata.

169. Allorchè i generali di brigata, che comandano un dipartimento, faranno la loro entrata di onore nelle piazze, cittadelle, e castelli di loro comando, cosa che non potranno fare che una sola volta, ne preverranno il generale comandante della divisione, che prescriverà, lor sieno resi gli onori determinati pe' generali di divisione, che comandano una divisione territoriale; eccettochè non riceveranno il saluto del cannone, non avranno che una guardia di 30 uomini comandata da un tenente, e il tamburo in situazione di battere.

170. Sarà mandata al loro incontro, alla distanza di mezzo miglio dalla piazza, una guardia di cavalleria composta di 12 uomini, comandata da un maresciallo di alloggio: questa gli scorterà sino alla loro abitazione.

171. Alla loro uscita riceveranno gli stessi onori che all'entrata.

172. Quando i generali comandanti una provincia vedranno le truppe per la prima, e per l'ultima volta, saranno salutati dagli uffiziali superiori.

173. I tamburi e le trombette, saranno in attitudine di sonare.

174. Le guardie e i posti prenderanno e porteranno le armi.

175. Le guardie a cavallo monteranno a cavallo, e metteranno la sciabla in mano.

176. Le sentinelle presenteranno le armi.

177. Avranno abitualmente alla porta di loro abitazione due sentinelle prese tra i fucilieri.

178. Loro si renderanno delle visite da' corpi in grande uniforme, e la parola d'ordine lor sarà portata da un sergente.

179. I generali di brigata impiegati avranno 13 uomini di guardia comandati da un sergente; un tamburo condurrà questa guardia, ma non vi rimarrà.

180. Le guardie prenderanno e porteranno le armi, o monteranno a cavallo, ponendo la sciabla in mano: il tamburo, e le trombette saranno in attitudine di sonare.

181. Avranno alla loro abitazione una sentinella presa fra' fucilieri, e lor saranno rese le visite da' corpi.

182. Quando vedranno per la prima ed ultima volta le truppe, saranno salutati dagli uffiziali superiori.

183. La parola d'ordine loro sarà portata da un sergente.

184. I generali di brigata comandanti una provincia, riceveranno nelle prime 24 ore del loro arrivo le visite dalle persone nominate dopo di essi nell'ordine delle precedenze, e le restituiranno nelle 24 ore seguenti.

185. Visiteranno nelle prime 24 ore del loro arrivo le persone nominate prima di essi nell'ordine delle precedenze. Le visite loro saranno rese nelle 24 ore seguenti da' funzionarj impiegati nel luogo.

### Onori dovuti agli ajutanti comandanti.

186. Gli ajutanti comandanti, i quali abbiano lettere di servizio del Re per comandare in un dipartimento, avranno alla loro abitazione una guardia di 10 uomini comandata da un caporale.

187. Questa guardia, e tutti gli altri posti nel loro passaggio li metteranno in battaglia, e faranno piede armi.

188. La parola d'ordine loro sarà recata da un sergente.

189. Gli ajutanti comandanti capi dello stato maggiore di una divisione avranno una sentinella alla porta del loro officio.

190. Tutte le sentinelle presenteranno le armi agli ajutanti comandanti.

191. Gli ajutanti comandanti i quali abbiano lettere di servizio del Re per comandare in un dipartimento, riceveranno visita dal sotto-prefetto, e da tutte le persone nominate dopo di essi.

Essi restituiranno queste visite nelle 24 ore dello stesso giorno, visiteranno nella giornata medesima le persone nominate nello articolo delle precedenze prima del sotto-prefetto, e queste restituiranno loro la visita nelle 24 ore seguenti.

### Onori dovuti agl'intendenti.

192. Allorchè un intendente consigliere di stato entrerà per la prima volta nel capo-luogo della sua provincia, vi sarà ricevuto da tutte le truppe di linea in seguito degli ordini che lor darà il ministro della guerra, come un consigliere di stato in commessione, di più la gendarmeria disponibile nel distretto, ov'è il capo-luogo della

provincia, gli andrà incontro, e sarà comandata dal capitano della provincia.

193. Allorchè l'intendente non sarà consigliere di stato, la guarnigione prenderà le armi, la gendarmeria gli andrà incontro, ma non si sparerà il cannone, e la cavalleria di linea non uscirà ad incontrarlo.

194. Mentre l'intendente farà il giro della provincia, se egli è consigliere di stato, sarà accompagnato da un uffiziale di gendarmeria, e da sei gendarmi; e da un maresciallo di alloggio, e da quattro gendarmi, se egli non è consigliere di stato.

195. Allorchè gl'intendenti entreranno in una altra città, che non sia il capo-luogo della loro provincia nel tempo, che faranno il loro giro per la detta provincia, i posti prenderanno le armi, ed i tamburi saranno in mossa di battere.

196. Sarà stabilito un corpo di guardia all'ingresso dell'intendenza; questa guardia sarà proporzionata al bisogno del servizio, e comandata da un sergente.

197. Questa guardia sarà fornita da veterani, ed in loro mancanza dalla guardia civica provinciale.

198. L'intendente darà le consegne particolari a questa guardia.

199. La parola d'ordine gli sarà portata ciascun giorno e da un sergente.

200. Le sentinelle gli porteranno le armi in tutta l'estensione della provincia, allorchè sarà vestito dell'uniforme.

201. Quando uscirà dall'intendenza, la sua guardia prenderà e porterà le armi.

202. In occasione di feste, e cerimonie pubbliche una guardia d'onore composta di 30 uomini di truppa di linea, comandata da un uffiziale, accompagnerà l'intendente dall'intendenza al luogo della cerimonia, e lo ricondurrà.

203. In mancanza delle truppe di linea, il capitano della gendarmeria sarà obbligato di fornire allo intendente in seguito di domanda, la scorta almeno di due brigate, comandata da un uffiziale, ed in loro mancanza questa scorta sarà fornita dalla guardia civica provinciale.

204. Allorchè l'intendente accompagnato dal corteggio sopra descritto passerà avanti un corpo di guardia, le truppe prenderanno e porteranno le armi; il tamburo sarà in attitudine di sonare

205. Gli saran rese le visite da' corpi.

206. L'intendente arrivando per la prima volta al capo-luogo della sua provincia, sarà ricevuto alla porta della città dal sindaco, ed eletti, accompagnati da un distaccamento di gendarmeria comandato da un capitano. Questa scorta la condurrà fino al suo palazzo, dove sarà aspettato dal consiglio d'intendenza, e dal segretario generale, che lo complimenteranno.

207. Sarà visitato subito dopo il suo arrivo dagl'impiegati nominati dopo di lui nello articolo delle precedenze. Tra le 24 ore renderà le visite.

208. Farà tra le 24 ore visita al general comandante della divisione militare, ed al presidente del tribunale di appello, i quali gliela renderanno nelle 24 ore susseguenti. Visiterà egualmente, se ve ne sono, le altre autorità, e persone situate prima di lui nell'ordine delle precedenze.

209. Nel primo giro di ciascun distretto della provincia, se gli renderanno gli stessi onori in ciascun capo-luogo dei suddetti distretti: restituirà le visite a' presidenti, al sindaco, ed al comandante della piazza tra le 24 ore.

210. I sotto-intendenti, arrivando al capo-luogo della loro sotto-intendenza, saranno aspettati in loro casa dal sindaco, che li complimenterà.

Vi riceveranno la visita de' capi delle autorità descritte dopo di essi, e le renderanno nelle 24 ore.

211. Se esisteranno nel capo-luogo della sotto-intendenza delle autorità descritte prima di essi, faranno loro una visita nelle 24 ore susseguenti.

### Onori dovuti ai comandanti di piazza.

212. I comandanti di piazza avranno alla porta della loro abitazione una sentinella, presa dal corpo di guardia più vicino, e dalle compagnie di fucilieri, se essi non sono uffiziali generali: nel caso, che lo sieno, la sentinella si prenderà fra' granatieri.

213. I posti sortiranno, e si metteranno in battaglia al loro passaggio facendo piede armi.

214. I posti di cavalleria monteranno a cavallo, con la sciabla in mano.

215. Prenderanno la parola d'ordine dal ministro della guerra, e dagli uffiziali generali ne' casi preveduti dal presente decreto, e la daranno in tutte le altre circostanze.

216. Le sentinelle loro presenteranno le armi.

217. Loro saranno rese le visite de' corpi della truppa, che arriveranno nella piazza, e che vi passeranno.

218. Qualora anche fussero uffiziali generali, non riceveranno che gli onori fissati quì sopra.

219. Le sentinelle porteranno le armi agli ajutanti della piazza.

220. I comandanti di piazza arrivando nella città, ove comandano, faranno la prima visita alle autorità superiori, e riceveranno quelle delle autorità inferiori.

221. Tutte queste visite saranno fatte tra le 24 ore, e rese tra le 24 ore susseguenti.

Onori dovuti agli arcivescovi e vescovi.

222. Allorchè gli arcivescovi, ed i vescovi faranno il primo ingresso nella città di loro residenza, la guarnigione in seguito degli ordini del ministro della guerra, sarà in battaglia sulle piazze; che l'arcivescovo, o vescovo dovranno traversare.

223. Cinquanta uomini di cavalleria loro andranno incontro alla distanza di un mezzo miglio dalla piazza.

224. Avranno il giorno del loro arrivo gli arcivescovi una guardia di 40 uomini, comandata da un uffiziale, ed il vescovo una guardia di 30 uomini, egualmente comandata da un uffiziale. Queste guardie saranno situate dopo il loro arrivo.

225. Saranno tirati cinque tiri di cannone al loro arrivo, ed altrettanti alla loro partenza.

226. Se il vescovo è cardinale, sarà salutato da 12 tiri di cannone, ed avrà il giorno del suo ingresso, una guardia di 50 uomini con una bandiera comandata da un capitano, un tenente, ed un sotto-tenente.

227. Gli arcivescovi, o vescovi allorchè saranno cardinali avranno continuamente una sentinella avanti della loro abitazione, e presa dal corpo di guardia il più vicino.

228. Le sentinelle loro presenteranno le armi.

229. Loro saranno rese visite da' corpi.

230. Ogni qual volta passeranno essi avanti de' posti di guardia, o picchetti, le truppe si metteranno sotto le armi; i posti di cavalleria monteranno a cavallo; le sentinelle presenteranno le armi; i tamburi e le trombette soneranno la chiamata.

231. Non saranno resi gli onori militari ai cardinali che non siano vescovi, o arciscovi del regno, senza di un ordine speciale del ministro della guerra, che determinerà gli onori da rendersi loro.

232. Non si renderanno onori civili a' cardinali, che non saran vescovi, o arcivescovi del regno, se non che in virtù di un ordine speciale, il quale determinerà gli onori che debbono loro esser resi.

233. Gli arcivescovi, o vescovi, che saranno cardinali riceveranno al loro possesso gli onori resi ai grandi uffiziali del regno; quelli che non lo saranno, riceveranno gli onori resi a' consiglieri di stato in missione.

234. Allorchè rientreranno nella città di loro residenza dopo l'assenza di un anno ed un giorno, saranno visitati dalle autorità inferiori, e renderanno le visite tra le 24 ore susseguenti.

Visiteranno essi le autorità superiori nelle prime 24 ore del loro arrivo, e la loro visita sarà ad essi resa dopo le 24 ore.

Onori da rendersi ai tribunali.

235. Allorchè la gran corte di cassazione si renderà in corpo dal Re, o a qualche ceremonia pubblica, le sarà data una guardia di onore di 80 uomini comandata da un uffiziale superiore.

236. I posti per avanti de' quali questa gran corte passerà colla sua scorta, porteranno le armi; ed i tamburi batteranno la chiamata.

237. Allorchè un tribunale di appello si porterà ad una festa, o cerimonia pubblica, gli sarà data una guardia d'onore di 50 uomini comandata da un capitano, e da un tenente.

238. Ad un tribunale di prima istanza sarà data una guardia di 25 uomini comandata da un tenente.

239. Una guardia di 50 uomini comandata da un capitano ed un tenente sarà data ad una municipalità in corpo di una città al di sopra di cinquantamila abitanti, allorchè si reca ad una festa, o cerimonia pubblica. Ne sarà data una di 25 uomini, comandata da un tenente ad una municipalità, la di cui popolazione eccede ventimila abitanti. Ne sarà data una di 15 uomini, comandata da un sergente, ad una municipalità in corpo di una città di cinquemila abitanti in sopra; e ne sarà data una di 5 uomini, comandata da un caporale alla municipalità di un luogo, che abbia meno di cinquemila abitanti.

240. Le guardie, avanti delle quali passeranno i corpi sopracitati, prenderanno le armi, le porteranno al tribunale di appello, e faranno piede armi per quelli di prima istanza, e per i corpi municipali.

241. I tamburi batteranno la chiamata per i tribunali di appello; saranno in attitudine di battere per gli altri tribunali, e per le municipalità.

242. In mancanza di truppa di linea, i capitani della gendarmeria forniranno ai tribunali di appello due brigate di scorta, e due gendarmi al tribunale di prima istanza.

243. Allorchè il presidente della gran corte di cassazione prenderà possesso, andranno a complimentarlo tutti i tribunali della città, nella quale risiede la detta gran corte; il tribunale di appello con una deputazione composta del presidente, del procurator regio, e di quattro giudici; gli altri tribunali con una deputazione composta della metà di ciascuno di essi.

244. Riceverà egualmente le felicitazioni dell'intendente consigliere di stato, di tutti i funzionarj descritti dopo gl'intendenti di questo rango.

245. Renderà le visite tra le 24 ore, e farà nello stesso tempo delle visite a tutte le persone descritte prima dell'intendente consigliere di stato.

246. I presidenti degli altri tribunali riceveranno al loro possesso le visite delle autorità descritte dopo di essi; residenti nella medesima città. Queste visite loro saranno fatte tra le 24 ore del

loro possesso, e saranno da essi rese tra le 24 ore seguenti. I sopraccitati presidenti andranno nelle prime 24 ore del loro possesso a visitare le autorità superiori nelle persone de'loro capi; questi renderanno le visite tra le 24 ore susseguenti.

247. Le sentinelle di tutti i corpi presenteranno le armi a qualunque colonnello.

248. Gli uffiziali de' reggimenti all'arrivo de' loro colonnelli si riuniranno in grande uniforme, per far loro una visita di corpo.

249. I colonnelli avranno una sentinella avanti la porta della loro abitazione, durante tutto il tempo della loro residenza al reggimento.

250. Quando essi passeranno il picchetto del quartiere dei loro reggimenti usciranno senz'armi.

251. Le sentinelle presenteranno le armi ai maggiori capi di battaglione, e di squadroni del proprio corpo. Allorchè essi comanderanno il reggimento, godranno i medesimi onori che il colonnello.

252. Le sentinelle di tutti i corpi porteranno le armi a tutti i capitani, tenenti, e sotto-tenenti di tutti i corpi e di tutte le armi.

### Onori dovuti agl'intendenti, e sotto-intendenti militari.

253. Gl'intendenti militari in capo di una armata, e gl'intendenti militari in capo, avranno alla porta della loro abitazione una sentinella, la quale egualmente che tutte le altre sentinelle, loro presenterà le armi.

254. La parola d'ordine loro sarà portata da un sergente.

255. Loro saranno fatte visite da' corpi.

256. Qualunque intendente militare impiegato avrà una sentinella avanti la porta del luogo, ove sarà il suo uffizio, ma questa sentinella vi rimarrà solamente nel giorno.

257. Le sentinelle loro porteranno le armi.

258. La parola d'ordine loro sarà portata da un sergente.

259. Le sentinelle porteranno le armi ai sotto-intendenti.

### Guardie o picchetti.

260. Gli uffiziali, e soldati di picchetto usciranno senz'armi per gli uffiziali generali, che saranno di giornata.

261. Le guardie della testa del campo prenderanno le armi per i principi, per i grandi uffiziali del regno, e pel comandante dell'armata o di un corpo dell'armata.

262. I tamburi batteranno la marcia.

263. Le dette guardie della testa del campo si metteranno sotto le armi, ed in linea per i generali di divisione; e generali di brigata impiegati, ma i tamburi non batteranno.

264. I posti, che saranno attorno dell'armata, loro renderanno i medesimi onori.

### Disposizioni generali.

265. Il solo Re avrà il dritto di aver due vedette, o sia sentinelle di cavalleria, avanti la porta del suo palazzo.

166. I distaccamenti, e posti destinati alla guardia del Re, non prenderanno le armi per rendere gli onori militari, che al solo Re, o alle persone, alle quali il Re abbia accordata, o accordi questa prerogativa.

267. Non si renderanno onori dopo la ritirata, nè prima della diana.

268. Le guardie d'onore non renderanno onori militari che alle persone superiori, o eguali in grado, o in dignità a quelle, presso di cui son situate, ed allora gli onori saranno gli stessi.

269. Gli onori militari non si cumulano; per conseguenza non si ricevono che quelli accordati alle dignità e gradi superiori.

270. Gli uffiziali generali, che non comandano, se non interinamente, o durante l'assenza de' comandanti titolati, non han dritto che agli onori militari del proprio lor grado, ed impiego.

271. Le guardie, o truppe di qualunque sorta, che s'incontrano per istrada, si cederanno scambievolmente la diritta.

272. Ne' casi, in cui le guarnigioni non fossero abbastanza numerose per fornire le guardie agli uffiziali generali impiegati, che si troveranno nella piazza, o allorchè i detti uffiziali generali non vorranno conservare la loro guardia per intero, si metteranno solamente delle sentinelle alla porta della loro abitazione, cioè due sentinelle prese fra' granatieri alla porta di un generale di divisione, e due prese fra' fucilieri alla porta di un generale di brigata.

Il numero degli uomini necessarj per fornire queste sentinelle, sarà situato nel corpo di guardia il più vicino dell'abitazione, ove queste sentinelle dovranno esser poste.

273. Se le truppe, che passeranno nelle piazze, o che non vi soggiornano che uno, o due giorni, non saranno obbligate a fornire le guardie di onore.

274. In mancanza di fanteria, la cavalleria somministrerà i differenti posti, e sentinelle a piedi.

275. Le truppe non somministreranno in alcun caso sentinelle di onore, oltre le qui sopra descritte.

276. Per le visite di corpo in grande uniforme, gli uffiziali di fanteria avranno centurone, goletta, e stivali.

Gli uffiziali di truppa a cavallo avranno stivali, sciabla, e casco.

Per le visite di corpo, che si faranno senza grande uniforme, gli uffiziali di fanteria saranno senza goletta, e quei di truppa a cavallo in luogo di caschi avranno cappelli ordinari.

277. La parola d'ordine sarà sempre data dalla persona del grado il più eminente.

È proibito ad ogni impiegato pubblico di esigere, che gli si rendano altri onori che quelli, che vengono attribuiti alla loro dignità,

corpo, o grado, ed è proibito a tutti gl'impiegati civili, o militari di rendere a chicchessia onori al di là di quelli prescritti qui sopra.

### Disposizioni generali relative agli onori militari da rendersi ne' dipartimenti, o negli arsenali di marina.

278. I medesimi onori saranno reciprocamente resi ne' dipartimenti ed arsenali della marina e nelle piazze, o città contenenti guarnigioni agli uffiziali de' rispettivi servizj di mare, e di terra, la corrispondenza de' gradi, de' quali è fissata dalla legge.

279. Gli articoli 266, 267, 268, 269, 270, 271, e 272. Sono applicabili al presente capitolo.

280. Nelle visite di formalità in grande uniforme, gli uffiziali di marina di qualsivoglia grado porteranno il loro completo uniforme.

281. Gli uffiziali appartenenti al reggimento di marina avranno centurone, goletta, e stivali.

282. Nelle visite di formalità non in grande uniforme, gli uffiziali di marina, ai quali è esso accordato, potranno far uso dell'uniforme giornaliero, e gli uffiziali appartenenti al reggimento di marina non porteranno goletta, ma sibbene centurone, e stivali.

283. Ad eccezione de' casi enunciati nel presente decreto, la parola d'ordine negli arsenali sarà data o dal comandante della marina o in di lui assenza, o mancanza, da quello, che lo rimpiazza per ordine del Re.

284. Resta espressamente proibito, che sieno resi, o pretesi altri onori, oltre di quelli prescritti nel presente decreto.

285. I principi reali, i ministri, i grandi uffiziali del regno, ed i consiglieri di stato, in missione, i quali si trovino nel luogo, ov'è il dipartimento, nelle cerimonie, che potranno farsi sia nell'interno dell'arsenale, sia a bordo de' bastimenti da guerra, prenderanno il rango, che loro è dovuto, gli altri funzionarj vi conserveranno quello stabilito dal presente decreto, ben inteso, che negli arsenali il primo posto appartiene al comandante della marina, e su' bastimenti all'uffiziale generale, o superiore, che vi sarà in comando.

286. Tanto a bordo de' bastimenti armati, che negli arsenali, gli uffiziali generali dell'armata di terra saranno collocati alla diritta dell'uffiziale generale, o superiore della marina, il quale ha fatto l'invito; gli uffiziali generali della marina, ed i capi de' differenti servizj del dipartimento si collocheranno alla sua sinistra.

287. Nelle cerimonie, le quali saranno fatte fuori dell'arsenale, il primo posto sarà occupato dall'uffiziale sia generale, sia superiore dell'armata di terra il comandante della marina, gli uffiziali generali della marina, ed i capi de' differenti servigj del dipartimento, saranno collocati alla sua diritta, ed alla sua sinistra lo saranno gli uffiziali superiori della armata di terra.

288. Gl'inviti saranno fatti dalla persona, alla quale saran diretti gli ordini del Re.

289. Le visite di obbligo saranno eseguite nella seguente maniera.

L'uffiziale generale di un grado inferiore, il quale abbia lettera di servizio, sarà il primo a far visita all'uffiziale generale di un grado superiore, che abbia egualmente lettera di servizio, e questo renderà la visita nelle 24 ore.

290. A grado eguale, la prima visita sarà fatta da quello, che giunge, a meno che non sia consigliere di stato, nel qual caso dev'esser egli il primo visitato.

291. Tali disposizioni sono reciprocamente applicabili agli uffiziali generali così di mare che di terra.

292. Gli onori, i quali in virtù del presente decreto debbonsi rendere ai principi della famiglia reale, ai ministri, a' grandi uffiziali del regno, ed a' consiglieri di stato, non lo saranno che in consegnenza di un ordine speciale diretto dal ministro di marina al comandante de' dipartimenti ed agli uffiziali generali comandanti delle forze navali.

293. Sono applicabili al servigio della marina le disposizioni prescritte dal presente decreto, relativamente alle cerimonie pubbliche, precedenze, onori militari, ed onori civili, i quali sono compatibili col detto servizio.

Onori militari da rendersi ne' dipartimenti e negli arsenali della marina alle persone impiegate in tale servizio.

294. I viceammiragli, i quali comandano in capo un'armata navale, riceveranno ne' dipartimenti, e negli arsenali di marina gli onori seguenti:

1. Nel loro ingresso nell'arsenale, saranno salutati con undici tiri di cannone.

2. Le truppe di marina saranno spiegate in battaglia nella parte interna dell'arsenale, ne' due lati della porta, per la quale i detti uffiziali debbono fare il loro ingresso; al loro passaggio le bandiere, e gli uffiziali superiori saluteranno, i tamburi batteranno la marcia, e le truppe presenteranno le armi.

3. Avranno alla loro abitazione una guardia di cinquanta soldati con una bandiera, comandato da un capitano ed un tenente.

4. I posti, innanzi a' quali passeranno, porteranno le armi; le sentinelle le presenteranno, ed i tamburi batteranno la marcia.

5. Saranno loro fatte visite da' corpi in grande uniforme.

6. La parola d'ordine sarà ad essi portata da un uffiziale dello stato maggiore del dipartimento.

7. Nella loro partenza saranno salutati col medesimo numero di tiri.

295. I viceammiragli, i quali comanderanno in capo un'armata navale, riceveranno in tutta l'estensione del regno gli onori medesimi, ad eccezione che le truppe non presenteranno le armi,

le bandiere e gli uffiziali superiori non saluteranno, ed il saluto del cannone non sarà che di sette tiri.

296. I viceammiragli, i quali non comandano un'armata navale, ma che abbiano lettera di servizio del Re, riceveranno nel loro primo ingresso negli arsenali i seguenti onori.

1. Saranno salutati da cinque tiri di cannone.

2. Saranno spiegati in battaglia nella parte interna dell'arsenale alla porta principale di esso due terzi delle truppe di marina.

3. Le bandiere e gli uffiziali superiori saluteranno, le truppe porteranno le armi, i tamburi batteranno la chiamata.

4. Dopo il loro arrivo sarà inviata alla loro abitazione una guardia di cinquanta soldati comandata da un capitano, e da un tenente.

5. Il tamburo di questa guardia nel loro passaggio batterà la chiamata.

6. Questa guardia darà costantemente due sentinelle alla porta della loro abitazione.

7. Le truppe de' corpi di guardia prenderanno, e porteranno le armi al loro passaggio, ed i tamburi batteranno la chiamata.

8. Loro saran fatte visite da' corpi in grande uniforme, e la parola d'ordine sarà loro recata da un uffiziale dello stato maggiore della marina.

297. Allorchè un viceammiraglio, il quale ha lettera di servizio, anderà per la prima volta a bordo di un bastimento armato, sarà salutato da cinque tiri di cannone; la guarnigione prenderà e porterà le armi, ed il tamburo batterà la chiamata.

298. I generali di divisione, i quali comandano in capo una armata o un corpo di armata, riceveranno così negli arsenali, che a bordo de' bastimenti da guerra gli onori medesimi quì avanti fissati pe' viceammiragli, i quali comandano in capo un'armata navale.

299. I generali di divisione, i quali comandano una provincia, nella quale si trovi situato un dipartimento di marina, vi riceveranno gli onori sopra fissati pe' viceammiragli, i quali abbiano lettere di servizio del Re.

Onori da rendersi a' contrammiragli.

300. I contrammiragli, allorchè comandano in capo una squadra, riceveranno gli onori seguenti.

1. Nel loro primo ingresso nell'arsenale un battaglione delle truppe di marina sarà spiegato in battaglia nella parte interna della porta principale di esso.

2. Gli uffiziali superiori saluteranno, ma le bandiere non faranno saluti, le truppe porteranno le armi, ed i tamburi saranno nell'attitudine di battere.

3. Saranno salutati da cinque tiri di cannone.

4. Le truppe de' corpi di guardia, ed i posti prenderanno, e porteranno le armi nel loro passaggio.

5. Avranno alla loro abitazione una guardia di trenta soldati comandata da un tenente; il tamburo di questa sarà in attitudine di battere nel loro passaggio.

6. Le sentinelle presenteranno le armi.

7. Avranno costantemente due sentinelle nella porta della loro abitazione.

8. Loro saran fatte visite da' corpi in grand'uniforme, e la parola d'ordine sarà loro recata da un uffiziale dello stato maggiore della marina.

301. Allorchè i contrammiragli, i quali comandano una squadra, anderanno a bordo per la prima volta, saranno salutati da cinque tiri di cannone, e la guarnigione del vascello prenderà e porterà le armi; il tamburo batterà la chiamata.

302. I contrammiragli, i quali non comandano in capo una squadra, ma che abbiano lettera di servizio, riceveranno nel loro arrivo nel dipartimento gli onori seguenti.

1. Avranno una guardia di quindici uomini comandata da un sergente; il tamburo condurrà questa guardia, ma non vi resterà.

2. Le truppe de' corpi di guardia nel loro passaggio prenderanno, e porteranno le armi, il tamburo sarà in attitudine di battere ma non batterà.

3. La loro guardia darà una sentinella alla porta della loro abitazione.

4. Loro saran fatte visite da' corpi, e la parola d'ordine loro sarà recata da un sergente.

303. Allorchè essi si porteranno a bordo, la guarnigione del bastimento prenderà, e porterà le armi, ed il tamburo batterà la chiamata.

304. I generali di brigata, i quali comandano una divisione territoriale nella quale è situato un arsenale di marina, vi riceveranno gli onori medesimi de' contrammiragli, i quali comandano in capo una squadra.

305. I generali di brigata impiegati al servizio della marina, riceveranno gli onori medesimi de' contrammiragli, i quali hanno lettera di servizio del Re.

### Onori da rendersi a' capitani di vascello.

306. I capitani di vascello in comando di una squadra, o di una divisione, avranno alla loro abitazione una guardia di dieci soldati comandata da un caporale.

307. Questa guardia ed i posti militari, al lor passaggio, si spiegheranno in battaglia, e faranno piede armi.

308. La parola d'ordine sarà loro recata da un sergente.

309. Tutte le sentinelle presenteranno le armi al loro passag-

gio. A bordo di qualunque bastimento armato, la guardia si metterà in battaglia, e farà piede armi; il tamburo sarà in attitudine di battere.

310. Gli ajutanti comandanti i quali hanno lettera di servizio del Re per comandare in una provincia, nella quale è situato un'arsenale di marina, vi riceveranno gli onori prescritti nel presente capitolo pe' capitani di vascello, i quali comandano una squadra, o una divisione.

### Onori da rendersi a' capi militari.

311. I capi militari avranno una sentinella alla porta della loro abitazione.

312. Al loro passaggio i posti militari usciranno, si spiegheranno in battaglia, e faranno piede armi.

313. Loro saran fatte visite da' corpi.

314. Le sentinelle presenteranno le armi al loro passaggio.

315. La guardia de' bastimenti armati allorchè essi vi anderanno a bordo, si metterà in battaglia, e farà piede armi.

316. Nel caso, che il capo militare sia uffiziale generale, riceverà gli onori corrispondenti al di lui grado.

317. Gli onori attribuiti a' capi militari, saranno resi a' comandanti di piazza: le stesse disposizioni avran luogo, se essi sono uffiziali generali.

### Onori da rendersi a' capi de' differenti servigj de' dipartimenti, e degli arsenali della marina.

318. Gl'ispettori del genio marittimo, i capi della costruzione navale del parco di artiglieria, de' movimenti del porto, e dell'amministrazione, egualmente che gli uffiziali sotto i di loro ordini, riceveranno ne' dipartimenti, e negli arsenali di marina, gli onori, che corrispondono agli uffiziali, co' quali essi prendono rango.

319. Le sentinelle porteranno le armi al loro passaggio.

320. La parola d'ordine sarà recata da un sergente a' capi di diversi servigj.

321. Il capo d'amministrazione, ed i commessarj principali di marina, avranno una sentinella alla porta del loro uffizio, durante il giorno solamente.

### Onori da rendersi agl'ispettori, e subispettori di marina.

322. Gl'ispettori e subispettori di marina riceveranno ne' dipartimenti e negli arsenali di marina gli onori medesimi attribuiti agli uffiziali di marina, co' quali essi prendono rango.

323. Le sentinelle loro porteranno le armi.

324. La parola d'ordine sarà portata da un sergente agl'ispettori.

Onori da rendersi agli ambasciatori nazionali, e forestieri ne' dipartimenti, e negli arsenali di marina.

325. Non sarà reso sotto alcun pretesto onore alcuno militare ne' dipartimenti, e negli arsenali di marina agli ambasciatori nazionali e forestieri, senza un ordine espresso del ministro di marina.

326. Il ministro degli affari esteri si concerterà col ministro di marina, relativamente agli onori da rendersi agli ambasciatori nazionali, o forestieri, ed il ministro della marina darà gli ordini pel loro ricevimento.

Onori funebri da rendersi ai militari.

327. Le truppe renderanno gli onori funebri a' principi reali, a' ministri, a' grandi uffiziali del regno, a' consiglieri di stato, a' militari d'ogni grado, ed agl'intendenti nella loro provincia.

328. Tutta la guarnigione assisterà all'esequie delle persone sopra descritte, per l'ingresso d'onore delle quali essa è stata posta sotto le armi.

329. Per le altre persone vi assisteranno de' distaccamenti, la forza, ed il numero de' quali è quì appresso stabilito.

La metà della guarnigione prenderà le armi per un generale di divisione impiegato.

Per un generale di brigata impiegato prenderà le armi la terza parte della guarnigione.

Per un generale di divisione non in attività prenderà le armi la quarta parte della guarnigione.

Per un generale di divisione ritirato, o riformato, prenderà le armi la quarta parte della guarnigione.

Per un generale di brigata ritirato o riformato prenderà le armi la quinta parte della guarnigione.

Ciò non ostante non vi saranno meno di dugento uomini all'esequie de' generali di divisione; e di centocinquanta a quelle de' generali di brigata.

La guarnigione darà quattro distaccamenti di 50 uomini, ciascuno de' quali sarà comandato da un capitano, e da un tenente per l'esequie di un consigliere di stato morto nell'esercizio delle sue funzioni; e nella città dove risiede il consiglio di stato, questi quattro distaccamenti saranno comandati da un capo di battaglione o squadrone.

Per un ajutante comandante in attività quattro distaccamenti.

Se non è in attività, tre distaccamenti.

Se ritirato, o riformato, due distaccamenti.

Nell'esequie de' governatori di piazza tutta la guarnigione prenderà le armi.

Per quelle de' comandanti di piazza la metà.

Per quelle degli ajutanti di piazza un distaccamento.

Per quelle degl'intendenti militari quattro.

Per quelle di sotto-intendenti militari di seconda classe due.

Gl'intendenti e sotto-intendenti militari che non sono in attività, avranno in ciascun grado un distaccamento di meno.

330. Nell'esequie di colonnelli in attività assisteranno quattro distaccamenti ; non essendo in attività, tre ; ed essendo ritirati. o riformati due.

A quelle de' maggiori in attività, due, ed essendo ritirati, o riformati uno.

I capi di battaglione, o squadrone saranno trattati come i maggiori.

I capitani in attività, ritirati, o riformati, avranno un distaccamento.

Un tenente, e sotto-tenente, mezzo distaccamento.

Il sotto uffiziale, il quarto del distaccamento.

I caporali, e brigadieri un'ottavo del distaccamento.

331. Le truppe che marceranno per rendere gli onori funebri, saranno comandate, allorchè la guarnigione intera prenderà le armi, dall'uffiziale generale, o superiore del grado più eminente, o dal più antico nel grado più eminente impiegato nella guarnigione.

Quando non vi sarà che una parte determinata della guarnigione, che sarà sotto le armi, le truppe saranno comandate da un ufiziale del medesimo grado di quello, a cui si rendono gli onori funebri.

Quando non marceranno, che de' distaccamenti ; se quattro saranno comandati da un colonnello ; se tre da un maggiore ; se due da un capo di battaglione, o di squadrone ; se uno da un capitano ; se mezzo, da un tenente ; se un quarto da un sergente, o maresciallo di alloggio ; e se un ottavo, da un caporale, o brigadiere.

332. L'infanteria somministrerà per quanto sarà possibile i distaccamenti per l'esequie ; in mancanza di fanteria saranno somministrati delle truppe a cavallo.

333. Ciascun corpo somministerà proporzionatamente alla sua forza, e gl'individui saranno proporzionatamente presi da ciascuna compagnia.

334. La cavalleria marcerà sempre a piedi, quando renderà gli onori funebri.

335. Pe' colonnelli che moriranno nel luogo, ov'è il reggimento, e nell'attuale esercizio del loro impiego, il reggimento intero marcerà in corpo all'esequie.

Pe' maggiori la metà del corpo con due bandiere, o stentardi,

Pe' capi di battaglione, o squadrone, il loro battaglione, o squadrone colla sua bandiera o stendardo.

Per un capitano la sua compagnia.

Per un tenente, o sotto-tenente il suo plotone.

Le disposizioni del presente articolo sono indipendenti da quelle prescritte nell'articolo 330.

Le truppe, che saranno di funzione, faranno tre scariche de'

loro fucili; la prima al momento in cui l'esequie sortirà dal luogo, dove il corpo era depositato; la seconda nel momento in cui il corpo arriverà al cimitero, o alla chiesa, la terza dopo lo interro, sfilando avanti la chiesa dopo l'esequie.

La polvere sarà fornita da' magazzini dello stato.

336. I sotto-uffiziali e soldati porteranno le armi coll'acciarino sotto il braccio sinistro.

337. Pe' principi si tirerà di mezz'ora in mezz'ora un tiro di cannone dopo la loro morte sino al momento, che parte l'esequie.

Di ora in ora pe' ministri, e grandi ufiziali.

Per tutti gli altri impiegati, si tireranno durante la loro esposizione altrettanti tiri di cannone quanti ne sono accordati pel loro ingresso di onore.

Saranno inoltre fatto al momento, nel quale il corpo verrà posto sotto terra, tre scariche di cannone, ciascuna eguale a quella, che gli è attribuita negli onori militari.

338. Gli angoli della coltra saranno portati da quattro persone di rango, o grado eguale a quello del morto, ed in mancanza da quattro persone del rango, o grado inferiore.

339. Saranno posti dei veli neri agli stendardi, e bandiere, che marceranno all'esequie.

I tamburi saranno coverti di saja nera, si metteranno le sordine, ed i veli da lutto alle trombette.

Le spese saranno fatte dallo stato per ogni persona, che muore nel campo di battaglia, o ne' tre mesi seguenti, ed in conseguenza di ferite, che avrà ricevute.

340. I veli da lutto non resteranno un anno alle bandiere, che pel solo Re. Per lo colonnello del corpo vi resteranno fin che egli sia rimpiazzato.

341. Tutti gli ufiziali porteranno il lutto pel loro colonnello durante un mese, consisterà il lutto in un velo nero alla spada. I lutti di famiglia si porteranno al braccio sinistro.

### Onori funebri civili.

342. Allorchè una delle persone descritte nell'articolo primo venga a morire, tutte le persone, che occupano nell'ordine delle precedenze un rango inferiore a quello del morto, assisteranno all'esequie, coll'ordine prescritto nel detto articolo.

Se delle persone che occupano un rango superiore nell'ordine delle precedenze, vogliono assistere a' funerali di un funzionario morto, e che siano rivestite del loro uniforme; marceranno nel rango, che si è fissato nel suddetto articolo.

I corpi assisteranno in totalità all'esequie de' principi, e de' grandi ufiziali del regno, e de' consiglieri di stato in missione, per gli altri vi assisteranno per deputazione.

### Onori funebri da rendersi ne' dipartimenti e negli arsenali della real marina.

343. Saranno resi dalla truppa della marina gli onori funebri alle persone, alle quali son dovuti degli onori ne' dipartimenti, e negli arsenali della marina; ne saranno resi a' militari di marina di qualunque grado.

344. Tutte le truppe della marina assisteranno all'esequie di quelle persone, per l'ingresso di onore delle quali esse sono state poste sotto le armi. Per le altre persone le truppe vi assisteranno con distaccamenti, la forza ed il numero de' quali è in seguito determinato.

Nell'esequie di un vice-ammiraglio impiegato la metà delle truppe della marina sarà sotto le armi.

Se il vice-ammiraglio non è in attività, il terzo delle truppe di marina prenderà le armi.

In quelle di un contrammiraglio impiegato, il terzo delle truppe di marina prenderà le armi.

Se non in attività la quarta parte.

Se ritirato, o riformato, la quinta parte.

In alcun caso però non vi saranno meno di 200 uomini all'esequie di vice-ammiragli, e di 150 a quelle de' contrammiragli.

In quelle di capi militari la metà delle truppe di marina prenderà le armi.

In quelle di un capitano di vascello in attività, quattro distaccamenti di 150 uomini l'uno, comandati ciascuno da un capitano.

Se non in attività, tre.

Se ritirato, o riformato, due.

I capitani di fregata avranno alle loro esequie, se essi sono in attività, due distaccamenti.

Se ritirati, o riformati uno.

I tenenti di vascello tanto in attività, che ritirati e riformati un distaccamento.

Gli alfieri di vascello, mezzo distaccamento.

Gli ufiziali addetti a' movimenti del porto, e del parco di artiglieria, gli ufiziali del genio marittimo, e quelli di amministrazione, e gli ispettori della marina avranno un numero di distaccamenti eguale a quello degli ufiziali, co' quali essi prendono rango.

I sotto-ufiziali del reggimento di marina, avranno alle loro esequie la quarta parte del distaccamento.

I caporali un'ottava parte.

Le truppe di marina, allorchè prenderanno le armi in totalità, saranno comandate dal capo militare della marina.

Allorchè saranno de' distaccamenti, che marceranno, se quattro, saranno comandati da un colonnello; se tre, da un maggiore; se due, da un capo di battaglione; se uno, da un capitano; se mez-

zo; da un tenente; se un quarto da un sergente; se un ottavo, da un caporale.

L'intero reggimento marcerà in corpo all'esequie del suo colonnello.

A quella del maggiore, la metà del reggimento con due bandiere.

A quella de' capi di battaglione, il loro battaglione colla sua bandiera;

A quella di un capitano, la sua compagnia.

A quella di un tenente, e sotto-tenente il suo plotone, allorchè i sopraddetti ufiziali muojono nel luogo., ov'è il loro reggimento, e nell'attuale esercizio del loro impiego.

345. Le truppe, le quali saranno sotto le armi, faranno tre scariche de' loro fucili: la prima al momento, nel quale l'esequie partirà dal luogo, dove il corpo era deposto; la seconda nel momento, nel quale il cadavere arriverà alla chiesa, o cimitero; la terza dopo che il cadavere sarà sotterrato, sfilando innanzi alla sepoltura.

La polvere sarà somministrata dai magazzini della marina.

I sotto ufiziali, ed i soldati porteranno le armi coll'acciarino sotto il braccio sinistro.

346. Per i principi sarà tirato un colpo di cannone in ogni mezz'ora, dal tempo della loro morte sino a quello della partenza dell'esequie.

In ogni ora per i ministri ed i grandi ufiziali.

Per gli altri funzionarj si tireranno durante il tempo della loro esposizione altrettanti tiri di cannone, che ad essi ne sono stati accordati pel di loro ingresso di onore.

Saranno ancora nel momento, nel quale il cadavere sarà sotterrato, tirate tre scariche di cannone, ciascuna di tanti tiri quanti ad essi ne sono stati accordati dal presente decreto per i loro ingressi di onore.

347. Gli angoli della coltra, saranno portati da quattro persone di rango, o grado eguale a quello del morto, ed in di loro mancanza da quattro persone del grado, o rango inferiore.

348. Saranno posti de' veli da lutto alle bandiere, che marceranno all'esequie. I tamburi saranno ricoperti di saja nera.

349. Le spese pe' funerali saranno fatte dallo stato per ogni individuo morto per le ferite ricevute, combattendo per la difesa dello stato, o nei seguenti tre mesi per conseguenza delle dette ferite.

**Onori funebri militari da rendersi agli uffiziali, morti a bordo de' bastimenti da guerra ne' porti, e nelle rade del regno.**

350. Allorchè un vice-ammiraglio comandante di una squadra, o di una divisione morirà in rada sul bastimento, ov'era egli imbarcato, saranno tirati dal detto bastimento undici tiri di cannone, durante l'esposizione del cadavere.

351. Tutte le truppe imbarcate pel servizio de' vascelli della

squadra, o della divisione, prenderanno le armi, allorquando si farà il segnale del funerale, ed accompagneranno nelle lance il cadavere, allorchè sarà trasportato in terra, precedendo quella che lo trasporta.

352. Li tre saluti, ciascuno di undici tiri di cannone, da farsi allorchè il cadavere sarà sotterrato, saranno egualmente eseguiti dal vascello, nel quale era imbarcato.

353. Lo stesso sarà eseguito per l'esequie di un contrammiraglio, il quale muoja in rada, comandando una squadra, o una divisione, con la sola differenza del numero di tiri di cannone di ciascuna delle quattro scariche, i quali saranno sempre eguali a quelli che hanno ricevuti nel loro ingresso di onore.

354. Se un capitano di vascello comandante una squadra muoja, tutte le truppe imbarcate pel servizio di ciascuno de' vascelli della squadra sudetta prenderanno egualmente le armi, e prendendo il cadavere nelle lance, lo accompagneranno fino a terra.

355. Il vascello che il detto ufiziale comandava, tirerà nel tempo dell'esequie tre tiri di cannone, e dopo sotterrato farà tre scariche ciascuna di tre tiri di cannone.

356. Morendo un capitano di vascello o di fregata, o altro ufiziale di grado inferiore in comando di un vascello, o altro bastimento del Re, che non faccia parte di una squadra, o divisione, le truppe imbarcate pel servizio del bastimento, ch'egli comandava, prenderanno le armi, ed accompagneranno a terra il cadavere.

357. Saran tirati da' bastimenti, che i detti ufiziali comandavano nove tiri di cannone pe' capitani di vascello; sette pe' capitani di fregata e cinque per ogni altro ufiziale di grado inferiore, durante le loro esequie.

358. Per un capitano di vascello, che morirà in mare comandando un vascello, o altro bastimento in una squadra, o divisione, le truppe imbarcate pel servizio del vascello, che egli comandava, prenderanno le armi, ed accompagneranno il cadavere a terra, e saranno dal detto vascello tirati sette tiri di cannone.

Se egli è comandante di una divisione, sarà accompagnato da tutte le truppe imbarcate per guarnigione di vascelli della divisione, e saranno tirati dal vascello, ch'egli comandava nove tiri di cannone.

359. Gli stessi onori saranno resi ai capitani di fregata, ed agli altri ufiziali di grado inferiore che comandano un vascello, o altro bastimento di S. M. in una squadra; colla eccezione, che non sarà tirato alcun colpo di cannone.

360. Un capitano di fregata imbarcato da subalterno, che morirà in mare, avrà alla sua esequie tre quarti delle truppe imbarcato pel servizio del bastimento, nel quale egli era.

361. Un tenente di vascello, il quale morirà in mare, avrà alla sua esequie due terzi delle truppe imbarcate pel servio del bastimento, ov'egli si trova.

362. Un'alfiere di vascello, il quale morirà in mare, avrà alla sua esequie la metà delle truppe imbarcate pel servizio del bastimento, ov'egli si trova.

363. Una guardia marina se muore in mare avrà alla sua esequie la quarta parte delle truppe imbarcate pel servizio del bastimento ove egli si trovava.

364. Pe' bassi ufiziali, e caporali del reggimento di marina morti in mare sarà eseguito lo stesso, che trovasi stabilito antecedentemente, allorquando essi muojono a terra.

365. Se un commessario di marina muoja in mare, sarà il suo cadavere accompagnato da due terzi delle truppe imbarcate per servizio del bastimento, ov'egli era.

366. I sopraddetti distaccamenti marceranno co' di loro rispettivi ufiziali.

367. Si avvertirà che il numero delle truppe, che dee accompagnare l'esequie di capitani di vascello, de' capitani di fregata, e degli altri ufiziali impiegati da subalterni ne' vascelli, e negli altri bastimenti, come ancora quelle de' commissarj di marina morti in mare, non ecceda quello attribuito alle loro esequie, allorchè essi muojono in terra.

368. Se un uffiziale comandante, o altro uffiziale muoja in rada, prima di trasportarsi il cadavere in terra per sotterrarlo, le truppe che debbono prendere le armi, saranno imbarcate nelle lance, che marceranno innanzi all'accompagnamento; le dette truppe non disbarcheranno, ma ritorneranno al loro bordo, allorchè il cadavere sarà stato messo in terra nel luogo, ove il comandante del dipartimento avrà dato ordine di riunirsi alle truppe, che debbono essere fornite per l'esequie in proporzione del grado del defunto, e se gli son dovuti de' tiri di cannone, questi saranno eseguiti, come si è detto, dal bastimento, ov'egli era, giusta ciò che è stato ordinato per gli uffiziali, i quali muojono in mare.

369. Nel caso, che il defunto comandava il dipartimento, le truppe sbarcheranno in ordine, e si uniranno a quelle addette al servizio del posto, e marceranno insieme alla testa dell'esequie, i tiri di cannone saranno anche in questo caso tirati dal vascello, nel quale era imbarcato il defunto.

Allorchè il cadavere sarà sotterrato, le truppe, le quali sono di guarnigione su i vascelli, si rimbarcheranno in ordine, e ritorneranno a' loro rispettivi bastimenti.

370. Se l'esequie siegua in un luogo, ove non siavi guarnigione, le truppe imbarcate, che hanno accompagnato il cadavere a terra, accompagneranno anche l'esequie.

371. Il vascello, sul quale è morto un uffiziale generale, un capitano di vascello, o qualunque uffiziale comandante in capo, avrà gli alberi di gabbia ghindati, ed i velucci guarniti, ed i pennoni inclinati sulle mantiglie, la bandiera di poppa macciaccata, e l'insegna ammainata al livello del bordo, dal tempo della morte di detti uffiziali, fino, e compreso il giorno della loro sepoltura; ma se

l'uffiziale non è che comandante di divisione in una squadra, l'avrà durante solamente il giorno dell'esequie; e per ogni altro uffiziale comandante di un vascello, o di altro bastimento nella squadra, dal mattino del giorno dell'esequie, fino a che la cerimonia funebre sia finita.

372. Per un capitano di vascello, o qualunque altro uffiziale imbarcato da subalterno, la bandiera di poppa del bastimento, ov'egli era imbarcato, sarà macciuccata, durante solamente il tempo della cerimonia dell'esequie; l'insegna non sarà ammainata.

373. Per un uffiziale generale capitano di vascello, l'altro uffiziale comandante in capo tutte le vele de' vascelli da lui comandati saranno levate, e mollate sulle imbroglie, durante il tempo della cerimonia dell'esequie; se egli è comandante di divisione in una squadra, non saranno sulle imbroglie, che le due basse vele de' bastimenti di tutta la squadra; nel primo caso la bandiera di poppa sarà macciuccata e l'insegna ammainata al livello del bordo, durante tutto il giorno; e nel secondo caso dal mattino del giorno dell'esequie sino alla fine della ceremonia. Se egli è capitano di vascello, comandante un vascello, non sarà sulle imbroglie, che la sola maestra di tutti i bastimenti della squadra, e la bandiera sarà macciuccata, durante solamente il tempo della cerimonia dell'esequie.

374. Per un capitano di vascello impiegato da subalterno in un vascello della squadra, e per un capitano di fragata, o qualunque altro uffiziale di grado inferiore in comando di bastimento qualunque, la bandiera sarà macciuccata, durante solamente il tempo della cerimonia dell'esequie, e non sarà levata volta sulle imbroglie ad alcuna vela.

375. Per un commessario di marina la bandiera sarà macciuccata durante solamente il tempo della cerimonia funebre.

376. Tutti i vascelli armati, che si troveranno in rada, avranno la loro bandiera di poppa spiegata, durante il tempo che alcuno de' bastimenti avrà la sua macciuccata per l'occasione di una cerimonia funebre.

377. Gli stessi onori saranno egualmente resi agli uffiziali dell'armata di terra, di qualunque corpo nella loro morte a bordo de' bastimenti da guerra, in ragione della corrispondenza de' di loro gradi con quelli degli uffiziali di marina.

**Regolamento de' 23 giugno 1814 per gli onori dovuti a' magistrati invitati ad assistere all'esequie di un loro collega, fratello di qualche congregazione.**

ART. 1. Tutti i magistrati fino a' giudici di pace inclusivamente, invitati al corteggio funebre di un loro collega hanno esclusivamente il diritto di portare i fiocchi della coltre.

Questi fiocchi si lasceranno alla soglia della chiesa.

2. Volendo i magistrati assistere alla cerimonia religiosa, sarà assegnato loro un luogo distinto in chiesa.

3. Quante volte i fiocchi non occupino che una parte de' magistrati intervenuti, gli altri prenderanno posto immediatamente dopo l'esequie, chiudendosi la medesima dal superiore della congregazione e dagli assistenti.

4. I confratelli che andranno intorno della bara, prenderanno posto a fianco de' magistrati colla torcia alla mano.

5. Il cadavere di un magistrato sarà portato scoverto e vestito dell'abito distintivo della carica.

Decreto del dì 1 gennaio 1819 per la precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La precedenza nelle cerimonie pubbliche, che avranno luogo nel nostro regno, sarà da noi conferita di anno in anno ad una delle autorità residenti nelle rispettive provincie. Il corteggio dovrà riunirsi in casa della persona che verrà dai noi prescelta ad occupare il primo posto nelle cerimonie; ma il programma, secondo il quale queste dovranno essere regolate, sarà sempre fatto dall'intendente della provincia.

2. I nostri segretarj di stato ministri ed il ministero di stato provvisoriamente incaricato delle funzioni di nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del dì 1 gennaio 1819 che designa le autorità, cui è conferita per l'anno 1819 la precedenza nelle cerimonie pubbliche.

Veduto il nostro decreto in data di oggi, relativo alla precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La precedenza nelle cerimonie pubbliche per l'anno 1819, a' termini dell'enunciato decreto, è conferito come segue.

Nelle provincie di Terra di Lavoro, Molise, Abruzzo citeriore, primo Abruzzo ulteriore, Principato ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Basilicata, Calabria citeriore e prima Calabria ulteriore, agl'intendenti rispettivi.

Nelle provincie di Principato citeriore, Terra d'Otranto e secondo Abruzzo ulteriore, a' comandanti generali delle rispettive divisioni, ed in di loro assenza o impedimento, agl'intendenti.

Nella provincia della seconda Calabria ulteriore, al presidente della gran corte civile, ed in di lui assenza o impedimento, all'intendente.

Nelle valli di Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti e Trapani, agl'intendenti rispettivi.

2. I nostri ministri e segretarj di stato, ed il ministero di stato

incaricato delle funzioni di nostro luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de'18 maggio 1819, che fissa l'ordine della precedenza nelle cerimonie pubbliche.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

### TIT. I. — Del rango e delle precedenze in generale.

Art. 1. Nelle cerimonie pubbliche che saranno celebrate nei luoghi di nostra residenza o di residenza del nostro luogotenente generale, sarà seguita la sola etichetta della nostra real corte.

In tutti gli altri luoghi gli onori e le precedenze delle autorità nelle pubbliche cerimonie verranno regolati a norma delle seguenti disposizioni.

2. Le autorità che in seguito del nostro ordine dovranno assistere alle cerimonie pubbliche, sono:

I comandanti generali delle divisioni militari.
Le gran corti civili.
Gli arcivescovi
Gl'intendenti.
I vescovi.
Le gran corti criminali
I comandanti delle provincie o valli.
I tribunali civili.
I consigli d'intendenza.
I tribunali di commercio.
I direttori provinciali.
I sottintendenti.
I giudici istruttori.
I ricevitori generali.
I regj giudici di circondario.
I sindaci ed i decurionati.
I comandanti delle piazze.

3. I comandanti di piazze, allorchè sono colonnelli, prenderanno rango prima de' sottintendenti; e prima de' regj giudici di circondario, allorchè sono tenenti-colonnelli e maggiori.

4. Nelle pubbliche cerimonie i capi de' corpi militari, giudiziarj ed amministrativi saranno distinti da' corpi stessi a' quali appartengono.

5. I ranghi e gli onori accordati ad un corpo non potranno per nessun caso appartenere individualmente a'membri che lo compongono.

6. Le autorità che esercitano interinamente le loro funzioni, non godranno degli onori annessi alla carica, che nel caso in cui ne avranno avuto da noi una particolare autorizzazione.

7. Allorchè un corpo o uno degl'impiegati designati nell'articolo 2, inviterà altri corpi o impiegati pubblici nel luogo destinato all'esercizio delle sue funzioni, perchè assistano ad una cerimonia; il corpo o l'impiegato che avrà fatto l'invito, vi conserverà il suo posto ordinario; e gl'impiegati invitati conserveranno fra di loro il rango assegnato nel presente decreto.

8. Nelle pubbliche cerimonie religiose o civili il primo posto sarà sempre occupato da quella tra le autorità indicate nell'articolo 2, che vi si trova la prima designata; ed in sua mancanza da quella che vien dopo; e così successivamente.

TIT. II. — Degl'inviti alle cerimonie pubbliche.

9. I nostri ordini per la celebrazione delle cerimonie pubbliche saranno diretti agli arcivescovi, ed a' vescovi per le cerimonie religiose; saranno diretti agl'intendenti per le cerimonie civili.

10. Nel caso che nel luogo di residenza dell'impiegato al quale verranno diretti i nostri ordini, vi sieno una o più persone collocate prima di lui nello articolo 2., porterà esso gli ordini presso dell'impiegato cui la precedenza è dovuta, per convenire del giorno e dell'ora della cerimonia.

Nel caso contrario convocherà per iscritto presso di se quelli tra gl'impiegati collocati dopo di lui nell'ordine della precedenza, il concorso de' quali sarà necessario per l'esecuzione de' nostri reali ordini.

TIT. III. Dell'ordine che le persone in impiego terranno nelle cerimonie pubbliche.

11. Gl'impiegati che saranno chiamati alle cerimonie pubbliche, si riuniranno in casa della persona che dovrà occuparvi il primo posto.

12. Le persone indicate nell'articolo 2. seguiranno nelle cerimonie l'ordine della precedenza, secondochè è espresso in questo decreto: di modo che la persona alla quale la precedenza è dovuta, abbia sempre alla sua dritta quella che deve occupare il terzo, e così di seguito. Queste tre persone formeranno la prima linea del corteggio.

13. Nelle processioni l'ordine della precedenza comincia dal posto più prossimo al Santissimo o al capo del clero, sia che il corteggio preceda, sia che segua il Santissimo o il capo del clero.

TIT. IV. Autorità locali. Capi.

14. L'ordine col quale essi marceranno sarà il seguente:
1. I comandanti generali delle divisioni militari nel territorio del loro comando.
2. I presidenti delle gran corti civili.
3. Gli arcivescovi.
4. Gl'intendenti.
5. I vescovi.
6. I presidenti delle gran corti criminali.
7. I comandanti delle provincie o valli.
8. I presidenti de' tribunali civili.
9. I presidenti de' tribunali di commercio.
10. I direttori provinciali.
11. I sottintendenti.
12. I ricevitori generali.
13. I regj giudici di circondario.
14. I sindaci.
15. I comandanti delle piazze.

15. L'ajutante-comandante e l'aiutante di campo accompagneranno i comandanti generali delle divisioni militari. I comandanti delle provincie o valli saranno accompagnati dall'ajutante di campo se sono generali, e se non lo sono, da un uffiziale.

L'intendente sarà accompagnato dal segretario generale e dal capo del primo uffizio della intendenza.

Due canonici accompagneranno gli arcivescovi. I vescovi saranno accompagnati da un solo canonico.

I presidenti delle gran corti civili o criminali e de' tribunali civili saranno accompagnati da' rispettivi cancellieri e da un vice cancelliere o sostituto al cancelliere.

I direttori provinciali finalmente saranno accompagnati dal primo tra gl'impiegati delle rispettive direzioni.

16. I segretarj generali o i capi di officio delle intendenze, gli ajutanti di campo, i cancellieri, i vice-cancellieri o sostituti ai cancellieri, i canonici ed i primi tra gl'impiegati delle direzioni provinciali accompagneranno le persone cui sono addetti; in modo che non formino rango nel corteggio, ma seguano i loro rispettivi superiori, senza che, in mancanza de' medesimi, sia ad essi lecito d'intervenire nelle pubbliche cerimonie e prendervi posto.

TIT. V. Capi de' corpi giudiziarj ec.

17. I corpi cammineranno nell'ordine seguente.
1. I membri delle gran corti civili.
2. I generali e gli uffiziali superiori senza truppa appartenenti alla divisione.

Gli uffiziali generali e superiori dell'artiglieria e del genio, ap-

partenenti ad una divisione militare, debbono nelle cerimonie pubbliche andare collo stato maggiore della divisione, e prendere fra gli uffiziali che lo compongono, il rango in ragione del loro grado e della loro antichità nel suddetto loro grado. Gli uffiziali di questi corpi, quando non saranno addetti che ad una sola provincia, marceranno collo stato maggiore di detta provincia, e prenderanno rango fra gli uffiziali che lo compongono, in ragione del loro grado, e della loro antichità in detto grado. Gli uffiziali di detti corpi, che semplicemente saranno addetti ad una piazza, dovranno marciare collo stato maggiore di detta piazza, e prenderà rango fra gli uffiziali che lo compongono, in ragione del loro grado e della loro antichità in detto grado.

3. I membri delle gran corti criminali.

4. I membri de' tribunali civili.

I giudici d'istruzione criminale nelle cerimonie pubbliche che saranno celebrate ne' capo-luoghi delle provincie, prenderanno il loro rango coi rispettivi tribunali civili.

5. I consigli d'intendenza.

6. I membri de' tribunali di commercio.

7. I corpi municipali e decurionati.

8. Gli uffiziali dello stato maggiore della piazza.

18. I nostri procuratori generali e regj procuratori seguiranno in una linea separata i membri delle rispettive gran corti o tribunali. Eglino saranno accompagnati da' loro sostituti.

### TIT. VI. Della maniera colla quale le persone in impiego prenderanno posto.

19. Vi sarà nel centro del luogo destinato alle cerimonie civili e religiose una sedia di appoggio destinata per quello tra i funzionarj che debbe occuparvi il primo posto.

I comandanti generali delle divisioni militari, i presidenti ed i procuratori generali delle gran corti civili, gli arcivescovi e gli intendenti saranno situati a dritta; i vescovi, i presidenti, ed i procuratori generali delle gran corti criminali, i comandanti delle provincie o valli, i presidenti ed i procuratori regj de' tribunali civili saranno situati a sinistra del funzionario che occuperà il primo posto: il resto del corteggio sarà situato indietro, salvo ciò che sarà detto nell'articolo 21.

20. I sostituti de' procuratori generali delle gran corti, ed i sostituti de' regj procuratori de' tribunali civili prenderanno posto tra i vice-presidenti delle rispettive gran corti o tribunali, secondo l'ordine di nomina.

21. Le autorità che si recano per qualche pubblica cerimonia in chiesa, prenderanno posto nella nave della medesima, e secondo l'ordine corrispondente; lasciando sgombro il presbiterio per l'esercizio della sacra funzione.

22. Le ceremonie non cominceranno che quando l'impiegato, che occuperà il primo posto, avrà preso il suo posto: questi si ritirerà il primo.

23. Al corteggio riunito per le ceremonie sarà fornita una guardia di onore di truppa di linea, di fucilieri o di militi.

24. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori che sono contrarie al presente decreto, e che riguardano materie espressamente contemplate nel medesimo, sono rivocate.

Da ora innanzi il rango e la precedenza delle autorità sopra indicate nelle cerimonie pubbliche saranno esclusivamente regolate a norma di questo decreto.

25. Tutt'i nostri segretari di stato e ministri, il capitan generale comandante in capo dell'armata ed il ministro di stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro luogotenente generale nei reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

## SULL'ARRESTO PERSONALE

E

## SULLE COAZIONI

**Decreto de' 21 dicembre 1809 per le coazioni contro i debitori morosi de' comuni.**

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Volendo sempre più facilitare l'amministrazione de' comuni di questo nostro regno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il sindaco di ogni comune farà formare dal rispettivo cassiere la lista de' debitori liquidi della propria università, che al maturo non abbiano adempiuto all'obbligo contratto.

2. Una tal lista non potrà aver effetto, se non dopo di essere stata vistata dal giudice di pace del circondario.

3. Il sindaco farà per mezzo del cassiere comunale esercitar la coazione contro i debitori morosi portati nell'anzidetta lista.

4. Fatta l'esecuzione, se il debitore adisce l'autorità competente, si sospenderà ogni atto ulteriore, dandosi luogo al giudizio e decisione dell'autorità medesima.

5. Il gran giudice nostro ministro della giustizia ed il ministro dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 ottobre 1811 contenente una disposizione circa le sentenze di condanna contro gli esteri non domiciliati nel regno.

Visto il rapporto del nostro gran giudice ministro di grazia e giustizia.

Udito il nostro consiglio di stato :

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Ogni sentenza di condanna in favore di qualunque dei nostri sudditi contro un estero non domiciliato nel regno porterà con se l'arresto personale.

2. Prima della sentenza di condanna , ma dopo la scadenza o esigibilità del debito, il presidente del tribunale di prima istanza della provincia , in cui si trovi l'estero non domiciliato potrà per ragionevoli motivi ordinare l'arresto dell'estero sulla domanda del creditore napolitano.

3. L'arresto provvisorio non potrà aver luogo o cesserà quando l'estero giustificherà di possedere nel regno uno stabilimento di commercio o tanti stabili, il tutto di un valore sufficiente ad assicurare il pagamento del debito , o pure se darà una cauzione equivalente per mezzo di persona domiciliata ne'nostri stati e riconosciuta idonea.

4. Il gran giudice nostro ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 dicembre 1812 riguardante la coazione personale nelle materie di competenza de' tribunali di commercio.

Visto l'articolo 1 del real decreto de' 5 di novembre 1808 per l'adozione del codice di commercio osservato in Francia.

Considerando che le disposizioni contenute nel codice di commercio presuppongono una legge riguardante la coazione personale nelle materie commerciali ; e che in consegnenza sono da considerarsi in vigore tutte le antiche leggi sulla materia :

Considerando che le antiche leggi concedevano la coazione personale in taluni casi privilegiati cumulatamente coll'azione reale , e generalmente in sussidio dell'azione medesima.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La coazione personale continuerà ad aver luogo in tutte le materie di competenza de' tribunali di commercio, salvo le eccezioni contenute nel codice commerciale.

2. Il gran giudice nostro ministro della giustizia , è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 7 settembre 1818 relativo all'arresto personale de' contabili debitori dello stato.

Visto il nostro real rescritto de' 15 di giugno prossimo passato, col quale sospendemmo sino alla pubblicazione del nuovo codice la misura dell'arresto personale contro i contabili dello stato, debitori della tesoreria generale per significatorie della gran corte de' conti, se non nel caso in cui vi fosse intervenuto dolo:

Veduto la rimostranza a noi rassegnata dal procurator generale presso la gran corte de' conti sulla necessità di rivocare il detto nostro real rescritto de' 15 di giugno prossimo passato:

Considerando che dalla esattezza o inesattezza de' contabili dipende l'andamento e l'ordine di tutti i servizii pubblici, e 'l successo di ogni intrapresa: che niuna specie di cauzione può equivalere la misura dell'arresto personale: che un contabile, il quale violando i regolamenti, ritiene indebitamente presso di se il danaro pubblico, è sempre imputabile più o meno di dolo: che contro gli amministratori del denaro dello stato dichiarati debitori del medesimo dalle autorità competenti la coazione personale ha avuto sempre luogo in virtù delle leggi del regno, e segnatamente delle prammatiche sotto il titolo de commissariis et executoribus, delle 37 e 75 de offic. proc. Caesaris, e della 5 de appellat. e de' nostri reali dispacci dei 27 di dicembre 1761 e de' 20 di febbrajo 1762: e che la stessa teoria trovasi adottata presso le altre nazioni.

E finalmente considerando che tali disposizioni legislative, anzichè trovarsi sospese o rivocate dal codice civile provvisoriamente in vigore, sono dal medesimo implicitamente conservate colla disposposizione contenuta nell'articolo 2070:

Udito il nostro consiglio di stato:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il nostro real rescritto de' 15 di giugno prossimo passato è rivocato, ed in conseguenza le disposizioni contenute nell'articolo 21 del nostro real decreto de'2 di febbraio 1818; rimarranno egualmente nel loro pieno vigore le leggi del regno ed i regolamenti rerelativi a' contabili dichiarati debitori de' comuni o de' pubblici stabilimenti.

2. I nostri segretarii di stato ministro delle finanze e di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del dì 8 novembre 1819 portante disposizioni per tenersi provvisoriamente in osservanza il metodo di coazione e percezione de' pubblici dazi ne' dominii di là del Faro.

Considerando che fino all'organizzazione completa delle amministrazioni finanziere ne' reali dominii oltre il Faro, non può mettersi in esecuzione il sistema prescritto dalle novelle leggi per la percezione delle pubbliche imposte:

Volendo intanto provvedere a questo ramo di pubblico servizio con mezzi pronti e finora conosciuti :

Sulla proposizione de' nostri segretarii di stato ministro di grazia e giustizia , e delle finanze :

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Fino alla completa organizzazione delle amministrazioni finanziere , continueranno ad essere in provvisoria osservanza nei nostri dominii oltre il faro in tutte le forme praticate a tutto agosto di questo corrente anno , tanto i modi di percezione e coazione di ogni sorta di pubblica imposta come del dazio sul macino e sulla carne, del contributo fondiario, della dogana e di qualunque altro dazio diretto o indiretto , quanto i modi di procedimento in caso di attrasso o di contravvenzione alle leggi risguardanti gli oggetti anzidetti che erano in vigore fino al citato dì 31 di agosto del corrente anno.

2. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze, e 'l ministero di stato presso il luogotenente generale ne' dominj al di là del faro , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto del 7 dicembre 1819 relativo alle coazioni che possono adoprare i comuni contro i debitori per generi di privativa.**

Nella necessità in cui si son trovati i decurionati di alcuni comuni di questi nostri dominj , di ripartire fra gli abitanti di essi, a norma dell'articolo 4 del nostro decreto de' 19 di ottobre 1818 , le quote di generi di pravativa stabilite pe' comuni medesimi , essendo surto il dubbio circa i mezzi di coazione da adoperarsi contro gl'individui renitenti a pagare il prezzo delle quote rispettive.

Considerando che, secondo il disposto col citato nostro decreto, la quota intera di generi di privativa è a carico di ciascun comune.

Considerando che i debitori per la distribuzione forzosa de' generi di prativa non possono che a' debitori comunali assomigliarsi , poichè co' comuni contrattano :

Vedute la legge sull'amministrazione civile da noi resa il dì 12 di dicembre 1816 nella quale sono prescritte le coazioni da praticarsi contro i debitori morosi de' comuni.

Visto il precitato nostro decreto de' 19 di ottobre 1818.

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Contro i debitori morosi de'comuni per generi di privativa ad esso loro somministrati , saran praticate quelle sole coazioni che dalla citata legge de' 12 di dicembre 1816 sono ordinate pe' debitori comunali.

2. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 27 marzo 1820 dichiarante che i salvacondotti per fallimento non sospendono il corso delle azioni penali competenti alla tesoreria in virtù di carte relative a' dazj indiretti.**

Vista la legge del di primo di giugno 1817 in virtù della quale in alcuni casi è permesso a' negozianti di pagare in cambiali o biglietti ad ordine i dritti doganali sulle mercanzie;

Visto il decreto del dì 18 ottobre 1811, col quale un simile favore trovasi accordato pel pagamento de' dritti di consumo, allorchè l'ammontare de' medesimi sia maggiore di ducati trenta.

Considerando che tanto pe' casi contemplati nella mentovata legge e decreto, quanto in ogni altro caso qualunque, la facoltà di pagare i dazj indiretti con dilazione, mediante il rilascio in cambiali o biglietti ad ordine, non compete di dritto, ma è una mera agevolazione che vien conceduta pel solo oggetto di vieppiù facilitare e rendere rapido il corso delle operazioni commerciali.

Considerando che una tale facilitazione, mentre agevola il commercio, ricade spesso in danno del pubblico erario pe' fallimenti di coloro che firmano le cambiali o biglietti ad ordine, e che dopo il fallimento si rifuggono sotto la garantia de' salvacondotti:

Considerando che ogni facilitazione può ricevere quelle modificazioni che piaccia al concedente, essendo ciascuna nella piena libertà di avvalersene se voglia, o pure di non avvalersene pagando prontamente i dazj, come pure che avvalendosi della facilitazione, acconsenta alle condizioni apposte dal concedente.

Volendo conciliare i beni del commercio colla maggior sicurezza della pubblica percezione, senza pregiudizio delle ragioni degli altri creditori de' falliti, impedendo soltanto gli effetti del salvacondotto in riguardo de' falliti, senza di che l'amministrazione pubblica non sarebbe al caso di accordare un tale beneficio al commercio;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il salvacondotto che in caso di fallimento verrà accordato alle persone che si trovano nel medesimo impegnate, non impedirà il corso delle azioni personali che la tesoreria dello stato avrà dritto di sperimentare contro le medesime per effetto delle carte da esse rilasciate in pagamento de' dazj indiretti.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente avranno il loro effetto per tutte quelle carte che per le cause di sopra espresse saranno state rilasciate dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

3. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto di 2 dicembre 1823 che permette lo arresto personale contro i contabili debitori de' comuni di pubblici stabilimenti.

Visto l'articolo 21 del nostro decreto de' 2 di febbraio 1818, con cui fu prescritto che le decisioni della gran corte de' conti in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitore condannato, del pari che coll'arresto personale.

Visto l'altro nostro decreto de' 7 settembre dello stesso anno, con cui vengono ristabilite nel loro pieno vigore le disposizioni contenute nel sopracennato decreto, come le leggi del regno ed i regolamenti relativi a' contabili dichiarati debitori de' comuni o di pubblici stabilimenti;

Volendo togliere tutti i dubbj che potessero sorgere dall'interpretazione de' citati decreti; sul rapporto del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'arresto personale è permesso anche contro i contabili de' comuni e dei pubblici stabilimenti, in forza di significatorie spedite dalle autorità competenti.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 gennaio 1824 che concede l'uso de' piantoni alla commessione amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare ed alle amministrazioni diocesane per la esazione delle loro rendite.

Veduti i nostri decreti de' 14 di dicembre 1818 e de' 29 di giugno 1819 sull'uso della coazione per mezzo de' piantoni accordato alla commissione amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare ed alle amministrazioni diocesane:

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici.

Inteso il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il privilegio della coazione per mezzo de' piantoni contro de' debitori morosi è conceduto alla commessione amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare ed alle amministrazioni diocesane nella esazione delle rendite liquide in danaro provvenienti da titolo esecutivo di qualunque specie.

2. Nel far uso del privilegio enunciato nell'articolo precedente, gli agenti della commessione amministrativa e delle amministrazioni diocesane dovranno operare le formalità prescritte negli articoli 4 5 e 6 del real decreto de' 23 di gennaio 1816 sulla esazione de' canoni dovuti al tavoliere di Puglia.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 6 settembre 1824 che concede a' licei ed a' collegi de' dominii di quà del faro il privilegio della coazione per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi.**

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro segretario di stato di grazia e giustizia e del ministro segretario di stato degli affari interni;

Inteso il nostro consiglio di stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il privilegio della coazione per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi è conceduto a' licei ed a' collegi de' nostri reali dominii al di quà del faro nella esazione delle rendite liquide in danaro provveniente da titolo esecutivo di qualunque specie.

2. Nel far uso del privilegio enunciato nell'articolo precedente, gli amministratori de' licei e de' collegi dovranno operare le formalità prescritte negli articoli 4, 5 e 6 del real decreto de' 20 di gennaio 1816 sulla esazione de' canoni dovuti al tavoliere di Puglia.

3. Il nostro consigliere ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 29 marzo 1825 portante disposizioni perchè gli amministratori de' beni di casa reale possano valersi del privilegio della coazione per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi.**

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri segretarii di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi, e di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il privilegio della coazione per mezzo di piantoni contro i debitori morosi sarà esercitato dagli amministratori de' beni che in un modo qualunque appartengono alla nostra real casa, nella esazione de' canoni, di prestazioni, di annualità costituite; ed in generale di tutte le rendite liquide provvenienti da titolo esecutivo di qualsivoglia specie.

2. Nel far uso di tale privilegio gli amministratori anzidetti dovranno osservare le formalità negli articoli 4, 5 e 6 del real decreto de' 23 gennaio 1816 sulla esazione de' canoni dovuti al tavoliere di Puglia.

3. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarii di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi, e di grazia e giustizia, ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 2 marzo 1826 circa il privilegio della coazione de' piantoni accordato a' reali licei e collegi de' domini di quà del faro nella esazione delle loro rendite in generi.

Visto il decreto de' 6 di settembre 1824.
Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;
Udito il nostro consiglio di stato ordinario.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
ART. 1. Il privilegio delle coazioni per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi, conceduto col detto decreto a' reali licei, e collegi de' dominii al di quà del faro nella esazione delle rendite liquide in danaro provveniente da titolo esecutivo di qualunque specie, è esteso anche alle rendite in generi.
2. Il consigliere ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 26 dicembre 1827 portante il divieto dello arresto del debitore nelle chiese ove si mantiene permanentemente il Santissimo nel sacro ciborio.

Veduto l'articolo 864 numero 3 delle leggi di procedura ne' giudizii civili, nel quale è disposto non potersi arrestare il debitore nelle chiese, allorchè vi si celebrano gli esercizii di religione;
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;
Udito il nostro consiglio ordinario di stato:
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
ART. 1. Non potrà arrestarsi il debitore nelle chiese, dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel sacro ciborio, meno che per un caso straordinario, e collo espresso permesso del giudice locale.
2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale ne' nostri dominii al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 10 giugno 1828 che prescrive de' mezzi coattivi contro gli uffiziali pubblici renitenti a pagar le multe da essi dovuti per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze.
Udito il nostro consiglio di stato ordinario.
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Contro gli uffiziali pubblici renitenti alla soddisfazione delle multe da essi dovuti per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo, potrà farsi uso de' piantoni a' termini del real decreto de' 17 di ottobre 1822, e dopo otto giorni da quello della notificazione dell'avvertimento.
2. Scorsi dieci giorni dallo stabilimento de' piantoni contro i detti debitori, e continuando la loro morosità al pagamento delle multe, si agirà su' beni de' medesimi, non esclusi il patrimonio e la cauzione per quelli tra gli uffiziali pubblici che ne sieno forniti.
La esecuzione però sul patrimonio o cauzione de' notai non sarà minore di giorni trenta, nè maggiore di mesi tre, da concedersi loro per la soddisfazione delle multe, giusta il prescritto dall'articolo 67 della legge de' 23 di novembre 1819.
3. Se malgrado le misure indicate ne' due articoli precedenti gli uffiziali pubblici rimanessero tuttavia debitori della totalità, o di una parte delle multe, saranno sospesi dallo esercizio delle loro funzioni, fino a che non avranno adempito al pagamento delle multe medesime.
4. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e delle finanze, il ministro segretario di stato degli affari interni, ed il consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del dì 8 giugno 1831 che stabilisce un locale distinto per la custodia de' nobili da rimanere in arresto, per causa di obbligazioni civili o commerciali.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia.
Udito il nostro consiglio di stato ordinario.
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Non esistendo nelle prigioni un locale idoneo per la custodia de' nobili, quelli tra essi che abbiano a rimanere in arresto a ragion di obbligazioni civili o comunali, verranno detenuti ne' castelli reali che saranno più prossimi al comune ove sarà eseguito l'arresto.
2. Nelle sentenze per arresto personale contra nobili sarà de-

terminato sulla di loro dimanda, che la detenzione debba seguirne ne' castelli reali.

3. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e della guerra e marina, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 17 giugno 1832 che concede all'amministrazione generale del demanio la facoltà di far uso delle coazioni e de' piantoni contro i suoi debitori per obbligargli al deposito delle somme dovute.**

Veduta la nostra sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato del 15 settembre del passato anno 1831 per via del ministero di grazia e giustizia, colla quale venne stabilito che i debitori dell'amministrazione del demanio pubblico sequestrati dai creditori di essa o di altre amministrazioni pubbliche, potessero essere astretti ad istanza della medesima, pendente il giudizio, a far deposito presso la real cassa di ammortizzazione, e presso i ricevitori generali e distrettuali delle somme dovute secondo le rispettive sentenze;

Veduti i due reali decreti de' 30 di gennaio 1817 e de' 18 di ottobre 1819, co' quali fu accordato all'amministrazione generale del demanio pubblico il privilegio delle coazioni amministrative e de' piantoni contro i debitori morosi;

Considerando essere sommamente giusto che gli stessi mezzi permessi per la riscossione delle rendite demaniali abbiano luogo per obbligarsi i debitori al deposito delle somme dovute, pendenti i giudizii de' sequestri.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Udito il nostro consiglio di stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'amministrazione generale del demanio pubblico nell'obbligare i suoi debitori a far deposito presso la cassa di ammortizzazione, o presso le regie casse di provincia a' termini della citata nostra sovrana risoluzione de' 13 di settembre 1831 potrà far uso delle coazioni amministrative e de' piantoni, a norma dei mentovati due reali decreti.

2. I nostri ministri segretari di stato delle finanze e di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 21 aprile 1834 concernente l'uso de' piantoni accordato alle amministrazioni diocesane per la esazione delle loro rendite di qualunque specie.

Informati noi che la percezione delle rendite de' diversi beneficii vacanti nelle gestioni delle amministrazioni diocesane soffre il più sensibile e pregiudizievole ritardo, da che l'uso de' piantoni accordato da esse amministrazioni coi decreti de' 29 giugno 1819 e de' 14 gennaio 1824 si limita alla riscossione de' censi e canoni, e delle rendite liquide in danaro provveniente da titolo esecutivo di qualunque specie;

Volendo noi che le dette amministrazioni godano di questo mezzo di coazione contro tutti i loro debitori morosi, siccome lo abbiamo già ordinato pe' luoghi di pubblica beneficenza, a' privilegii de' quali debbono partecipare le amministrazioni stesse, a' termini del real decreto de' 17 di novembre 1818.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze, incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le amministrazioni diocesane possono far uso de' piantoni per l'esazione delle rendite di qualunque specie che ad esse appartengono, concedendo noi a questo oggetto a' soli intendenti e sottintendenti la facoltà di accordarlo, secondochè è prescritto per la riscossione delle contribuzioni dirette, e non già a' regii giudici di circondario, com'è indicato nel real decreto de' 23 di giugno 1816.

2. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 2 novembre 1835 risguardente lo arresto personale permesso contro i contabili debitori de' comuni e di luoghi pii.

Veduti i reali decreti de' 2 febbraro 1819 e de' 2 dicembre 1823.

Veduto il parere della consulta generale del regno.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute nello articolo 22 del citato decreto de' 2 di febbraro 1818 sono applicabili all'arresto personale permesso dall'articolo 1 del decreto de' 2 dicembre 1823 contro i contabili de' comuni, e de' luoghi pii.

2. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

SULLA

## NATURALIZZAZIONE E CITTADINANZA

**Decreto de' 22 novembre 1808 contenente il metodo di ammettere i forastieri al diritto di cittadinanza.**

Visto l'articolo 2 titolo XI dello statuto costituzionale concepito in questi termini.

» I forestieri che renderanno, o che hanno reso de' servigii importanti allo stato, che porteranno nel suo seno de' talenti, delle invenzioni e delle industrie utili, che formeranno de' grandi stabilimenti, che pagano una contribuzione fondiaria almeno di cento ducati annui, potranno essere ammessi a godere del diritto di cittadinanza. Questo diritto sarà loro accordato per mezzo di un atto del Re, reso sul rapporto del ministro dell'interno ed inteso il consiglio di stato.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il nostro ministro dell'interno, verificati che avrà per mezzo degli intendenti i requisiti richiesti nel sopraccitato articolo, ci presenterà le domande de' forastieri per essere ammessi al dritto di cittadinanza.

I siciliani non sono considerati come stranieri.

2. Ogni estero dovrà precedentemente aver fatta innanzi al sindaco del comune, ove dimora, la dichiarazione di volervi fissare il suo domicilio. Egli ne aggiungerà un documento legale alla sua domanda.

3. Del decreto di ammissione da noi reso in consiglio di stato sarà spedito al naturalizzato una copia autentica, munita del visto del nostro ministro della giustizia, e del nostro regal suggello.

4. Il naturalizzato presterà a seconda de' casi, o direttamente nelle nostre mani, o in quelle dell'intendente della provincia del suo domicilio, il giuramento di fedeltà e di ubbidienza a noi.

Il ministro dell'interno darà all'intendente rispettivo l'avviso di tali prestazioni seguite in nostra presenza. Di esse, come di quelle, che si faranno nelle mani dell'intendente, sarà formato processo verbale, e tenuto registro presso l'intendenza, con farsene dal segretario generale della medesima certificato ne' piedi della copia del nostro decreto. In seguito il naturalizzato presenterà siffatta copia al sindaco del proprio comune, il quale ne prenderà notamento, e lo farà riconoscere per cittadino.

5. I nostri ministri della giustizia, e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de'23 aprile 1814 che dichiara incapaci d'impieghi o di cariche d'ogni grado chiunque non abbia le qualità di cittadino napolitano.

Considerando che l'aspetto e la sicurezza della vicina pace ci mette nel caso di mandare ad effetto tutte le idee già da noi concepite per la felicità de' nostri popoli;

Che il primo passo onde pervenire a questo scopo, è il circondare noi stessi della fiducia e de' lumi de' nostri sudditi;

Che questo bene da cui dipende ugualmente la forza e l'unione dello stato, non può ottenersi se non quando tutti gl'individui della nazione e specialmente i di lei magistrati sieno animati da uno spirito e da un interesse comune;

Visto il titolo XI articolo 3 dello statuto costituzionale,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono dichiarati incapaci di qualunque impiego tutti quelli che non abbiano la qualità di cittadini del regno di Napoli.

2. Tutti quelli che occupano cariche ed impieghi di qualsivoglia grado, o che ricevono dal nostro erario gratificazioni per compenso de' loro servigii, e che non abbiano la qualità di cittadini napolitani, saranno riguardati come dimissionarii, da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto, se non facciano pervenire al nostro ministro dell' interno o direttamente o per mezzo de' rispettivi intendenti, la domanda di essere naturalizzati, insieme co' documenti necessarii ad ottenerlo, a tenore del disposto dal citato titolo XI articolo 3 dello statuto costituzionale del regno.

3. Il termine prefisso nell'articolo 2 è dichiarato improrogabile.

4. I nostri ministri dell'interno e di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bullettino delle leggi.

Decreto de' 13 luglio 1814 che esclude dalle disposizioni di quello de' 23 di aprile gli esteri artisti o professori di lettere, e che dichiara cittadini napoletani quelli che hanno un decennio di dimora nel regno, o il matrimonio con una donna napolitana.

Considerando che il nostro decreto de'23 di aprile non è applicabile a coloro che per un titolo antecedente avevano già acquistato un dritto alla cittadinanza napolitana;

Considerando che fra questi titoli antecedenti eravi quello di avere sposato una donna napolitana;

Considerando che l'oggetto delle leggi sulla naturalizzazione è l'accrescimento della popolazione, e che si agirebbe contro questo fine se negandosi la qualità di cittadino a chi ha avuto e ha cercato di avere una famiglia napolitana, e privandosi perciò della carica, si riducesse alla necessità di portare fuori del regno la sua moglie ed i suoi figli che sono napolitani;

Considerando che gli artisti e gli uomini di lettere rendono nell'esercizio stesso delle loro cariche o professioni una ricompensa allo stato che gli ha accolti;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno:

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Non son compresi nel decreto de' 23 d'aprile gli esteri artisti, e tutti gli impiegati in cariche d'insegnamento ed in professioni letterarie e scientifiche.

2. Sono dichiarati cittadini napolitani.

1. Gli esteri che prima del dì 23 di aprile avevano compiuto il decennio del loro domicilio nel regno:

2. Quelli che prima della suddetta epoca hanno sposato una donna napolitana.

3. Il nostro ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del di 31 di luglio 1814 con cui vien conceduta la facoltà di naturalizzazione nel regno a tutti i militari esteri che han militato sotto le reali bandiere, e che non han chiesta dimissione.

Volendo dare tutti gli attestati della nostra soddisfazione agli uffiziali che hanno militato sotto le nostre bandiere;

Atteso che gli uffiziali esteri che ne hanno fatto parte, hanno meritato per la loro devozione alla nostra persona il nome e la qualità de' cittadini napoletani:

Considerando che per lo passato il dritto ricevuto nel regno metteva fra i modi di acquistare la cittadinanza il servizio militare dal grado di capitano in sopra; e che quello che per regola era allora conceduto ad alcune graduazioni, può con maggior

ragione, per rimunerazione di servigii che le passate circostanze hanno resi importanti, essere esteso a tutti i gradi:

Desiderando che tutti gl'individui della nostra armata sieno stretti da un legame comune di fraternità e d interesse;

Volendo d'altronde che questo sia riguardato come un particolar distintivo di onore che noi per l'avvenire ci riserviamo di concedere ne' soli casi di servizii straordinarii a quegli esteri, dei quali potrà trovarsi composta la nostra armata;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gli uffiziali militari, i quali avendo fatto parte delle nostre armate, durante le guerre alle quali abbiamo preso parte dal nostro avvenimento al trono, hanno domandato di essere ammessi a' dritti di cittadini napoletani, sono dichiarati abili ad ottenere delle lettere di naturalizzazione, purchè non abbiano in veruna epoca chiesto ed ottenuto la loro dimissione dal nostro servizio.

2. Le lettere di naturalizzazione saranno spedite a quelli che sono in dritto di ottenerle secondo le disposizioni dell'articolo precedente, su i certificati del ministro della guerra, attestando che essi non hanno cessato di servire con onore ne' ranghi delle truppe napoletane.

3. I nostri ministri dell'interno e della guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 31 luglio 1814 che prescrive dover passare allo stato di riforma gli uffiziali stranieri che non han dritto alla naturalizzazione.

Considerando che la pace felicemente ristabilita tra il nostro regno e le potenze belligeranti di Europa ci permette di ridurre il nostro esercito dal piede di guerra a quello di pace;

Considerando che, per effetto di questa riduzione molti uffiziali rimangono esuberanti al bisogno dell'esercito; e consigliando l'economia che questi uffiziali passino allo stato di riforma;

Essendo giusto che questa riforma cada di preferenza sugli uffiziali stranieri;

Udito il nostro ministro della guerra e marina.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti gli uffiziali stranieri che servono nel nostro esercito, e che non hanno dritto alla naturalizzazione in forza del nostro decreto di questo giorno, passeranno allo stato di riforma o di non attività, secondo le disposizioni delle leggi e de' regolamenti in vigore.

2. Il nostro ministro della guerra e marina ci sottometterà lo stato nominativo degli uffiziali stranieri che possono trovarsi nel caso previsto dall'articolo precedente.

3. Lo stesso ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 17 dicembre 1817 per la naturalizzazione degli stranieri.

Volendo dare un attestato della nostra benevolenza verso di quegli stranieri i quali pe' loro mezzi, o per via di contrattati vincoli si rendono giovevoli allo stato, con accordar loro il godimento di quei diritti che dalla naturalizzione risultano;

E volendo per quest'oggetto stabilire una regola certa, secondo la quale il supremo consiglio di cancelleria possa discutere le dimande di naturalizzazione, che da noi vengono al suo esame rimesse:

Veduto il parere dello stesso supremo consiglio di cancelleria;

Udito il nostro consiglio di stato:

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

ART. 1. Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro regno delle due Sicilie.

1. gli stranieri che hanno reso o che renderanno importanti sevizii allo stato:

2. quelli che porteranno dentro dello stato de' talenti distinti, delle invenzioni o delle industrie utili:

3. quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili sui quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento l'anno.

Al requisto indicato ne suddetti numeri 1 2 3 debbe accoppiarsi l'altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo.

4. quelli che abbiano avuta la residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale.

2. Gli stranieri enunciati nel precedente articolo dovranno alla domanda di naturalizzazione far precedere presso del sindaco del comune ove dimorano, la dichiarazione di voler fissare il loro domicilio nel regno, ed unire alla stessa domanda il documento della loro maggiore età.

3. Del decreto di ammessione, che noi faremo, sarà spedita al naturalizzato una copia autentica: munito della quale egli si presenterà allo intendente della provincia ove dimora, per prestare nelle di lui mani il giuramento di fedeltà. Sarà preso notamento del decreto di ammessione, tanto ne' registri d'intendenza, quanto in quelli del comune del domicilio; facendosi menzione del prestato giuramento di cui sarà formato verbale.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro segretario di stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per

mezzo delle corrispondenti autorità le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

**Decreto de' 18 maggio 1818 relativo alla compilazione delle prove bisognevoli per ottenersi la naturalizzazione.**

Vista la nostra legge de' 17 dicembre 1817.

Volendo che le pruove de' requisiti prescritti collo articolo 1. della indicata legge per la naturalizzazione degli stranieri ne' nostri reali domini, sieno legalmente compilate, e così esibite al supremo consiglio di cancelleria, perchè questo possa instituire l'esame delle particolari domande che gli vengono da noi rimesse;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro cancelliere.

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gl'intendenti delle provincie sono incaricati a compilare le pruove delle quali coloro che vogliono ottenere la naturalizzazione crederanno di aver bisogno, e le rilasceranno alle parti dalle quali ne saranno richiesti, per poterle esibire al suddetto supremo consiglio di cancelleria.

2. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia, degli affari interni, ed il segretario di stato ministro cancelliere sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto.

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

## SULL'EREDITA',

## SUI VITALIZJ, SULLE CONCESSIONI E DONAZIONI

## E SUL DRITTO DI ALBINAGGIO.

## SULL'EREDITA'

**Decreto de' 13 settembre 1819 riguardante l'amministrazione delle eredità giacenti.**

Veduto l'articolo 7. del nostro real decreto del dì 1. di gennaio 1817, col quale fu attribuita alla cassa di ammortizzazione l'amministrazione delle eredità giacenti.

Veduto l'articolo 17 dell'altro nostro real decreto de' 30 dell'anzidetto mese ed anno, col quale furono gli agenti del demanio incaricati di prendere l'amministrazione di quelle eredità che dai sindaci si sarebbero discoperte giacenti.

Veduti gli articoli 731 e 732 della parte prima, leggi civili, del codice per lo regno delle dne Sicilie, coi quali si prescrive che nel caso di essersi dichiarata giacente un'eredità, debbasi dal tribunale civile nominare un curatore all'amministrazione stessa.

Sulla proposizione de' nostri segretari di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' due cennati reali decreti del dì 1 e de' 30 gennaio 1817 relative all'amministrazione delle eredità giacenti ne' nostri reali dominj al di quà del faro, sono rivocate.

2. Da ora innanzi i beni di qualsivoglia natura che si appartengono alle eredità riputate giacenti saranno amministrati secondo trovasi prescritto negli articoli 731 e 732 della parte prima delle

leggi civili, da un curatore da nominarsi dal tribunale civile; il quale curatore dovrà versare alla cassa di ammortizzazione il contante di pertinenza della eredità giacente.

3. I detti nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Legge de' 29 dicembre 1828 colla quale la successione legittima degli esposti, in mancanza di discendenti o del conjuge del defunto, rimane devoluta, in preferenza dello stato, a quello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartiene.

Veduti gli articoli 684 e segueuti, contenuti nella sezione seconda del capitolo IV del libro primo delle leggi civili, risguardanti i dritti successorii legittimi in favore dello stato;

Veduto il nostro decreto del dì 7 di aprile dell'anno corrente circa la tutela degli esposti:

Considerando che secondo le disposizioni degli enunciati articoli la successione legittima degli esposti, in mancanza de' discendenti o del conjuge del defunto, appartiene esclusivamente allo stato; niun diritto attribuendo in ciò la legge agli stabilimenti de' projetti.

Considerando non pertanto, che gli stabilimenti destinati ad accogliere e prender cura degli esposti tengono loro luogo de' genitori, e meritano perciò particolare riguardo:

Volendo in favore degli stabilimenti medesimi far uso della nostra sovrana munificenza, e conceder loro un nuovo mezzo, onde aumentare le risorse per adempiere la loro importante pia instituzione:

Veduto il parere della consulta generale del regno sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato, ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze:

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge

Art 1. La successione leggittima degli esposti, i quali non lascino superstiti discendenti ne conjugi, sarà devoluta, in preferenza dello stato a quello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartenga, ed il quale abbia adempito interamente, o almeno nella maggior parte co' fondi del proprio patrimonio all'opera della ricezione dell'esposito, di cui siasi aperta la successione.

2. Le disposizioni degli articoli 685 e 686 delle leggi civili sono applicabili anche agli stabilimenti di beneficenza, i quali pretendano alle eredità degli esposti.

3. La presente legge farà parte integrale del capitolo IV tit. I lib. III delle leggi civili risguardante le successioni irregolari, e sarà anche applicabile a tutte le successioni degli esposti che siensi aperte fino alla pubblicazione della medesima legge.

Vogliano e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato mini-

stro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

## SUI VITALIZJ

**Parere del consiglio di stato sull'intelligenza degli articoli 6 e 7 del tit. 1. della legge degli 8 novembre 1806 emesso nella seduta de' 15 febbraio 1808.**

Il consiglio di stato udito il parere della sezione di legislazione sul rapporto presentato a Sua Maestà dal ministro di giustizia, circa i dubbi insorti all'occasione della causa di vitalizio pendente avanti il tribunale di commercio di Napoli, tra i signori principi di Gerace, e conte Satella.

Se cioè nella espressione vitalizia rammentata nell'articolo 6 della legge degli 8 novembre siasi inteso di comprendere genericamente tutte le prestazioni di questo stesso nome e natura, qualunque sia la loro derivazione.

Se la deroga a' patti di esenzione dal pagamento de' pubblici pesi, della quale si parla nello articolo 5. del tit. 1. della legge suddetta sia estensiva al disposto degli articoli 6 e 7 del detto titolo.

È di parere.

1. Che nella parola *vitalizio*, di cui si fa menzione nell'articolo 6 della legge degli 8 novembre 1806 abbiano ad intendersi compresi non solamente i livelli di famiglia, ma qualunque altra prestazione vitalizia, che derivi da impiego di capitali, o altra obbligazione qualsivoglia.

2. Che la deroga a patti di esenzioni dal pagamento de' pubblici pesi, espressa nell'articolo 5. del tit. 1. della legge enunciata è comune agli articoli 6 e 7 dello stesso titolo della medesima legge.

**Decreto de' 6 agosto 1810 col quale si prescrive la riduzione in capitale delle prestazioni vitalizie dovute sugli aboliti feudi a' secondogeniti, purchè questi ne facciano le domande fra sei mesi.**

Vista la legge de' 2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità;

Vista la legge de' 15 di marzo 1807 per l'abolizione de' fedecommessi;

Vista il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue ;

Art. 1. La prestazione vitalizia, che col nome di vita e milizia sugli aboliti feudi di dritto de' Franchi tuttavia si corrisponde a' secondogeniti del possessore del feudo, potrà da oggi innanzi ridursi in capitale colle stesse regole e colle medesime proporzioni stabilite nello articolo 6 della legge de' 15 marzo 1807 per le prestazioni vitalizie sugli aboliti fedecommessi.

Dovranno però i secondogeniti farne, se vogliano, la domanda fra sei mesi dal dì della pubblicazione del presente decreto: ed in tal caso i primogeniti debitori della medesima dovranno fra due anni, a contare dal giorno della domanda, soddisfarne il capitale o in fondi ex feudali, o in danaro, a loro scelta.

2. La minorazione delle rendite già feudali cagionate dall'abolizione della feudalità e de' suoi dritti, o per le decisioni della commessione feudale, sarà calcolabile, se si opponga ad oggetto di diminuire proporzionatamente a' termini della legge l'importo della vita e milizia e del capitale alla medesima corrispondente.

3. La disposizione del presente decreto non è applicabile a que' secondogeniti che, per essere i feudi soggetti a maggiorato, sia nel corpo, sia nel prezzo, all'epoca della pubblicazione della legge de' 15 di marzo 1807 godevano su i maggiorati un vitalizio compensativo anche della vita, e milizia, e non ne hanno fra sei mesi nella stessa legge prefissi chiesto il capitale.

4. Il gran giudice nostro ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

## CONCESSIONI E DONAZIONI

**Legge de' 27 settembre 1806, con cui si annullano tutte le concessioni, tanto in proprietà, che in usufrutto fatte dal passato governo dopo il 13 giugno 1799 a favore degli esteri, o dei regnicoli attualmente assenti.**

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto siegue.

Art. 1. Tutte le concessioni, o di proprietà, o di usufrutto, fatte dal passato governo a degli esteri dopo il 13 giugno 1799 sono dichiarate nulle, e come non avvenute; e tutte quelle che della medesima natura sono state fatte dopo l'epoca stessa a favor di regnicoli attualmente assenti, sono ugualmente annullate.

2. Tutti i beni sequestrati in virtù di decreti, o leggi nostre anteriori, appartenenti a persone o che han seguito la passata corte fuori del regno, o che stanno presso l'estero servendela attualmente in impieghi o militari, o civili, o diplomatici, e le famiglie de' quali si trovano presentemente assenti dal regno, sono confiscati ed alienabili, come tutti gli altri beni dello stato messi attualmente in vendita.

3. Tutte le badie, o benefizj di qualunque nome, e natura,

che dopo l'epoca mentovata fossero stati conferiti dal passato governo a individui di conosciuta avversione al governo francese son dichiarati vacanti; salve però sempre quell'eccezioni, che nelle diverse circostanze ci saranno consigliate dalla nostra giustizia.

4. Le proprietà di quei particolari, che han seguito la passata corte, e le di cui famiglie son rimaste nel regno, continueranno ad essere sotto sequestro, ed amministrate sul piede attuale.

5. Tutti i beni e proprietà de' così detti capimassa, e di ogni altro individuo convinto di aver preso parte alla rivolta, che i nemici han fomentata nel regno, son confiscati; salvi però sempro i casi di eccezione a favor di coloro, che la nostra clemenza ci farà credere degni del nostro perdono.

6. L'usufrutto de' beni vincolati a fedecommesso resterà sequestrato a benefizio del fisco fino al giorno, che per la morte o naturale, o civile de' possessori attuali, non si farà luogo alla successione de' legittimamente chiamati.

7. Le ipoteche tacite o espresse, generali o particolari, che si troveranno a favor de' terzi costituite ed imprese sulle proprietà, e sopra i beni confiscati, o messi sotto sequestro precedentemente alla presente legge, ed in conseguenza di altre nostre anteriori, saranno rispettate.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno, per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

**Decreto de' 15 settembre 1814 con cui sono annullate tutte le dotazioni, assegnazioni di rendite ed altri obblighi costituiti sul regno dal governo francese.**

Visti i trattati conchiusi da Sua Maestà l'Imperatore d'Austria nostro augusto alleato, tanto in sno nome, che in nome dei suoi alleati, con Sua Maestà il Re di Francia.

Essendone uno degli effetti l'annullare tutte le dotazioni, assegnazioni di rendite, ed altri obblighi costituiti dal governo francese ne' diversi stati de' principi che fecero parte della confederazione europea:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutte le dotazioni, assegnazioni di rendite ed altri obblighi di qualunque sorte costituiti sul nostro regno dal governo francese son dichiarati estinti: ed i beni di ogni specie che potevano farne parte, sono riuniti al demanio dello stato.

2. Le proprietà che componevano tali dotazioni, resteranno unite in corpi di maggiorati, e si riputeranno idonee a formare delle dotazioni reali, sottoposte a tutte le leggi del regno, relative a' titoli ed a' maggiorati.

3. Le proprietà indicate nell'articolo di sopra verranno a tenore delle leggi viggilate dal nostro consiglio de' maggiorati finchè ci piaccia disporne, sia in favore de' titolarj che le hanno possedute finora e che tutti hanno diritti speciali a' nostri sentimenti di stima ed affezione, sia in favore di qualunque altro che noi crederemo a proposito di nominare

4. Il nostro ministro delle finanze ed il presidente del nostro consiglio de' maggiorati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 14 agosto 1815 contenente la rivocazione delle donazioni de'beni dello stato e degli emigrati fatte nel tempo della occupazione militare, e le disposizioni relative alle vendite de'medesimi fatte nello stesso tempo.**

Vista la nostra proclamazione de' 20 di maggio 1815, colla quale si disse: la vendita de' beni dello stato sarà irrevocabile:

Considerando che le donazioni, dotazioni, e le concessioni senza pagamento di prezzo di beni stabili, di crediti, o di rendite civili fatte da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat nel tempo della loro occupazione militare di questo regno, non sono sostenute dalla nostra real promessa, e perciò non avendo altro appoggio che quello dell'usurpato potere dal quale furon fatte, si rimasero senza vigore ed incapaci di effetto in quel momento in cui l'usurpazione ebbe il suo fine.

Considerando che fra i beni dello stato non possono comprendersi i beni di que' nostri fedeli sudditi i quali furono chiamati emigrati tanto per la ingiustizia, quanto per la irregolarità con cui furono quelli incorporati al demanio: e che perciò le vendite di questi beni neppure avendo l'appoggio della nostra sovrana parola, si rimasero parimente inefficaci e prive di effetto nel momento stesso in cui svanì l'usurpato potere. Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutte le donazioni, dotazioni ed assegnazioni in libera proprietà o a titolo di maggiorato fatte ad esteri o a nazionali di beni stabili, di crediti o di rendite civili, in tempo dell'occupazione militare de' generali Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, sono rivocate; sia che i beni, crediti e rendite civili donate o assegnate, prima o dopo dell'anno 1806 fossero appartenute al demanio regio, agli allodiali e farnesiani, alla casa reale, al privato demanio e luoghi più laicali ed ecclesiastici, a' monasteri, alle università ed agli emigrati; e sia che de' suddetti beni di qualsivoglia sorte ne fosse stata fatta l'incorporazione al demanio a titolo di confisca, ordinata per sentenza, per regio rescritto, per decreto, o a titolo di particolare acquisto o di devoluzione, o a qualunque altro titolo.

2. I donatarj ed assegnatarj suddetti non soffriranno alcuna molestia pe' frutti da essi già percepiti; a legge però che trovandosi ne' beni donati fatte delle migliorie con loro spese ed industrie, le medesime debbano rimanere compensate con tali frutti.

3. Ove piaccia a' donatarj o assegnatarj di non valersi di tale

beneficio di compensazione, pretendendo il pagamento delle migliorie; in tal caso si farà con essi il conto de' frutti percepiti e del valore delle migliorie; e dentro questo calcolo rimanendo i donatarj in credito, ne saranno dal nostro demanio prontamente soddisfatti.

4. Quante volte i beni donati si appartenevano ad antichi proprietarj emigrati, e fatto il conto de' frutti e de' miglioramenti, ne risultasse un credito de' donatarj, saranno i proprietarj tenuti parimente a soddisfarlo. Essi però avranno la dilazione di sei mesi per adempiere a tal pagamento, scegliendo il minimo tra le spese ed il migliorato.

5. Trattandosi di migliorie di semplice voluttà, si debbono serbare le regole di dritto.

6. La quistione delle migliorie non debbe ritardare la pronta restituzione de' beni donati od assegnati; purchè si annotino per cautela de' donatarj, e coll'obbligo di non potersi distrarre i beni, pendente l'esame della loro liquidazione.

7. Trovandosi de' danni e deteriorazioni per dolo o colpa grave ne' beni appartenenti ad antichi proprietarj, donati od assegnati, i medesimi avranno l'azione per chiedere ed ottenere il ristoro di sì fatti danni.

8. Quante volte non già semplici miglioramenti, ma nuovi edifizj, case di delizie, parchi, giardini, peschiere ed altre voluttuose spese di valore considerevole si trovassero fatte, in tal caso i donatarj potranno ritenere il fondo, pagandone il prezzo che valea quanto ne fu fatta la gratuita concessione, colla sola seguente eccezione.

9. Ove tali beni appartengano ad emigrati, o ad altri individui qualunque, che hanno sofferta confisca, i fondi si dovranno restituire al legittimo proprietario, a legge di pagare le migliorie indicate nello articolo precedente da valutarsi secondo il valore che la voluttuosa miglioria possa ricevere in commercio.

10. Le aggregazioni di nuovi fondi rimarranno nel dominio dei donatarj a' quali questi fondi appartengono per titolo diverso dalle donazioni.

11. Le anticipazioni esatte da' censuarj, da' fittaiuoli o inquilini ne' tempi prossimi alla partenza del general Murat, e propriamente dal 1 di maggio in avanti, ove non si trovassero convenute nei contratti con *iscrittura avente data certa*, si riputeranno sospette e fraudolenti, ed i donatarj saranno obbligati a restituire le somme esatte.

12. I possessori a titolo di compra degli altri beni dello stato, qualunque sia l'origine, pervenienza e natura de' beni medesimi saranno mantenuti nel loro godimento e possesso, tranne ciò che si dirà negli articoli seguenti.

13. Non potendo esser compresi fra i beni dello stato i beni di coloro che furono detti emigrati, le vendite fattene, durante l'occu-

pazione militare di questo regno, sono rivocate. Tali beni saranno restituiti a' legittimi padroni senza alcun diritto di ripetere da'compratori i frutti percepiti, e serbandosi circa le migliorie e danni ciò che è prescritto di sopra negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. I compratori però saranno da noi ampiamente indennizzati del prezzo sborsato nel seguente modo.

14. Sarà in loro libertà di scegliere per indennizzamento del prezzo pagato, beni stabili del demanio, censi, inscrizioni sul gran libro, o danaro contante. Scegliendo di ricevere per indennizzamento altri beni del nostro real demanio, ne riceveranno una quantità equivalente al prezzo pagato, valutandosi le cedole in ragione del quinto, secondo gli stabilimenti veglianti, ed oltre a ciò sarà loro data una plusvalenza uguale al terzo di detto prezzo. Scegliendo censi per indennizzamento saranno valutati alla ragione con cui, secondo gli stabilimenti veglianti, se ne fece l'affrancazione, e sarà data la stessa plusvalenza del terzo. Volendo inscrizioni sul gran libro, l'indennizzamento sarà ragguagliato nel seguente modo.

Per quella parte di prezzo che sarà stata pagata in cedole sarà data una inscrizione dello stesso valore nominale aumentata della plusvalenza del terzo: e per la parte che sarà stata pagata in valore effettivo metallico. Sarà data una inscrizione quintupla, ossia per ogni cento ducati di danaro effettivo pagato, sarà data una inscrizione di ducati quindici di rendita. Se finalmente scelgano l'indennizzamento in contante, sarà loro pagato tra'l periodo di due anni, e frattanto loro si corrisponderà l'interesse a ragione dell'otto per cento; e se i compratori vogliono fin da ora in pagamento delle iscrizioni dei boni su i ricevitori delle provincie di scadenza in agosto 1817 saranno loro dati, cumulandosi gl'interessi di sopra fissati.

15. Coloro, che dopo l'acquisto de' beni dello stato a titolo di compra avessero ottenuto rilascio dell'intero prezzo, quantunque secondo le leggi sieno da riputarsi veri donatarj, ciò non ostante, dando alla nostra garantia delle vendite de' beni dello stato il senso più largo, vogliamo che sieno riputati compratori, e sia rivocato soltanto il rilascio del prezzo.

Concediamo loro sei mesi, a contare dal dì 15 del corrente mese di agosto, e pagarlo una coll'interesse del cinque per cento dal dì 23 di maggio, giorno in cui cessò per la capitolazione di Casalanza l'occupazione militare di questo regno. Trascorso il termine di sei mesi, senza essersi pagato il prezzo, i beni in tal guisa venduti, saranno restituiti a' nostri reali demanj, ed i compratori saranno tenuti agl'interessi di sopra detti.

16. Dove però una parte soltanto del prezzo sia stata rimessa al compratore, sarà egli tenuto nel termine di tre mesi, a contar parimente dal dì 15 del corrente, di pagare la somma rilasciata cogl'interessi al cinque per cento dal dì 23 di maggio di questo anno. Ma qualora egli nel detto termine non avrà adempiuto al pagamento, sarà costretto a rilasciare i beni al nostro demanio. In tal caso però se i beni possono soffrire comoda divisio-

ne, ne sarà assegnata al compratore la parte che corrisponde al prezzo pagato. Se non possono essere comodamente divisi, sarà obbligato il nostro demanio o di pagare prontamente il prezzo sborsato, o di procedere alla vendita de' beni, acciocchè col prezzo sia precipuamente pagata la somma dovuta al compratore.

17. Nominiamo il marchese D. Domenico Vigo all'incarico di astringere in modo amministrativo i possessori al rilascio de' fondi; a liquidare le migliorie; e ad ordinare il pagamento secondo le norme e le distinzioni additate di sopra. Egli, seguita che sarà la restituzione de' beni, reintegrerà nel possesso gli emigrati; e per gli altri beni, egli ne terrà a nome nostro l'amministrazione, e soddisferà tutti pesi annessi; riserbandoci di manifestargli le ulteriori nostre sovrane risoluzioni sulla loro destinazione che sarà sempre ordinata colle regole della giustizia, del rispetto dovuto al dritto di proprietà ed alla pubblica utilità.

18. Occorrendo sulla reintegrazione de' beni anzidetti quistione di più alta indagine dietro rapporto che ci sarà fatto le parti saranno da noi rinviate a sperimentare le loro ragioni innanzi ai tribunali competenti in esecuzione del presente nostro decreto.

19. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

## SUL DRITTO DI ALBINAGGIO.

**Decreto de' 12 agosto 1818 concernente l'esercizio del diritto di albinaggio.**

Veduto l'articolo 11 del codice civile provvisoriamente in vigore, così concepito: *lo straniero godrà nel regno de' medesimi dritti civili, a' quali sono e saranno ammessi i regnicoli in vigore de' trattati della nazione a cui tale straniero appartiene*;

Veduto parimente l'articolo 726 dello stesso codice, così conceputo: *uno straniero non è ammesso a succedere ne' beni che il suo parente straniero o regnicolo possedeva nel territorio del regno, se non nel caso e nel modo con cui un regnicolo succede al suo parente possessore de' beni nel paese di questo straniero, in conformità dell'articolo* 11 *sotto il titolo del godimento e della privazione de' dritti civili*;

Considerando che le disposizioni contenute ne' riferiti articoli 11 e 726 sono dipendenti dal dritto di albinaggio, che era conservato in molti stati di Europa;

Considerando che questo diritto sorto ne' secoli, ne' quali gli stranieri erano riguardati come nemici, si oppone non solo al diritto inviolabile della proprietà, ma a' costumi ancora ed a' progressi della civilizzazione della moderna Europa; e che solo in linea di rappresaglia sarebbe permesso di conservarne l'esercizio;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il dritto di albinaggio non sarà esercitato nel nostro regno delle due Sicile relativamente a' sudditi di quelle potenze le quali da parte loro non lo eserciteranno pe' sudditi de' nostri reali dominii.

2. Gli stranieri non potranno cominciare a godere degli effetti risultanti dalla disposizione contenuta nell'articolo precedente, che dal giorno in cui la Potenza alla quale appartengono, avrà manifestato con una dichiarazione officiale di accordare le reciprocità a' sudditi del nostro regno.

3. Gli stranieri, in favor de' quali non sarà esercitato il dritto di albinaggio, potranno raccogliere liberamente le successioni aperte in loro vantaggio ne' nostri reali dominii.

4. Il nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 7 settembre 1818 per dilucidar quello de' 12 agosto ultimo sull'esercizio del diritto di albinaggio.**

Visto il nostro decreto de' 12 di agosto del corrente anno 1818, con cui abbiamo dichiarato l'abolizione del dritto di albinaggio verso i sudditi di quelle Potenze che non lo esercitano verso i sudditi de' nostri reali dominj;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel citato nostro decreto dei 12 di agosto non derogano in menoma parte a' dritti de' nostri sudditi e de' sudditi delle altre Potenze, nascenti da trattati vigenti colle medesime.

2. Il nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazie e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

## SULLA POLIZIA

**Editto de' 28 febbraio 1806 con cui si organizza la polizia generale.**

Ordiniamo quanto segue.

ART. 1. Vi sarà per tutto il regno di Napoli un ministro delle polizia generale, che sarà incaricato della pubblica sicurezza, del buon ordine, e della tranquillità interna.

2. Finchè non venga altrimenti disposto con una diffinitiva organizzazione, la quale avrà luogo quando il regno sarà interamente pacificato, esso sarà investito delle attribuzioni seguenti.

1. Egli potrà fare arrestare e detenere nelle prigioni per misure di alta polizia, le persone accusate di delitti di stato.

2. Avrà la sopraintendenza generale della posta delle lettere e de' cavalli, il diritto di fare de' regolamenti sulla stampa, e teatri; quello di accordar le licenze di correggere, e di portar le armi da fuoco.

3. Avrà nella sua dipendenza il senato perciò che riguarda la polizia municipale, la salubrità, e l'illuminazione della città, i suoi approviggionamenti, e la sicurezza del commercio.

3. Egli avrà sotto i suoi ordini il numero di commessarii dei quartieri, che saranno determinati nello articolo seguente.

4. Vi sarà un commessario generale per la città di Napoli, ed un commessario generale in ciascuna provincia. La città di Napoli sarà divisa in dodici quartieri; su di ogni quartiere vi sarà un commessario particolare.

5. Il commessario generale della città di Napoli eserciterà sotto gli ordini immediati del ministro di polizia generale le funzioni qui appresso determinate.

6. Egli spedirà i passaporti per viaggiare fuori del regno, accorderà le carte di sicurezza, e di ospitalità a' non regnicoli, che desiderassero di restare nella città più di tre giorni. Non son compresi nella presente disposizione i ministri francesi; nè gl'impiegati dell'armata, di cui l'ordinatore in capo invierà lo stato.

7. Egli farà eseguire le leggi, e i regolamenti su i vagabondi, mendicanti e persone sconosciute.

8. Egli avrà la polizia delle case di prigione, di forza, e di correzione: nominerà i carcerieri, custodi, e domestici di queste case, ed accorderà i permessi di comunicare coi detenuti per effari di polizia.

9. Egli farà eseguire le leggi, e regolamenti di polizia concernenti le locande, e persone che danno alloggio in casa loro. Farà vegliare sulle case di giuoco, e luoghi di dissolutezza.

10. Egli prenderà le misure proprie a prevenire, e dissipare gli attruppamenti, e le riunioni tumultuose minaccianti la pubblica tranquillità.

11. Egli sarà incaricato di prendere le misure opportune per prevenire, o arrestare gli incendii: a quest'effetto si stabiliranno de' pompieri, di cui egli avrà la soprintendenza e la direzione.

12. Egli farà specialmente vegliare su tutto ciò, che può aver rapporto alla tranquillità pubblica, sulle fiere, mercati, piazze di commestibili, e piazze pubbliche, su i mercati esteri, venditori, che girano per la città, rivenditori, facchini, pescatori, commessionarj e sulle piazze, ove restano le vetture pubbliche, per la città, e la campagna.

13. Egli invigilirà perchè niuno danneggi i monumenti, e gli edifizj pubblici appartenenti alla nazione, ed alla città. Egli richiederà le riparazioni, cambiamenti, o costruzioni, che crederà necessarie alla sicurezza e salubità delle prigioni, e case di detenzione, che saranno sotto la sua vigilanza.

14. Il commessario generale di polizia avrà sotto i suoi ordini i commessarj de' quartieri, gl'ispettori delle piazze di commestibili o mercato, e gl'ispettori dipartimentali. Egli avrà a sua disposizione pel servizio della polizia la gendarmeria, e in caso di bisogno potrà richiedere la forza armata.

Egli corrisponderà in tutto ciò, che riguarda la parte militare per rapporto alla polizia e per la distribuzione de' corpi di guardia della città, col comandante della piazza.

15. I commessarj di polizia de' quartieri avranno il dritto di spedire degli ordini di presentazione, e di arresto. Essi eserciteranno la polizia giudiziaria per tutti i delitti, la cui pena non eccederà otto giorni di prigionia; e dodici carlini d'ammenda. Pe' delitti, che meriteranno pena afflittiva o infamante, le loro funzioni saranno limitate a formare il processo verbale delle nozioni,

che avranno raccolte sulla natura de' delitti, ch'essi trasmetteranno insieme cogli accusati, se saranno arrestati, a' tribunali competenti.

16. Il commessario generale della città di Napoli non potrà pubblicare alcun regolamento di polizia senza l'autorizzazione del ministro della polizia generale.

17. Le funzioni de' commessarj generali delle provincie saranno regolate da un decreto particolare. Intanto i presidi eseguiranno gli ordini che saranno loro indirizzati dal ministro della polizia generale.

**Legge de' 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale.**

Udito il nostro consiglio di stato.
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

### TIT. I. Disposizioni generali.

Art. 1. Tutti gli antichi ufizj giurisdizionali dell'annona, della bagliva, della portolania, del tribunale della fortificazione, della zecca de' pesi e delle misure di Napoli; e quelli della bagliva, della portolania di terra, della catapania, della zecca de' pesi e delle misure de' comuni del regno, che siano stati esercitati per lo addietro da particolari, o da comuni, o che sieno restati in mano della regia corte, sono aboliti, o trasfusi nelle giurisdizioni ordinarie, e nelle funzioni della polizia municipale, e rurale di ciascun comune.

2. L'oggetto della polizia municipale è di conservare la tranquillità e l'ordine pubblico. Le attribuzioni relativi alla leggittimità, ed alla esazione delle gabelle civiche, ed agli oggetti di pubblica salute vi sono comprese.

3. La polizia rurale si propone la salubrità, la sicurezza, la custodia delle campagne, degli animali, degl'istrumenti, e dei prodotti di esse. Le attribuzioni degl'antichi uffizii bajulari pei danni dati vi sono comprese.

4. All'uffizio della polizia amministrativa appartiene la facoltà di fare, e di pubblicare i regolamenti per ciascuna delle cose contenute negli articoli 2 e 3. La giurisdizione, o sia l'esecuzione giudiziaria di tai regolamenti, e l'applicazione delle pene negli stessi contenute appartiene all'uffizio de' giudici di pace.

Il ministero pubblico per le cose contenute negli articoli 2 e 4 si esercita sopra luogo, e presso i giudici di pace dalle persone enunciate nell'articolo 16 della legge sull'organizzazione giudiziaria. Il loro dovere è d'invigilare alla esatta esecuzione delle leggi, de' bandi, e de' regolamenti della polizia amministrativa, di formare in caso di contravvenzione il processo verbale, rimet-

terlo al giudice di pace, ed esercitare presso di lui le altre funzioni necessarie; salvo sempre il diritto alla parte offesa di querelarsi innanzi al giudice stesso e di proseguire il giudizio.

5. La giustizia correzionale punisce le azioni prossime al delitto, i delitti, che la legge scusa per lo piccolo grado di dolo, con cui sono commessi, quelli che apportano picciolo danno, ed a' quali non è imposta pena di corpo afflittiva, o infamante.

6. Le azioni illecite, e i delitti di competenza della giustizia correzionale entrano in una delle due seguenti classi, cioè *delle offese contro all'ordine pubblico*, *e delle offese contro a' privati*.

7. Le basi, che regolano le decisioni delle autorità enunciate negli articoli 4 e 5 sono la verità del fatto costata pienamente, ma in modo sommario e pubblico, e l'applicazione a giudizio di uomo dabbene, delle ammende e delle pene fissate dalla legge.

8. Ogni atto riprensibile, che offenda manifestamente o l'ordine o l'esempio pubblico, o il dritto de' privati, e che possa riferirsi ad una delle due classi stabilite nell'articolo 6, qualora non sia compreso fra i delitti preveduti nella legge penale, o fra le contravvenzioni ai regolamenti di polizia, è soggetta alla giustizia correzionale, e dà luogo per identità di ragione all'applicazione delle pene a norma dello articolo 7 ancorchè si tratti di casi contenuti solo sotto la regola generale, e non preveduti espressamente, e letteralmente ne' particolari articoli del presente regolamento.

9. Le facoltà de' giudici di pace nelle eause enunciate sono indicate negli articoli 12 13 14 e 15 della nostra legge di 20 maggio sull'organizzazione giudiziaria.

10. Gli stessi giudici di pace per le contravvenzioni di polizia, la di cui pena ecceda i dieci giorni di detenzione, o l'ammenda di ducati venti, procederanno pure in giustizia, ma daranno a' gravami al tribunale civile della provincia. Nelle cause, che riguardino la giustizia correzionale, ove la pena ecceda le loro facoltà nei termini dell'articolo 12 della legge sull'organizzazione giudiziaria, formeranno il processo, nel modo che verrà indicato nel corso del presente regolamento, spiegando il loro voto consultivo, e lo trasmetteranno al tribunale di prima istanza della provincia, che giudica definitivamente di tali delitti.

11. Le pene della polizia municipale sono quelle commiate nei regolamenti, e ne' bandi della polizia amministrativa, e ne' casi, ne' quali queste non sieno espresse, si estendono fino all'ammenda di ducati sei, ed alla detenzione per un tempo non maggiore di tre giorni.

12. Le pene convenzionali stabilite fra le parti, e quelle contenute ne' varj statuti, e nelle capitolazioni de' comuni, attualmente in osservanza, ed approvate dalla pubblica autorità, tanto nel caso di danni dati nelle campagne, quanto per qualsisia altro danno, saranno esattamente eseguite, purchè le suddette penali sieno gene-

rali, e non contengano privilegio per alcun ceto o per alcuna specie particolare di beni.

13. In tutti i casi di danni fatti nelle campagne per sola colpa, pe' quali non si trova imposta una pena particolare, la pena non potrà essere maggiore del danno, se questa sia minore di carlini quindici, e non potrà oltrepassare i carlini quindici, qualunque sia la somma del danno.

14. Le pene della giustizia correzionale sono la detenzione, la casa di correzione, il bando dal regno ne' soli casi speciali espressi nel presente regolamento, l'esilio o la rilegazione locale, la sospensione dall'esercizio d'una arte o mestiere, la riprensione pubblica, l'ammenda.

Oltre le pene correttive, è della facoltà si de' giudici correzionali, come di quelli di polizia, di esigere promesse, cauzioni, ed obblighi penali delle parti, per assicurare un buon ordine, o per provvedere alla loro reciproca sicurezza.

15. Le misure delle pene stabilite nell'articolo precedente sono le seguenti:

1. La detenzione può estendersi da tre giorni sino a due anni, e si espia in luogo chiuso, ma senza alcuna restrizione penosa, e diverso dalle prigioni della giustizia criminale. È nelle facoltà del giudice lo stabilire per luogo di detenzione la casa stessa del reo, quando le circostanze l'esigano.

2. La casa di correzione obbliga i detenuti a' lavori adattati alla loro, e alla rispettiva arte o mestiere. La durata di questa pena è la stessa che quella della detenzione. Fino a che tali case non sieno messe in piedi, è nelle facoltà de' giudici correzionali, in vece di esse, di servirsi de' ritiri religiosi.

3. Il bando dal regno può decretarsi da' tribunali incaricati della giustizia correzionale, nel caso solo di forestieri vagabondi, oziosi, o sospetti.

4. La rilegazione locale può darsi o nella patria del reo, se sia domiciliato altrove, o in altro luogo, purchè non ecceda i limiti della provincia. La capitale, e la residenza del governo non possono essere mai assegnati per luogo di rilegazione.

L'esilio locale consiste nell'interdire al reo la residenza di un dato luogo, o lo accesso al medesimo. In questa interdizione è sempre compresa quello dell'accesso alla capitale, ed al luogo della residenza del governo.

La durata di questa pena non può eccedere i due anni.

5. La sospensione dell'arte, o mestiere ha luogo ne' casi soli, ne' quali se ne sia abusato per delinquere. Essa è ad arbitrio del giudice, per usarsi nel solo caso che sia necessaria all'esempio degli altri e che possa temersi una reiterazione di delitto.

6. La riprensione pubblica è una pena di esempio, il cui modo di esecuzione è prescritto dalla legge.

7. L'ammenda non potrà esser minore di ducati sei, nè maggiore di ducati dugento.

16. Le pene della giustizia correzionale sono ordinariamente imposte da' giudici proprj della correzione; posssono in alcuni casi essere applicate da altri giudici. Alcuni di questi casi sono specialmente preveduti dalla legge.

Altri sono compresi nelle segnenti eccezione.

I giudici criminali possono applicare pene correzionali in ciascuno de' seguenti casi;

1. quando essendo competenti a procedere per la natura de l delitto, trovino nel calcolo della sentenza non esser luogo ad altra pena, fuorchè alla correzionanale. In questo caso la pena sarà pronunziata da' tribunali criminali sul processo già formato;

2. quando il reo, pendente il giudizio principale, commetta altro delitto minore di competenza della giustizia correzionale;

3. in tutti i casi, ne' quali, trattandosi di due delitti, uno maggiore, l'altro minore, il delitto maggiore determina la competenza del giudice, a tenore dell'articolo 38 della legge penale.

L'eccezione proposta nel presente articolo non deroga alle leggi che fissano i limiti delle rispettive giurisdizioni, ed alla necessità, che hanno i giudici correzionali, i delitti definiti della competenza di costoro.

17. I tentati delitti di competenza della giustizia correzionale, i delitti di complicità, tutte le cagioni di scuse, di cui questi delitti possono essere capaci, saranno valutati secondo le regole dell'articolo 7, e dove vi sia luogo a differenza fra essi, e i delitti consumati, o fra essi, e i fatti degli agenti principali, riceveranno una pena minore.

18. L'ubbriachezza ammessa come una circostanza scusante nel l'articolo 6 della legge penale non lo è ne' delitti di competenza della polizia.

19. I recidivi di delitti della giustizia corrrezionale, dove la recidiva non sia dichiarata, per le disposizioni della legge penale di competenza della giustizia criminale, saran puniti col doppio della prima pena. Se questa pena sia stata dal massimo grado, ossia di due anni, espiato il secondo biennio, saran puniti coll'esilio locale dalla provincia.

20. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile nel seguente modo a coloro, che delinguono durante l'espiazione della prima pena. Se il delitto sia minore di quello, per cui il reo sta espiando la pena sarà punito più o meno gravemente, secondo la qualità del fatto, ma il massimo termine di questa pena sarà di far decorrere la prima già imposta, dal giorno del suo delitto. Se il delitto sia lo stesso, o altro maggiore, avrà luogo il raddoppiamento della pena. Dove questa sia la massima, dopo essere stata ripetuta, avrà luogo l'esilio dalla provincia. I colpevoli condannati correzionalmente per recidiva dopo che avranno subita la pena, saranno sotto la sopravveglianza della polizia, per quel tempo, che secondo le circostanze, sarà determinato dal giudice.

21. I modi, onde si estinguono, o si prescrivono i delitti della

giustizia correzionale, sono gli stessi che quelli spiegati negli articoli 40 41 42 44 e 45 della legge penale.

Il termine della prescrizione è di tre mesi, e le eccezioni, che impediscono la prescrizione sono le stesse spiegate nell'articolo 42 della legge suddetta.

22. Alla pena va sempre aggiunta la rifazione del danno sofferto dell'offeso, ed il rimborso delle spese della lite. La perdita della materia del delitto può essere ordinata dal giudice indipendentemente dalla rifazione del danno.

23. Tutte le persone comprese nello stesso delitto sono tenute del solido del pagamento delle ammende, e del risarcimento dei danni.

24. Nel concorso del risarcimento del danno e della multa sarà prima pagato il danno, e poi la multa. Il danno verrà stimato o di accordo con chi l'abbia sofferto, o a giudizio di esperti.

25. Sono in solido tenuti di danni i padri; in mancanza di questi le madri tutrici; in mancanza di esse i tutori, le tutrici, i precettori pe' loro figliuoli ed allievi rispettivi, minori di 16 anni in tutti i delitti da costoro commessi ne' momenti, ne' quali ei trovansi sotto la loro vigilanza diretta, o sotto quella di persone da essi proposte.

Sono tenuti in solido i capi di famiglia, i padroni, i maestri d'arte e gli appaltatori, pe' delitti commessi da' loro domestici, operai, allievi, restrittivamente però nel genere di servizio, al quale gl'impiegano.

Sono parimenti tenuti i mariti pe' danni cagionati da' delitti delle loro mogli fino alla concorrenza de' beni di esse, de' quali sieno nel libero possesso.

Sono tenuti dal solido i genitori, i tutori, i curatori, i custodi de' dementi e de' furiosi per la riparazione de' danni da costoro commessi ne' momenti, ne' quali sia mancata la vigilanza, a cui erano obbligati.

Sono finalmente tenuti dal solido gli osti, e locandieri pe' delitti commessi dalle persone che abbiano alloggiato in contravvenzione delle regole, e delle cautele loro ordinate dalle leggi della polizia amministrativa.

26. La cassa delle ammende in ciascun comune servirà al mantenimento de' carcerati, ed alle spese necessarie per l'esercizio della giurisdizione; non potranno essere percepite, nè toccate dagli uffiziali municipali di qualunque sorte, sotto pena d'immediata restituzione del doppio.

27. Il cancelliere di ogni comune terrà un libro di registro delle ammende. Questo libro sarà cifrato in ciascun foglio dal procuratore regio del tribunale di prima istanza della provincia, e sarà spiegato nel principio il numero delle pagine, di cui è composto. Ognuno che sia condannato ad una ammenda dovrà riscuotere una dichiarazione dell'ammenda pagata.

Qualunque ammenda riscossa senza la cautela del registro, e

della dichiarazione, si avrà come un atto di concussione, e sarà punita col pagamento del quadruplo, e colla destituzione del giudice di pace.

28. L'ammenda non pagata fra ventiquattro ore porta la detenzione. Questa detenzione non potrà eccedere il termine della giustizia municipale, della correzionale, e della polizia, concedute ai giudici di pace, ed a' tribunali civili: essa però non impedisce l'esecuzione de' beni, se mai l'imputato ne abbia.

La disposizione di questo articolo è applicabile anche al pagamento de' danni e delle spese della lite.

29. I giudici di pace, ed i giudici di correzione possono procedere così per le loro ordinarie facoltà, come per la disposizione de' giudici criminali, e civili, che rimettessero loro un affare giudicato della loro competenza.

## TIT. II. Fatti che turbano la tranquillità, e l'ordine pubblico.

30. Sono compresi in questa classe.

1. que' che trascurano d'illuminare le strade, o di spazzarle davanti alle loro case, botteghe, palazzi, dovunque questa cura è commessa agli abitanti;

2. quelli che contravvengono agli appalti o ad altre obbligazioni simili per l'illuminazione, e per lo spazzamento.

3. quelli che ingombrino le strade pubbliche senza permissione, o le guastino;

4. quelli che non eseguano prontamente le riparazioni, o le demolizioni degli edificii che minacciano ruine sulle pubbliche strade, dietro le intimazioni loro fatte.

5. quelli che in qualunque modo occupino un suolo pubblico, o se ne valgano oltre alla disposizione degli statuti della polizia municipale di ciascun luogo.

6. quelli che tengono sulle finestre, su' balconi, sulle logge, su' terrazzi, cose, che cadendo possono offendere, o che gettandole inconsideratamente facciano danno a chi va per le strade:

7. quelli che traggano in aria folgori, o altri fuochi artificiali capaci di nuocere altrui, o pietre, sia colle fionde, sia colle mani: similmente quelli che si sfidano a pietre, o che gittano pietre contro alle case, finestre, invetriate, letti, mura, porte ed altre chiusure.

8. quelli che mandino per le strade mentecatti, furiosi, animali feroci, cani arrabbiati, ed altri animali nocevoli:

9. quelli che correndo a cavallo, o in vettura facciano per imprudenza un danno che non sia classificato fra gl'irreparabili, o i gravi;

10. quelli che trovando per le strade fanciulli, e fanciulle disperse non li conducano agli uffiziali di polizia:

11. quelli che nieghino de' servigii, e de' soccorsi alla polizia in caso d'incendii, o di altri disastri imprevisi.

12. quelli che vendano commestibili di ogni sorta guasti, corrotti, o altrimenti nocevoli, purchè non vi sia dolo, ed il danno non sia fra' gravi, e gl'irreparabili;

13. quelli che si servano di pesi e di misure non zeccate, o minori del giusto; purchè non sieno essi gli autori della falsità.

14. quelli, che in contraddizione degli statuti municipali, vendessero commestibili senza permesso dell'autorità pubblica:

15. quelli, che senza la dovuta autorizzazione prescritta dai regolamenti di polizia diano spettacoli pubblici o esercitano alberghi, osterie, bettole, cantine e simili, e tengano aperte queste ultime oltre l'ora fissata dall'autorità competente;

16. coloro, che tengano, barche, carrette, carrozze di piazza, ed altri legni di affitto senza la dovuta licenza, e senza la numerazione prescritta da' regolamenti;.

17. gli albergatori, locandieri, e locatori di case, che contro a' regolamenti manchino d'indicare le persone presso di loro alloggiate, e di tenerne i registri in regola;

18 quelli che contravvengono a' regolamenti, ed alle capitolazioni delle arti, e dei mestieri;

19. quelli, che contravvengono a' regolamenti prescritti per la venia necessaria nella stampa di qualsisia scritto, e nell'apertura ed esercizio delle stamperie:

20. quelli, che vendano oltre a' prezzi delle assise per quei generi, ed in quei casi ne' quali è permesso all'autorità municipale d'imporle;

21. quelli, che neghino di vendere un genere che tengono esposto, o che lo riservino ad altri per fare speculazione sul prezzo, in contravvenzione de' regolamenti dell'annona.

31. Le pene applicabili a' fatti descritti nell'articolo precedente, qualora non si trovino spiegate ne' bandi, e ne' regolamenti della polizia amministrativa sono quelle dichiarate nell'articolo 11 di competenza della polizia municipale. Le suddette pene ne' casi contenuti ne' numeri 1 5 6 7 8 e 9, potranno essere esatte qualora sia seguito danno. Ne' casi di sola colpa non seguita da alcun danno la pena non potrà essere esatta se non sia stata precedentemente comminata.

32. Dove i fatti e le colpe indicate ne' numeri 13 15 14 e 15 dell'articolo 30 sieno scoverti colla flagranza, e le pene si trovino comminate da' regolamenti della polizia amministrativa sarà della facoltà degli uffiziali municipali incaricati così della polizia, come dell'annona, di riscuoterne le pene, dandone avviso al giudice di pace. L'esazione di queste pene dovrà farsi sempre impreteribilmente colle cautele prescritte nell'articolo 27.

33. La polizia potrà sul rapporto dell'autorità municipale di Napoli stabilire in ogni anno una tariffa penale per le contravvenzioni dell'annona; e della portolania: nel qual caso i giudici di pace di differenti quartieri dovranno seguirla per norma, e dovranno tenerla sempre affissa alla porta della loro residenza.

34. Oltre a'casi descritti negli articoli preceduti, sarà della competenza de'giudici di pace, serbati i limiti delle loro facoltà, la esecuzione di tutti i regolamenti penali della polizia amministrativa, e specialmente l'esecuzione delle pene per le contravvenzione ai regolamenti delle gabelle civiche, pe' contrabbandi commessi in danno delle medesime, e per esazioni che si facciano contro alle tariffe di esse.

**TIT. III. Dei fatti che rigdardano la sicurezza della campagna, e delle cose rurali.**

35. Son compresi in questa classe quelli che accendano fuochi ne'loro campi ad una distanza minore di 250 palmi dalle altrui case, pagliaje, siepi, boschi, macchine.

36. I compratori di animali fuori di mercati, e delle fiere, qualora gli animali stessi si scoprano rubati, saranno tenuti di restituirgli a'padroni, senza pretenderne cosa alcuna, salve le ragioni contro ai venditori.

37. I danni sulle raccolte in piedi, e sulle piante, ed alberi fruttiferi, quando nascono da sola colpa, oltre alla rifazione del danno, saranno puniti colla pena doppia di quella stabilita nell'articolo 11 e potrà, secondo le circostanze, infliggersi anche la pena di prigionia di tre giorni. Dove i danni, e le devastazioni sieno dolose, il delitto sarà punito correzionalmente nel modo che appresso verrà prescritto. I rei che saranno colti sul fatto, potranno essere arrestati da qualunque custode, anche senza precedente ordine di alcun uffiziale civile.

38. Chiunque involerà qualsivoglia prodotto di terra non compreso nell'articolo precedente, che possa servire al nutrimento degli uomini, e che non ecceda il valore di ducati sei, sarà soggetto alla pena di carlini trenta, e potrà ancora, secondo le circostanze, esser ristretto in carcere per un tempo non maggiore di tre giorni.

39. Sarà soggetto alle stesse pene dell'articolo precedente chiunque tolga dalle terre altrui letame o altrui ingrassi.

40. Se i furti descritti ne'due articoli precedenti si facciano con canestri, con sacchi o coll'ajuto di animali da soma, saranno puniti colle pene della giustizia correzionale.

41. I furti di legna a dorso d'uomo saranno puniti con una multa doppia del risarcimento dovuto al proprietario.

42. Se i furti, di cui è fatta menzione nei precedenti articoli, sieno fatti con bestie da soma, o con carretti, saranno puniti colle pene della giustizia correzionale.

43. È della competenza de'giudici di pace il reprimere gli eccessi de'mietitori, e de'vendemmiatori, quando offendessero il pudore, o la decenza verso i viandanti, e le altre fuori delle loro brigate.

TIT. IV. De' fatti che toccano la salubrità delle campagne.

44. La cognizione, e la punizione delle contravvenzione a' regolamenti della deputazione della salute per la maturazione dei canapi, e de' lini per gli ristagni delle acque, per le colture nocevoli alla salubrità dell'aria, apparterrà a' giudici di pace, ed a' tribunali civili delle province, secondo le loro rispettive facoltà, e salvo i casi di competenza de' tribunali criminali a norma degli articoli 142 e 143 della legge penale.

45. Sarà parimenti della loro competenza, ne' termini dell'articolo 4 il reprimere ogni fatto che tendesse a corrompere la salubrità dell'aria sia col ristagno delle acque sia coll'aggregamento di materie malsane. Sarà pure della loro competenza l'esecuzione delle pene comminate per chi peschi ne' fiumi con materie nocevoli, che o distruggano la specie, o la rendano malsana. Quando queste pene non sieno espresse negli statuti municipali, potranno estendersi da quindici carlini fino a ducati sei.

Le multe e le altre pene contenute ne' regolamenti speciali, e locali per la pesca nel mare, ne' laghi, ne' fiumi, nel mare piccolo di Taranto, o in altro mare chiuso, purchè non sieno comprese nella legge abolitiva de' feudi, o in altri ordini posteriori, sono conservate nella loro forza, salvo il dritto della polizia amministrativa di proporre la correzione ed il miglioramento dei suddetti regolamenti

46. Apparterrà alla polizia amministrativa l'impedire il contaggio fralle gregge, e di fare i regolamenti necessarj per ripararvi. Le contravvenzioni di questi regolamenti, e l'esecuzione di tutti gli arresti saranno di competenza de' giudici di pace nella forma prescritta negli articoli 9 e 10.

47. Gli animali morti saranno sotterrati nel corso della giornata, ed alla profondità di quattro palmi. Il padrone che non lo faccia, o che li lasci esposti, o che nieghi appartenersi a lui, sarà soggetto ad un'ammenda non minore di carlini cinque, ed alle spese dell'interramento al luogo che sarà destinato dall'amministrazione municipale del comune.

TIT. V. Della custodia delle campagne e de' loro prodotti, degli animali, e degli strumenti agrari.

48. Fino a che sussisteranno le servitù di pascolo, e l'altre servitù d'uso ne' territorj aperti i giudici di pace saranno i giudici competenti di tutte le contravvenzioni, che si commetteranno contro agli statuti, ed alle capitolazioni di ciascuna contrada, e di ciascun paese che sieno nell'attuale osservanza, e legittimamente autorizzate. Le pene applicabili in questi casi sono quelle contenute negli articoli 12 e 13.

49. Per gli animali di transito, i giudici di pace veglieranno

all'esecuzione delle consuetudini locali, delle capitolazioni, delle leggi di promiscuità, fino a che non segua l'affrancazione intera di tali servitù.

50. Dove il transito degli animali non sia regolato da alcuna delle suddette leggi, gli animali che passano da una contrada all'altra, sia per mutazione di pascolo, sia per traffico delle fiere e de' mercati, potranno pascolare ne' territorj aperti e non coltivati, che sieno allato delle strade, e de' tratturi, senza pagamento per l'erba, che prenderanno per la sola fermata del transito. Questo avrà luogo specialmente per gli animali, che calano ogni anno in Puglia, o che ritornano alle montagne.

51. Se gli animali spiegati nell'articolo precedente facciano danno agli alberi, o alle opere del fondo, i loro padroni saranno solamente tenuti all'emenda del danno.

52. I padroni degli animali spiegati all'articolo 50, che si fermino nel fondo oltre al tempo prescritto nel suddetto articolo, saranno tenuti al pagamento dell'erba, e della fida a tenore dei prezzi soliti a farsi co' vicini.

53. I padroni degli animali di transito che abberrando entrino ne' fondi chiusi, o in altri fondi, ne' quali sia stato proibito l'ingresso, non saranno soggetti a pena, ma alla sola emenda del danno.

54. La disposizione dell'articolo precedente ha luogo in tutti gli altri casi di animali erranti, purchè non siasi contravvenuto ad un bando, o purchè animali dello stesso padrone non abbiano fatto danno nel medesimo fondo.

55. È tenuto del danno al padrone chiunque abbia ucciso, o deteriorato un animale. Oltre alla rifazione del danno, sarà tenuto il dannificante, secondo i differenti gradi di colpa che concorrano nella cosa, ad una multa, e ad una pena, che potrà estendersi fino alla somma di ducati sei, ed alla detenzione di tre giorni.

Dove questo danno siesi fatto con dolo, vi sarà luogo alle pene della giustizia correzionale, che verranno appresso spiegati.

56. Pe' danni fatti dagli animali di più persone riuniti sotto uno stesso pastore, non potrà esigersi che una sola pena.

57. È una specie di danno l'ingresso ne' fondi chiusi, senza licenza del padrone, sia per la caccia, sia per qualsivoglia altro uso. La pena applicabile in questo caso è quella descritta nello articolo 13, cioè di carlini quindici.

58. Chiunque entri nel fondo altrui in vettura, o a cavallo, abbattendo le biade, che sono il frutto, o distruggendo qualunque altro frutto pendente, sarà tenuto alla pena del quadruplo del danno oltre alla rifazione dello stesso.

59. Chiunque faccia danno ad altrui con guastargli gli strumenti agrarj, sarà punito colla pena del doppio del danno. Ove concorrano circostanze aggravanti, potrà oltre alla semplice rifa-

zione del danno, infliggersi la pena del carcere non maggiore di tre giorni.

60. Chiunque ingrandisca il proprio fondo, occupando in tutto o in parte il suolo, o la strada pubblica, sia terminando, o facendo maggesi, sia piantandovi alberi, o pali, oltre alla restituzione a sue spese della medesima al pristino stato, sarà tenuto ad un'ammenda di trenta carlini, e secondo i casi potrà essere punito anche colla detenzione di tre giorni.

61. Chiunque recida, o danneggi alberi piantati sulle pubbliche strade, sarà tenuto alla pena del quadruplo, ed alla detenzione di tre giorni, oltre alla rifazione del danno.

62. Chiunque ingombri di terra, di pietre o altro la strada pubblica, sarà tenuto di sgombrarla a proprie spese, e ad un'ammenda eguale alle spese dello sgombramento, purchè queste non eccedano i carlini quindici; nel qual caso l'ammenda non oltrepasserà mai questa somma.

## TIT. VI. Delle contravvenzioni a' regolamenti per la conservazione de'boschi.

63. La cognizione, e la punizione delle contravvenzioni a'regolamenti per la conservazione de' boschi, in tutt'i casi, ne'quali si tratti di pene maggiori di quelle contenute nello articolo 12 della legge sull'organizzazione giudiziaria, appartiene al tribunale civile della provincia.

64. Coloro che esercitano il ministero pubblico secondo la disposizione dell'articolo 16 della detta legge sull'organizzazione giudiziaria, ed i giudici di pace dovranno per una delle principali cure del loro ministero, riferire a' sottintendenti, agl'intendenti rispettivi, ed al procurator regio del tribunale civile della provincia tutte le controvenzioni, che si commettessero in danno de' boschi. Sarà del dovere de' giudici di pace dare gli ordini per impedire tali devastazioni, e per arrestare quelli che fossero colti nella flagranza; è del dovere di quelli che esercitano presso di loro le funzioni del pubblico ministero, il farne le domande, e di vigilare per l'esecuzione degli ordini dati.

65. I giudici di pace, e gli altri pubblici funzionarj indicati nell'articolo precedente, che non riferiscano qualunque devastazione anche minima, che succeda ne' boschi del loro circondario, saranno puniti colla destituzione dalle loro cariche. Quelli che sieno convinti di averla saputa, e di non averla riferita, saranno tenuti alle pene fissate ne' regolamenti amministrativi, ed a tutti i danni posteriori alla loro scienza.

TIT. VII. De'fatti e de'delitti di competenza della giustizia correzionale.

*SEZ. I. Offese contro all'ordine pubblico.*

### §. I.

*Fatti contro alla sicurezza dello stato.*

66. I libelli ingiuriosi, e gli scritti d'ogni sorta dettati dall'intenzione di spargere il malcontento contro al governo, o che contengano ingiuria contro alle persone costituite in dignità; le voci d'allarme, ed ogni altro fatto pubblico, e clamoroso nascente dallo stesso fine, quando abbiano prodotto una conseguenza contraria all'ordine pubblico nell'opinione di molte persone, purchè non nascano da un proponimento criminoso, e diretto contro alla sicurezza dello stato, secondo ciò che n'è definito nell'articolo 89 della legge penale saranno puniti colla detenzione. Questo giudizio sarà fatto da'gidici criminali, serbate le forme sommarie della giustizia correzionale. Se il delitto sia di tal natura che la recidiva meriti la pena prescritta nell'articolo 89 della legge penale, dovrà esserne fatta al reo la comminazione nel primo decreto.

67. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a tutt'i fatti, che contengano un disprezzo o un'ingiuria all'autorità del governo. Tali sono la defissione, o la lacerazione degli ordini, e delle notificazioni del governo, affine d'impedirne la promulgazione; l'imbrattamento degli affissi di questa specie, ed ogni atto che manifesta la medesima intenzione in un modo pubblico ed ingiurioso.

68. Quando le stesse ingiurie prevedute nell'articolo precedente, non sieno fatte all'autorità diretta del governo, ma agli atti delle altre autorità dello stato; avrà luogo la seguente distinzione. Se sieno commesse nel recinto degli uditorj de'magistrati, ne apparterrà a questi la punizione. Dove sieno commesse nelle piazze pubbliche, o in altro qualsivoglia luogo, saranno punite dalla giustizia correzionale.

69. Gli scritti pubblicati per le stampe, che contengano ingiurie, o altr'oggetto criminoso sono compresi nella disposizione dell'art. 66.

70. Qualunque segreta unione che si sottragga di proposito alla vigilanza del governo, e che si formi delle regole per la sua interna costituzione, sarà punita colla detenzione correzionale se l'oggetto, per cui siasi formata, non si scopra per se stesso criminoso; nel qual caso il delitto dell'illecita unione sarà definito dall'effetto, che si proponeva. Le illecite unioni potranno, secondo la qualità de' casi, e de' sospetti che daranno al governo, essere punite coll'esilio locale, dove sia giudicato necessario di separarne gli adunati dal medesimo domicilio. Questa specie di delitto sarà punita dai

giudici criminali colle forme, e colle pene della giustizia correzionale.

71. Sono vietate tutte le società e corporazioni pubbliche, che si propongano un fine lecito, sole le società religiose, le letterarie, ed altre simili, quando non vi sia la dovuta autorizzazione. Coloro che contravverranno alla disposizione di questo articolo, saranno puniti con un'ammenda di ducati cinquanta. I fondi che si troveranno in cassa, saranno applicati in sollievo de' poveri del luogo.

## §. II.

*Fatti prossimi a' delitti di pubblica violenza.*

72. Saranno puniti colla detenzione i fatti di violenza pubblica, co' quali siesi attentato contro alle proprietà ed a' beni de' privati: quando la violenza abbia i caratteri definiti dagli articoli 92 e 100 della legge penale. Se quest'atto criminoso sia stato vietato da un magistrato diverso da' giudici correzionali, sotto una multa pecuniaria, toccherà a' magistrati stessi, che l'hanno pronunziata il decretarne l'adempimento.

73. Saranno anche punite colla detenzione correzionale tutte le ingiurie verbali profferite contro a' magistrati in atto delle loro funzioni, o per vendetta d'un atto legittimo da' medesimi esercitato. La facoltà di decretare questa pena è del collegio di que' magistrati, che sono stati offesi, ma la pena sarà espiata nelle case di detenzione della giustizia correzionale. La disposizione del presente articolo è comune agli attantati commessi contro agli esecutori della giustizia, quando questi attentati si verifichino ne' termini preveduti dall'articolo 101 della legge penale.

74. Sono puniti dalla giustizia correzionale tutt'i delitti di violenza contro all'autorità, ed alla forza pubblica.

1. Quando si tratti di resistenza senz'armi, e senz'adunamento di persone agli ordini delle autorità amministrative, purchè la resistenza non sia stata accompagnata da atto d'offesa che contenga per se stesso un delitto compreso nelle disposizioni della legge penale.

2. Quando la resistenza si faccia alle forze ausiliarie delle stesse autorità, come guardie campestri, ed altre simili, le quali non abbiano una divisa riconosciuta, o non sieno legittimamente annunziate come pubblica forza.

In questi casi la pena di tai fatti sarà la detenzione, il di cui massimo termine non potrà eccedere un'anno, oltre alle pene de' fatti pe' quali era impiegato il braccio della pubblica autorità.

75. Sono puniti colla detenzione correzionale i plagiati di fanciulli, quando questi siensi rinvenuti, o sieno stati restituiti a' genitori, o alle persone, dalla cui tutela o custodia erano stati sottratti. Quando questo delitto sia commesso da vagabondi conosciuti sotto il nome di zingari; essi espiata la pena della detenzione, riceveranno anche quella del bando dal regno conformemente all'articolo 15 n. 3. In tutti gli altri casi, ne' quali l'involamento de' fanciulli sia stato se-

guito dalla perdita di essi, preveduta nell'articolo 105 della legge penale, il delitto cesserà di essere della competenza della giustizia correzionale.

76. Sarà punita dalla giustizia correzionale la fuga dalle mani degli esecutori della giustizia; e dalle pubbliche custodie, quando si esegua senza il mezzo delle armi; nel qual caso avrà luogo la disposizione dell'articolo 99 della legge penale.

Dove la fuga intervenga con adunamento di persone non armate, gli adunati saranno puniti secondo le disposizioni degli articoli 94 e 96 della legge penale; il reo colla detenzione correzionale.

La detenzione decretata come pena della fuga, sarà sempre al di più della pena del delitto. Nella fuga de'rei soggetti alla giustizia correzionale, la detenzione non potrà mai eccedere la metà della durata della pena principale.

Ne'rei soggetti alla giustizia criminale, la detenzione sarà decretata da' medesimi giudici del delitto principale, e si convertirà in una reclusione più stretta dell'ordinaria, dalla quale il reo ha evaso. Sarà però in questo caso decretata sommariamente, e colle stesse forme della giustizia correzionale.

77. Gl'incendj delle campagne sono puniti colla detenzione correzionale ne' casi soli, ne'quali concorrano le seguenti circostanze scusanti.

1. Quando l'incendio sia stato riparato dal reo stesso, ed il danno, che è seguito nel cominciamento del fatto, non abbia sorpassata la somma de' ducati venticinque.

2. Quando l'incendio sia stato commesso non con animo di devastazione, ma per sola intenzione di furto, quando l'incendio siesi attaccato non a foreste, ma ad alberi sparsi, e quando gli alberi incendiati non sorpassino il numero di tre. Queste circostanze debbono concorrere cumulativamente, perchè vi sia luogo alla sola pena correzionale.

78. Saranno puniti colla detenzione di sei mesi gli asportanti d'armi vietate, quando non concorrano le circostanze aggravanti prevedute nell'articolo 122 della legge penale, e quando non si tratti di asportatori recidivi, pe' quali ha luogo la disposizione dell'articolo 121 della stessa legge.

79. Tutt'i delitti della competenza della giustizia correzionale, quando sieno commessi ne'luoghi pubblici definiti dagli articoli 112 e 120 della legge penale, oltre alla pena maggiore che è loro dovuta per siffatta circostanza, saranno sempre soggetti alla pubblica riprensione.

§. III.

*Vagabondità e mendicità.*

80. La condotta de' vagabondi, e de' mendicanti validi sarà giudicata da' tribunali correzionali. Sono vagabondi tutte le persone senza mestiere, e senza professione, che facciano ignorare all'autorità pubblica i mezzi, onde ritraggono la loro sussistenza.

I vagabondi, ed i mendicanti validi, se sieno esteri, se non presentino la cauzione di un cittadino onesto, e non inquisito di alcun delitto, e se non promettano l'intraprendere l'esercizio di una professione, o di un'arte qualunque, o, se dopo d'averlo promesso vi contravvengano, saranno espulsi dal territorio del regno. I vagabondi ed i mendicanti validi nazionali, dove non presentino un'assicurazione d'un cittadino onesto, e non inquisito di delitto, che risponda della loro condotta, saranno rinchiusi nelle case di correzione, donde usciranno per essere impiegati in mestieri liberi, ed utili allo stato

Ogni vagabondo recluso, che presenti un'assicurazione sufficiente, o che dimostri d'avere scelto l'esercizio d'una professione, sarà messo in libertà. Se sarà recidivo, dopo di aver sofferta una reclusione di tre mesi, resterà alla cura del governo la scelta del mestiere, o dell'arte, nella quale possa essere utilmente occupato.

81. La sussistenza de' mendici infermi ed incapaci di attendere ad un travaglio corporale qualunque, è un peso della pubblica amministrazione. I mendici di questa specie saranno tenuti in case pubbliche per attendervi a quella specie di travaglio, che sia loro permessa dal loro stato fisico. Quei che preferiscano la mendicità alla vita utile, ed onesta, che loro procura lo stato, vi saranno obbligati dall'autorità pubblica, senzachè l'infrazione che essi fanno alla regola, possa essere qualificata per delitto.

82. I mendici, che oltre alle raccomandazioni che procura loro l'indigenza, impieghino minacce, quelli che vadano armati, quelli che s'introducono nelle case di notte tempo, quelli che vadano mendicando pei luoghi, pe' quali sia stato altra volta interdetta loro per decreto de' giudici correzionali, quelli che portino seco loro falsi certificati, falsi congedi, o che si nascondano sotto qualsivoglia travestimento, sono in delitto, e la cognizione di tal delitto è della competenza della giustizia correzionale. La pena ordinaria di tali delitti è la casa di correzione, quando non sia provata l'intenzione di commettere un eccesso particolare. Quando quest'intenzione sia in essi scoverta, la pena sarà della detenzione. Nel primo caso la pena non potrà eccedere il termine di sei mesi. Nel secondo potrà estendersi fino al massimo grado della detenzione correzionale. Così nell'uno, come nell'altro caso, espiata la pena, passeranno alle case di pubblica reclusione.

83. È vietata la questua che si faccia da qualunque ordine re-

ligioso, da qualunque collegio, corporazione, o luogo amministrato, senza il permesso dell'autorità legittima. I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati dodici per la prima volta, e sarà raddoppiata in caso di recidiva. I fondi che si troveranno in cassa, saranno impiegati in opere di pubblica beneficenza.

84. Sono puniti colla detenzione correzionale tutti coloro, che viaggiano per lo territorio del regno, o per andare da un luogo ad un altro dello stesso, o per condursi nell'estero, con falsi passaporti, o con fogli di rotta, o certificati che sopprimano i loro veri nomi. Se essi sieno stranieri, si avranno come vagabondi, e saranno puniti secondo le disposizioni dello articolo 80. Se sieno cittadini, e non sia noto l'oggetto della falsità delle carte, di cui hanno fatto uso, essi non potranno essere posti in libertà, se non dietro l'assicurazione d'un cittadino onesto, e non inquisito, e sulla cognizione, che l'autorità pubblica avrà della professione, e dell'arte, cui sono applicati. In caso che essi non dieno di se tale assicurazione, o che, dopo d'averla data sieno recidivi nella stessa colpa, resteranno alla disposizione del governo, per essere impiegati in professioni libere, ma utili.

85. L'applicazione delle pene a' vagabondi, ed a tutte le altre persone comprese nella disposizione dell'articolo 84 sarà della competenza de' tribunali criminali, i quali procederanno serbate le forme della giustizia correzionale.

## §. IV.

### *Abusi di potere de' pubblici funzionarj ed esecutori.*

86. Saranno punite colla detenzione correzionale tutte le baratterie non comprese negli articoli 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 della legge penale. Entrano perciò nella competenza di questi giudici le corruzioni procurate da' congiunti del reo fino al terzo grado, le corruzioni degli esecutori della giustizia d'ogni specie, e degli esecutori delle cariche amministrative; quelle de' custodi, e de' carcerieri, tutt'i fatti illeciti degl'impiegati minori, ne' quali sia intervenuto prezzo, ed a' quali non sieno applicabili le disposizioni degli articoli suddetti della legge penale. La pena de' prevaricati in questi casi sarà la detenzione e la destituzione de' loro uffizj; quella de' prevaricatori sarà della casa di correzione. Sono esenti della persecuzione della giustizia correzionale i congiunti di que' rei, che, non ostante la corruzione adoperata, sieno stati condannati a pena capitale.

87. Sono punite colla detenzione correzionale, e come delitti di prevaricazione tutte le corruzioni, mediante le quali si vendano i suffragi nell'elezione degli uffiziali municipali, e degli altri pubblici funzionarii nello stesso modo eligibili. Oltre alla detenzione, i rei saranno soggetti alla restituzione del doppio del

prezzo ricevuto, se questo potrà liquidarsi. Il pagamento del doppio prezzo sarà imposto come ammenda a' prevaricatori.

88. Sono soggetti alla stessa pena della detenzione correzionale tutti gli eccessi de' subalterni ed esecutori contro le persone affidate alla loro custodia. In questa specie entrano le esorbitanze, e gli eccessi di rigore de' catturanti, e de' carcerieri. Quando querti delitti sieno commessi dagli altri giudici superiori a' tribunali correzionali, è della competenza di questi giudici il decretare siffatte pene, ma colle forme sommarie prescritte per la giustizia correzionale.

## §. V.

*Fatti contro al rispetto dovuto alla religione.*

89. Tutti coloro che turbino, ed offendano il culto divino, que' che pronunziano bestemmie esecrabili, ed attacchino la verità, e la santità della nostra credenza, que' che manchino di riverenza agli oggetti esterni della religione, ed a' ministri di essa in tutti gli atti, ed in tutt'i luoghi, ne' quali spiegano le funzioni del loro ministero, quando tali atti seguano con iscandalo del popolo radunato, o di persone raccolte per l'istruzione, saranno puniti colla casa di correzione da tre a sei mesi, colla pubblica riprensione. Oltre a' fatti qualificati per le circostanze di sopra esposte, potranno essere puniti colle stesse specie di pene, che saranno date per un tempo minore, secondo la diversità de' casi, tutti gli altri atti d'irriverenza, de' quali i rispettivi curati domandino la correzione per l'esempio degli altri. Tutte le recidive, e le offese maggiori, che cadano nella disposizione degli articoli 137 138 139 140 e 151, della legge penale saranno riservate alla cognizione de' giudici criminali.

## §. VI.

*Fatti contro alla salute pubblica.*

90. Saranno puniti colla detenzione correzionale i fabbricanti, i venditori, e i trafficanti di veleni, di cibi, di liquori, e d'ogni altra bevanda nocevole, che da' medici, o da altri periti sieno giudicati capaci di portare la morte, o di recare altro notabile detrimento alla salute degli uomini, purchè non vi concorra dolo; nel qual caso tali delitti entrano nella disposizione degli articoli 141 e 197 della legge penale.

La detenzione sarà di tre mesi, se abbia portato danno non grave, a coloro che ne hanno usato, sarà di due anni se abbia portato un danno grave e permanente alla salute di questi. Il danno grave, e permanente è non solo il pericolo della morte, e la debilitazione della salute, ma qualunque male che abbia avuto

una durata maggiore di dieci giorni. La morte rende sempre questi delitti della competenza de' giudici criminali, qualunque sia l'imputabilità della colpa.

91. I regolamenti diretti a conservare la pubblica salute, o ad estirpare un male epidemico già introdotto, per la parte di pene correzionali, che contengano, diverranno della cognizione de' giudici della correzione.

## §. VII.

### *Fatti illeciti contro alla proprietà dello stato, ed al credito pubblico.*

92. I fabbricanti e i detentori degli ordigni e strumenti che servono di mezzo alla falsa moneta, o alle forme de' conj, quando non concorrano gli argomenti, che provino necessariamente il dolo nel delitto principale, notati nell'articolo 148 della legge penale, saranno puniti colla detenzione correzionale. I gradi di questa pena saranno determinati dall'estimazione, che i giudici correrionali faranno del grado di colpa, che vi è concorso.

La cognizione de' delitti contenuti nel presente articolo apparterrà a' giudici criminali, serbate però da' medesimi nel procedimento le forme della giustizia correzionale.

93. Coloro che spendono una moneta falsa consapevoli della falsità di essa, se si tratti di moneta d'oro o d'argento saranno puniti colla detenzione di dieci giorni, quando l'abbiano ricevuta da altri per prezzo, o per mercede.

Saranno puniti colla detenzione di tre mesi;

1. Quando l'abbiano ricevuta per altro titolo.
2. Quando l'abbiano ricevuta dalla mano dell'autore stesso della falsità, purchè non vi concorrano altri argomenti della complicità di chi l'ha spesa.

Sono cagioni scusanti anche della pena correzionale.

1. L'estrema indigenza di chi abbia spesa una moneta falsa.
2. Il piccolo valore della moneta stessa, se si tratti di moneta di rame.

94. La medesima pena della detenzione correzionale ha luogo per tutt'i venditori, ed altri che facciano uso di pesi, di misure e di segni falsi, quando questa contravvenzione non sia accompagnata da altri argomenti che contengano la loro complicità nel delitto principale della falsità.

95. I venditori di generi alterati nella loro vera qualità, qualunque ne sia il valore, oltre alla rifazione del danno, saranno puniti dalla giustizia correzionale colla detenzione, che sarà proporzionata alla somma del danno, ma che non potrà mai eccedere il termine di sei mesi. Essi non potranno ritornare all'esercizio della loro arte senza una cauzione quadrupla del valore dei

generi falsificati, rinvenuti presso di loro, se ne trovino oltre a' venduti.

In caso di recidiva saranno puniti colle stesse pene date alla prima contravvenzione, e di più colla sospensione dell'uffizio, e dell'arte, nella quale hanno delinquito.

96. La stessa pena della detenzione correzionale avrà luogo per le falsità, che alterino, che contraffacciano, e che danneggino in qualunque modo i pubblici archivii, le carte, e i diplomi ne' medesimi contenuti, i monumenti incisi, o scolpiti, quando in questi fatti non concorrano le circostanze, che gli rendano della competenza de' giudici criminali, secondo la disposizione dello articolo 147 della legge penale.

97. Sono rei di monopolio quelli che, per la speculazione di un lucro moderato, cospirino di sottrarre al libero commercio una derrata di prima necessità, o che in grazia del pubblico bisogno sia dichiarata tale dalle leggi dell'annona, o da una legge speciale del governo. In questo caso la vendita de' generi sarà fatta per loro conto dalla autorità pubblica, e del prezzo ne sarà ritenuta una decima parte a titolo di ammenda applicabile agli usi di pietà, prescritti nell'articolo 83.

In caso di recidiva, oltre a questa pena, riceveranno quella della detenzione da due a sei mesi, insieme con una pubblica riprensione.

98. Il contrabbando punito secondo le disposizioni degli articoli 162 e 163 della legge penale diverrà di competenza della giustizia correzionale, o della polizia in tutt'i casi, ne' quali gli vengono applicate pene di questa specie dai regolamenti della pubblica amministrazione.

99 I delitti d'usura saranno puniti colla detenzione correzionale, e colla restituzione del doppio di quel lucro, che sarà dichiarato illegittimo.

In caso di recidiva, questo delitto diverrà della competenza del tribunale criminale, a norma dell'articolo 169 della legge penale.

100. Saranno puniti colla detenzione correzionale, e come rei di pubblica falsità coloro, che intercettino una lettera ad altri diretta, sia dalle mani de' messi privati, sia dalle officine della pubblica corrispondenza. Il reo di questo delitto sarà inoltre soggetto alla pubblica riprensione, ed al risarcimento del danno, ch'è avvenuto dal turbato ricapito.

## §. VIII.

### *Contravvenzioni alle leggi pe' giuochi di azzardo.*

101. Sono puniti dalla giustizia correzionale que' che contravvengono alle leggi pubbliche pe' giuochi d'azzardo. Sono compresi nella pena i giuocatori, e quelli che nelle loro case permettano i giuochi prestandovi la loro presenza. Siffatte contravvenzioni sono

la prima volta punite colla perdita del danaro, e degli effetti preziosi impiegati al giuoco, quando si trovino nell'atto della sorpresa. Dove manchi la materia di questa pena, sono puniti colla detenzione di quindici giorni, che sarà sempre raddoppiata in tutt'i casi di recidiva. Ne'casi di recidiva la perdita del danaro rinvenuto non impedisce la pena della detenzione.

*SEZ. II. Offese contro a' dritti degl'individui.*

### §. I.

### *Ferite ed ingiurie.*

102. Gli omicidii, qualunque sia la cagione che ne scusi, o che ne tolga l'imputabilità, e le ferite che si puniscono come tentati omicidii, appartengono sempre alla cognizione de' giudici criminali. È però nella facoltà di costoro il rimettere a' giudici correzionali per una correzione ammonitiva, ch'essi assolvano per la disposizione dell'articolo 171 della legge penale. Tale specie di correzione non dee essere riguardata come pena, e non può consistere che nel ritiro, o in altra restrizione non penosa, diretta solamente a purgare col dolore quella piccola parte di volontà, che è inseparabile dall'azione, ma che non può confondersi col delitto.

103. Appartengono alla cognizione de' giudici correzionali le seguenti specie di offese reali:

1. Le ferite commesse con tutt'altro strumento offensivo fuorchè coll'armi, quando sieno fatte non con animo di ferire, ma di offendere, secondo la disposizione dell'articolo 213 della legge penale.

2. Le offese de'figliuoli contro i genitori, o contro altri congiunti, ne'quali è stato violato il rispetto, e la riverenza dovuta al grado di cognizione, o all'età, quando esse sieno denunziate dagli offesi innanzi a' giudici correzionali.

3. Tutte le circostanze spiegate negli articoli del §. 2. sezione 3. della legge penale, non appartengano alla cognizione de' giudici criminali. I giudici della giustizia correzionale possono interpretare se le offese commesse cadono nella disposizione di questa regola, ovvero nella disposizione delle eccezioni contenute negli articoli 215, 216, 217 e 218 della legge penale, ma la loro interpetrazione sarà subordinata a quella de' giudici criminali, qualora questi si dichiarino essi competenti a procedere. La pena delle offese verbali, e reali, quando queste non possano rimanere estinte colla conciliazione delle parti offese, può essere la detenzione, la casa di correzione, il mandato in casa, salva la facoltà al giudice di sostituire l'obbligo, o la cauzione di non offendere. Ne' casi di offese, e d'ingiurie, o alla correzione sarà sempre unita

la pubblica riprensione. Negli altri casi è nella facoltà de' giudici correzionali d'aggiungerla alla pena principale.

104. La disposizione dell'articolo precedente per la parte che riguarda le offese contro a' congiunti, è applicabile a tutti coloro che tengono luogo di genitori, agli ascendenti, affini, a' tutori, a' curatori, a' precettori che convivano co' loro allievi.

105. È fra' dritti de' genitori pe' figliuoli che sono sotto la loro potestà, e di tutti coloro che tengono luogo di genitori, durante l'età della tutela, di domandare per essi ai giudici correzionali la detenzione, o la casa di correzione.

La domanda del padre, o della madre è per se sola un motivo sufficiente a decretare una delle suddette pene per quel tempo, che essi chiederanno. La domanda degli altri, che tengono il loro luogo dee essere accompagnata sempre dall'esposto de' motivi, pei quali siesi avuto ricorso alla correzione della giustizia. Sono compresi in questa seconda disposizione le madri binube pe' figliuoli del primo letto.

106. Le seguenti circostanze saranno sempre valutate ne' diversi gradi delle pene correzionali, che i giudici sono abilitati ad imporre.

Il caso della sopraffazione contro a' deboli o a' poveri;

La sopraffazione contro alle donne;

La sopraffazione contro a' vecchi maggiori di settant'anni;

La mancanza di rispetto alle persone costituite in dignità;

La qualità dell'offeso, quando l'offensore era tenuto per leggi del suo stato a prestargli un ossequio di dipendenza, come sono i garzoni e lavoratori verso i loro maestri, ed i capi delle arti, i domestici verso i padroni.

## §. II.

### *Fatti d'incontinenza.*

107. Sono soggetti alla giustizia correzionale que' fatti d'incontinenza, che offendano i dritti degli altri. L'offesa ha luogo tanto se sia diretta contro ad un individuo, quanto se siesi violato il riguardo dovuto al costume, ed alla decenza pubblica.

108. Tutte le offese per incontinenza non comprese fra quelle che la legge penale dichiara come qualificate, e che non abbiano fatto un danno irreparabile nell'opinione alla persona, contro alla quale sono state dirette, sono della competenza della giustizia correzionale. Il danno irreparabile, che fissa la competenza dei giudici criminali è definito dagli articoli 17, 222 e 239 della stessa legge penale.

109. Qualunque pubblicità su' fatti d'incontinenza che offenda la pubblica decenza, che contenga seduzione, o scandolo pe' giovani, e per gl'Innocenti, può cadere nella facoltà de' giudici correzionali. L'esposizione, e la vendita d'immagine, o di oggetti

osceni v'è compresa. Tali fatti saranno puniti colla detenzione, e colla casa di correzione, aggiuntavi sempre la pubblica riprensione. La perdita degli oggetti esposti, o messi in vendita sarà anche aggiunta alla pena.

110. La remissione della parte offesa, o la pace procurata dal giudice, (quando non vi sia contravvenuto) estingue l'ingiuria. Dove l'ingiuria contenga pubblicità, che offenda il pubblico costume, la remissione non estingue questa parte di delitto. Le parti offese possono domandare che, non s'imponga la pena della pubblica riprensione, quando questa aggiungesse al delitto una maggior pubblicità, che fosse pregiudizievole alla loro riputazione.

## §. III.

### *Specie di furti e di falsità di competenza della giustizia correzionale.*

111. Sono di competenza della giustizia correzionale i furti modici commessi senza il concorso delle circostanze aggravanti, che secondo le disposizioni della legge penale, rendono il delitto di competenza della giustizia criminale. La modicità è determinata dalla somma non maggiore di ducati dódici. Le pene, onde è punito sono la detenzione di sei mesi a due anni, e la restituzione del doppio, se il reo sia solvente.

112. Le seguenti specie di furto commesse con tutt'altro mezzo di dolo fuorchè coll'involamento, saranno parimenti di competenza della giustizia correzionale:

1.° I furti commessi con abuso di credulità, come gli scrocchi col mezzo dei giuochi, delle speranza. di tesoro, o di altra qualunque sorpresa;

2.° I furti degli esattori e dei procuratori, che ritengano il danaro esatto per conto d'altri, o che l'esigano legittimamente per appropriarselo; purchè non v'intervenga falsità;

3.° Le truffe ossia i furti commessi con un mezzo, che nel suo principio non contiene un delitto.

Quando i delitti contenuti, ed esemplicati nelle suddette specie non eccedano la somma di ducati cento, saranno puniti correzionalmente colla detenzione, e colla rifazione del doppio del danno.

113. L'amozione de' termini commessa con animo di far guasto, e quella commessa con animo di usurpare, sono di competenza della giustizia correzionale. Nel primo caso l'amozione dei termini sarà punita colla detenzione, che non oltrapassi i giorni dieci, e con un'ammenda eguale al doppio della spesa necessaria a ristabilirli. Nel secondo caso la detenzione sarà proporzionata al danno cagionato, e l'ammenda sarà la stessa di quella del caso precedente. In tutt'i casi, ed anche quando l'amozione sia cau-

sale, colui che muove, o toglie i termini, sarà tenuto a proprie spese di restituirli nello stato in cui erano.

114. Sono puniti colla detenzione correzionale tutti i danni, e le devastazioni fatte con dolo sulle raccolte in piedi, sulle piante ed alberi fruttiferi. Alla pena della detenzione andrà sempre aggiunta la rifazione del quadruplo del danno.

115. Sono puniti colla detenzione, oltre al risarcimento del danno, coloro, che con dolo, e premeditazione involino i letami, o ingrassi. La medesima pena è comune a tutti quelli che involino qualunque altro prodotto della campagna coll'aiuto di canestri, di sacchi, o di animali da soma.

116. La pena della detenzione è parimenti comune a coloro che deteriorino, o uccidano dolosamente gli altrui animali d'uso. In questo caso, oltre alla detenzione, avrà luogo anche la pena del quadruplo del danno.

117. Appartengono alla giustizia correzionale, come delitto di tentato furto, la costruzione, e la rendita d'ogni specie di strumento ed ordigno atto ad infrangere, o ad aprire clandestinamente porte, e serrature d'ogni specie. Tali fatti sono sempre puniti colla detenzione di un anno; se pure non si tratti di recidivi, o di persone altre volte inquisite di furto, o di complicità nei medesimi; nei quali casi avrà luogo la disposizione dell'articolo 259 della legge penale.

118. La compra delle cose furtive, oltre alla perdita della roba sarà punita colla detenzione sino a tre mesi in tutt'i casi, nei quali sebbene non concorra la scienza del furto, pure il compratore potea desumerlo e dal valore, e dalla qualità della cosa, o dalla qualità della persona. In tutt'i casi nei quali il compratore sia convinto di sapere che la cosa era fortiva, o che il venditore ne sia stato il ladro, sarà punito come ricettatore, ed avrà luogo la disposizione dell'articolo 245 della legge penale.

119. Tutte le specie di dolo che, essendo prive di altro nome, sono comprese sotto quello di *stellionato*, saranno punite colla detenzione correzionale, e colla rifazione del doppio del danno.

***TIT. VII. Procedura della polizia, e della giustizia correzionale.***

## § I.

### *Disposizioni generali.*

120. In caso che si controverta se un affare appartenga al tribunale criminale, o a' giudici e tribunale di polizia, o correzionali; il tribunale criminale è giudice della competenza, salvo il ricorso in cassazione.

121. Il tribunale civile nelle cause, in cui i giudici di pace sono inappellabili, essendo le disposizioni degli articoli 12 13 e 14 della legge dell'organizzazione giudiziaria, procede, non ostan-

te, sulle doglianze che si facciano sia dal ministero pubblico, sia dalle parti interessate per competenza fra lo stesso tribunale civile e il giudice di pace, per eccesso di potere dello stesso giudice di pace, e per denegazione, e protrazione di giustizia.

## §. II.

### *Procedura de' giudici di pace.*

122. La procedura così della polizia municipale, come di quella parte della giustizia correzionale, che è compresa nelle ordinarie facoltà de' giudici di pace, sarà pubblica e sommaria. I giudici di pace formeranno il processo verbale, dove non sia stato fatto dalle persone mentovate nell'articolo 4, o lo ripeteranno se sia necessario, noteranno sommariamente le querele, e sentiranno i testimonj, l'uno dopo l'altro sì, ma in pubblico, ed innanzi al reo, se questo sia presente.

Il detto di ciascuno de' testimonj, egualmente che quello del reo, sarà notato in un atto del cancelliere, sottoscritto da' testimonj scribenti, e cifrato dal giudice citando l'articolo del regolamento che è relativo al fatto, pronunzierà l'ammenda o la pena che gli è dovuta. Sarà sempre tenuto il giudice di pace di spiegare ne' suoi atti il genere di giurisdizione, col quale procede, o di semplice polizia, o di giustizia correzionale, secondo la diversa natura de' fatti;

123. Dove sia necesseria l'ispezione locale, o per lo stato dei luoghi, o per verificare il danno, il giudice di pace può andare sulla faccia del luogo, e decidere la controversia. Può, dove la natura dell'affare l'esiga, sentire il parere di uno, o più periti.

124. Nelle cause di danno al di sotto di trenta carlini, il giudice procederà senza scritto, notando in un medesimo atto la sua decisione, o de' motivi su' quali è fondata.

125. Dove l'accusato si sottragga alle ricerche del giudice, il di lui nome resterà notato in una lista affissa alla porta della residenza del giudice stesso, e questi sulla domanda della parte offesa, esigerà su' beni stabili, e mobili dell'imputato la rifazione del danno, e se vi è luogo alla pena di detenzione, lascerà contro al reo aperto il mandato di arresto.

126. I giudici di pace ne' fatti che riguardano così la polizia municipale urbana, o rurale come la giustizia correzionale, non potranno procedere se non sulla denunzia di chi esercita le funzioni del pubblico ministero, o sulla querela della parte danneggiata, o offesa.

127. In tutt' i casi di danni cagionati da animali si crederà al detto del solo custode del fondo, se questi presenti gli animali stessi, o il pegno preso sia al padrone, sia al pastore. Questa specie di pruova è ammessa come presunzione dove non si a provato il contrario.

Dove il custode, o il padrone non abbia in mano gli animali, o il pegno, oltre al detto di lui è necessario quello di un testimonio almeno.

128. Gli animali dannificanti possono essere ritenuti dal padrone del fondo, o dal custode per due ragioni, o per riconoscersi il padrone di essi, o come pegno per la soddisfazione del danno, e della pena. Dove il padrone degli animali sia stato riconosciuto, e questi offra una malleveria, gli animali dovranno essere restituiti. Dove una tal malleveria non si offra gli animali potranno essere venduti per la concorrente quantità del danno e della pena.

129. In caso di appello dalla condanna alla detenzione che non oltrepassi i dieci giorni, il giudice di pace esigerà la cauzione prescritta nell'articolo 14 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

## §. III.

*Procedura dei tribunali correzionali.*

130. Ne' delitti, e nelle contravvenzioni che, secondo la disposizione dell'articolo 12 della legge organica, eccedono le ordinarie facoltà de' giudici di pace, tutti gli atti del loro procedimento saranno accompagnati da due assessori, che presenteranno la di loro presenza agli atti medesimi, e ne legalizzeranno il tenore. Questi assessori saranno tirati a sorte in ogni mese da una nota (da farsi dall'intendente della provincia, e da approvarsi dal ministro dell'interno) di possessori idonei che pagano contribuzione fondiaria, e che non sieno notati di alcun delitto, neppure di giustizia correzionale. Saranno scelti a sorte, esclusi i parenti, ed affini fino al quarto grado del giudice di pace, di quelli che esercitano presso di lui il pubblico ministero, e di tutti gl'impiegati nell'amministrazione municipale.

Lo stesso impedimento avrà luogo pe' parenti delle parti offese, e de' rei; ne' quali casi sarà surrogato colla sorte un altro assessore all'impedito.

I nomi di quei, che escono dall'esercizio non potranno essere rimessi nell'urna, se non dopo esaurito il numero di tutti gli altri eligibili.

131. Il cancelliere del giudice di pace riceverà i processi verbali, e le accuse così delle parti offese, come di quelli che denunzieranno di officio un delitto di competenza della giustizia correzionale. Riceverà insieme colle accuse i documenti, e la nota de' testimoni che s'offrono per pruova. Si ordinerà la chiamata dell'accusato, e de' testimoni per lo giorno che il giudice di pace destinerà si spedirà un mandato all'accusato perchè venga a presentarsi qualora non si trovi arrestato.

132. L'imputato, qualora si presenti, potrà osservare tutte

le carte presso il cancelliere, senzacchè si estraggano dall'officio. Potrà anche dare una nota di testimoni da esaminarsi che saranno a sua costanza citati almeno ventiquattro ore prima, dandosene notizia a chi fa le funzioni del pubblico ministero, ed alla parte interessata.

133. Nella seduta del giudice di pace, e de' due assessori dovranno farsi tutti gli atti per l'istruzione del processo. Le eccezioni di nullità saranno preliminarmente discusse, e se non sieno allora proposte, non potranno più allegarsi dalle parti presenti nel giudizio, ad eccezione solo delle nullità essenziali, che fossero nella pruova generica. Si chiamerà indi la parte offesa, o interessata a ratificare innanzi all'imputato l'accusa, ed a prestare il giuramento. Si sentiranno le rispettive parti, ed in presenza di entrambi si esamineranno i documenti e si sentiranno ad uno ad uno i testimonii.

Il cancelliere noterà il tenore delle accuse, le risposte dell'accusato, i detti de' testimoni. Questi atti saranno cifrati da tutte le parti che sanno scrivere, dal giudice, e dagli assessori. Qualora una delle parti ricusi di sottoscrivere, senza una giusta causa, le ne farà alla medesima la lettura, e si farà dal cancelliere registrare il rifiuto. Il procedimento non potrà aprirsi se non sieno uniti tutti i testimonii. Saranno osservate pel dibattimento le forme stesse prescritte per i tribunali criminali.

134. Dove manchi alcuno de' testimonii non potrà differirsi l'atto, se non fino alla seduta immediata; scorso il qual tempo si riceveranno solamente i testimonii, e i documenti che saranno riuniti, rimanendo vietato a' giudici di pace di accordare qualunque altra dilazione.

135. In tutt'i casi, ne' quali l'accusato non ubbidisca, ed il mandato del giudice gli sia stato notificato personalmente; potrà il giudice spedire un mandato, con cui si ordini il condurre l'accusato. Questo mandato importa che l'accusato debba essere scortato dalla forza armata senza alcuna restrizione nella persona, seppure non fosse latitante, o si opponesse all'esecuzione. Se poi il mandato del giudice non abbia potuto per due volte notificarsi personalmente all'accusato, allora se ne lascerà copia nella di lui abitazione, ed il giudice in seguito di quest'atto, contestato dal cancelliere, e da due testimonii, darà fuori il mandato per condurlo.

136. Formato il processo nel modo prescritto nell'articolo 233 il giudice di pace noterà il suo avviso consultivo, motivandolo sulla pruova, e sulle disposizioni contenute nel presente regolamento che gli si applicherà. Il parere del giudice di pace sarà insieme col processo, e previo l'avviso di darsene alle parti, trasmesso fra 'l termine di due giorni al tribunale di prima istanza della provincia, indirizzandolo al procuratore regio.

Intanto il reo sarà tenuto di offrire una malleveria, se vorrà evitare la detenzione.

137. Dove l'accusato sia latitante il giudice sentirà i testimonii in pubblica seduta insieme cogli assessori, e manderà gli atti al tribunale civile della provincia.

138. Il tribunale di prima istanza della provincia nelle cause di sua spettanza può, se la giudica conducente all'accerto del vero, ordinare che sieno prese più ampie indagini, ed in quei casi, in cui lo crederà indispensabile all'assicurazione della giustizia, può anche chiamare le parti ed i testimonii, e sentirli in contraddizione fra loro. Qualora poi si trovi sufficiente la pruova che risulta dalle carte trasmesse, procederà alla decisione, approvando, rigettando, o modificando il parere consultivo del giudice correzionale locale.

*TIT. IX. Dell'esecuzione de' decreti.*

139. I giudici di pace ne' rispettivi circondarii fanno eseguire i decreti della polizia municipale, e della giustizia correzionale da essi profferiti.

140. L'esecuzione de' beni per la riscossione delle ammende, e del danno, si farà secondo il rito ricevuto per tutte le altre obbligazioni civilmente contratte. Si farà, inteso l'accusato in tutti gli atti se è presente, ed inteso un curatore da darsi, se è assente

141. Le occupazioni de' detenuti nelle case di correzione, il loro trattamento, e tutto il dippiù relativo alla loro sorte, saranno fissate da un regolamento speciale del ministro dell'interno.

142. La riprensione pubblica ne' casi, in cui sia leggittimamente ordinata, dovrà eseguirsi nella seduta pubblica del tribunale della provincia o in quella de' giudici di pace, e sarà annunziata ventiquattr'ore prima da un affisso, in cui sia spiegato il delitto, il nome del reo, e la pena che gli è stata decretata. Questo affisso sarà messo nella porta esteriore del luogo ove si regge giustizia.

143. Il presente regolamento per tutti gli articoli in esso preveduti deroga alle leggi, ed ai regolamenti antichi delle prammatiche, rescritti, e consuetudini.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto de' 22 ottobre 1808 portante l'organizzazione della municipalità di Napoli, e della prefettura di polizia.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.
Udito il nostro consiglio di stato.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

*TIT. I. Disposizioni generali.*

Art. 1. È rivocato l'articolo 12 titolo 4 della legge degli 8 agosto 1806 sulla divisione, ed amministrazione delle provincie del regno.

Le rimanenti disposizioni della medesima sono adottate per l'amministrazione municipale della città di Napoli, e de' suoi borghi in tutto ciò, che non si trovi altrimenti ordinato dal presente decreto organico.

2. L'intendente della provincia vi esercita le funzioni relative all'amministrazione civile, e finanziera.

Il commessario generale di polizia, che porterà da oggi innanzi il nome di *prefetto di polizia* vi eserciterà quelle attribuzioni, che saranno quì appresso indicate.

Ad un corpo municipale è affidata l'amministrazione della città, e de' suoi borghi sotto la dipendenza dell'intendente della provincia.

Essa sarà composta da un sindaco, da dodici eletti, dodici aggiunti, e dodici cancellieri.

In ciascuno de' dodici quartieri de' giudici di pace vi sarà un eletto, un aggiunto, ed un cancelliere. Oltre gl'indicati funzionari vi sarà presso del sindaco un cancelliere specialmente assegnato all'intero corpo municipale.

Il decurionato di Napoli creato con decreto de' 21 febbraio 1807 rappresenta la città, e i suoi borghi, e conserva le medesime attribuzioni degli altri decurionati del regno.

3. I decurioni di Napoli sono per ora direttamente nominati da noi. Le loro funzioni durano quattro anni, spirati i quali la metà di essi esce di carica. Alla fine del primo quadriennio si tireranno a sorte coloro, che dovranno essere rimpiazzati.

4. Il sindaco, gli eletti, gli aggiunti, ed i cancellieri vengono da noi nominati sulla proposizione del nostro ministro dell'interno. I soli cancellieri riceveranno soldo.

*TIT. II. Del corpo municipale, e del decurionato.*

5. Il corpo municipale di Napoli è incaricato di amministrare le proprietà del comune, farne esattamente riscuotere le rendite; formare lo stato dell'introito, ed esito per presentarlo al decurionato, al quale in ogni anno si renderanno i conti; attendere alla ripartizione, e percezione de' pesi civici a norma delle leggi;

vegliare su tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza; e sulla pronta esecuzione di tutto ciò, che verrà dalle autorità superiori nell'interna amministrazione stabilito. Sono egualmente fra le sue attribuzioni lo stato civile della popolazione, la reclutazione, gli alloggi militari, e le feste pubbliche, lo approvigionamento della sussistenza di Napoli, la vigilanza e l'ispezione su i venditori di generi soggetti a' regolamenti di annona.

È incaricato di far lastricare, e ristaurare le strade, della manutenzione, e conservazione degli acquidotti, canali d'acque, fontane, pozzi, formali, cloache, ed ogni altro oggetto appartenente al ramo detto *delle acque*.

Per tutto ciò, che spetta alla portolania, è incaricato di permettere o di vietare l'apertura delle botteghe e de' macelli, o la loro chiusura; lo stabilimento di barracche, posti fissi, e volanti, ed i banchi de' macellari, e pizzicagnoli, tutto ciò in quanto non porta nocumento al comodo, e pubblica sicurezza.

Appartiene al corpo municipale la percezione di tutt'i diritti di portolania, e gli affitti delle piazze.

6. Nell'esercizio delle facoltà accordate alla municipalità di Napoli per rami di annona e portolania contenuti negli articoli precedenti, sono gli eletti autorizzati a soggettare alle pene, ed esigere le multe delle contravvenzioni, nel modo espresso negli articoli 11 32 e 33 della legge de' 22 maggio di quest'anno.

7. Ogni eletto adempie nel suo quartiere sotto l'immediata dipendenza del sindaco quella parte de' suddetti incarichi, che può dissimpegnarli separatamente. Riceve gli atti dello stato civile, ed è membro nato dell'amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza posti nel proprio quartiere.

Una volta la settimana, o più spesso, se il caso l'esige, si riuniscono tutti gli eletti col sindaco per delibarare sugli affari della pubblica amministrazione della città.

Il sindaco può convocarli straordinariamente quando la circostanza lo richiedesse.

8. Il solo sindaco corrisponde coll'intendente della provincia, e col prefetto della polizia.

Gli eletti corrispondono col sindaco.

9. Il sindaco e gli eletti di Napoli non possono essere sospesi dalle loro funzioni se non di nostro ordine.

10. Il più anziano fra gli eletti rimpiazza il sindaco in modo di assenza, o di mancanza, e l'aggiunto rimpiazza l'eletto.

11. Il decurionato si riunsice sotto la presidenza del sindaco, o di chi ne fa le veci, sia nelle epoche ordinarie fissate dalla legge, sia nelle estraordinarie per ordine dell'intendente della provincia. Le sue deliberazioni per aver effetto debbono essere rivestite dell'autorizzazione dell'intendente medesimo, il quale le approva o le modifica, quante volte non eccedano i limiti della sua autorità, ovvero ne fa rapporto a' nostri ministri se v'è bisogno di decisione superiore.

*TIT. III. Del prefetto di polizia.*

12. Il prefetto di polizia non può pubblicare alcun regolamento senza l'autorizzazione del ministro della polizia generale.

13. Le attribuzioni, che il prefetto di polizia sotto gli ordini immediati del ministro della polizia generale esercita sulla città e su i borghi sono le seguenti:

Il prefetto di polizia accorda i passaporti per viaggiare nell'interno del regno fuorchè alle persone comprese nell'articolo 4 del decreto de' 17 maggio del corrente anno relativo a' passaporti de' forastieri.

Accorda a' nazionali i passaporti per viaggiare fuori regno, ai quali il nostro ministro degli affari stranieri apporrà il suo visto.

Per que' stranieri poi, che vorranno uscire dal regno, spedisce i certificati richiesti dal sopraccennato decreto.

Lo stato maggiore della piazza sarà nell'obbligo d'inviare alla prefettura della polizia il notamento de' militari sì di terra che di mare, i quali avendo ottenuto congedi limitati o assoluti vogliono risedere o soggiornare in Napoli.

Fa eseguir le leggi ed i regolamenti sulle persone sconosciute, su i vagabondi e sui mendicanti. A tal effetto può mandarli nelle case di detenzione a ciò destinate, donde uscir non possono senza la di lui speciale autorizzazione.

Ha la polizia delle prigioni, delle case di forza, e di correzione.

Conformemente al nostro decreto de' 7 settembre corrente anno nominerà i carcerieri, custodi, e domestici di esse, ed accorderà la permessione di comunicar co' detenuti per affari di polizia.

Fa eseguir le leggi, ed i regolamenti di polizia sulla stampa, e sulle librerie per tutto ciò, che riguarda le offese recate a' costumi, ed alla pubblica onestà.

Ha la polizia de' teatri per quel che appartiene alla sicurezza delle persone, ed alle precauzioni da prendere per prevenire gli accidenti, ed assicurare il mantenimento della pubblica tranquillità tanto al di dentro, che al di fuori del teatro.

Veglia sulla vendita delle polveri, e del salnitro. Fa ricercare i disertori tanto dell'armata che della marina, ed i prigionieri di guerra fuggitivi.

Dà le convenevoli disposizioni pel buon ordine nelle feste pubbliche, ne' luoghi dove il popolo si riunisce per l'esercizio del culto, e nella borsa de' cambj.

Per tutti gli oggetti relativi alla così detta fortificazione e mattonata d'accordo coll'eletto del quartiere ne' casi urgenti, e previo avviso al consiglio municipale ne' casi ordinarj può egli ordinare le demolizioni, la riparazione, o il puntellamento degli edificj, che minacciano ruina.

È incaricato di prendere le misure convenienti per prevenire o

spegnere gl'incendj, e di vegliare particolarmente su' magazzini di carbone, e di altre materie combustibili.
Perciò dà l'ordine a' pompieri, i falegnami, i fabbricatori ec. Richiede la forza pubblica, e ne determina l'impiego.
Ha la vigilanza sul corpo de' pompieri, che sarà formato: fissa la situazione, e la distribuzione de' loro corpi di guardia, e di magazzini destinati per le macchine proprie ad estinguere gl'incendj.
Veglia affinchè le pubbliche strade, i monumenti, e gli edifizj pubblici non soffrano alterazione, o danno di sorte alcuna.
Procura la libertà e la sicurezza della strada pubblica, ed è quindi incaricato di farla illuminare.
Di far vegliare allo spazzamento, al quale son tenuti gli abitanti innanzi alle loro case, e di farlo eseguire a sue spese nelle piazze, e nella circonferenza de' giardini, e degli edifizj pubblici.
Fare osservare i regolamenti sui condotti delle acque piovane, e sulle grondaje.
Far toglier via, e trasportare ne' luoghi opportuni le immondezze, ed altre materie insalubri.
Fare inaffiare le strade nelle stagioni, e ne' siti convenevoli. Impedire che su i tetti, terrazzi, balconi, e finestre si esponga veruna cosa, che cadendo possa nuocere a coloro, che passano:
Che scorrano liberamente la città uomini furiosi, ed animali nocivi, o feroci; che i cittadini ricevan danno al corso troppo rapido di cavalli, e delle vetture: che si ponga ostacolo alla libera circolazione formando, o scaricando vetture, e mercanzie nelle strade strette, e in ogni altro modo.
Per quanto riguarda la salute pubblica, egli assicura la salubrità della città, e de' suoi borghi, prendendo le misure convenienti per prevenire ed arrestare l'epidemie, le epizootie, e le infermità contagiose, conformandosi alle leggi esistenti; facendo osservare i regolamenti sulle sepolture; facendo seppellire i cadaveri di animali, e vegliare sulle fosse veterinarie, sulla costruzione, sul mantenimento, e votamento di luoghi immondi:
Facendo arrestare e visitare gli animali sospetti di mal contagioso, e dar la morte a quelli, che ne sono attaccati.
Vietando, che si stabiliscano nell'interno della città quelle fabbriche, botteghe, manifatture, o case di sanità, che secondo le leggi, ed i regolamenti debbono essere fuori del recinto di essa,
Vietando, che si getti, o si lasci nelle strade alcuna sostanza malsana.
Facendo sequestrare, o distruggere nelle piazze, ne' mercati, e nelle botteghe de' macellaj, fornai, venditori di vino, sorbettieri, droghieri, ed altri, le bevande, i commestibili, e medicamenti guasti, corrotti, o nocivi.
E incaricato di far somministrare i soccorsi agli annegati e proporzionare la ricompensa dovuta a coloro, che ne tirano alcuno fuori dell'acqua.

Proccura la sicurezza del commercio, facendo visitare i mercanti e fabbricanti per verificare le bilance, i pesi, e le misure non relative agli oggetti, de' quali è parola nell'articolo 5; e sequestrare quelli che non saranno esatti, o marcati.

Facendo visitare i magazzini degli orefici e giojellieri per assicurare il marchio delle materie d'oro e d'argento per l'adempimento delle leggi su tale oggetto.

Dà il braccio per le esazioni delle tasse o mercuriali legalmente fatte e pubblicate.

Assicura la libera circolazione delle sussistenze a norma delle leggi.

Fa sequestrare le mercanzie vietate dalle leggi.

Fa vegliare specialmente sulle fiere, sulle piazze pubbliche, su' mercati, mercadanti, venditori, che girano per la città, rivenditori, facchini e sulla spiaggia e sul littorale, sui bagni pubblici, sulle scuole di nuotare, su' marinai o pescatori, sulle piazze dove restano le vetture pubbliche per uso di affitto, su' cocchieri, postiglioni, carrettieri, seggettieri, e rigattieri.

Fa visitare i mercanti e tutti i luoghi ove arrivano commestibili e derrate per la provvisione della città.

S'indirizza e richiede all'intendente della provincia le riparazioni, i cambiamenti o le fabbriche immediatamente necessarie alla sicurezza e salubrità delle prigioni e case di detenzione, le riparazioni, ed il mantenimento de' corpi di guardia della forza armata destinata al buon ordine della città, e di quelli de' pompieri, delle macchine e degli utensili per gl'incendj e per gli annegati, delle piazze pubbliche e de' mercati, delle fontane, delle cloache, degli acquidotti, dei condotti e cose simili.

14. Il prefetto di polizia esercita la sua autorità per tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza, oltre la città e suoi borghi propriamente detti, in tutto il distretto di Napoli.

15. Ha sotto i suoi ordini quel numero de' commessarj, d'ispettori, ed agenti subalterni, che dal nostro ministro della polizia generale si crederà necessario.

16. Tiene a sua disposizione per l'esercizio delle sue funzioni la guardia civica, e la gendarmeria reale, ed ausiliaria. Corrisponde pel servizio della guardia civica, e per la distribuzione de' corpi di guardia, col comandante della piazza.

17. I commessarj di polizia esercitano le medesime funzioni, che stanno per essi determinate nell'articolo 15 della legge de' 28 febbrajo 1806 il quale per le disposizioni, che non vengono dal presente derogate, resta nel suo intero vigore fino a nuov'ordine.

*TIT. IV. Dell'intendente della provincia, del tribunale di salute, e del consiglio degli edifizi pubblici.*

18. Le attribuzioni dell'intendente della provincia di Napoli, rispetto all'amministrazione civile, ed a' corpi decurionali, municipali di questa città, sono le stesse di quelle degli altri intendenti provinciali, salve le modificazioni prescritte col presente decreto e le attribuzioni specialmente confidate nel modo di sopra espresso al prefetto di polizia.

19. L'intendente della provincia in tutte le pubbliche funzioni, quando il governatore generale di Napoli non v'intervenga, è alla testa del corpo municipale.

20. Le attribuzioni di salute, portolania, fortificazione e mattonata, diverse da quelle confidate al prefetto di polizia, ed alla municipalità, appartengono tuttavia all'intendente della provincia, al tribunale di salute, che continuerà ad esercitare le sue funzioni nel modo finora praticato, al consiglio degli edifizj civici, per la parte che a ciascuno si appartiene; salve le modificazioni per ciò che riguarda la giurisdizione, di quanto vien prescritto dalla legge de' 22 maggio 1808, lasciando al solo tribunale di salute le facoltà, di cui attualmente è in possesso.

21. Il consiglio degli edifizj civili creato con decreto de' 16 ottobre 1806 continua sotto la presidenza dell'intendente della provincia a discutere tutti gli affari relativi a' lavori pubblici, alla costruzione de' mercati, de' cimiterj, alla formazione delle piazze, passeggiate, strade, e tutto ciò, che riguarda l'abbellimento della città, alla costruzione, rifazione, o riattazione di pubblici edifizj, ponti o altri pubblici monumenti, ed a tutti gli altri oggetti rimasti nella dipendenza dell'intendente della provincia.

22. Il sindaco di Napoli è membro nato di questo consiglio.

*TIT. V. Contabilità.*

23. Un cassiere della municipalità, che prenderà un tanto per 100 sull'incasso, dando quella cauzione che sarà determinata, è incaricato della percezione delle rendite della medesima, e de' pagamenti delle spese comunali ammesse nello stato discusso, e di quelle di polizia in virtù de' mandati dell'intendente della provincia, del prefetto di polizia, e del sindaco secondochè a ciascuno di essi apparterrà di spedirne gli ordinativi.

24. Il prefetto di polizia sotto l'autorità del ministro dell'interno fissa, ed ordina le spese di riattazione e mantenimento pe' locali addetti all'uso della prefettura di polizia.

Le spese ordinarie in caso d'incendio, o di simili avvenimenti.

Le spese per le visite degli uffiziali di salute, ed artisti veterinarj, pel trasporto degli ammalati, feriti, e cadaveri, e pe' soccorsi agli annegati.

25. Il prefetto di polizia è incaricato dal ministro dell'interno di fare i contratti, gli affitti, le aggiudicazioni, e le spese necessarie per lo spazzamento, trasporto d'immondezze, inaffiamento, e per l'illuminazione della città.

26. Il prefetto di polizia regola ed ordina, sotto l'autorità del ministro della polizia generale il numero, e la provvisione degl'impiegati nelle sue officine, e degli agenti dipendenti da' suoi ordini.

27. Le spese della prefettura di polizia fissate come sopra saranno soddisfatte colle rendite delle città. Perciò il budget del prefetto di polizia sarà compreso in quello della città.

28. Per conseguenza è aperto al prefetto di polizia un credito annuale dell'intera somma delle sue spese sugl'introiti della città; e quindi il ministro dell'interno mette in ciascun mese a disposizione del prefetto nel suo credito annuale i fondi necessarj per pagare i suoi mandati secondo lo stato discusso.

Saranno egualmente versati nella cassa centrale della città tutti gl'introiti particolari della polizia.

29. Il prefetto di polizia nella fine di ogni anno renderà conto ai nostri ministri dello interno e della polizia generale delle spese fatte nel corso dell'anno a norma degli stati fissati da' medesimi, e delle autorizzazioni ricevutene.

30. I nostri ministri dell'interno e della polizia generale sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 17 giugno 1809 che estende l'autorità del prefetto di polizia, oltre la capitale ed i suoi borghi, ad un numero di paesi della provincia di Napoli, divisi in otto ripartimenti, e descritti nell'annessa mappa.**

Visto il rapporto del nostro ministro della polizia generale:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il prefetto della polizia, sotto gli ordini immediati del ministro della polizia generale, eserciterà la sua autorità, oltre la capitale ed i suoi borghi ne' paesi della provincia di Napoli descritti nel quadro annesso al presente decreto, per tutto ciò che riguarda la polizia, e colle medesime attribuzioni affidategli col decreto de' 22 ottobre 1808.

2. I paesi suddetti saranno divisi in otto ripartimenti chiamati di Mugnano, di Casoria, di Afragola, di Fuorigrotta, del Vomero, di S. Giorgio a Cremano, di Portici, e di Somma.

3. In ciascun ripartimento vi sarà sotto gli ordini del prefetto un funzionario di polizia col titolo d'*ispettor commissario*, le di cui attribuzioni saranno eguali a quelle de' commessarj dei quartieri.

4. Il nostro ministro della polizia generale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

# MAPPA

*De' paesi della provincia di Napoli, che oltre la capitale, appartengono alla prefettura di polizia, divisi in otto ripartimenti.*

### Ripartimento di Mugnano.

**Mugnano, Melito, Calvizzanno, Pescicola, Marano, Chiajano, Polvica, Marianella, Miano, Giugliano, Panicocoli, Qualiano.**

### Ripartimento di Casoria.

**Casoria,** S. Pietro a Patierno, **Afzano, Casavatore, Secondogliano,** Casandrino, Nevano, **Grumo, Santantimo, Pomigliano d'Atella, Frattamaggiore, Frattapiccola.**

### Ripartimento di Fuorigrotta.

**Fuorigrotta, Taverna e Romitaggio de'Bagnoli, Galluppo, Masseria di Paolotti, Starza, Orefici, Teresiani, Campagna, Villanova, Posta di Posillipo, Caraccioli, Rose, Le carceri vecchie, Isola di Nisita, Purgatorio, Casa del buon tempo, Messino, Comoglio, Limazzi, Le cannonate, Migaglia, Casale di S. Strato, Case nuove, Paradiso, S. Brigida, Gajola, Maresciuna, Due frati, Costa di Posillipo, Licoia e Patria, Bagnoli, Posillipo e paesi aggiunti.**

### Ripartimento del Vomero.

**Vomero, Antignano, Cacciotti, Arenella, Due Porte, Cangiani, Santacroce, Cavone di sopra, Nazzaretto, Soccavo, Pianura, Camaldoli, paesi aggiunti.**

### Ripartimento di S. Giorgio a Cremano.

**S. Giorgio a Cremano, Barra, Ponticelli.**

### Nuovo ripartimento di Afragola.

**Afragola, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo, Licignano, Caivano, Cardito, Casolla, Valenzana, Pasquarola, Crispano.**

### Nuovo ripartimento di Portici.

**Portici, Resina, Torre del Greco.**

Nuovo ripartimento di Somma.

Somma, S. Anastasia, Trocchia, Pollena, Massa di Somma, S. Sebastiano.

Decreto de' 29 giugno 1809 per regolare in generale il mantenimento materiale e personale, la polizia, e la contabilità delle prigioni.

Visti i decreti de' 5 febbraio e 7 di settembre 1808.
Volendo provvedere al mantenimento ed alla polizia delle prigioni, e semplificarne la contabilità;
Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il mantenimento materiale e personale delle prigioni in generale, per tutte le spese previste nel decreto de' 5 di febbraio 1808, e per le altre che saran fissate in appresso, sarà a carico del ministero dell'interno.

2. Il ministro della giustizia rimane incaricato del solo trasporto de' detenuti da un luogo all'altro. Le spese di nutrimento, e vetture che occorreranno in viaggio, saran pagate come le tasse a' testimonj in conformità del decreto de' 28 di gennaio scorso.

3. Fino a che non verranno stabilite le prigioni di pena, le case di deposito e quelle d'arresto, le prigioni esistenti nella residenza delle corti criminali e de' tribunali di prima istanza, serviranno per tutte le giurisdizioni del luogo, colla divisione prescritta nell'articolo 6 del decreto de' 5 di febbraio 1808: e quelle della residenza del giudice di pace, dove vi sia anche una corte di appello, serviranno per entrambe le giurisdizioni.

4. In ogni prigione stabilita nella residenza delle corti criminali o de' tribunali di prima istanza, ed in ogni luogo di reclusione o di detenzione, vi sarà un custode con un numero sufficiente di ajutanti: e vi sarà inoltre un cappellano, un medico, ed un cerusico. Nelle prigioni delle giustizie di pace vi sarà solamente un custode.

5. La scelta de' detti impiegati sarà fatta in conformità dell'articolo 4 del decreto del dì 7 di settembre 1808, sotto la vigilanza del ministro di polizia generale: il soldo sarà da noi fissato sulla proposizione del ministro della giustizia di accordo col ministro dell'interno: ed il numero degli ajutanti de' custodi sarà determinato dal ministro della giustizia, precedente il parere del prefetto della polizia, o dell'intendente che ne fa le funzioni, e de' presidenti e de' procuratori regj delle rispettive corti e tribunali.

6. Il ministro dell'interno di accordo con quello della giustizia, presenterà tra 20 giorni alla nostra approvazione le istruzioni necessarie a regolare il servizio delle prigioni e l'ordine di contabilità da stabilirsi.

Egli farà pagare intanto agli attuali impiegati nelle prigioni nel

corso del prossimo mese di luglio tutto l'arretrato da gennaio scorso sulle basi degli antichi loro soldi.

7. Il ministro delle finanze aprirà un credito al ministro dell'interno per supplire a tutte le spese ordinate nel presente decreto.

8. I registri prescritti a' custodi delle prigioni col decreto del dì sette di settembre, saranno firmati ad ogni pagina dal presidente della corte criminale per le prigioni de' capiluoghi; e dal giudice di pace per quelle de' ripartimenti.

9. Ove nella stessa prigione sieno più classi di detenuti, cioè della giustizia e dell'alta polizia, i custodi dipenderanno per ciascuna classe da' procuratori regj rispettivi e degl'incaricati della polizia, senza che un'autorità possa prendere ingerenza su detenuti appartenenti all'altra.

10. La polizia delle prigioni appartiene in Napoli al prefetto di polizia; e nelle provincie al primo agente della polizia amministrativa del luogo.

I presidenti possono nondimeno dare gli ordini che giudicheranno necessari per l'istruzione ed i giudizj in rapporto a' detenuti dipendenti da' rispettivi tribunali.

11. La sorveglianza conceduta con decreto del dì 12 d'aprile ultimo al consiglio generale dell'amministrazione degli ospizj di Napoli sulle prigioni e sull'ospedale delle medesime, si estende a farle mantenere nella maggior nettezza, a fine di conservarvi la salubrità dell'aere, per evitare i tristi effetti del sudiciume che suol regnare in simili luoghi, ed a badare che il nutrimento de' detenuti sia sufficiente e sano. A tale oggetto una deputazione di detto consiglio visiterà questi luoghi, almeno una volta in ogni settimana. Scorgendo dei torti a questo riguardo contro la giustizia e l'umanità, essa vi provvederà istantaneamente, e ne darà parte al prefetto della polizia ed a' procuratori regj, provvedendo in caso di bisogno la punizione o la destituzione de' custodi.

12. Le attribuzioni ed i doveri stabiliti nel precedente articolo per tutte le altre prigioni del regno, sono del sindaco del luogo, il quale potrà esercitarle anche per mezzo di un eletto.

13. È rivocata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.

14. I nostri ministri della giustizia, dell'interno, delle finanze e della polizia generale sono, ciascuno per la parte che lo riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 agosto 1809 che stabilisce un commessario di polizia per le isole di Ischia, Procida e Capri, sotto gli ordini immediati del ministro di polizia generale.

Visto il rapporto del nostro ministro della polizia generale.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La polizia delle isole d'Ischia, Procida e Capri è affidata ad un commessario, il quale sotto gli ordini immediati del ministro della polizia generale vi eserciterà la sua autorità colle medesime attribuzioni de' commessarj di quartiere della capitale.

2. La di lui ordinaria residenza sarà nell'isola d'Ischia.

3. Il nostro ministro della polizia generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 29 dicembre 1809 che attribuisce fino a nuovo ordine l'esercizio della polizia giudiziaria agli agenti della polizia amministrativa, sotto la dipendenza de' procuratori regii competenti.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nel dipartimento della polizia di Napoli, la polizia giudiziaria sarà fino a nuov'ordine esercitata dagli agenti della polizia amministrativa, cioè da'commessari, ispettor-commessarii ed ispettori ordinari. Le pruove generiche di ogni delitto possono essere raccolte indistintamente da ognuno di questi funzionari; ma gli altri atti di istruzione della legge o del magistrato, non possono essere fatti che da soli commessarii ed ispettori-commessarii. I giudici di pace potranno esercitare queste funzioni nel caso di assenza o impedimento de' detti agenti di polizia, o quando fossero espressamente incaricati dalle autorità superiori.

2. Gli agenti della polizia amministrativa enunciati nell'articolo precedente, per le attribuzioni loro date coll'articolo medesimo, saranno sotto la dipendenza immediata de' procuratori regii competenti, e dovranno uniformarsi esattamente all'articolo 17 della legge organica de' 20 di maggio 1808, al regolamento della stessa data, ed alle istruzioni che riceveranno da' procuratori.

3. I nostri ministri della giustizia e della polizia generale sono incaricati, ciascuno per la sua parte, dell'esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 20 settembre 1810 con cui sono abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe, arti e mestieri, esclusi i dritti di portolania e fortificazione.**

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal 1 di gennaio del prossimo entrante anno 1811 in avanti, restano abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe e sopra ogni arte e mestiere che in esecuzione della nostra legge de' 27 di luglio 1810 sono soggette al dritto di patente.

2. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente e restano conservati i dritti della città o comuni, conosciuti sotto il nome di portolania e di fortificazione.

3. I nostri ministri delle finanze, dell'interno, e della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 11 luglio 1811 col quale si determina che gl'individui muniti di patente in conformità della legge de' 27 di luglio 1810 non debbano pagare alcuna somma per patente di polizia.**

Visto il nostro decreto de' 20 di dicembre 1810 che abolisce tutte le tasse di polizia sulle industrie soggette al dritto di patente stabilito colla nostra legge de' 27 di luglio del detto anno.

Volendo farne goder pienamente gl'industrianti della nostra buona città di Napoli:

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.
Abbiamo decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Niun individuo munito di patente conformemente alla nostra legge de' 27 luglio 1810 potrà essere obbligato a pagare somma alcuna per patenti di polizia, per prestagioni così dette di *corsopubblico* ed altre, tanto per ciò che potrebbe trovarsi dovendo per corrente, quanto per arretrati di questo anno e degli anteriori.

2. I possessori di patenti che per effetto di regolamento di polizia sono nel caso di far registratura non pagheranno alcun diritto nè retribuzione di sorta alcuna.

3. Non sarà più riscossa la prestazione che si esigeva sotto il titolo *ronde notturne*. I maestri di bottega e chiunque altro vi era soggetto continueranno egualmente a rimaner dispensati dall'obligo di accompagnar personalmente le ronde; salvo agli uffiziali di polizia (i quali dovranno far costare da' testimonii la flagranza o le tracce di un delitto) la facoltà di chiamare a prestare questa opera i cittadini domiciliati vicino al luogo del delitto commesso.

4. I nostri ministri della giustizia, dell'interno, della polizia, e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 23 gennaio 1812, che prescrive le misure da prendersi durante il corso della guerra per la visita delle persone, ed i carichi su i legni di commercio nazionali o stranieri che arrivano ne' porti del regno.**

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue

Art. 1. Durante il corso della guerra, quando un legno di commercio nazionale o straniero arriverà in un porto del regno, nessuno individuo che vi si trovi a bordo, potrà sbarcare senza la permissione del prefetto di polizia in Napoli, ed in provincia dall'intendente, del suo delegato, del sottointendente, o del sindaco.

Sono soltanto eccettuate le persone che fossero incaricate di missione presso il governo: dovranno esse però farsi riconoscere immediatamente

2. Il prefetto di polizia in Napoli, ed in provincia l'intendente, il suo delegato, il sottintendente o il sindaco sarà avvertito dall'uffiziale del porto dell'arrivo de' bastimenti, ed accompagnato da un preposto di dogane e da un interprete ove fosse d'uopo, vi procederà o farà procedere alla visita delle persone, delle carte e del carico.

Egli farà trasferire a terra, quando lo riconescerà necessario, gl'individui e le carte che dovranno essere particolarmente esaminate.

3. La permissione di sbarco dovrà essere stabilita a bordo, ond'essa possa ritirarsi e lasciare approdare a terra gl'individui dell'equipaggio ed i passaggieri.

4. Il prefetto di polizia in Napoli, ed in provincia l'intendente, il suo delegato, il sottintendente o il sindaco, continuerà ad informare il ministro della polizia generale dello arrivo de' bastimenti e del risultato della visita che ne sarà stata fatta, rimettendogli in originale tutte le carte che potrebbero interessare la sicurezza interna del regno.

5. I comandanti de' bastimenti impiegati alla protezione delle coste, e del cabotaggio come anche i comandanti delle batterie marittime concorreranno all'esecuzione delle presenti disposizioni. I comandanti di piazza dovranno egualmente deferire alle requisizioni che saranno loro fatte dall'autorità civile o marittima.

6. I nostri ministri sono incaricati, ciascuno in quel che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

**Regolamento de' 23 gennaio 1812 da servir di norma a' funzionarj di polizia per l'esatto adempimento dell'antecedente decreto.**

BASTIMENTO DI COMMERCIO

ART. 1. Allorchè un bastimento di commercio nazionale o straniero entra in un porto del regno, le prime cure ch'esige, debbono aver per oggetto: 1. di assicurarsi se ha a bordo persona o corrispondenze sospette:

2. di verificare il carico.

2. Gli agenti della marina non intervengono per l'esecuzione delle leggi della polizia della navigazione che dopo le operazioni della polizia generale e quelle delle dogane, e non debbono presentarsi a bordo che dopo la visita degli agenti di queste due amministrazioni, malgrado ciò in ogni rada, in cui trovasi un bastimento armato di Sua Maestà, il comandante del detto bastimento potrà inviare a bordo una guardia per assicurarsi che prima dell'arrivo degli agenti della polizia generale o della dogana non si sbarchino nè uomini, nè carte, ne effetti: questa guardia non partirà fino a dopo la visita della polizia generale e della dogana.

PREDE E CORSARI

3. Allorchè una preda o un corsaro arriva in un porto l'amministratore della marina ed il commessario di polizia o il suo rappresentante, quando non vi è commissario, saranno avvertiti dal capitano o uffiziali del porto dell'arrivo della preda o del corsaro.

Essi dovranno recarsi immediatamente e simultaneamente a bordo; vi monteranno insieme; passeranno in rivista gli uomini che compongono l'equipaggio ed i passeggieri; ed esamineranno le loro carte.

4. Il commessario della polizia formerà il suo processo verbale, ed immediatamente dopo partirà dal bastimento, ove l'amministratore della marina resterà per attendere alle operazioni che lo riguardano: ben inteso però che il commessario di polizia e l'agente delle dogane potranno ritornare a bordo nel caso in cui nuovi riscontri indicheranno la necessità di nuove ricerche o di nuovi interrogatorj.

5. Se nella visita che avrà luogo, il commissario di polizia giudichi dover fare arrestare un individuo che fosse a bordo della preda, non potrà esserne impedito: ma quest'individuo non potrà esser tolto allo amministratore della marina che dopo aver subito un interrogatorio sul fatto della preda nel modo richiesto da' regolamenti.

6. Se il commissario di polizia giudichi che le carte trovate a bordo della preda sono nel caso di un esame particolare autorizzato dall'articolo 4 del real decreto di questo dì, e se l'amministratore della marina dichiari che quelle carte non possano essere divise dal

processo che è incaricato d'instruire, ne sarà presa copia certificata da due agenti, e l'originale sarà consegnato a quello della polizia dietro sua ricevuta apposta a piè della copia che resterà tra le mani dell'amministratore della marina.

7. Nel caso in cui siasi perduto presso la costa un bastimento qualunque, gli agenti della marina e della polizia opereranno simultaneamente, com'è stato prescritto per le prede.

8. Le disposizioni precedenti non derogano in alcuna parte a quanto è stabilito per le precauzioni sanitarie sugli arrivi di mare.

Decreto del dì 1 aprile 1813 perchè la polizia giudiziaria nella provincia di Napoli, eccetto la capitale, sia restituita a' giudici di pace.

Visti i nostri decreti de' 29 di dicembre 1809 e de' 3 e 17 di dicembre 1812.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La polizia giudiziaria nella provincia di Napoli è restituita a' giudici di pace; a' termini degli articoli 17 e 19 della legge organica de' 20 di maggio 1808. Nella sola capitale continueranno ad esercitarla gli agenti della polizia amministrativa, a' termini del nostro decreto de' 29 di dicembre 1809.

2. Il gran giudice nostro ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 26 agosto 1813 che dichiara gl'individui della gendarmeria reale uffiziali ausiliarj della polizia giudiziaria.

Visto il nostro decreto de' 20 settembre 1811.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I capitani, tenenti, e sottotenenti della gendarmeria reale sono uffiziali ausiliarj della polizia giudiziaria.

2. Quando i sotto uffiziali della gendarmeria, o anche i semplici gendarmi sono alla testa di una pattuglia, o incaricati individualmente di una operazione di polizia, i processi verbali da essi compilati danno luogo a procedimento come se fossero stati fatti dagli uffiziali di gendarmeria menzionati nell'articolo precedente.

3. Il gran giudice nostro ministro della giustizia formerà le instruzioni per servire ad essi di norma onde riempiere le funzioni della polizia giudiziaria.

4. I giudizj contra gli uffiziali, sotto uffiziali e gendarmi per le mancanze sulle funzioni della polizia giudiziaria, avranno luogo innanzi alle corti criminali.

5. Il gran giudice nostro ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 settembre 1815 perchè la polizia delle provincie del regno di Napoli sia restituita agl'intendenti.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro della polizia generale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La polizia delle provincie del nostro regno di Napoli, che in forza del decreto del 1 aprile 1814 e seguenti fu conferita ai comandanti delle divisioni territoriali e delle provincie è restituita agl'intendenti. Non sono comprese in questa disposizione le provincie che formano la quinta divisione territoriale, nelle quali la polizia, insino a nuova nostra reale determinazione è conservata al comandante della divisione ed a que' delle provincie.

2. Il nostro segretario di stato ministro della polizia generale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 12 agosto 1816 con cui l'esercizio della polizia giudiziaria nella provincia di Napoli vien di nuovo affidato agli agenti della polizia amministrativa.

Visto il decreto de' 29 dicembre 1809 provvisoriamente in vigore con cui nel dipartimento della prefettura di Napoli l'esercizio della polizia giudiziaria fu affidato agli agenti della polizia amministrativa

Visti i decreti successivi de' 3 di dicembre 1812 e 1 aprile 1813 anche provvisoriamente in vigore;

Volendo sottoporre ad un sistema uniforme di procedimento l'esercizio della polizia giudiziaria in tutta l'estensione della provincia di Napoli onde fare sparire ogni conflitto di poteri e rendere più spedito questo importante ramo di servizio;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro della polizia generale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'esercizio della polizia giudiziaria che col decreto del 1 di aprile 1813, fu restituito a' giudici di pace nella provincia di Napoli è in essa nuovamente affidato agli agenti della polizia amministrativa nel modo che si esegue per la capitale, ed in conformità di quanto trovavasi già precedentemente stabilito.

2. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e della polizia generale sono incaricati ciascuno nella sua parte dell'esecuzione del presente decreto.

Istruzioni sulla polizia de' 22 gennajo 1817

Art. 1. La polizia si divide in polizia giudiziaria, in polizia ordinaria, ed in polizia amministrativa.

2. La polizia giudiziaria fa parte della giustizia penale. Essa scovre e verifica i reati; ne investiga gli autori, e li rimette ai tribunali incaricati dalla legge della loro punizione.

3. La polizia ordinaria ha per oggetto la prevenzione de' reati; ed è sotto questo aspetto la coadiutrice della giustizia penale.

Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di alta polizia, quando si propone specialmente la prevenzione de' seguenti reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello stato.

1. Reità di stato.

2. Riunioni settarie.

3. Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura possono compromettere la quiete di uno o più comuni.

4. La polizia amministrativa ha per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed accorrere quando siano avvennte per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia, secondo le leggi vigenti; e particolarmente gli oggetti, che nella legge de' 12 dicembre 1816 sono classificati sotto il nome di polizia urbana, e polizia rurale.

5. La polizia giudiziaria procede nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le regole, e forme, e le leggi stabilite per le istruzioni de' processi e la persecuzione de' rei.

6. La polizia ordinaria ed amministrativa ha la facoltà di emanare le ordinanze o regolamenti di polizia, le misure di prevenzione ch'essa crede opportuno di adattare. Ma le pene che nelle medesime ordinanze o regolamenti si possono comminare, non possono essere nè più gravi, nè di diversa natura di quelle stabilite dalle leggi per le contravvenzioni di semplice polizia.

L'applicazione di tali pene per le violazioni commesse alle ordinanze e regolamenti suddetti appartiene sempre all'autorità giudiziaria, la quale procederà colle forme stabilite pe' giudizj penali.

7. È vietato alla polizia ordinaria ed amministrativa di procedere all'arresto delle persone, eccetto i seguenti casi:

1. nella flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia;

2. per mandato di arresto de' collegi giudiziarj;

3. per mandato di deposito o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, ai quali la legge accorda la facoltà di spedirlo.

4. per evasione de' detenuti dal luogo della pena o della custodia;

5. per vagabondità, ai termini dell'art. 270 del codice penale provvisoriamente in vigore;

6. per l'obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amministrati, o i condannati per omicidio;

7. per mancanza di passaporto in regola, o altra carta di garentia per viaggiare, quando l'individuo dà sospetto di sua condotta;

8. per direzione o rifiuto a marciare degl'individui chiamati al servizio militare;

9. per associazioni interne di malfattori, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore;

10. per le scorrerie in campagna di persone armate, ad oggetto di commettere misfatti contro le persone o le proprietà.

8. È vietato ancora agli agenti dalla polizia ordinaria ed amministrativa di porre in libertà le persone che essi avranno arrestate in forza dell'articolo precedente. È inoltre vietato ad essi di ritenere gli arrestati a loro disposizione, oltre le 24 ore, dovendo in questo termine rimetterli all'autorità giudiziaria.

9. Può nondimeno la polizia ordinaria per una eccezione all'articolo precedente ritenere gli arrestati oltre le 24 ore, ed ordinarne anche la liberazione ne' casi e nel modo qui appresso enunciati.

1. Nel caso di arresto per mancanza di passaporto, o di carta di garantia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell'arrestato, dirigendosi, se lo crede opportuno, anche all'autorità giudiziaria. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all'arrestato, è nelle sue facoltà di ordinare la liberazione. Ma se le medesime fanno sorgere de' sospetti di reità, l'arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria. Per tal riuvio però le 24 ore fissate dall'articolo precedente, non decorreranno che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni sui passaporti e carte di garentia per viaggiare, avranno luogo finchè Sua Maestà non avrà provveduto sulla materia con provvedimenti generali.

2. Allorchè per ordine del ministero di giustizia i forzati che hanno terminato la pena, sono stati rimessi per le misure di vigilauza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che avrà adempito l'oggetto pel quale l'invio ha avuto luogo.

3. Allorchè per ordine del ministro della giustizia i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione dopo che avrà adempito a questo incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati avranno luogo fintantochè Sua Maestà non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

4. Allorchè i vagabondi, i quali hanno terminata la pena, sono dall'autorità giudiziaria rinviati alla polizia ordinaria, ai termini dell'art. 273 del codice penale provvisoriamente in vigore,

può la medesima liberarli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da questo articolo.

5. Può la polizia ordinaria ordinare la libertà di que' detenuti, che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da' regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal ministro della giustizia.

In tutti i casi di liberazione enunciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all'autorità giudiziaria.

6. Gl'individui arrestati per diserzione o per rifiuto di marciare al servizio militare, saranno rimessi all'autorità militare.

10. Oltre le facoltà espresse ne' due articoli precedenti, la polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia indicati nell'articolo 3 è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all'arresto delle persone prevenute de' suddetti misfatti, anche fuori il caso della flagranza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua disposizione oltre le 24 ore, e può compilare essa medesima le istruzioni su tali reati. Ciò però non impedisce agli altri agenti di polizia giudiziaria di occuparsi anch'essi allo scovrimento de' reati medesimi, e perseguitarne gli autori.

11. Nel caso di arresto eseguito dalla polizia ordinaria per fatti di alta polizia ai termini dell'articolo precedente, essa dovrà uniformarsi alle seguenti disposizioni.

1. Immediatamente dopo seguito l'arresto, l'agente di polizia che l'avrà ordinato, ne darà avviso al procuratore generale presso la corte criminale della provincia, alla quale l'arrestato appartiene, ed a quello della provincia, ove si fa detenere. Nel caso che la prudenza non permetta di svelare il motivo preciso dello arresto, basterà indicare di tale avviso il titolo di reità, che sarà uno di quelli enunciati dall'articolo 3. I procuratori generali ne passeranno notizia al ministero della giustizia.

2. L'agente medesimo di polizia dovrà far rapporto al direttore generale di polizia, o ad altro suo superiore gerarchico di polizia dell'arresto seguito, de' motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza.

3. La polizia ordinaria negli stessi fatti di alta polizia procederà colla massima celerità, e col carattere di polizia giudiziaria, alla compilazione delle indagini, ed agli altri atti d'istruzione stabiliti dalle leggi.

4. La polizia medesima rimetterà l'arrestato all'autorità giudiziaria fra 24 ore dopo che il direttore generale di polizia avrà dato gli ordini per tale invio.

5. La polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia non potrà in alcun caso ordinare essa medesima la liberazione delle persone arrestate, ma dovrà rimetterle all'autorità giudiziaria. Se però il bisogno consiglierà la loro liberazione senza un giudizio, questa sarà preceduta da una particolare sovrana determinazione, che sarà pro-

mossa dal ministro di giustizia, e dal direttore generale di polizia.

12. In tutti i casi espressi negli articoli precedenti delle presenti istruzioni, il ministro di giustizia sui richiami delle parti o delle autorità, potrà prender conto delle disposizioni date dalla polizia.

13. Ogni arresto di persona, ogni liberazione, ogni detenzione, oltre le 24 ore, eseguiti in contravvenzione degli articoli precedenti, saranno perseguitati in giudizio come arresti illegali, liberazione o detenzione arbitraria, a norma delle leggi.

14. Nella provincia di Napoli cumulandosi nella persona de' commessarj di polizia le funzioni della polizia ordinaria, della polizia amministrativa, e della polizia giudiziaria, essi per l'esercizio delle due prime dipenderanno dalla direzione generale di polizia, secondo la gerarchia de' funzionarj stabiliti per questo ramo. Per l'esercizio della polizia giudiziaria dipenderanno esclusivamente da' tribunali penali, e dai procuratori regj presso i medesimi. Per effetto di tal dipendenza dirigeranno in ogni giorno ai regj procuratori i rapporti giornalieri de' fatti criminosi, che avvengono ne' rispettivi quartieri o circondarj; invieranno loro gli arrestati, le carte, e gli altri oggetti relativi alle imputazioni per cui l'arresto ha avuto luogo e seguiranno scrupolosamente gli ordini e le istruzioni, che emaneranno da' medesimi funzionarj, e da' tribunali ai quali essi sono attaccati.

15. Nelle provincie cumulandosi nello stesso modo nella persona de' giudici di pace i medesimi poteri, essi corrisponderanno solamente cogl'intendenti per gli oggetti di polizia ordinaria o amministrativa; e per gli oggetti di polizia giudiziaria dipenderanno da' tribunali penali e da' procuratori regj presso i medesimi.

**Decreto de' 3 dicembre 1817 col quale si vieta che la carica di giudice instruttore possa cumularsi con quella di commessario di polizia.**

Volendo che nelle persone de' giudici istruttori della città e distretto di Napoli non si cumuli altra carica, acciocchè non sieno distratti dalle molte e gravi loro funzioni.

Volendo inoltre che il sistema organico di tai magistrati in detta città e distretto sia regolato in modo uniforme a quello delle altre provincie de' nostri reali dominj al di quà del faro;

Veduto l'articolo 94 della nostra legge de' 29 di maggio ultimo circa l'ordine giudiziario;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I giudici istruttori della città di Napoli non cumuleranno nella loro persona la carica di commessario di polizia, e le funzioni di questa carica saranno esercitate esclusivamente come prima di detta legge dagli uffiziali della polizia ordinaria.

2. I commessarj di polizia ordinaria della città di Napoli continueranno per le prime indagini ad essere uffiziali di polizia giu-

diziaria; e per questa parte continueranno ad esser nella dipendenza della gran corte criminale e del procurator generale presso la medesima, come lo eran prima della mentovata legge de' 29 di maggio ultimo.

3. Ciascuna delle quattro camere del tribunale civile della provincia di Napoli sarà aumentata di un giudice. Tra' i giudici di detto tribunale ne saranno destinati quattro, prendendone uno da ciascuna camera, ad esercitare le funzioni de' giudici istruttori nella città di Napoli, e nel distretto che ha per capoluogo la medesima.

La designazione di costoro, e la destinazione de' quartieri, o circondarj a ciascuno di essi, sarà fatta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

4. Tutte le precedenti disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

5. I nostri consiglieri e segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze, ed il nostro ministero di stato della polizia generale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 12 giugno 1818 che in questa sola capitale autorizza i commessarj di polizia a formare insieme co' parrochi gli attestati bisognevoli per essere ammesso all'ascrizione marittima.**

Visto l'articolo 56 del nostro decreto del 1 di agosto 1816 col quale fu stabilito che nessuno individuo può essere ricevuto come ascritto marittimo, se non presenta nn attestato del parroco e del sindaco comunale, che dimostri la sua condizione di uomo di mare, e che abbia navigato il tempo prefisso;

Non potendo nella capitale della provincia di Napoli le autorità comunali concorrere nell'attestato suddetto, perchè quivi i commessarj della polizia, e non gli eletti, sono a portata di aver conoscenza delle particolari circostanze degl'individui ne' rispettivi quartieri.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro della marina:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli attestati che col nostro decreto del 1 di agosto 1816 abbiamo prescritto di doversi presentare dagl'individui che debbono appartenere alle diverse matricole dell'ascrizione marittima, saranno per la sola capitale della provincia di Napoli certificati da' commessarj di polizia de' rispettivi quartieri, in rimpiazzo delle antorità comunali, e sempre in concorrenza de' corrispondenti parrochi.

2. I nostri segretarj di stato ministri della marina, degli affari interni, e della polizia generale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 19 ottobre 1818 concernente l'esercizio della polizia giudiziaria ne' comuni ove non risiede il giudice di circondario.**

Veduto l'articolo 44 della legge organica giudiziaria de' 29 di maggio 1817.
Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;
Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Nei comuni ove non risiede il giudice di circondario, le facoltà di polizia giudiziaria, le quali coll'articolo 44 della legge organica de' 29 di maggio 1817 sono attribuite a'sindaci, saranno per l'avvenire esercitate o da'sindaci medesimi o da uno de'decurioni, a scelta del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia sulla proposta de' regj procuratori generali presso le gran corti criminali.
2. Le dette facoltà di polizia giudiziaria s'intendono sempre conferite alla persona non già alla carica di sindaco o di decurione.
3. Nell'esercizio della polizia giudiziaria le persone, che giusta l'articolo 1 saranno rivestite di tali facoltà, saranno assistite dal cancelliere comunale, il quale non potrà rifiutare il suo ministero sempre che ne sarà richiesto.
4. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e degli affari interni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

Decreto de' 17 agosto 1819 con cui si sopprimono ne' dominj oltre il faro gli uffizj di polizia, e si provvede provvisoriamente allo esercizio della stessa.

Veduti gli articoli 39 e 252 della legge organica giudiziaria pei nostri dominj oltre il faro.
Considerando che pel dì 1 del venturo settembre, epoca da noi stabilita pel cominciamento del nuovo sistema giudiziario, non potrà esser pubblicato ne' detti dominj il novello piano di polizia.
E volendo provvedere al momentaneo servizio della polizia nel breve intervallo che passerà per la pubblicazione del suddetto piano, e conciliare insieme l'andamento degli affari di tale ramo coi principj della novella organizzazione giudiziaria;
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro segretario di stato di grazia e giustizia.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:
Art. 1. A contare dal dì 1 del venturo settembre rimangono aboliti ne' nostri dominj oltre il faro il così detto *supremo consiglio di alta polizia* residente in Palermo, gli ufficj d'inquisitore, le deputazioni ed ogni altra autorità di polizia finora conservata in vigore ne'suddetti dominj.

2. Fino a che non sarà pubblicato il nuovo piano di polizia, il marchese Ugo ex capitano giustiziere assumerà momentaneamente in Palermo lo esercizio di tutte le funzioni delle autorità abolite di polizia: ed in tale esercizio si varrà dell'opera dell'ex inquisitore e dell'ex procuratore fiscale, come rappresentanti i commessarj di polizia che nel detto piano saranno stabiliti.

3. In tutti gli altri comuni i giudici di circondario, oltre le loro attribuzioni di uffiziali di polizia giudiziaria, eserciteranno anche le funzioni di polizia amministrativa delle abolite autorità momentaneamente: e dove non sia residenza di giudice di circondario, saranno tali funzioni esercitate dal sindaco del comune, sotto la dipendenza del giudice residente nel capoluogo del circondario.

4. Ne' rapporti che i giudici di circondario faranno a' procuratori generali presso le rispettive gran corti per gli oggetti di polizia giudiziaria, includeranno ancora gli altri oggetti di polizia, de'quali si è parlato nell'articolo precedente.

5. Gl'impiegati presso le abolite autorità di polizia in Palermo continueranno provvisoriamente a servire sotto la dipendenza del marchese Ugo.

6. Il nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

### Decreto de' 20 novembre 1819 con cui s'instituiscono le direzioni generali di polizia

Veduta la nostra legge del dì 12 di dicembre 1816 per l'amministrazione civile;

Vista l'altra nostra legge del dì 10 di gennaio 1817 sulle reali segreterie e ministeri di stato.

Viste le nostre reali istruzioni del dì 22 di gennaio 1817 sulla polizia;

Udito il nostro consiglio di stato:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il ministero della polizia generale rimane abolito in esecuzione dello articolo 11 della nostra legge del dì 10 di gennaio 1817.

2. È parimenti abolita la prefettura di polizia della città e provincia di Napoli.

3. Instituiamo in esecuzione della citata legge del dì 10 di gennaio 1817 pe' nostri dominj al di quà del faro una direzione generale di polizia residente in Napoli la quale riunirà provvisoriamente le attribuzioni, che secondo le leggi in vigore, sarebbero della competenza così dell'abolito ministero di polizia generale, come dell'abolita prefettura della città e provincia di Napoli.

4. La direzione generale di polizia instituita nello articolo pre-

cedente sarà dipendente dalla nostra segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia meno che per quella parte di polizia amministrativa per la quale l'abolita prefettura dipendeva dal ministero degli affari interni; volendo che per questa parte anche la direzione generale dipenda da esso ministero in quello stesso modo, che n'è sinora stata dipendente l'abolita prefettura di polizia.

5. La nominata direzione generale di polizia sarà amministrata da un direttore generale di polizia, sotto gli ordini rispettivamente ed a' termini dell'articolo precedente de' nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e degli affari interni.

6. Il direttore generale di polizia avrà alla sua immediazione per la città di Napoli e sobborghi alcuni funzionarj particolari di polizia, e per le provincie avrà gl'intendenti. Per ciò che riguarda la polizia giudiziaria, potrà corrispondere co' procuratori generali presso le gran corti criminali.

7. Il nominato direttor generale di polizia avrà lo stesso rango de' direttori generali di prima classe delle pubbliche amministrazioni; ed oltre il soldo de' medesimi in annui ducati tremilaseicento, avrà un soprassoldo di altri annui ducati ottocento; in guisa che il suo trattamento risulti in annui ducati quattromilaquattrocento.

8. Pei nostri dominj al di là del faro instituiamo in esecuzione della citata legge del dì 22 gennaio 1817 un'altra direzione generale di polizia, la quale risederà in Palermo. La medesima riunirà provvisoriamente tutte le attribuzioni che si esercitavano dalle abolite autorità di polizia, e che possano essere compatibili colle attribuzioni degli ordini giudiziarj ed amministrativi ultimamente stabiliti in quella parte de' nostri dominj.

9. La direzione generale di polizia de' nostri dominj oltre il faro sarà dipendente dal ministero di stato presso il nostro luogotenente generale, il quale ne tratterà gli oggetti nel suo primo o terzo ripartimento; ed occorrendo, comunicherà per la risoluzione di essi col ministero di stato di grazia e giustizia, o con quello degli affari interni, secondochè gli stessi oggetti apparterranno all'uno o all'altro de' citati ripartimenti e ministeri di stato, a' termini della distinzione fissata pe' dominj di quà del faro nell'articolo 4 del presente decreto.

10. La direzione generale di polizia de' nostri dominj oltre il faro sarà amministrata da un direttore generale di polizia, sotto gli ordini del ministero di stato presso il nostro luogotenente generale.

11. Il direttor generale di polizia de' nostri dominj oltre il faro avrà alla sua immediazione per la città di Palermo e sua provincia alcuni funzionarj di polizia; e per le valli corrisponderà cogl'intendenti e co' procuratori generali presso le gran corti criminali a' termini dell'articolo 6.

12. Il direttor generale di polizia de' nostri dominj oltre il faro avrà lo stesso rango de' direttori generali delle pubbliche ammini-

strazioni stabilite in quella parte de' nostri dominj ; ed oltre il soldo de' medesimi in annui ducati tremila, avrà un soprassoldo di altri annui ducati seicento, in guisa che il suo trattamento risulti in annui ducati tremilaseicento

13. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia presenterà alla nostra approvazione un regolamento organico delle due direzioni generali di polizia, il quale per la parte dipendente dal ministero degli affari interni sarà fatto di accordo col segretario di stato ministro di tal dipartimento.

14. Nel modo stesso sarà formato e sarà presentato alla nostra approvazione il progetto di uno statuto di polizia. Approvato da noi e promulgato tale statuto, tutte le leggi, decreti, ordinanze, istruzioni, e regolamenti finora in vigore in tutto il nostro regno rimarranno interamente abrogati.

15. Tutti i nostri segretarj di stato ministri, ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati, ognuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto organico della direzione generale di polizia ne' dominj oltre il faro de' 21 novembre 1819.

Veduti gli articoli 8 ed 11 del nostro decreto del dì 20 del corrente mese, portante la instituzione della direzione generale di polizia ne' nostri dominj oltre il faro:

Volendo determinare la pianta organica della mentovata direzione generale e degli altri funzionarj di polizia in detti nostri dominj:

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La direzione generale di polizia ne' nostri dominj oltre il faro avrà un segretario generale, cinque uffiziali di prima classe, cinque ufiziali di seconda classe ed un numero determinato di alunni.

Questi impiegati serviranno per mantenere la corrispondenza co' funzionarj dipendenti dalla direzione, col ministero di stato presso il luogotenente generale e con tutti coloro co' quali sarà necessario.

2. Il primo de' cinque uffiziali di prima classe avrà il carico di vegliare, sotto la soprantendenza del segretario generale, sul travaglio degli altri, e di tenere la corrispondenza col ministero di stato presso il luogotenente generale. I rimanenti quattro ufiziali di prima classe, uguali nella loro graduazione, avranno i seguenti carichi:

Uno avrà quello della corrispondenza per gli affari di Palermo e sua valle;

Un'altro il carico della corrispondenza per gli affari delle valli di Messina e di Siracusa,

Un'altro il carico della corrispondenza delle valli di Catania e di

Caltanissetta ; ed il quarto avrà il carico della corrispondenza delle valli di Girgenti e di Trapani.

3. I cinque uffiziali di seconda classe e gli alunni saranno impiegati al travaglio presso il segretario generale ne' carichi degli uffiziali di prima classe, secondo le determinazioni del nostro luogotenente generale. Egli proporrà sollecitamente il numero di alunni che giudicherà necessario di stabilire.

4. Il soldo annuale de' suddetti impiegati sarà il seguente.

Segretario generale ducati 1080 pari ad once 360.

Ufiziali di prima classe il primo ducati 600 pari ad once 200, e gli altri quattro ducati 540 pari ad once 180 per ciascuno :

Uffiziali di seconda classe, i due primi ducati 360 pari ad once 120 per ciascuno ed i tre altri ducati 240 pari ad once 80 per ciascuno.

Gli alunni non avranno soldo.

5. Oltre degl'intendenti delle valli, di procuratori generali presso le gran corti criminali, de' giudici di circondario, e degli altri agenti di polizia designati dalle leggi, ed a' termini delle leggi stesse, la direzione generale di polizia de' dominj oltre il faro avrà i seguenti altri agenti ed impiegati.

6. Vi saranno in Palermo quattro commessarj di polizia distribuiti ne' quattro circondarj interni della città, i quali veglieranno agli affari di polizia così dei detti quattro circondarj interni, come de'quattro esterni e di due della campagna, che saranno ad essi rispettivamente aggregati. I commessarj saranno presi dalla classe de' cavalieri, de' legali, de' così detti *causidici* e di altri onesti ed istruiti gentiluomini.

Due di essi commessarj avranno il soldo annuale di ducati 1200, pari ad once 400 per ciascuno ; ed ognuno degli altri due avrà l'annuo soldo di ducati 900, pari ad once 300.

7. Vi saranno ancora in Palermo sei ispettori di prima classe col soldo di annui ducati 480 pari ad once 160 per ciascuno, e sei ispettori di seconda classe coll'annuo soldo di ducati 360, pari ad once 120 per ciascuna.

8. Quattro degl'ispettori di prima clase, e quattro della seconda saranno alla immediazione de' quattro commessarj, destinandosi un ispettore di prima classe ed uno della seconda ad ogni circondario interno della città ed a quelli degli esterni e della campagna, che saranno rispettivamente aggregati a' circondarj interni.

9. Un ispettore di prima classe ed un altro di seconda rimarranno addetti alla direzione generale di polizia per tutte le particolari incumbenze., di cui la medesima direzione generale giudicherà d'incaricarli.

10. Un altro ispettor di prima classe ed uno di seconda rimarranno, per essere destinati in quei luoghi della valle di Palermo ; dove per gravi avvenimenti si giudicherà necessaria la loro personale assistenza.

11. Vi saranno inoltre in Palermo due altri ispettori, uno di

prima e l'altro di seconda classe, i quali sotto la dipendenza del commessario del corrispondente circondario saranno incaricati de' giuochi di azzardo, e saran pagati dall'appalto de' giuochi.

12. Vi saranno finalmente in Palermo quattordici ispettori soprannumerarj incaricati particolarmente della ronda notturna.

Essi godranno una gratificazione annua di ducati 120, pari ad once 40 per ciascheduno; saranno a proporzione del merito considerati in caso di ascenso, e potranno essere presi dalla classe de' notaj, de' contadori e de' mercanti di conosciuta probità.

13. Vi saranno in Messina un commessario di polizia con annui ducati 900, pari ad once 300, un ispettore di prima classe con annui ducati 480, pari ad once 160, un ispettore di seconda classe con annui ducati 360 pari ad once 120: ed un ispettor soprannumerario con una gratificazione annuale di ducati 120 pari ad once 40.

14. Vi saranno in Catania un ispettore di prima classe funzionante da commessario coll'annuo soldo di ducati 600, pari ad once 200, un ispettore di seconda classe con annui ducati 300, pari ad once 100, ed un ispettore soprannumerario coll'annua gratificazione di ducati 120 pari ad once 40.

15. Gli agenti di polizia, destinati co' due precedenti articoli nelle città di Messina e di Catania, dipenderanno da' rispettivi intendenti, i quali corrisponderanno col direttor generale di polizia, come corrisponderanno col medesimo tutti gli altri intendenti.

16. Le disposizioni contenute in tutti gli articoli del presente decreto, e tutte quelle contenute ne' citati articoli 8 ed 11 del nostro decreto del dì 19 del corrente mese avranno esecuzione dal dì 1 di gennaro del prossimo venturo anno 1820, per la quale epoca ci riserbiamo di eleggere il direttore generale e tutti gli altri individui che dovranno covrire le cariche enunciate nel presente decreto; e frattanto continuerà ne' nostri dominj oltre il faro il provvisorio sistema di polizia, che trovasi attualmente stabilito.

17. I nostri consiglieri e segretarj di stato ministri di grazia e giustizia, delle finanze, e degli affari interni, ed il ministero di stato presso il luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati, ognuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto

**Decreto de' 14 dicembre 1819 che determina l'organizzazione della direzione generale di polizia de' dominj di quà del faro.**

Veduto il nostro decreto de' 20 di novembre prossimo scorso col quale sono stati da noi aboliti il ministero di stato della polizia generale e la prefettura di polizia, e si è eretta una direzione generale di polizia ne' nostri dominj al di quà del faro;

Volendo determinare l'organizzazione di detta direzione generale:

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La direzione generale istituita col mentovato nostro decreto, avrà un segretario generale, e sarà divisa in quattro ripartimenti.

Ogni ripartimento avrà tredici ufiziali, cioè
un ufiziale di ripartimento
tre ufiziali di carico
due ufiziali di prima classe
due ufiziali di seconda classe
cinque ufiziali di terza classe
ed un portiere.

La stessa direzione generale avrà venti ufiziali soprannumerarj da addirsi a' rispettivi ripartimenti, secondo giudicherà conveniente e necessario il direttor generale.

2. Le attribuzioni di ciascun di quattro ripartimenti stabiliti nell'articolo precedente sono specificate nell'annesso piano da noi approvato.

Essendo le attribuzioni del primo ripartimento specialmente quelle del segretario generale, l'ufiziale di questo ripartimento sarà alla di lui particolare immediazione, e ne farà le veci in di lui mancanza.

3. Vi saranno in oltre nella direzione medesima
un portiere maggiore
un primo portiere
un custode e quattro portalettere
due serventi
cinque ordinanze
un guardaportone.

4. Sono fissati pel segretario generale, per gli ufiziali e pe' portieri e serventi della direzione generale sopraddetta quegli stessi soldi mensuali che furono stabiliti con nostro decreto de' 30 di aprile 1816 per gl'impiegati della nostra tesoreria generale; e sono i seguenti:

pel segretario generale di ducati centoventi.

per gli uffiziali di ripartimento di ducati ottanta e di ducati settanta.

per gli ufiziali di carico di ducati sessanta e di ducati cinquanta;

per gli ufiziali di prima classe di ducati quaranta e di ducati trentacinque;

per gli ufiziali di seconda classe di ducati trenta e di ducati venticinque;

per gli ufiziali di terza classe di ducati venti e di ducati quindici.

per gli ufiziali soprannumerarj, di ducati dieci, di ducati nove, e di ducati otto.

Il portiere maggiore avrà il soldo mensuale di ducati venti;
il primo portiere di ducati diciotto
i portieri di ducati quindici per ognuno
il custode di ducati dodici.
i portalettere di ducati dieci per ognuno

i serventi di ducati nove per ognuno
le ordinanze di ducati due e grana 50 per ognuno
il guardaportone di ducati quindici.

Il segretario generale e gli uffiziali addetti alla mentovata direzione generale avranno, oltre i soldi fissati nel presente articolo, un soprassoldo equivalente al dieci per 100 a di più de' rispettivi soldi di ciascuno di essi.

5. Saranno attaccati alla stessa direzione generale di polizia i sottonotati impiegati co' seguenti mensuali soldi.

due medici, cioè uno avrà ducati ventiquattro ed un altro ducati dodici.
Un chirurgo primario ducati ventiquattro
Quattro chirurgi ordinarj, cioè due avranno ducati dodici, e due altri ducati sei per ciascuno.
due interpetri di lingue, ducati quindici per ognuno:
due architetti ducati quindici per ognuno
quattro banditori ducati tre per ognuno
un perito muratore ed un perito falegname che saranno eletti dal direttore generale, ed a sua disposizione, i quali verranno compensati nelle occorrenze.

6. L'officina del censimento pagata dalla municipalità di Napoli continuerà provvisoriamente ad essere annessa alla direzione generale di polizia, come lo era all'abolita prefettura.

7. I nostri consiglieri e segretarj di stato ministri di grazia e giustizia, delle finanze e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ognuno per la parte che lo riguarda.

**Piano delle rispettive attribuzioni de' quattro ripartimenti in cui è divisa la direzione generale di polizia, giusta il decreto de' 14 dicembre 1819.**

Le rispettive attribuzioni de' quattro ripartimenti ne' quali in forza del real decreto di questo stesso giorno sarà divisa la direzione generale di polizia, saranno come segue.

**Primo ripartimento — Sue attribuzioni.**

Registro di tutte le carte che pervengono alla direzione generale e diramazione di esse ai ripartimenti cui appartengono. Custodia de' decreti reali comunicati alla direzione da' ministeri di stato, de'quali si passa copia conforme a' rispettivi ripartimenti contrassegnata dal segretario generale, o da chi ne fa le veci. Registro di tutti gl'impiegati e vigilanza su' medesimi. Compilazione de' rapporti giornalieri che s'inviano a Sua Maestà ed al segretario di stato ministro di grazia e giustizia. Corrispondenza segreta co'segretarj di stato ministri e col governatore di Napoli, e redazione de'regolamenti generali e delle ordinanze del direttor generale. Personale di tutti i rami della polizia. Disbrigo degli affari non appartenenti ad alcun ripartimento, e di quelli, il di cui oggetto è comune a tutti i ripartimenti.

Tutti gli oggetti de'quali il direttor generale si riserba la cognizione esclusiva, e stima di richiamare da' ripartimenti nel segretariato generale: Ispezione diretta sulla contabilità della direzione generale tanto per le somme che pervengono alla medesima dalla tesoreria generale, quanto da' particolari cespiti addetti alla direzione. Vigilanza sull'archivio della direzione generale, il quale forma parte di questo ripartimento. Registro segreto di persone sospette o condannate per oggetti di alta polizia.

Secondo ripartimento — Sue attribuzioni.

Polizia di Napoli e delle provincie, spirito costume e sicurezza pubblica. Delitti di stato Associazioni di ogni genere. Richiesta della forza armata, quando il bisogno lo richiegga.

Arresto de' disertori, coscrizione per ciò che riguarda il rintracciamento e l'arresto degli individui ad essa soggetti. Permessi di detenzioni e di asportazione d'armi. Spedizioni d'ordini di arresto. Vigilanza sugli amnistiati, su'vagabondi e mendici, e su'servi di pena che hanno espiata la loro condanna. Arresto de' servi di pena fuggitivi. Processi iniziativi pe' misfatti, delitti e contravvenzioni, e loro trasmessione alle autorità giudiziarie competenti. Disposizioni per l'esecuzione di sentenze capitali. Registro di tutti i reati commessi nel corso dello anno. Presunzione e repressione degli assassinj e scorrerie de'malfattori per la sicurezza delle pubbliche strade. Servizio degli armigeri provinciali.

Terzo ripartimento — Sue attribuzioni.

Vigilanza sulla polizia e buono stato di tutte le prigioni, case di forza e di correzione tanto di Napoli che delle provincie. Vigilanza su'magazzini e depositi di materie combustibili. Prevenzione d'incendj e misure per accorrere a simili disastri. Registro de' detenuti e di tutti i processati e condannati. Spedizione di passaporti e carte di soggiorno. Registro degli esteri e de' regnicoli che provengono in Napoli. Vigilanza sulle locande e case mobigliate, e registro delle medesime. Registro de' servitori di piazza. Permessi di esercizio per le botteghe da caffè, per le trattorie, bigliardi ed altri simili esercenti. Corso pubblico e registro di tutte le vetture da nolo, delle carrette e degli animali da soma. Vigilanza su'cocchieri e calessieri.

Quarto ripartimento — Sue attribuzioni.

Vigilanza perchè sieno in osservanza tutti i regolamenti di polizia amministrativa tanto per Napoli, che per le provincie. Vigilanza su' teatri e pubblici spettacoli per quella parte che riguarda la polizia ed il buon ordine. Revisione delle rappresentanze teatrali. Permessi per la stampa delle così dette *brochures*, o sia

opuscoli che non oltrepassino il numero di dieci fogli, e delle opere periodiche, gazzette, giornali. ec. Affissi e librerie. Corpi di guardia. Licenze a' maestri di scuole private, di accordo col soprintendente della pubblica istruzione. Verificazione de' pesi e misure. Vigilanza sul marchio agli oggetti di oro e di argento. Iscrizione sulle botteghe. Illuminazione della città. Spazzamento ed inaffiamento della medesima. Bagni pubblici. Feste religiose e profane per ciò che concerne il buon ordine e gli oggetti di polizia. Oggetti relativi al porto, all'arrivo de' bastimenti, alla borsa de' cambj, alle case de' pegni, a' contrabbandi, alle mercanzie vietate ed al commercio per quella parte che è di attribuzione della polizia. Ramo meretricio. Ospedale per le donne infette. Fosse veterinarie. Luoghi immondi. Cibi e bevande malsane. Farmacie, levatrici, direzione de' medici e chirurgi di polizia, e tutto ciò che riguarda la pubblica salute, per quella parte che può spettare alla polizia. Mercati e circolazione libera delle sussistenze. Posti fissi e volanti de' venditori di ogni genere. Case e ridotti di giuochi di azzardo. Precauzioni delle case cadenti. Oggetti relativi alle strade per ciò che riguarda la così detta fortificazione, e che sia di attinenza della polizia.

Decreto de' 28 marzo 1820 indicante i funzionarj che il direttor generale di polizia dee avere alla sua immediazione ne' dominj di quà del faro.

Veduto l'articolo 6 del nostro decreto de' 20 di novembre del passato anno 1819 col quale fu da noi ordinato che il direttore generale di polizia avesse alla sua immediazione alcuni funzionarj particolari di polizia:

Veduti gli articoli 20 e 94 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 di maggio 1817 ed il nostro decreto de' 3 di dicembre 1817;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I funzionarj di polizia alla immediazione del direttore generale di polizia nella provincia di Napoli, saranno i seguenti.

1. i commessari di polizia.
2. gl'ispettori commessari di prima e seconda classe.
3. gl'ispettori di prima e seconda classe.
4. i subispettori di prima e seconda classe.
5. i subispettori soprannumerarj.
6. gli altri impiegati subalterni di polizia presso i commessarj e gl'ispettori commessarj.

2. La carica di commessario di polizia tanto nella città di Napoli che ne' tre distretti di questa provincia, sarà esercitata dai giudici istruttori, a' termini dell'articolo 94 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 di maggio 1817.

3. La città di Napoli sarà divisa in sei distretti: ogni distretto sarà compreso di due circondarj nel segnente modo.

CIRCONDARI.

*Distretto di S. Ferdinando.* — 1. S. Ferdinando — 2. Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta.
*Distretto di Montecalvario.* — 1. Montecalvario. — 2. S. Giuseppe.
*Distretto di Porto.* — 1. Porto. 2. Pendino.
*Distretto di Vicaria.* — 1. Vicaria. 2. Mercato.
*Distretto di S. Lorenzo.* — 1. S. Carlo all'arena, Miano, Marianella, Capodimonte. — 2. S. Lorenzo.
*Distretto di Stella.* — 1. Avvocata, Arenella, Antignano, Vomero. — 2. Stella.

4. In ogni distretto della città di Napoli vi sarà un giudice istruttore e commessario di polizia. Egli risederà a sua scelta in uno de' due circondarj del distretto: nell'altro circondario vi sarà sotto la sua dipendenza un ispettor commissario.

5. In ogni circondario della città di Napoli oltre il giudice istruttore e commessario o l'ispettore commessario, vi saranno due ispettori di prima classe ed uno di seconda, due subispettore di prima classe ed uno di seconda, e tre subispettori soprannumerarj.

6. Nel circondario di Porto, oltre gl'ispettori, subispettori e subispettori soprannumeri stabiliti nel precedente articolo, vi saranno un ispettore di prima classe ed un subispettore anche di prima classe incaricati particolarmente, sotto la dipendenza del giudice istruttore e commissario del distretto di Porto, di vegliare a tutto ciò che sia di attribuzione di polizia nella officina del porto e della marina.

Nel circondario di Vicaria vi saranno oltre gl'ispettori, subispettori, e subispettori soprannumerarj detti di sopra, un ispettore di prima classe ed un subispettore di seconda classe per le prigioni, sotto la dipendenza del giudice istruttore e commessario del distretto di Vicaria.

7. Due ispettori commessarj uno di prima, e l'altro di seconda classe; due ispettori uno di prima e l'altro di seconda classe; due subispettori uno di prima e l'altro di seconda classe; e due subispettori soprannumerarj saranno addetti esclusivamente alla direzione generale di polizia per gli affari straordinarj che il direttor generale giudicherà conveniente di commettere ad essi loro particolarmente.

8. Nella città di Napoli, oltre de' giudici istruttori e commessarj de' distretti, rivestiti della polizia giudiziaria a' termini delle citate disposizioni della legge organica giudiziaria, saranno anche agenti di polizia giudiziaria gl'ispettori commessari, gl'ispettori ed i subispettori, non esclusi i soprannumerarj, ne' limiti delle rispettive giurisdizioni.

9. Ogni giudice istruttore e commessario de' distretti di Napoli avrà presso di se, per la parte che riguarda la polizia giudiziaria, un cancelliere che verrà da noi nominato; ed avrà anche un commesso addetto esclusivamente agli affari di polizia ordinaria, il quale verrà nominato dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia sulla proposizione del direttor generale di polizia.

Ogni ispettor commessario de' circondarj di Napoli avrà presso di se per gli affari di polizia giudiziaria un vice cancelliere che sarà nominato dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia sulla proposizione del direttor generale di polizia.

Lo stesso direttor generale proporrà al suddetto nostro ministro per la sua approvazione gl'impiegati subalterni che dovranno servire nelle officine de' cancellieri de' distretti e de' vicecancellieri dei circondarj, ed i soldi da assegnarsi a' medesimi.

10. Il giudice istruttore e commessario di ogni distretto di Napoli sarà il primo agente della polizia giudiziaria del distretto. Gl'ispettori commessarj de' circondarj saranno agenti di polizia giudiziaria del proprio circondario, sotto la dipendenza del rispettivo giudice istruttore e commessario. Gl'ispettori ed i subispettori saranno sotto la dipendenza de' giudici istruttori e commissarj e degl'ispettori commessarj. Le norme stabilite da' decreti e da' regolamenti per la polizia giudiziaria, e per le commesse delle istruzioni da farsi da' giudici istruttori a' giudici di circondario nelle provincie, saranno osservate per ciò che riguarda i rapporti di polizia giudiziaria nella città di Napoli tra' giudici istruttori e commessarj, gl'ispettori commessarj, gl'ispettori ed i subispettori.

11. La corrispondenza degl'ispettori commessarj de' circondarj dovrà essere sempre diretta a' giudici istruttori e commessarj de' distretti, i quali soli hanno il diritto di corrispondere co' funzionarj superiori.

12. In ognuno de' tre distretti della provincia di Napoli, Casoria, Pozzuoli e Castellammare vi sarà un giudice istruttore e commessario di polizia, nella stessa guisa che trovasi disposto pe' distretti della città di Napoli.

Egli avrà presso di se un cancelliere da noi nominato dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia sulla proposizione del direttor generale di polizia.

13. I giudici istruttori e commessarj de' distretti di Casoria, Pozzuoli e Castellammare si avvarranno dell'opera de' giudici dei circondarj compresi nei rispettivi distretti a norma delle leggi.

14. I giudici istruttori e commessarj de' distretti di Napoli, in caso di assenza o impedimento, saranno rimpiazzati dagl'ispettori commessarj de' distretti di questa provincia ed in mancanza di questi saranno rimpiazzati da' giudici di circondario de' capiluoghi de' distretti, a' termini dell'articolo 99 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817.

15. Un ispettor commessario di prima classe sarà destinato di

residenza in Mola di Gaeta; e due ispettori di prima classe risederanno uno in Capua e l'altro in fondi alle frontiere; e tutti tre saranno dipendenti dal direttor generale di polizia che darà ad essi le convenienti istruzioni per l'esercizio delle loro funzioni nelle additate rispettive loro residenze.

16. Sarà stabilito un ispettor commessario di prima classe addetto al buon ordine del ridotto pubblico de' giuochi, il quale sarà assistito da un ispettore da destinarsi in ogni settimana per giro da' giudici istruttori e commessarj di ciascuno de' sei distretti della città di Napoli.

17. Tutte le cariche de' funzionarj di polizia che hanno esistito finora, e che non sono conservate col presente decreto, sono diffinitivamente abolite.

18. Il giudice istruttore e commissario del distretto di Montecalvario destinerà uno degli ispettori di prima classe per l'assistenza alla borsa de' cambj. Il giudice istruttore e commissario del distretto di S. Lorenzo farà assistere per giro uno degl'ispettori di sua dipendenza alla barriera del Reclusorio. Lo stesso praticherà il giudice istruttore e commessario del distretto di Vicaria per le due barriere di Casanova e del ponte della Maddalena.

19. L'assistenza a' teatri e spettacoli sarà fatta per destinazione del direttor generale, dagl'ispettori commessarj e dagl'ispettori addetti alla direzione generale di polizia.

20. I soldi de' funzionarj di polizia sono i seguenti.

I giudici istruttori e commessarj di polizia ed i loro cancellieri residenti ne' tre distretti della provincia di Napoli, avranno il medesimo soldo od assegnamento rispettivamente a' giudici e cancellieri de' tribunali civili, cioè di annui ducati novecento i primi, e di annui ducati quattrocento i secondi; i giudici istruttori e commessarj di polizia de' sei distretti di Napoli, oltre il soldo di annuj ducati novecentosessanta come giudici istruttori del capoluogo della provincia, riceveranno a titolo d'indennità l'annua somma di ducati trecento;

i loro cancellieri riceveranno di soldo annui ducati quattrocento;

i vice-cancellieri annui ducati centottanta;

gl'ispettori commessarj di prima classe percepiranno il soldo annuale di ducati settecentoventi;

quelli di seconda classe, annui ducati seicento;

gl'ispettori di prima classe avranno annui ducati quattrocentotrentadue;

quelli di seconda classe annui ducati trecentosessanta;

i subispettori di prima classe annui ducati trecento;

quelli di seconda classe annui ducati dugentoquaranta;

a' subispettori soprannumerarj sarà data una gratificazione di annui ducati sessanta, divisa nelle due solennità di Pasqua e Natale.

Agl'ispettori commessarj, ispettori e subispettori assistenti alla direzione generale sarà data una gratificazione annuale di ducati cento per ciascuno, divisa nelle due solennità di Pasqua e Natale.

I subispettori soprannumerarj assistenti alla direzione generale avranno doppia gratificazione.

21. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono rivocate.

22. I nostri consiglieri e segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati, ognuno per la parte che lo riguarda della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 15 maggio 1820 con cui viene aumentato il numero de' funzionarj nella direzione generale di polizia ne' dominj oltre il faro.

Veduti gli articoli 8 ed 11 del nostro decreto de' 20 di novembre 1819 portante la instituzione della direzione generale di polizia ne' nostri dominj oltre il faro;

Veduto l'altro nostro decreto de' 21 dello scorso mese ed anno, col quale abbiamo fissato la pianta organica della mentovata direzione generale e degli altri funzionarj di polizia ne' detti nostri dominj.

Volendo maggiormente assicurare questo importante ramo di pubblico servizio e dare agli affari un andamento più facile e più spedito con aumentare il numero de' funzionarj del ramo medesimo;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1 La direzione generale di polizia ne' nostri dominj oltre il faro avrà due altri uffiziali di seconda classe, col soldo di ducati dugentoquaranta annui per ognuno.

In vece degli alunni avrà sette uffiziali soprannumerarj. I primi due di questi ufiziali soprannumerarj godranno il soldo di ducati centoventi annuali, e gli altri cinque il soldo di ducati novantasei annuali per ciascuno.

La stessa direzione generale di polizia avrà in oltre due portieri, il primo col soldo di ducati centoquarantaquattro annuali, e l'altro col soldo di ducati centoventi annuali.

Questi portieri saranno eletti dal nostro luogotenente generale sulla proposta che ne farà il direttor generale di polizia fra gli antichi impiegati di polizia non ancora provveduti.

2. Un ufiziale di seconda classe ed un ufiziale soprannumerario della direzione generale di polizia sono destinati presso il segretario generale. Un altro ufiziale di seconda classe ed un altro ufiziale soprannumerario sono destinati presso il primo degli ufiziali di prima classe, che ha il carico della corrispondenza col ministero di stato.

I rimanenti cinque ufiziali di seconda classe e cinque ufiziali soprannumerarj saranno distribuiti dal nostro luogotenente generale ne' carichi de' cinque uffiziali di prima classe, assegnando a ciascun carico un uffiziale di seconda classe ed un uffiziale soprannumerario.

3. Vi saranno di più in Palermo un ispettore di seconda classe ed un ispettore aggiunto della stessa classe, col soldo entrambi di ducati trecentosessanta annuali per ciascuno; e due altri ispettori soprannumerarj colla gratificazione annuale di ducati centoventi per ognuno.

Vi saranno di più in Messina un altro ispettore di seconda classe col soldo di ducati trecentosessanta annuali, ed un altro ispettore soprannumerario colla gratificazione annuale de' ducati centoventi.

4. Gl'ispettori di seconda classe e gl'ispettori soprannumerarj di cui si fa menzione nell'articolo precedente per Palermo e per Messina sono destinati al servizio di polizia del ramo marittimo nelle due suddette città.

In Palermo dipenderanno dal commessario del ripartimento che comprende la parte marittima della città, ed in Messina da quell'unico commessario.

5. Presso ciascuno de' commessarj di polizia in Palermo ed in Messina e presso l'ispettore di prima classe funzionante da commessario in Catania vi saranno un cancelliere, un vicecancelliere ed un commesso di cancelleria.

Vi saranno in oltre in Palermo due altri vicecancellieri, l'uno presso l'agente di polizia addetto alla casa de' giuochi di azzardo, e l'altro presso l'ispettore addetto al servizio marittimo.

Ciascuno di questi due vicecancellieri avrà pure un commesso alla sua immediazione.

Vi saranno parimente in Messina un vicecancelliere ed un commesso presso l'ispettore addetto al servizio marittimo.

6. Il soldo annuale de' cancellieri, de' vicecancellieri e de' commessi sarà il seguente:

cancellieri ducati centoquarantaquattro per ciascheduno;
vicecancellieri ducati duecentoventi per ognuno:
commessi ducati novantasei per ognuno.

7. Il nostro luogotenente generale distribuirà i cancellieri, i vicecancellieri ed i commessi di cancelleria in Palermo presso ciascuno de' quattro commessarj.

8. I soldi e le gratificazioni stabilite col presente decreto e coll'altro precedente de' 21 di novembre 1819 a pro de' funzionarj e degl'impiegati di polizia ne' reali dominj oltre il faro saranno pagate in rate mensuali dalla tesoreria generale di Palermo.

9. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze, ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del 9 aprile 1821 con cui viene creata una corte marziale per lo subitaneo giudizio e condanna degli asportatori di armi vietate e per la esecuzione dell'altro decreto del 28 marzo ultimo riguardante le sessioni segrete.

Le nostre paterne insinuazioni spiegate ne' reali decreti de' 28 e 31 di marzo contro le sessioni segrete e pel disarmo generale del regno, sembrano tuttora poco ubbidite. Ciò scovre le ree intenzioni de' trasgressori e ci obbliga per colpa loro a prendere misure più energiche. Memori che la sanzione penale e che la pena per essere utile richiede esempj pubblici, pronti ed imparziali.

A proposizione dei direttori delle nostre reali segreterie;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà creata una corte marziale con facoltà di consiglio di guerra subitaneo.

2. Questa corte eseguirà rigorosamente gli articoli 4 e 5 del nostro real decreto dei 31 di marzo contro gli asportatori di armi vietate, condannando alla pena capitale come assassino chiunque sarà sorpreso colle medesime e facendo senza indugio eseguire la condanna.

3. Il direttore della polizia è abilitato ad ordinare visite domiciliari, secondochè la prudenza gli detterà. Ritrovando armi proibite in qualunque casa particolare senza il permesso prescritto nell'articolo 6 del citato real decreto de' 31 di marzo, adatterà subito la pena, e la multa contro de' trasgressori. Nel caso poi rinvenisse unita una tale quantità di armi o monizioni da guerra, che induca argomenti di cospirazione, lo stesso direttore si assicurerà della persona cui quel locale appartiene, onde rimetterla insieme con le carte e cogli oggetti rinvenuti al giudizio della suddetta corte marziale.

4. È la stessa corte incaricata della esecuzione del real decreto de' 28 di marzo contro di qualunque unione segreta, e specialmente contro la società de' così detti carbonari.

5. Essendo scopo della società carbonaria lo sconvolgimento, e la distruzione de' governi, sarà punito di morte qual reo di alto tradimento chiunque dopo la pubblicazione del presente real decreto vi si ascrivesse, e chiunque degli ascritti per lo innanzi segretamente si riunisse sia nelle combriccole conosciute sotto nome di *vendite carbonarie*, sia con qualunque altro nome di società vietata.

6. Alla stessa pena di morte saranno soggetti tutti quelli i quali, ancorchè non carbonari si ritrovassero nella flagranza di unioni intese allo sconvolgimento dell'ordine pubblico.

7. Procederà la stessa corte marziale con estraordinaria pena di prigionia da tre a dieci anni contro quei che sapendo il luogo

di città o di campagna in cui si uniscono gli anzidetti forsennati, non vadano subito a denunziarli.

8. Qualunque persona appartenente alle suddette combriccole, se pentita scovre alla polizia i membri e le mire de' complottati, godrà l'impunità. Il suo nome resterà occulto tra gli arcani della polizia, e non registrato in veruna carta.

9. I nostri direttori della guerra e della polizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 28 luglio 1821 con cui si abolisce il ministero di stato della polizia generale, e si prescrive il nuovo sistema per trattare da oggi innanzi gli affari di attribuzione di quel dipartimento.

Volendo regolare gli affari di polizia ne' nostri dominj al di quà del faro in un modo che sia più conforme alla nuova amministrazione di governo da noi stabilita con decreto de' 26 di maggio del corrente anno;

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il ministro di stato della polizia generale da noi provvisoriamente instituito con decreto degli 11 di aprile di questo anno, rimane da ora in avanti abolito.

2. Dal giorno della pubblicazione del presente decreto, gli affari tutti di polizia de' nostri dominj al di qua del faro saranno regolati e diretti da due commissarj generali assistiti da un segretario generale che saranno da noi all'uopo nominati.

Uno de' commissarj generali, a nostra scelta, veglierà e dirigerà gli affari della capitale e della provincia di Napoli, e l'altro quelli di tutte le altre provincie de' nostri dominj al di qua del faro.

3. I due suddetti commissarj, ed il segretario generale si riuniranno ordinariamente in consesso per discutere e trattare gli affari tutti di polizia, e travaglieranno insieme per lo disbrigo e per lo sollecito andamento de' medesimi.

Tutti gli affari pei quali non sarà necessaria la nostra superiore determinazione, saranno regolati da' due commissarj generali, e dal segretario generale a pluralità di voti. Queste risoluzioni saranno comunicate alle autorità competenti a firma de' due commissarj generali, ognuno pel suo ripartimento, ai termini dell'articolo 2 di questo stesso decreto.

Per tutti gli altri affari poi ne' quali sarà necessario di provocare la nostra superiore decisione, dopo di essersi maturamente discussi e preparati nel consesso de' commissarj generali e del segretario generale, ne saranno passati da quest'ultimo gli espedienti al direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia il quale ne farà a noi rapporto nel nostro consiglio ordinario di stato ne' giorni che saranno da noi a tal'uopo destinati.

4. Ne' suddetti giorni in cui si tratteranno gli affari di polizia

interverrà nel consiglio di stato il nostro antico consigliere duca d'Ascoli.

5. Il direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia, dopo di aver preso le nostre risoluzioni sugli affari di polizia di cui ci avrà fatto rapporto, ne segnerà le corrispondenti decretazioni su rispettivi espedienti, i quali saranno da lui passati al segretario generale della polizia. Costui ne darà subito partecipazione ai due commissarj generali, i quali dirameranno con loro firma gli ordini di risulta, ciascuno pel suo ripartimento.

6. Nei gravi affari ove occorrerà più seria e matura discussione, i due commessarj generali ed il segretario generale di polizia o riuniti insieme, o alcuno di essi, conferiranno col direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia, il quale sempre che sarà necessario, se la sentirà col duca d'Ascoli.

7. I due commissari generali ed il segretario generale formeranno sollecitamente un piano di polizia ordinaria. Unitamente a questo progetto organico degli impiegati tutti di polizia, i commissarj generali, ed il segretario generale faranno d'accordo fra di loro la proposta delle persone che crederanno più idonee per lo disimpegno de' rispettivi impieghi.

Tanto il progetto organico degl'impiegati di polizia, quanto la proposta del personale corrispondente, saranno passati dal segretario generale di polizia al direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia. Costui si metterà di accordo col nostro consigliere di stato duca d'Ascoli; ed entrambi faranno le convenienti osservazioni, e si proporrà in seguito tutto nel consiglio di stato per le nostre superiori disposizioni.

8. Fintantochè non sarà firmato, e da noi approvato il nuovo piano, il servizio di polizia continuerà ad essser provvisoriamente regolato secondo l'attual sistema, e continueranno anche provvisoriamente nello esercizio delle rispettive incumbenze gli attuali funzionarj ed impiegati di polizia, sotto la dipendenza de' due commissarj generali, e del segretario generale.

9. Il soldo annuo de' commissarj generali è fissato nella somma di ducati tremila e seicento per ognuno, e quello del segretario generale nella somma di ducati tremila.

10. Il consigliere di stato incaricato del portafoglio del real ministero degli affari esteri, ed i direttori delle reali segreterie di stato di grazia e giustizia, delle finanze e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 25 agosto 1821 che concerne il numero ed i soldi degli impiegati di polizia, ed il modo onde abbiano a trattarsi gli affari di tal ramo ne' reali dominj di qua del faro: ed approva uno stato per la divisione delle attribuzioni spettanti a ciascun ripartimento della polizia generale.

Visto l'articolo 7 del nostro decreto de' 28 dello scorso luglio, con cui abbiamo regolato gli affari di polizia ne' nostri reali dominj al di qua del faro;

Volendo determinare il sistema, secondo il quale la polizia generale dovrà esercitarsi tanto in Napoli, quanto nelle provincie.

Sulla proposizione del direttore della nostra real segreteria di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

*TIT. I. De' funzionarj di polizia nella capitale e provincia di Napoli.*

ART. 1. Nella città di Napoli vi saranno dodici commissarj di polizia, uno per ciascun quartiere della medesima.

2. Vi sarà inoltre un commessario di polizia per tutte le prigioni della capitale, ed un commissario addetto al porto e marina.

3. Vi saranno tre ispettori commissari di polizia addetti uno per ciascuno delle tre barriere del ponte della Maddalena, di Casanova, e del Reclusorio.

4. Ad assistere alla borsa de' cambi sarà destinato per turno un ispettore di polizia dal commissario del quartiere ove esso è sito.

5. Il commessario del quartiere S. Ferdinando assisterà nelle sere di spettacolo al real teatro di S. Carlo; e quello del quartiere Porto assisterà al real teatro del Fondo.

Per assistere a tutti gli altri teatri della capitale, i commissarj ove sono siti destineranno un ispettore di polizia.

5. Due ispettor commissarj saranno alla immediazione del commissario generale per la capitale e provincia di Napoli; ed un ispettor commissario sarà a quella del commissario generale delle altre provincie del regno. Essi potranno essere incaricati di qualunque servizio straordinario che i commissarj generali crederanno conveniente di addossar loro.

7. Saranno addetti al commessariato di ciascun quartiere della capitale quattro ispettori di prima classe e tre ispettori di seconda classe.

Al commissario delle prigioni saranno addetti due ispettori di prima classe e tre ispettori di seconda classe.

Un ugual numero d'ispettori sarà addetto al commissariato del porto e marina.

8. Saranno anche alla immediazione del commissario generale di Napoli quattro ispettori di prima classe e due ispettori di se-

conda classe, ed a quella del commissario generale delle altre provincie del regno, due ispettori di prima classe, e due di seconda classe. Essi potranno essere incaricati di qualunque servizio straordinario che i commissari generali crederanno espediente di affidar loro.

9. La provincia di Napoli, eccetto la capitale, sarà divisa nei seguenti tredici ripartimenti di polizia:

Castellamare, Pozzuoli, Casoria, Mugnano, Portici, Capodimonte, Afragola, Sorrento, Ischia, Vomero, Somma, Fuorigrotta e S. Giorgio a Cremona.

Il commissario generale di polizia della provincia di Napoli determinerà quali comuni apparterranno a ciascuno de' mentovati ripartimenti.

10. Vi sarà per ciascuno de' mentovati ripartimenti un ispettor commissario di polizia.

Saranno inoltre assegnati allo stesso servizio sei ispettori di prima classe, e sei ispettori di seconda classe i quali saranno destinati a quelli tra i ripartimenti ove il commissario generale della provincia di Napoli stimerà più utile di addirli pel bene del servizio.

11. Le distinzioni delle classi de' funzionarj di polizia ennnciati negli articoli precedenti non sarà di ostacolo per preferire, nelle occasioni di promozioni, il più meritevole, senza attendere strettamente alla classe cui ciascuno di essi appartiene.

12. La classe degli ispettori soprannumerarj rimane interamente abolita; fermo restando che saranno tenuti in particolar considerazione i titoli rispettivi di utile e fedele servizio che essi han fin qui prestato, ond'essere attivati nella generale organizzazione della polizia.

13. Presso ciascuno de'commissariati de' quartieri della capitale, e presso quelli delle prigioni, e del porto e marina vi sarà un cancelliere e due vicecancellieri.

Altrettanti ve ne saranno presso la commissione generale di polizia.

Presso gl'ispettori commissari de' ripartimenti vi sarà un solo cancelliere.

14. La nomina de' commissarj, ispettori commissarj, ispettori di prima classe e cancellieri di polizia sarà fatta da noi sulla proposta che ce ne farà la commissione generale di polizia.

La nomina degli ispettori di seconda classe e de' vicecancellieri sarà fatta dalla commissione generale medesima.

Questi potranno essere rimessi dagl'impieghi a piacimento della commissione generale di polizia, quando conoscesse di non condursi bene.

15. I soldi mensuali de' diversi funzionarj mentovati nel presente titolo saranno i seguenti:

i commissarj avranno ducati cento;

gli ispettori commissarj ducati cinquanta;

gli ispettori di prima classe ducati trenta;

gl'ispettori di seconda classe ducati venti ;

i cancellieri ducati venti, eccetto quello attaccato alla commessione generale di polizia, che ne avrà venticinque al mese;

i vicecancellieri ducati dieci.

16. Da' soldi mentovati nell'articolo precedente non sarà più dedotta l'offerta volontaria, rimanendo ferma la sola ritenuta del due e mezzo per cento.

*TIT. II. De' funzionarj di polizia nelle altre provincie de' reali dominj al di qua del faro.*

17. Gl'intendenti nelle provincie, ed i sottointendenti ne' distretti eserciteranno la polizia ordinaria sotto la dipendenza del commissario generale, cui ne venne delegata la direzione in forza del decreto del dì 28 di luglio prossimo scorso.

18. Presso ogni intendenza vi sarà un commissario di polizia che avrà sotto di se un ispettore un cancelliere ed un numero di commessi proporzionato al carico degli affari, uno de' quali avrà il carattere di sottoispettore.

19. In ogni capoluogo di distretti, e precisamente presso ciascuna sottintendenza vi sarà un ispettore commissario, che avrà pure sotto di se un ispettore, un cancelliere ed un numero proporzionato di commessi.

20. In ogni circondario il giudice del medesimo eserciterà le funzioni di polizia ordinaria, corrispondendo coll'intendente e sottintendente rispettivo.

21. In tutti i comuni il sindaco locale eserciterà le funzioni di polizia ordinaria, corrispondendo col giudice del circondario.

22. Tutte le materie di polizia saranno portate e riferite agl' intendenti e sottintendenti da' commissarj ed ispettori commissarj, giusta le istruzioni ed i regolamenti che saranno per emanarsi; fermo che tutti gli atti relativi saranno da costoro controfirmati.

23. La corrispondenza col commissario generale apparterrà all'intendente e sottintendente, presso de'quali, per questa parte, non saranno i commissarj ed ispettori commissarj che altrettanti capi d'officio della polizia.

24. Malgrado però il disposto ne' due precedenti articoli, i commissari, ed ispettori commissari dovranno dar parte al commissario generale degli oggetti riferiti o proposti all'intendente, o sottintendente rispettivo col metodo e nel modo che ad essi loro sarà prescritto dal commissario generale medesimo.

25. Gl'impiegati tutti nominati di sopra, saranno proposti dal commissario generale alla commissione generale, dietro il di cui voto saranno da noi diffinitivamente nominati.

26. I commissari ed ispettori commissari sono divisi in tre classi come segue:

I commissari di Terra di Lavoro e Principato citeriore sono di prima classe; quelli di Basilicata, Principato ulteriore, Capi-

tanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria citeriore e seconda Calabria ulteriore sono di seconda classe, quelli di Molise, Abruzzo citeriore, prima Calabria ulteriore, primo Abruzzo ulteriore, e secondo Abruzzo ulteriore sono di terza classe.

27. Sono di prima classe gl'ispettori commissari di Nola, Gaeta, Sora, Barletta, Altamura, Taranto, Castrovillari, Monteleone e Lanciano.

Sono di seconda classe gl'ispettori commissari di Piedimonte, Sala, Matera, Melfi, Lagonegro, Ariano, Sansevero, Brindisi, Paola, Gerace, Isernia, Vasto, Solmona e Penne.

Sono di terza classe gl'ispettori commissari di Campagna, Vallo, S. Angelo-Lombardi, Bovino, Gallipoli, Rossano, Nicastro, Cotrone, Palmi, Larino, Città ducale ed Avezzano.

28. I commissari di prima classe percepiranno il soldo di ducati settanta al mese; quelli di seconda classe di ducati sessanta; e gli altri di terza classe, di ducati cinquanta. Gl'ispettori commessari di prima classe percepiranno il soldo mensuale di ducati cinquanta; quelli di seconda classe ducati quaranta; e quelli di terza classe di ducati trentacinque.

Gl'ispettori addetti ai commissari di prima classe percepiranno il soldo di ducati venticinque; quelli addetti a' commissari di seconda classe, di ducati venti; e quelli addetti ai commessari di terza classe, di ducati diciotto.

Gl'ispettori presso gl'ispettori commissari percepiranno il soldo di ducati venti al mese, qualunque sia la loro classe.

I cancellieri addetti ai commissari di prima classe percepiranno il soldo di ducati venti.

Gli altri cancellieri poi addetti ai commissari di seconda classe, e quelli di terza classe, ed i cancellieri addetti agl'ispettori commissari percepiranno tutti il soldo di ducati quindici.

29. Oltre i commessari menzionati negli antecedenti articoli, vi sarà un commessario di prima classe a Mola il quale avrà sotto di se un ispettore, ed un cancelliere co' soldi che si sono fissati, e corrisponderà direttamente col commissario generale.

30. Saranno da noi determinati gli assegni annuali da farsi a ciascuno de' commissari dal presente decreto stabiliti tanto presso le intendenze, che presso le sottintendenze, per le spese di uffizio, compresi i commessi; e ciò dietro proposta degli intendenti e sottointendenti al commessario generale, e dietro il voto della commessione, come è prescritto all'articolo 25.

31. I giudici de' circondari riceveranno una indennità che ci sarà proposta nello stesso modo; e le spese che si sosterranno da'sindaci, saranno comprese negli stati discussi comunali.

32. I regolamenti e le istruzioni per l'amministrazione generale e parziale della polizia nelle provincie, mediante il personale, coi metodi di sopra prescritti, saranno proposti dalla commessione generale, e da noi sanzionati.

*TIT. III. Della segreteria della polizia generale.*

33. Le officine della polizia generale saranno divise in otto ripartimenti; de' quali il primo, denominato ripartimento generale, avrà un uffiziale di ripartimento, tre uffiziali di carico, un uffiziale di prima classe, tre uffiziali di terza classe, e sette uffiziali soprannumerari.

Gli altri sette ripartimenti avranno per ognuno un uffiziale di ripartimento, due uffiziali di carico, un uffiziale di prima classe, due uffiziali di seconda classe, due uffiziali di terza classe, e due uffiziali soprannumerari.

34. Le attribuzioni di ciascuno degli otto ripartimenti, stabilito nell'articolo precedente, sono specificate nell'annesso piano da noi approvato.

35. Il ripartimento generale, sarà sotto la direzione, e sorveglianza del segretario generale della commessione anzidetta. Degli altri sette, quattro saranno dipendenti dal commessario generale della capitale, e provincia di Napoli; ed altri tre lo saranno dal commessario generale di tutte le altre provincie de' nostri reali dominj al di quà del faro.

36. Vi saranno inoltre alla immediazione di ciascun commessario generale un uffiziale maggiore col mensuale soldo di ducati ottanta, ed un uffiziale di seconda classe col mensual soldo di ducati trenta; del pari che due portieri, ed un portalettere.

Il segretario generale avrà pure alla sua immediazione un uffiziale maggiore collo stesso mensuale soldo di ducati ottanta, un uffiziale di seconda classe col mensuale soldo di ducati trenta, del pari che due portieri.

37. Vi saranno inoltre pel servizio de' ripartimenti summentovati quattro portieri, due custodi, due portalettere, due serventi, cinque ordinanze, un guardaportone.

38. Sono fissati per gli uffiziali, e pei portieri, e serventi della commessione generale suddetta i soldi mensuali seguenti.

per gli uffiziali di ripartimento ducati ottanta;
per gli uffiziali di prima classe ducati quaranta;
per gli uffiziali di seconda classe ducati trenta;
per gli uffiziali di terza classe ducati venti;
per gli uffiziali soprannumerari ducati dieci.

Tutt'i portieri senza distinzione alcuna avranno il soldo mensuale di ducati dodici per ognuno;
i custodi di ducati dieci per ognuno;
i portalettere di ducati dieci per ognuno;
i serventi di ducati nove per ognuno;
il guardaportone di ducati quindici;
le ordinanze avranno una mensuale gratificazione di ducati due e grana cinquanta per ognuna.

39. Saranno attaccati alla stessa commessione generale i sotto notati impiegati, coi seguenti mensuali soldi:

due medici, de' quali ciascuno avrà ducati quindici;
un chirurgo primario ducati ventiquattro;
quattro chirurgi ordinari ducati dodici per ciascuno;
un interpetre di lingua ducati quindici;
due architetti, ducati quindici per ognuno;
quattro banditori ducati tre per ognuno;
un perito muratore, ed un perito falegname che saranno eletti dalla commessione generale, ed a sua disposizione, i quali verranno compensati nelle occorrenze.

40. L'ufficina del censimento pagata dalla muncipalità di Napoli continuerà provvisoriamente ad essere ammessa alla commissione generale di polizià, come lo era all'abolito ministero.

41. I nostri direttori delle reali segreterie di stato di grazia e giustizia, delle finanze, e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ognuno per la parte che lo riguarda.

## STATO E DIVISIONE DELLE ATTRIBUZIONI.

### Ripartimento generale — Sue attribuzioni.

Proposta a redazione di tutte le determinazioni generali da prendersi dalla commissione generale di polizia, e comunicazione di esse a ciascun ripartimento.

Protocollo in cui si registrano tali determinazioni.

Custodia de' decreti reali comunicati alla commessione generale dalle diverse segreterie di stato, de' quali si passa copia conforme ai rispettivi ripartimenti contrassegnata dal segretario generale.

Compilazione de' rapporti giornalieri.

Contabilità generale tanto per le somme che prevengono alla medesima dalla tesoreria generale, quanto da' particolari cespiti addetti alla commessione generale.

Vigilanza all'archivio generale.

Tutti gli atti della commessione generale.

Corrispondenze colle reali segreterie di stato per gli oggetti summentovati.

## POLIZIA GENERALE DI NAPOLI E PROVINCIA.

### 1. Ripartimento - Sue attribuzioni.

Personale di tutti i rami della polizia.

Disbrigo degli affari non appartenenti ad alcun ripartimento, e di quelli il di cui oggetto è comune a tutt'i ripartimenti.

Tutti gli oggetti de' quali il commessario generale si riserba la

cognizione esclusiva e stima di richiamare nel primo dagli altri ripartimenti.

Spirito costume e sicurezza pubblica:

Delitti di stato.

Registro di persone sospette o condannate per oggetti di polizia.

Vigilanza su teatri e pubblici spettacoli, per quello che riguarda la polizia ed il buon ordine.

Revisione delle rappresentazioni teatrali.

2. Ripartimento - Sue attribuzioni.

Polizia di Napoli e della sua provincia.

Richiesta della forza armata quando il bisogno lo richiegga.

Arresto de' desertori.

Reclutazione, per ciò che riguarda il rintracciamento e l'arresto degl'individui ad essa soggetti.

Permessi di detenzione e di asportazioni d'armi, e spedizione delle licenze da caccia.

Spedizione di ordini di arresto.

Vigilanza su gli amnistiati, su vagabondi e mendici, su i servi di pena che hanno espiato la loro condanna.

Arresto dei servi di pena fuggitivi.

Processi iniziativi pe' misfatti delitti e contravvenzioni e loro trasmessione alle autorità giudiziarie competenti.

Disposizioni per la esecuzione di sentenze capitali.

Registro di tutti i reati commessi nel corso dell'anno.

Prevenzione e repressione degli assassini e scorrerie di malfattori per la sicurezza delle pubbliche strade.

3. Ripartimento — Sue attribuzioni.

Vigilanza sulla polizia e buono stato di tutte le prigioni, case di forza e di correzione, tanto di Napoli, che della provincia.

Vigilanza su magazzini e depositi di materie combustibili.

Prevenzione d'incendi, e misure per accorrere a simili disastri.

Registro de' detenuti, e di tutti i processati e condannati.

Spedizione di passaporto e carte di soggiorno.

Registro degli esteri e de' regnicoli che pervengono in Napoli.

Vigilanza sulle locande e case mobiliate che si affittano, e registro delle medesime.

Registro de' servitori di piazza.

Permesso di esercizio per le botteghe da caffè, per le trattorie, bettole e cantine, bigliardi ed altri simili esercenti.

Corso pubblico e registro di tutte le vetture da nolo, delle carrette e degli animali da soma. Vigilanza su i cocchieri e calessieri.

4. Ripartimento - Sue attribuzioni.

Permessi della stampa delle così dette brochures, o sieno opuscoli che non oltrepassino il numero di dieci fogli, e delle opere periodiche, gazzette, giornali ec. affissi e librerie.

Corpi di guardia.

Licenze ai maestri di scuole private, di accordo colla giunta della pubblica istruzione.

Verificazione de' pesi e misure.

Vigilanza sul marchio agli oggetti di oro e di argento.

Iscrizioni sulle botteghe.

Illuminazione della città.

Spazzamento ed inaffiamento della medesima.

Bagni pubblici.

Feste religiose e profane, per ciò che concerne il buon ordine e gli oggetti di polizia.

Oggetti relativi al porto, all'arrivo de' bastimenti, alla borsa de' cambi, alle case di pegni, ai contrabbandi, alle mercanzie vietate, ed al commercio, per quella parte ch'è di attribuzione della polizia.

Ramo meretricio.

Ospedale per le donne infette.

Fosse veterinarie.

Luoghi immondi.

Cibi e bevande malsane.

Farmacie.

Levatrici.

Direzione de' medici e chirurgi di polizia, e tutto ciò che riguarda la pubblica salute per quella parte che può spettare alla polizia.

Mercati e circolazione libera delle sussistenze.

Posti fissi e volanti de' debitori di ogni genere.

Vigilanza onde impedire i giuochi di azzardo.

Precauzioni per le case cadenti.

Oggetti relativi alle strade, per ciò che riguarda la così detta fortificazione, e che sia di attinenza della polizia.

POLIZIA GENERALE DELLE PROVINCIE.

1. Ripartimento — Sue attribuzioni.

Personale di tutti i rami di polizia. Disbrigo degli affari non appartenenti ad alcun ripartimento e di quelli il di cui oggetto è comune a tutti i ripartimenti. Tutti gli oggetti i quali il commissario generale si riserva la cognizione esclusiva e stima di richiamare nel primo dagli altri ripartimenti.

Spirito costume e sicurezza pubblica.

Delitti di stato.
Registro di persone sospette o condannate per oggetti di polizia.
Teatri e pubblici spettacoli.
Arresto di disertori.
Reclutazione per ciò che riguarda il rintracciamento e l'arresto degli induvidui ad essa soggetti.

2. Ripartimento — Sue attribuzioni.

Polizia delle provincie del regno.
Richiesta della forza armata, quando il bisogno il richiegga.
Permessi di detenzioni ed asportazioni d'armi e spedizione delle licenze da caccia.
Spedizione di ordini di arresto.
Vigilanza sugli amnistiati, su vagabondi e medici, su servi di pena che hanno espiato la loro condanna.
Arresto di servi di pena fuggitivi.
Processi iniziativi per misfatti, delitti e contravvenzioni, e loro trasmessione alle autorità giudiziarie competenti.
Registro di tutti i reati commessi nel corso dell'anno. Prevenzione e repressione degli assassini e scorrerie di malfattori per la sicurezza delle pubbliche strade.
Servizio degli armigeri provinciali.

3. Ripartimento — Sue attribuzioni

Vigilanza sulla polizia e buono stato di tutte le prigioni, case di forza e di correzione in tutte le provincie del regno.
Prevenzione d'incendj, e misure per accorrervi.
Registro de' detenuti e di tutt'i processati e condannati.
Passaporti, carte di soggiorno, ed esteri che girono nelle diverse provincie del regno.
Corpi di guardia.
Pubblica istruzione.
Pesi e misure.
Illuminazione delle diverse città delle provincie.
Oggetti relativi ai porti, all'arrivo de' bastimenti ai controbandi alle mercanzie vietate e del commercio, per quella parte ch'è di attribuzione della polizia.
Pubblica salute per quella parte che può spettare alla polizia.
Mercati e circolazione libera delle sussistenze.
Vigilanza onde impedire i giuochi di azzardo.
Manutenzione delle pubbliche strade, perciò che è di attinenza della polizia.

Decreto de' 24 agosto 1821 col quale si approva un regolamento per classificar le materie di competenza della commissione generale di polizia e de' commessarii generali.

Sulla proposizione del direttore della nostra real segreteria di stato di grazia e giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente decreto, e che classifica le diverse attribuzioni e materie il di cui rispettivo esercizio debbe competere alla commessione generale di polizia ed a ciascuno de' commessarii generali, è da noi approvato.

2. Il direttore della nostra real segreteria di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 24 agosto 1821 per la commessione generale di polizia e commessari generali.

I commessarii generali di polizia creati con decreto de' 28 di luglio scorso, eserciteranno la loro rispettiva giurisdizione nel modo quì appresso:

ART. 1. Per tutti gli affari di polizia amministrativa essi agiranno l'uno indipendentemente dall'altro; salvi i casi di proposta a Sua Maestà prescritti dal decreto de' 28 di luglio ultimo, e fermo che cadauno di essi, due volte almeno la settimana, debba portare alla commessione generale quegli oggetti che per la loro gravità ed importanza creda di dover mettere alla cognizione e deliberazione della medesima.

2. Per gli affari contenuti nella eccezione dell'articolo precedente, essi dovranno mettersi tra loro di accordo, e deliberare, coll'intervento del segretario generale, giusta il succennato decreto de' 28 di luglio scorso.

3. Formar debbono anche materia di esame e di deliberazione della commessione generale di polizia.

1. le disposizioni che tendono a stabilire massime generali ed applicabili a tutte le provincie del regno;

2. tutte le misure straordinarie di sicurezza pubblica, che circostanze egualmente straordinarie potranno consigliare per una o più provincie, o l'applicazione di quelle della stessa natura che trovansi già autorizzate, o che possano autorizzarsi da una disposizione sovrana.

3. le provviste o dimessioni d'impieghi; rimanendo nella facoltà di ciascun commessario generale la semplice sospensione degli impiegati di sua dipendenza per un tempo determinato;

4. il giornale, per quanto riguarda i principj co' quali debba esser compilato, dovendosi affidare ad uno de' due commissarii generali l'approvazione di esso, onde farne eseguire con regolarità e speditezza la pubblicazione;

3. i regolamenti riguardanti il sistema amministrativo e disciplinare pe' ripartimenti de' commessariati generali, per le prigioni e per le case di forza.

4. La commessione, dietro maturo esame, determinerà quelli tra gli affari di sua competenza che debbono esser sottoposti alla sovrana approvazione.

5. Tutte le risoluzioni della commessione appariranno da un ragionato processo verbale, che dovrà presentare l'opinione di cadauno egualmente firmato. È ritenuto che si comunicheranno dal segretario generale a firma del medesimo.

6. Gli atti della commessione saranno redatti e conservati dall'uffiziale del ripartimento generale, che non potrà renderli ostensibili che ai soli commessarii generali ed al segretario generale. S'intendono soggetti alla stessa regola anche quelli che debbono essere comunicati al direttore di grazia e giustizia nella forma prescritta.

7. Sugli oggetti che alla commessione generale perverranno dai rispettivi ministeri, quando esigono parere, partiranno questi dalla medesima, e saranno comunicati come all'articolo 5.

8. La corrispondenza per gli affari che possono aver ramificazione ne' luoghi soggetti alla giurisdizione dell'altro commessario generale, si farà da quello nella cui giurisdizione è cominciato l'affare; salve le partecipazioni da farsi ne' casi di qualche importanza.

9. Le lettere che dal direttore di grazia e giustizia o da altre segreterie di stato s'inviano all'indirizzo della commessione di polizia, saranno aperte dal segretario generale e subito spedite al commessario generale cui esse spettano. Quelle che conterranno affari comuni all'uno ed all'altro, saranno ritenute dal segretario generale, e da esse proposte in commessione. Sono eccettuate da questa regola le lettere riservate, le quali dovranno aprirsi in commessione, meno che non abbiano le dichiarazioni di urgenza, nel qual caso saranno aperte dal segretario generale, e da chiunque de' commissarii generali si troverà presente. Sono pure eccettuate dalla indicata regola le lettere che dai rispettivi segretarj di stato o direttori di ministero potessero venir dirette riservatamente o nominativamente ad uno de' commessarj generali o al segretario generale; nel qual caso verranno aperte dal rispettivo funzionario cui sono state indirizzate, come così i relativi riscontri saranno firmati da colui cui vennero dirette le lettere.

Le lettere di tutte le altre autorità saranno inviate direttamente e nominativamente a' rispettivi commessarj generali, onde ricevano senza indugio il loro corso.

10. La commessione si unirà pure ogni qualvolta il bisogno possa esigerlo; ed essendo uno dei tre impedito ad intervenire per legittima causa, la risoluzione dei due sarà valida; fermo che in quest'ultimo caso di urgenza emergendo discordia, s'invocherà il parere del direttore di grazia e giustizia, che sarà decisivo.

11. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento di uno dei due commessarj generali, il segretario generale accudirà al disbrigo degli affari dell'altro, e sottoscriverà conseguentemente gli atti relativi.

Decreto del 20 settembre 1821 col quale si autorizza la commessione generale di polizia a trarre direttamente gli ordinativi sulla tesoreria generale per alcuni esiti compresi nello stato discusso della polizia stessa.

Visto il nostro decreto del 28 dello scorso luglio, col quale abbiamo stabilito che gli affari di polizia nei nostri reali dominj al di quà del faro sieno regolati e diretti da una commessione che trovasi all'uopo già istallata;

Considerando che in affari di polizia la disposizione dei fondi assegnati ai bisogni della medesima non deve soffrire il benchè menomo ritardo;

Sulla proposizione del direttore della nostra real segreteria di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La commessione generale per gli affari di polizia da noi creata con decreto de' 28 dello scorso luglio, è autorizzata, a contare dal dì primo del corrente mese, a trarre direttamente sulla tesoreria generale i corrispondenti ordinativi per gli esiti relativi agli articoli di terza e quarta classe compresi nello stato discusso della polizia generale da noi approvati.

Questi ordinativi saranno sottoscritti da tutt'i componenti la commessione generale medesima.

2. I direttori delle reali segreterie di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto de' 7 maggio 1822 che determina il rango de' commissarii di polizia delle provincie, e degli ispettori commessarii de' distretti.

Veduto il rapporto della commessione generale di polizia;

Sulla proposizione del direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I commessarii di polizia avranno il rango de' giudici instruttori de capoluoghi delle provincie medesime.

2. Gl'ispettori commissarii de' distretti seguiranno immediatamente il rango de' giudici instruttori distrettuali.

3. Il direttore della nostra real segreteria di stato di grazia, e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 giugno 1821 col quale si prescrive che tutti gli affari di polizia di quà del faro, stati finora nella dipendenza della commessione generale, sieno riuniti e formino un ministero e segreteria di stato.

Visto il regolamento da noi pubblicato il giorno 4 del corrente giugno.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti gli affari di polizia che da' nostri dominj al di quà del faro sono stati finora sotto la dipendenza della commessione generale di polizia instituita col nostro real decreto de' 28 luglio 1821 saranno riuniti e formeranno un ministero e segreteria di stato.

2. Sarà ripristinata la carica di prefetto della polizia di Napoli e sua provincia, nello stesso modo e colle attribuzioni e dipendenza, come esisteva prima dell'abolizione fattane per effetto dell'articolo 11 della nostra legge de' 10 di gennajo 1817.

3. Cessando in conseguenza di questa nostra disposizione le cariche de' due commessarii generali di polizia cavalier Barattelli e D. Nicola Intonti, e del segretario generale della stessa polizia D. Francesco Canofari, dichiariamo di essere soddisfatti de' lodevoli servizj dai medesimi prestatici con zelo ed attività nel servizio delle sopradette loro rispettive cariche

4. Sino a che i sopranominati D. Nicola Intonti e D. Francesco Canofari non saranno da noi provveduti di una carica corrispondente ai loro servizi ed ai loro meriti, percepiranno sul primo ruolo provvisorio della tesoreria generale un'assegnazione annua uguale al soldo di cui hanno finora goduto.

5. Concediamo al cavalier Barattelli una pensione di grazia vitalizia di annui ducati duemila cinquecento, da iscriversi sul gran libro del debito pubblico, e da goderla anche fuori de' nostri reali dominj.

6. I nostri ministri di stato presidente del consiglio de' ministri, e segretario di stato delle finanze, sono incaricati, ciascuno per la parte che riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 5 giugno 1821 col quale si nomina il maresciallo di campo D. Giuseppe Clary segretario di stato ministro della polizia generale e D. Nicola Intonti ad esercitar momentaneamente le funzioni di prefetto della polizia di Napoli e sua provincia.

Visto il regolamento da noi pubblicato il giorno 4 del corrente giugno.

Visto il nostro real decreto del di 5 dello stesso mese;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il maresciallo di campo D. Giuseppe Clary è nominato segretario di stato ministro della polizia generale cogli averi che saranno da noi stabiliti.

2. Fino a che il detto segretario di stato ministro della polizia generale non giungerà in questa nostra capitale, il portafoglio del detto ministero sarà provvisoriamente affidato al nostro ministro segretario della guerra e marina.

3. Le funzioni di prefetto della polizia di Napoli e sua provincia saranno esercitate momentaneamente, e sino alla stabile organizzazione del ministero suddetto e della prefettura, dal già commissario generale D. Nicola Intonti.

4. Il nostro ministro di stato presidente del consiglio de' ministri ed il nostro segretario di stato ministro della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 agosto 1822 portante il sistema organico, con cui la polizia generale dovrà amministrarsi ne' dominj di quà del faro.

Visto il nostro decreto de' 5 di giugno del corrente anno portante lo stabilimento del ministero e real segreteria di stato della polizia generale, e la ripristinazione della prefettura per la città e provincia di Napoli;

Volendo noi determinare il sistema organico con cui la polizia generale dovrà amministrarsi nella capitale e nelle provincie di questi dominj di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I funzionarj che eserciteranno la polizia ne' reali dominj al di qua del faro sotto la dipendenza del ministero e real segreteria di stato della polizia generale, saranno per la città e provincia di Napoli;

il prefetto
i commissari
gl'ispettori commessarj
gl'ispettori di 1. 2. e 3. classe.

E per le provincie;
gl'intendenti,
i sottintendenti,
gl'ispettori commissarj,
i giudici di circondario;
i sindaci.

*TIT. I. De' funzionarj di polizia nella città e provincia di Napoli.*

2. Il prefetto di polizia sarà nella città e provincia di Napoli il primario agente della polizia ordinaria, ed avrà sotto la sua immediata dipendenza i commissarj, gl'ispettori commissarj, e gl'ispettori di polizia.

3. La città di Napoli sarà divisa in dodici quartieri.

In ogni quartiere vi saranno un commessario, tre ispettori di prima classe, due di seconda classe e due di terza, un cancelliere e due vicecancellieri.

4. Vi saranno inoltre un commessario, un ispettore di prima ed uno di seconda classe, un cancelliere, ed un vicecancelliere, i quali saranno esclusivamente addetti al ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

5. Un altro commessario sarà destinato pel servizio delle prigioni della capitale. Egli avrà presso di se due ispettori, uno di prima e l'altro di seconda classe, un cancelliere, ed un vicecancelliere.

6. Presso la prefettura vi saranno due ispettori commissarj, due ispettori di prima classe, due ispettori di seconda classe, un cancelliere, ed un vice cancelliere.

7. Altri tre ispettori commissari saranno destinati alle tre barriere del ponte della Maddalena, di Casanova e del Reclusorio. Vi sarà presso ciascuno di essi un cancelliere.

8. Vi saranno alcuni ispettori di terza classe addetti alla illuminazione notturna. Il di loro numero sarà fissato dal ministro segretario di stato della polizia generale, sul rapporto del prefetto.

9. Il prefetto determinerà con un regolamento approvato dal ministro segretario di stato della polizia generale il turno di servizio che i commissarj, gl'ispettori commissarj ed ispettori dovranno fare ai teatri della capitale ed alla borsa de' cambj.

10. La provincia di Napoli, eccetto la capitale sarà divisa in tredici ripartimenti di polizia i quali avranno le seguenti denominazioni:

Castellammare, Pozzuoli, Casoria, Mugnano, Portici, Capodimonte, Afragola, Sorrento, Ischia, Vomero, Somma, Fuorigrotta, San Giorgio a Cremona.

11. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, determinerà dietro rapporto del prefetto, i comuni da'quali sarà composto ciascun ripartimento.

12. In ciascuno de' ripartimenti di Portici, Castellamare e Casoria vi sarà un ispettore commissario ed un cancelliere.

In ciascuno degli altri ripartimenti vi sarà un ispettore di prima o di seconda classe, ed un cancelliere.

***TIT. II. De' funzionarj di polizia nelle altre provincie al di qua del faro.***

13. Gl'intendenti nelle provincie saranno i primari agenti della polizia ordinaria, ed avranno sotto la loro dipendenza i sottointendenti, gl'ispettori commissarii, gl'ispettori, i giudici di circondario ed i sindaci della provincia.

14. Presso egni intendenza saranno destinati dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale tre o quattro tra ispettori commissari ed ispettori di prima seconda e terza classe.

Apparterrà al nostro ministro segretario di stato della polizia

generale di determinare in ogni provincia il di loro numero, e di variarlo secondo il bisogno e la utilità del servizio.

15. I funzionari indicati nell'articolo precedente eserciteranno la polizia ordinaria nel comune capoluogo della provincia e suo circondario. Saranno inoltre addetti alle segreterie degli intendenti pel ramo di polizia, e potranno essere destinati dagli intendenti in provincia ne' luoghi e nel modo che crederanno più vantaggioso al bene del servizio. Vi sarà presso di loro un cancelliere.

16. I sottointendenti saranno gli agenti di polizia ordinaria nel capoluogo del distretto e suo circondario, ed avranno sotto i loro ordini i sindaci de' comuni compresi nel circondario. Essi saranno assistiti nello esercizio delle loro funzioni da' segretari delle rispettive sottointendenze.

17. I giudici di circondario ne' comuni che non sono capoluoghi di provincia o di distretto eserciteranno la polizia ordinaria, ed avranno sotto i loro ordini i sindaci de' comuni compresi nei loro circondarî.

18. In tutti quei comuni che non sono capoluoghi di provincia, distretto o circondario la polizia ordinaria sarà esercitata dai sindaci locali.

19 Nel comune di Mola di Gaeta vi sarà un ispettore commessario il quale eserciterà la polizia ordinaria. Egli avrà presso di se un cancelliere.

### *TIT. III. De' supplenti.*

20. Il prefetto della città e provincia di Napoli sarà supplito, in caso di mancanza o impedimento, da quel funzionario che sarà da noi nominato.

21. I commissari, gl'ispettori commissari, e gl'ispettori in caso di loro mancanza o impedimento, saranno rispettivamente suppliti da' funzionari degli stessi commissariati, che succedono i primi in ordine del rango, o che in eguaglianza di rango, e di nomina, il più grande di età sarà preferito.

22. Gl'intendenti, i sottointendenti, i giudici di circondario ed i sindaci saranno suppliti da quelli che sono chiamati a rimpiazzarli dalle leggi delle loro rispettive amministrazioni.

23. I cancellieri saranno suppliti da vicecancellieri; e dove vi sieno più vicecancellieri, da quello che sarà destinato dal prefetto.

24. In quelle cancellerie in cui non vi sono vicecancellieri, un commesso sarà destinato dal primario agente della polizia nella provincia a rimpiazzare il cancelliere impedito.

*TIT. IV. De' soldi.*

25. I soldi mensuali de' diversi funzionari ed impiegati di polizia saranno i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Il prefetto avrà | ducati | 366 : 66 ²/₃ |
| I commessari | » | 100 |
| Gl'ispettori commissarii | » | 50 |
| Gl'ispettori di prima classe | » | 30 |
| Gl'ispettori di seconda classe | » | 20 |
| Gl'ispettori di terza classe | » | 15 |

I cancellieri ducati 20 eccetto quello attaccato al ministero, che ne avrà 25.

I vicecancellieri ducati 12 eccetto quello attaccato al ministero che ne avrà 15.

26. Gl'ispettori commissari che saranno destinati nelle provincie, godranno oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo ducati dieci.

27. Dai soldi mentovati nel presente titolo non sarà più dedotta l'offerta volontaria, rimanendo ferma la sola ritenuta del due e mezzo per cento.

28. Le spese pel servizio della prefettura saranno regolate con un nostro particolare avviso.

29. Le spese che gl'intendenti sosterranno pel ramo di polizia, saranno pagate da'fondi fissati nello stato discusso della polizia generale, dietro che saranno state riconosciute ed approvate dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

30. Saranno comprese nella disposizione dell'articolo precedente le spese che si faranno pel ramo della polizia da' sottointendenti, giudici di circondario e sindaci de' comuni, coll'autorizzazione dei rispettivi intendenti.

Disposizioni generali.

31. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale formerà e presenterà alla nostra approvazione uno statuto di polizia.

Fino a che tale statuto non sarà approvato e promulgato, la polizia sarà regolata dalla legge attualmente in vigore e dalle ordinanze particolari che saranno pubblicate.

I funzionari di polizia conserveranno le attribuzioni di cui sono attualmente in esercizio.

32. I commissari, gl'ispettori commissari e gl'ispettori di prima classe saranno da noi nominati sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

33. Gl'ispettori di prima e seconda classe, i cancellieri ed i vicecancellieri saranno nominati dal nostro ministro segretario di

stato della polizia generale e potranno essere rimossi a di lui piacimento.

34. La distinzione delle classi de' funzionari di polizia enunciata nel presente decreto non sarà di ostacolo per profferire nell'occasione di promozioni il più meritevole, senza attendere strettamente alla classe cui ciascuno di essi appartiene.

35. La corrispondenza col nostro ministro segretario di stato della polizia generale apparterrà al prefetto per la città e provincia di Napoli, ed agli intendenti per le altre provincie. Ne' casi però urgenti, ed in quelli pel bene del servizio e che debbono essere recati alla sollecita intelligenza del ministro segretario di stato della polizia generale, i funzionari di polizia inferiori sono abilitati di trasmettere direttamente al ministero e real segreteria di stato della polizia generale i loro rapporti. Essi però saranno obbligati di trasmettere i duplicati alle autorità da cui dipendono per ordine gerarchico.

36. Le cariche di polizia che non sono conservate col presente decreto, restano abolite.

37. Coloro però che resteranno superanti in conseguenza del precedente articolo, percepiranno un annuo soldo che sarà loro assegnato dalla nostra real munificenza, in proporzione degli anni de' loro servizi, della loro condotta, e de' loro meriti rispettivi.

38. I nostri ministri segretari di stato della polizia generale, delle finanze, di grazia e giustizia, e quello degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 5 agosto 1822 col quale vien nominato il prefetto di polizia per la città e provincia di Napoli.**

Visti i nostri decreti de' 5 di giugno e de' 5 di agosto del corrente anno, con cui abbiamo ripristinata la carica di prefetto per la città e provincia di Napoli.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. D. Nicola Intonti già uno de' componenti dell'abolita commessione di polizia generale, è nominato prefetto di polizia per la città e provincia di Napoli.

2. Egli percepirà il soldo che con altro nostro decreto di questa medesima data è stato da noi assegnato a quella carica.

3. I nostri ministri segretari di stato della polizia generale e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 13 agosto 1822 portante l'organizzazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

Visto il nostro decreto de' 5 giugno corrente anno, col quale abbiamo ordinato la formazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

Volendo stabilire la pianta organica del surriferito ministero, e volendogli dare una organizzazione uniforme a quella che fu fissata per le altre segreterie e ministeri di stato col nostro real decreto de' 10 gennaio 1817.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il nostro ministero e real segreteria di stato della polizia generale sarà diviso in quattro ripartimenti.

2. Ogni ripartimento sarà diviso in due carichi tranne il primo che ne avrà tre.

3. Saranno addetti al ministero e real segreteria di stato della polizia generale:

quattro uffiziali di ripartimento;
nove uffiziali di carico;
nove uffiziali di prima classe;
nove uffiziali di seconda classe;
diciotto uffiziali di terza classe.

4. Vi saranno inoltre i seguenti impiegati inferiori:

un usciere maggiore;
otto uscieri;
otto portalettere;
un guardaporta;
un custode;
un serviente.

5. Gli uffiziali del ministero e real segreteria di stato della polizia generale percepiranno gli stessi soldi che furono assegnati col nostro real decreto de' 10 di gennaio 1817 agli uffiziali delle altre segreterie e ministeri di stato.

6. Uno però rispettivamente per ogni classe degli uffiziali di carico, di prima, seconda e terza, percepirà il massimo de' soldi fissati col succennato decreto de' 10 di gennaio 1817 e gli altri percepiranno il minimo.

7. Gl'impiegati inferiori continueranno a godere dello stesso soldo che hanno percepito finora.

8. Tutti gli uffiziali ed impiegati inferiori che per effetto della nuova organizzazione non potranno essere conservati nell'esercizio del loro impiego, riceveranno un annuo soldo che sarà loro assegnato dalla nostra real munificenza in proporzione degli anni de' loro servizi, della loro condotta, e de' loro meriti rispettivi.

9. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 23 agosto 1822 il quale contiene l'organizzazione della prefettura di polizia per la città e provincia di Napoli.

Visti i nostri decreti de' 5 di giugno e 5 di agosto corrente, coi quali abbiamo instituita la prefettura di polizia per la città e provincia di Napoli.

Volendo dare alla medesima una organizzazione;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La prefettura di polizia sarà divisa in quattro ripartimenti.

2. Ciascun ripartimento sarà suddiviso in due carichi.

3. Saranno addetti alla prefettura di polizia i seguenti uffiziali:
quattro uffiziali di ripartimento;
otto uffiziali di carico;
dieci uffiziali di prima classe;
nove uffiziali di seconda classe;
nove uffiziali di terza classe.

4. Vi saranno inoltre addetti tre medici, un chirurgo primario, quattro chirurgi, un interpetre di lingua, due architetti e quattro banditori.

5. Vi saranno dippiù i seguenti impiegati inferiori:
otto uscieri;
quattro portalettere;
un custode;
un serviente.

6 I soldi mensuali degli uffiziali della prefettura di polizia saranno i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| gli uffiziali di ripartimento . . . . . | ducati | 75 o 80 |
| gli uffiziali di carico . . . . . . . | » | 45 o 50 |
| gli uffiziali di prima classe . . . . . | » | 35 o 40 |
| gli uffiziali di seconda classe. . . . . | » | 25 o 30 |
| gli uffiziali di terza classe . . . . . | » | 15 o 20 |

7. Una metà degli uffiziali della prefettura percepirà il massimo, e l'altra metà il minimo de' soldi stabiliti nel precedente articolo.

8. I soldi degli impiegati addetti alla prefettura saranno i seguenti.

| | | |
|---|---|---|
| Due medici. . . . . . . . . . . . . | ducati | 12 |
| Due altri medici . . . . . . . . . . | » | 9 |
| Il chirurgo primario . . . . . . . . . | » | 24 |
| I quattro chirurgi. . . . . . . . . . | » | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| L'interpetre di lingue | » | 15 |
| Gli architetti | » | 15 |
| I banditori | » | 3 |
| Gli uscieri | » | 12 |
| I portalettere | » | 10 |
| Il custode | » | 10 |
| Il serviente | » | 9 |

9. Il prefetto stabilirà con un regolamento approvato dal ministro segretario di stato della polizia generale la distribuzione degli uffiziali e degli affari pei diversi ripartimenti.

10. I nostri ministri segretari di stato della polizia generale e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 3 ottobre 1822 portante il piano organico della polizia ne' reali dominj oltre il faro.

Volendo stabilire un piano organico della polizia in Sicilia adatto alle attuali circostanze, e facilitare sempre più l'andamento degli affari in questo interessante ramo di servizio;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia.

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

*TIT. I. De' funzionarj di polizia.*

**Art.** 1. Vi sarà pei reali dominj al di là del faro un direttor generale di polizia ed un segretario generale.

2. All'immediazione del direttore generale vi sarà una segreteria. Essa sarà divisa in cinque carichi.

3. Gli uffiziali di detta segreteria resteranno nello stesso numero che trovasi fissato nel piano organico de' 21 di novembre 1819 e nel real decreto de' 15 di maggio 1820.

4. Saranno destinati inoltre alla immediazione del direttor generale per qualunque servizio che potrà straordinariamente occorrere tanto per la città, che fuori di essa e per le valli,
- un commessario;
- un ispettore di prima classe;
- un ispettore di seconda classe;
- un cancelliere;
- un vicecancelliere.

5. Vi saranno di più pel servizio della polizia di Palermo.
- un medico;
- due chirurgi;
- un interpetre di lingue;
- un architetto;
- un perito muratore;
- un perito falegname;

un guardaportone ;
due uscieri ;
quattro ordinanze.

6. La città di Palermo ove attualmente esistono quattro commissariati, non ne avrà che due, ciascuno con un commessario, ai quali saranno assegnati i circondari interni ed esterni, il porto e marina e le prigioni.

7. Uno de' commessari avrà i circondari interni di Castellammare e Monte di pietà, gli esterni del Molo, S. Lorenzo e Baida, ed il porto e marina; e l'altro i circondari interni di palazzo reale e tribunali, gli esterni de' Porrazzi, Ortobotanico e Bagaria, e le prigioni. Nella Bagaria vi sarà un'ispettore di seconda classe, ed un vicecancelliere.

8. Assisteranno a' teatri Carolino e S. Cecilia i due commissarii a vicenda; ed un ispettore assisterà agli altri due di S. Ferdinando e Burattini.

9. Ad ogni commessariato saranno addetti:
un ispettore di prima classe ;
due ispettori di seconda classe ;
un cancelliere ;
un vicecancelliere.

10. In quel commessariato ove aggregato si trovi il porto e marina, vi saranno per questo servizio :
due ispettori di seconda classe ;
un vicecancelliere ;
un commesso ;
una lancia con quattro marinari ed un capolanciere.

11. La distinzione delle classi de' funzionari di polizia enunciati negli articoli antecedenti non sarà di ostacolo perchè nelle occasioni di promozione possa preferirsi il più meritevole, senza attendersi strettamente alla classe cui ciascuno di essi appartenga.

12. La nomina de' commessari, e di tutti gli altri impiegati di polizia, tanto di Palermo, che delle altre città de' reali domini oltre il faro, si farà dal direttor generale di polizia al luogotenente generale per umiliarsi a noi.

Gl'ispettori di seconda classe ed i vicecancellieri potranno essere rimossi dagl'impieghi dal direttor generale di polizia, quando conoscesse di non condursi bene.

13. Restano aboliti tutti gl'ispettori così detti soprannumeri.

14. Gl'impiegati attuali nella polizia che per effetto della presente riforma resteranno esclusi, avendo servito bene potranno essere a preferenza nominati per uffiziali di polizia in tutte le altre piazze che giusta il presente piano dovranno provvedersi.

15. Gl'intendenti delle valli, ed i sottointendenti eserciteranno la polizia ordinaria sotto la dipendenza del direttor generale di polizia; meno che per la città di Palermo e sua valle, in cui risiede il direttor generale. La polizia nella valle di Palermo è interamente affidata al direttor generale di polizia, senza che vi pren-

da alcuna ingerenza l'intendente; e quindi i sottointendenti dei distretti di Termini, Cefalù e Corleone dovranno unicamente corrispondere col direttor generale per ciò che riguarda la polizia.

16. Nella città di Messina vi saranno i seguenti uffiziali di polizia.
un commissario di polizia;
un ispettore di prima classe;
un ispettore di seconda classe;
un cancelliere;
un vicecancelliere;
un commesso.

Pel porto e marina di detta città vi saranno:
un ispettore di seconda classe;
un vicecancelliere.

17. In Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta, ove risedono gl'intendenti, in cadauno di questi capi delle valli vi saranno i seguenti uffiziali di polizia:
un ispettor commessario;
un ispettore di seconda classe;
un cancelliere;
un vicecancelliere.

In Catania vi sarà altro ispettore.

18. Per ogni capoluogo di distretto, ove vi è il sottointendente, vi saranno i seguenti uffiziali:
un ispettore di seconda classe;
un ispettore supplente;
un vicecancelliere.

19. In ogni circondario il giudice del medesimo eserciterà le funzioni di polizia ordinaria, corrispondendo coll'intendente e sottintendente rispettivo.

20. In tutt'i comuni ne'quali non risiede giudice di circondario, il sindaco locale eserciterà le funzioni di polizia ordinaria, corrispondendo col giudice di circondario.

21. Tutte le materie di polizia ordinaria saranno portate e riferite da'rispettivi funzionari della stessa agl'intendenti; fermo sempre che tutti gli atti relativi saranno da costoro controfirmati.

Da ciò s'intende sempre escluso l'intendente della valle di Palermo, presso cui non risiede la polizia ordinaria, mentre essa è affidata al direttor generale.

22. La corrispondenza col direttor generale di polizia apparterrà agl'intendenti e sottointendenti, essendo i funzionari di polizia presso le rispettive intendenze e sottointendenze altrettanti capi di officio della stessa polizia.

23. Malgrado però il disposto ne' due precedenti articoli, i funzionari di polizia dovranno dar parte al direttor generale degli oggetti riferiti e proposti all'intendente e sottintendente rispettivo col metodo e nel modo che ad esso loro sarà prescritto dal direttor generale di polizia medesima.

24. I regolamenti e le istruzioni per l'amministrazione generale

e parziale della polizia pe' reali domini al di là del faro, saranno dal direttor generale proposti al luogotenente generale per essere a noi rassegnati.

*TIT. II. Delle attribuzioni annesse ai rispettivi cinque carichi in cui è divisa la segreteria presso la direzione generale in Palermo.*

### *Primo carico.*

25. Le attribuzioni annesse al medesimo sono:

Vigilanza sui travagli degli altri carichi, registro di tutte le carte che pervengono alla direzione generale, e diramazione di esse ai carichi cui appartengono: custodia de' decreti reali comunicati alla direzione generale dalla real segreteria presso il luogotenente generale, di cui si passa copia conforme ai rispettivi carichi contrassegnata dal segretario generale, o in sua mancanza dal primo de' 5 uffiziali di prima classe: registro e vigilanza sul personale di tutte le amministrazioni: compilazione di tutt'i rapporti giornalieri e settimanili che s'invia alla real segreteria presso il luogotenente generale: corrispondenza coll'indicata real segreteria, col comando generale delle armi, e col comandante della divisione territoriale; disbrigo degli affari non appartenenti a nessun carico, e di quelli che il direttor generale stima di richiamare al carico del primo de' cinque uffiziali di prima classe, sotto la immediata direzione del segretario generale: contabilità della direzione generale: conto per le somme che pervengono tanto dalla tesoreria, quanto da' particolari cespiti addetti alla direzione generale: registro segreto delle persone sospette o condannate per oggetti di alta polizia: vigilanza per osservarsi tutt'i regolamenti di polizia amministrativa sì per le valli di Palermo e suoi distretti, che per le altre valli.

### *Secondo carico.*

Spirito costume e sicurezza pubblica, tanto per la valle di Palermo, che per le altre valli: adunanze illecite: richiesta della forza armata: spedizioni di ordini di arresto contro i disertori, servi di pena fuggitivi, vagabondi, improbi, mendici, trasgressori agli ordini di domicilio assegnato dalle autorità: persone sfornite di passaporto in regola, che suscitano sospetti di loro condotta: individui chiamati al servizio militare, che vi rifiutano: imputati per reità di stato: riunioni settarie e fazioni che compromettono la quiete di uno o più comuni: esecuzione di atti e mandati delle autorità giudiziarie: esecuzione di condanne capitali e disposizioni per le medesime: processi iniziativi per ogni reato e loro trasmessione alle autorità competenti: registro dei detenuti, de' condannati, de' processati, e di tutti i reati commessi nel corso dell'anno: vigilanza sugli amnistiati: su vagabondi e

mendici, e sui servi di pena che hanno espiato la loro condanna: sicurezza delle pubbliche strade: coscrizioni, perciò che riguarda il rintracciamento degl'induvidui ad essi soggetti: permessi di detenzione ed asportazione di armi: posti di guardia, servizio di economia nelle forze dipendenti dall'amministrazione di polizia.

### *Terzo carico*

Vigilanza sulla sicurezza e nettezza delle prigioni, case di forze e di correzioni sì nella valle di Palermo, che nelle altre valli: spedizione de' passaporti e delle carte di soggiorno, registro degli esteri e de' regnicoli che pervengono in Palermo, e che ne partono: vigilanza sulle locande e case mobiliate per uso di fitto e registro delle medesime: registro de' servitori di piazza: permesso di esercizio per le botteghe di caffè, per le trattorie, bigliardi ed altri simili esercenti: inscrizioni sulle botteghe: corso pubblico, e registro delle vetture da nolo e delle carrette, e delle portantine: vigilanza sui cocchieri: prevenzioni d'incendj, e misure per occorrere a simili disastri, vigilanza sui magazzini e depositi di materie compostibili.

### *Quarto carico*

Teatri e pubblici spettacoli, per ciò che appartiene alla polizia ed al buon ordine: revisione delle rappresentazioni teatrali: permessi della stampa delle così dette brochiures e delle opere periodiche, come gazzette, giornali, affissioni, a tenore de' regolamenti, vigilanza sulle librerie: licenze di maestri di scuola privata, di accordo col presidente di pubblica istruzione: illuminazione della città: spazzamento ed inaffiamento delle strade, bagni pubblici, feste religiose e profane, per ciò che concerne il buon ordine ed altri oggetti di polizia: case e ridotti di giuochi d'azzardo; le precauzioni per gli edifizii crollanti e per le strade sconciate, per quella parte che riguarda la polizia.

### *Quinto carico*

Oggetti relativi al ramo della polizia marittima tanto per la valle di Palermo, quanto per le altre valli: contrabbandi e mercanzie vietate; polizze di cambj, verificazione de' pesi e misure: vigilanza sul marchio agli oggetti di oro e di argento, mercati e circolazione libera della sussistenza: posti fissi e volanti di venditori di ogni genere: cibi e bevande malsane: vigilanza sulle farmacie, sui medici e cerusici, e sulle levatrici: pubblica salute per la parte che riguarda la polizia: fosse, veterinaria, luoghi immondi: ramo meretricio: ospedale per le donne infette.

*TIT. III. De' soldi annuali degl'impiegati di polizia in Palermo.*

26. Il direttore generale annue once milledugento.

Il segretario generale once quattrocentocinquanta.

Gl'impiegati nella segreteria conserveranno gli stessi soldi che trovansi stabiliti.

Il commessario destinato nella direzione generale once quattrocento.

I due commessarii, per ciascuno di essi once trecentoquaranta.

Gl'ispettori di prima classe, quelli di seconda classe, i cancellieri, i vicecancellieri ed il commesso destinato al servizio del porto e marina, godranno quello stesso soldo che attualmente trovasi ad essi assegnato.

Il medico once ventiquattro.

I due chirurgi, per cadauno di essi once diciotto.

L'interpetre once trentasei.

L'architetto once dodici.

I periti muratori e falegname saranno pagati nelle occorenze.

Il guardaportone once quarantadue.

I due uscieri, le ordinanze e gli altri bassi impiegati saranno adibiti pel servizio della casa di direzione e de' commessariati, e per la custodia de' cancelli, avranno un soldo corrispondente che si assegnerà loro dal direttor generale sulle spese ordinarie.

*In Messina*

27. Gl'impiegati della polizia in Messina conserveranno quegli stessi soldi che trovansi stabiliti.

Nei capoluoghi delle altre cinque valli, cioè: Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta.

28. Gl'ispettori commassarii once dugento

Gl'ispettori di seconda classe once cento

I cancellieri once quarantotto

I vicecancellieri once quaranta

*Ne' capoluoghi de' distretti*

29. Gl'ispettori di seconda classe once ottantaquattro

Gl'ispettori supplenti once quarantotto

I vicecancellieri once trentasei

30. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 17 dicembre 1823 approvante le instruzioni relative allo esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e di quelle giudiziarie sulle prigioni e su' detenuti de' reali dominj oltre il faro.**

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia.
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia.
Udito il nostro consiglio di stato ordinario.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono approvate le annesse istruzioni relative all'esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie sulle prigioni de' nostri dominj oltre il faro e su' detenuti nelle medesime.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Istruzioni de' 17 dicembre 1823 per lo esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie sulle prigioni de' reali dominj oltre il faro e su' detenuti nelle medesime.**

Art. 1. La vigilanza e l'ordinativa nelle carceri per tutto ciò che riguarda l'esercizio della polizia ed autorità giudiziaria compete al procurator generale presso la gran corte, com'è appunto il disporre che i prevenuti di reati tradotti in carcere in seguito di mandato di deposito o di arresto sieno assicurati ne' luoghi di custodia, secondo l'ordine delle autorità rispettive dalle quali è stato disposto l'arresto; vale a dire o in camera separato ond'evitare per oggetti di giustizia la comunicazione, o pure in largo carcere con gli altri detenuti; l'ordinare la situazione de' detenuti, ancorchè fossero in carcere largo, e quindi il farli trasferire da uno in un altro locale delle prigioni stesse, come più convenisse e le esigessero le circostanze; il prender conto delle risse seguite, di furti e di ogni altro reato che si commettesse o si tentasse da' detenuti per procedere all'istruzione ed agli atti di giustizia l'ordinare che i detenuti ammalati si traducano nell'ospedale, verificare se con effetto sieno tali, o pure simulino infermità, ed il disporre insieme che gli ammalati estratti dalle camere separate vengano tenuti alquanto lungi dagli altri e sieno da' custodi sorvegliati con esattezza per impedirne ogni comunicazione; e l'ordinare i trasporti de' detenuti dalle prigioni della valle nelle centrali di Palermo, e da questa in quelle de' capoluoghi de' distretti per l'occorrente istruzione de' processi ed altri oggetti d'istruzione, come ancora i trasporti nelle altre valli degl'individui in Palermo detenuti, sia per essere di competenza di altre gran corti la cognizione de' loro reati, sia per essere intesi come testimonj nelle istruzioni: il far eseguire le escarcerazioni corrispondenti con sua

ordinanza; il curare che ne' luoghi autorizzati per pubbliche prigioni esista un registro pe' detenuti segnato di pagina in pagina e munito del proprio suggello da' rispettivi presidenti e procuratori generali, onde da questi conoscersi se sia con effetto osservato quanto vien prescritto negli articoli 593 e seguenti delle *leggi della procedura ne' giudizj penali.*

2. Le facoltà ed incumbenze di sopra descritte appartengono ancora alla polizia ordinaria per que' carcerati solamente per affari di stato, pe' quali la stessa ha assunto le funzioni di polizia giudiziaria, a norma de' regolamenti.

3. Si appartiene promiscuamente al direttore generale di polizia ed al regio procurator generele la vigilanza sulla custodia e sicurezza delle prigioni, sulla loro nettezza, in guisa che la salute de' detenuti non venga alterata; sul trattamento de' detenuti e sulla osservanza de' regolamenti interni di disciplina. Si appartiene al direttor generale di polizia il far eseguire nelle prigioni di Palermo le visite per conoscersi se i detenuti detengano armi o altri strumenti i quali possano facilitare la consumazione de' reati e delle evasioni; il vigilare sulla sufficienza della forza che all'esterno ed all'interno delle prigioni sia necessaria per la sicurezza delle medesime; il vigilare sulla sodezza e stabilità delle fabbriche e su' ripari e fortificazioni necessarie, onde prevenire i tentativi di evasione de' detenuti; vigilare a tal'uopo che i locali delle prigioni, le mura, le porte, le grade ed ogni altro sieno visitate sovente si dì notte che di giorno; curare che non vengano introdotte nelle carceri delle armi o degli strumenti vietati; disporre che le prigioni sieno illuminate, onde potersi esattamente custodire e scovrire così i movimenti de' detenuti, ed accorrersi cogli opportuni ripari, ed il soggettare altresì per misure disciplinari a restrizioni maggiori, secondo i luoghi di detenzione, que' detenuti che trascorressero in minacce, ingiurie o violenze contro di custodi, degli altri carcerati o di qualunque altra persona, a termini dell'articolo 608 delle leggi della procedura ne' giudizj penali; con che però quando le operazioni de' detenuti contengano de' reati, allora debba pigliarne cognizione l'autorità giudiziaria, la quale interporrà le sue provvidenze anche sul luogo di detenzione del prevenuto.

4. I custodi delle carceri debbono essere soggetti e subordinati al procurator generale per lo adempimento de' loro doveri che sono dipendenti ed hanno rapporto all'esercizio dell'autorità giudiziaria, com'è appunto il badare alla custodia de' detenuti loro affidati per ordine giudiziario, onde impedire che comunicassero con estranee persone o con altri carcerati, e sieno così attraversate le porte de' reati; impedire la comunicazione degli ammalati tradotti nell'ospedale dalle camere separate cogli altri detenuti infermi; curare che ogni individuo ammalato rimesso che sia in salute venga restituito al suo luogo; l'eseguire i mandati giudiziarj per tutti i movimenti de' detenuti, far rapporto all'autorità giudiziaria di

tutti i reati che accadono, ad oggetto che la stessa passi subito a' dovuti procedimenti di giustizia; il doversi dal custode maggiore sorvegliare all'adempimento esatto del servigio giudiziario; ricevere e far segnare dall'uffiziale di scrittura nel gran registro delle prigioni i mandati di deposito o di arresto, le ordinanze a lui dirette per le escarcerazioni de' detenuti o trasporto de' medesimi.

5. I custodi debbono dipendere dal direttore di polizia per lo adempimento degli anzidetti obblighi in riguardo a' carcerati per affari di stato, contro i quali la polizia ha assunto le funzioni di polizia giudiziaria.

6. Gli anzidetti custodi sieno sottoposti e subordinati tanto al direttore di polizia, quanto al procurator generale per lo adempimento de' loro obblighi che riguardano l'esercizio della polizia ordinaria, come è appunto il curare la sustodia de' detenuti, l'osservanza de' regolamenti, l'accorrere per impedire i disordini, il far rapporto all'una e all'altra autorità per impartirsi i provvedimenti che occorrano per conservarsi la sicurezza delle prigioni ed impedirsi gl'inconvenienti.

### Decreto organico della polizia generale de' reali dominj di quà del faro de' 16 giugno 1824.

Volendo definitivamente determinare il sistema organico della polizia, ed adattarlo al bene de' nostri sudditi per la loro tranquillità e sicurezza tanto nella capitale che nelle provincie del regno al di quà del faro;

Veduti i decreti de' 5 giugno e 5 agosto 1822.

Sulla proposizione a noi fatta dal ministero e real segreteria di stato della polizia generale:

Udito il nostro consiglio ordinario di stato:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il decreto di organizzazione della polizia generale de' 5 di agosto 1822 è rivocato.

2. I funzionarj che eserciteranno la polizia ordinario ne' reali dominj al di quà del faro sotto la dipendenza del ministero e real segreteria di stato della polizia generale saranno i seguenti.

Per la città di Napoli e suo distretto.

il prefetto
i commessari di 1. e 2. classe
gl'ispettori commessari di 1. e 2. classe
gl'ispettori di 1. e 2. classe ed i soprannumerari
e per le provincie
gl'intendenti
i sottintendenti
gl'ispettori commissarj di 1. e 2. classe
gl'ispettori di 1. e 2. classe
i giudici di circondario
i sindaci

*TIT. I. De' funzionarj di polizia nella città di Napoli suo distretto e provincia*

3. Nella città di Napoli e suo distretto vi sarà un prefetto di polizia che sarà l'agente primario della polizia ordinaria, ed avrà sotto la sua immediata dipendenza i commessarj di prima e seconda classe, gl'ispettori commessarj di 1. e 2. classe, gl'ispettori di 1. e 2. classe, gl'ispettori soprannumerarj, i cancellieri ed i vice-cancellieri.

4. La città di Napoli sarà divisa in dodici quartieri.

5. In ogni quartiere vi sarà un commessario di polizia di prima o seconda classe, quattro ispettori di prima e due di seconda classe, due ispettori soprannumerarj, un cancelliere e due cancellieri.

6. Vi sarà un altro commessario di polizia di seconda classe addetto alle prigioni, il quale avrà sotto i suoi ordini un ispettore di prima classe, due di seconda classe, un ispettore soprannumerario, un cancelliere. Il servizio del porto e marina sarà incardinato al commessariato di polizia del quartiere *Porto.*

Vi saranno però specialmente addetti un ispettore di prima classe, due di seconda classe, un ispettore soprannumerario ed un vicecancelliere.

7. Vi sarà inoltre un ispettor commessario di polizia di prima classe addetto alla prefettura di polizia, il quale avrà sotto la sua dipendenza quattro ispettori di prima classe, due di seconda classe, due ispettori soprannumerarj, un cancelliere e due vicecancellieri.

8. Alle tre barriere della capitale, cioè Reclusorio, Casanova, e ponte della Maddalena saranno addetti tre ispettori di prima classe, ciascuno de' quali avrà nella sua dipendenza un ispettore soprannumerario ed un vicecancelliere.

9. Il servizio de' reali teatri, egualmente che degli altri teatri della capitale, sarà fatto da que' commissarj ed ispettori della città di Napoli, che il prefetto destinerà per tale incarico. Essi però non saranno esenti dal servizio ordinario delle loro funzioni.

L'esercizio delle funzioni di ministero pubblico presso i giudici di circondario sarà disimpegnato da un ispettore di prima classe che destinerà il prefetto, dietro approvazione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale. Questo incarico non esenta l'ispettore del servizio ordinario, ma gli sarà di merito nelle promozioni quando sia ben disimpegnato.

Il servizio della borsa de' cambj sarà fatto dall'ispettor commessario, o da un ispettore di prima o seconda classe, che sono addetti alla prefettura.

10. Il prefetto per ciascun quartiere eliggerà un ispettore di prima o seconda classe per le funzioni di segretario.

11. Nella prefettura vi saranno dodici uomini di polizia, due caposquadra e due lanternieri.

In ogni quarliere vi saranno quattro uomini di polizia, un ca-

posquadra e due lanternieri. Nel quartiere Porto vi saranno due altri uomini di polizia per lo servizio del porto e marina: due altri uomini di polizia saranno addetti al commessariato delle prigioni, e due per ciascuna barriera.

12. In ciascuno de' due reali siti di Portici e di Capodimonte vi sarà un ispettor commessario di prima classe, un ispettore soprannumerario, un vicecancelliere ed un caposquadra con tre uomini di polizia.

Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale determinerà i comuni che debbono far parte della loro rispettiva giurisdizione.

13. La polizia ordinaria della provincia di Napoli, eccetto la capitale e suo distretto, è affidata a' sottintendenti de' distretti di Casoria, Pozzuoli e Castellammare, secondo la circoscrizione territoriale già stabilita per l'amministrazione civile. Essi saranno per questo ramo di servizio nella immediata dipendenza del ministero e real segreteria di stato della polizia generale, e si avvaleranno per l'esercizio delle loro funzioni degl'ispettori commessarj di prima e seconda classe, de' giudici di circondario e de' sindaci de' comuni.

14. Il numero degl'ispettori commessarj di prima e seconda classe, degl'ispettori di prima e seconda classe, de' cancellieri, e de' vicecancellieri, de' caposquadra e degli uomini di polizia da addirsi a ciascun distretto sarà determinato con una disposizione particolare del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

*TIT. II. De' funzionarj di polizia nelle altre provincie del regno.*

15. Gl'intendenti delle provincie saranno i primi agenti della polizia ordinaria ed avranno sotto la loro dipendenza i sottintendenti, gl'ispettori commessarj di prima e seconda classe, gl'ispettori di prima e seconda classe, i giudici di circondario, ed i sindaci de' comuni.

16. In ogni provincia presso le rispettive intendenze saranno destinati dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale un ispettore commessario di prima o di seconda classe, due, tre, o quattro ispettori di prima o di seconda classe, un cancelliere ed un vicecancelliere per lo distretto del capoluogo, ed un vicecancelliere per ciascun degli altri distretti. Apparterrà al nostro ministro segretario di stato della polizia generale di determinare per cadauna provincia il numero degl'ispettori suddetti, e di variarlo secondo il bisogno e l'utilità del servizio.

17. I funzionarj indicati nell'articolo precedente eserciteranno la polizia ordinaria nel comune capoluogo della provincia e suo distretto, e ne' capoluoghi degli altri distretti e loro comuni, secondo la determinazione che sarà data loro dagl'intendenti, die-

tro autorizzazione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

18. I sottointendenti saranno gli agenti di polizia ordinaria nei loro distretti rispettivi, nella dipendenza degl'intendenti, e potranno avvalersi per l'esercizio delle loro funzioni di polizia degl'ispettori di prima e seconda classe, de' giudici di circondario e de' sindaci de' comuni.

I giudici suddetti si corrisponderanno co' sottintendenti de' rispettivi distretti e verranno perciò esentati da ogni altra corrispondenza diretta cogl'intendenti, tranne i soli casi di momentanea e grave urgenza.

19. I giudici di circondario ne' comuni ove non risiede un ispettor commessario o ispettore di polizia, eserciteranno la polizia ordinaria, ed avranno sotto i loro ordini i sindaci de' comuni compresi ne' loro circondari.

20. In tutti que' comuni che non sono capoluoghi di circondario, la polizia sarà esercitata da' sindaci locali; purchè in detti comuni non fosse destinato un ispettore.

21. Nel comune di Mola di Gaeta vi sarà un ispettore di prima classe che ivi eserciterà la polizia ordinaria. Esso avrà sotto la sua dipendenza un ispettore di seconda classe ed un vicecancelliere: nel comune di Capua ugualmente vi sarà un ispettore di prima classe, un ispettore di seconda classe ed un cancelliere.

22. In ciascuno dei diversi punti di frontiera sarà addetto un ispettore di seconda classe sul piede già stabilito co' nostri particolari decreti.

23. Saranno addetti all'immediazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale due commessarj di prima o seconda classe, colla facoltà di spedirli con missioni straordinarie in quelle provincie ove ne fosse indicato il bisogno, sia per indagini da prendere, sia per assicurarsi del buon andamento del servizio, sia per altri disimpegni. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale potrà inoltre per incarichi particolari avvalersi direttamente di un commessario, di un ispettor commessario, o di un ispettor di prima o seconda classe, quando lo giudichi necessario.

*TIT. III. De' supplenti.*

24. Il prefetto di polizia della città di Napoli e suo distretto, in caso di mancanza o d'impedimento sarà supplito da quel funzionario che verrà momentaneamente designato dal ministro segretario di stato della polizia generale, salva la nostra sovrana approvazione.

25. I commessarj de' quartieri della capitale quello delle prigioni e l'ispettor commessario della prefettura saranno suppliti rispettivamente in caso di mancanza o impedimento dai funzionarj degli stessi uficj che succedono i primi in ordine di rango, in caso

di eguaglianza di rango, da più antico di nomina; ed in caso di eguaglianza di rango e di nomina dal più avanzato di età. Gl'ispettori commessarj de' reali siti di Portici e Capodimonte saranno suppliti dagl'ispettori di prima classe addetti alla prefettura di polizia, da destinarsi temporaneamente dal prefetto, previa l'approvazione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale, e gl'ispettori delle barriere saranno suppliti dai rispettivi ispettori soprannumerarj quante volte il prefetto non creda dover destinarsi temporaneamente uno degl'ispettori addetti alla prefettura.

26. Gl'intendenti, i sottintendenti, i giudici di circondario, ed i sindaci ne' casi di mancanza o impedimento saranno suppliti da que' funzionarj che sono chiamati a rimpiazzarli dalle leggi delle loro rispettive amministrazioni.

27. Le disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo 25 sono applicabili ancora agl'ispettori commessarj ed ispettori delle provincie del regno.

28. I cancellieri saranno suppliti da' vicecancellieri, ed in di costoro mancanza o impedimento, da un commesso che sarà provvisoriamente destinato dal prefetto di Napoli e suo distretto, e dagl'intendenti nelle provincie del regno.

*TIT. IV. De' soldi.*

29. I soldi saranno i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Al prefetto annui. | duc. | 3600 |
| A' commessari di prima classe annui. | » | 1200 |
| A' commessari di seconda classe annui | » | 900 |
| Agl'ispettori commessari di prima classe annui | » | 600 |
| Agl'ispettori commessari di seconda classe annui | » | 480 |
| Agl'ispettori di prima classe annui | » | 360 |
| Agl'ispettori di seconda classe annui | » | 240 |
| Agl'ispettori soprannumerari gratificaz. annuale di. | » | 120 |
| Al cancelliere della prefettura. | » | 300 |
| A' vicecancellieri della stessa annui | » | 180 |
| Agli altri cancellieri annui | » | 240 |
| A' vicecancellieri annui | » | 120 |
| A' caposquadra della prefettura annui | » | 144 |
| Agli altri caposquadra annui | » | 120 |
| Agli uomini di polizia annui | » | 84 |
| A' lanternieri annui | » | 36 |

30. Gl'ispettori commessarj e gl'ispettori di prima classe delle provincie del regno avranno un assegnamento di ducati dieci mensuali per ispese di scrittojo. Quello degl'ispettori di seconda classe delle provincie medesime sarà di ducati cinque al mese.

31. I soldi compresi nel presente titolo saranno soggetti alla sola ritenuta del due e mezzo per cento.

32. I commessarj di polizia di prima e seconda classe, gl'ispet-

tori commessarj di prima e seconda classe, gl'ispettori di prima e seconda classe, i cancellieri ed i vicecancellieri dovendo uscire di residenza riceveranno, oltre il soldo, una indennità di spese, la quale è ragguagliata a due terzi di soldo rispettivo, in ragione del tempo che rimangano fuori la propria residenza, senza aver dritto ad altro compenso per viaggio, per incarichi di servizio, o per qualunque altro titolo.

La residenza de' funzionarj di polizia nelle provincie è il capoluogo o comune cui trovansi abitualmente destinati.

33. Le spese per lo servizio della prefettura, de' quartieri della capitale e suo distretto, della commessione del porto e marina e delle prigioni, delle barriere e de' tre distretti della provincia di Napoli saranno fissate con un nostro particolar decreto o regolamento.

34. L'amministrazione e la contabilità de' fondi che direttamente si percepiscono dalla prefettura, come di quelli ancora che le pervengono dalla nostra general tesoreria, saranno egualmente regolate da un nostro particolar decreto o regolamento.

35. Sino a che non avranno luogo le disposizioni contenute ne' due precedenti articoli, il sistema relativo alle spese, alla contabilità ed amministrazione de' fondi della prefettura di polizia continueranno sul piede attuale.

36. Le spese che gl'intendenti saranno abilitati a fare pel ramo di polizia, verranno pagate dal prodotto dei passaporti ed altri oggetti di polizia, ed il snpplemento da' fondi fissati nello stato discusso del ministero della polizia generale dopo che saranno riconosciute ed approvate dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

37. Saranno comprese nella disposizione generale dell'articolo precedente le spese che si faranno pel ramo di polizia da' sottintendenti, dagl'ispettori commessarj delle provincie, da' giudici de' circondarj e da' sindaci de' comuni coll'autorizzazione de' rispettivi intendenti, quante volte saranno riconosciute ed approvate dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

### *TIT. V. Disposizioni generali*

38. I commissarj di prima e seconda classe, gl'ispettori commissarj di prima e seconda classe, gl'ispettori di prima e seconda classe saranno da noi nominati sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

39. Gl'ispettori soprannumerarj, i cancellieri, ed i vicecancellieri saranno nominati dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale, e potranno essere rimossi a di lui piacimento.

40. L'uniforme che vestir dovranno i funzionarj di polizia tanto della capitale che delle provincie del regno sarà quello di cui attualmente fanno uso.

41. Niuna nomina potrà aver luogo di commissario di prima

o di seconda classe, d'ispettor commissario delle medesime due classi, e d'ispettore di prima classe, se prima non sieno state disimpegnate le funzioni del grado e della classe immediatamente inferiore.

42. Nella capitale e suo distretto, ove prestano servizio gl'ispettori soprannumerarj, non potrà conseguirsi la carica d'ispettore di seconda classe, se prima non siensi esercitate le funzioni di soprannumerario.

Ci riserbiamo però di dispensare a questa condizione nel solo caso in cui l'individuo da promuoversi sia di un merito distinto, o abbia renduto importanti servizj.

43. Niuno potrà essere nominato ispettore di prima o seconda classe se non abbia compito gli anni ventuno, nè potrà essere nominato ispettor commissario o commissario se non abbia compito gli anni venticinque.

44. Le traslocazioni e le destinazioni de' funzionarj di polizia saranno fissate dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale. Il ministro potrà, se lo creda, sentire sull'oggetto il prefetto di polizia o gl'intendenti delle provincie.

45. Pe' commissarj, ispettori commessarj, ed in generale per tutti gli altri impiegati di polizia che domanderanno ed otterranno un congedo, saranno osservate le regole e le condizioni stabilite col nostro real decreto de' 21 di ottobre 1822.

46. La corrispondenza col ministro segretario di stato della polizia generale apparterrà al prefetto per la capitale e suo distretto, a' sotto-intendenti pe' distretti della provincia di Napoli, ed agl'intendenti per le altre provincie. Ne' casi di grave urgenza o di somma importanza pel servizio, i funzionarj inferiori di polizia sono autorizzati a trasmettere direttamente i loro rapporti al ministero e real segreteria di stato della polizia generale, inviandone duplicato alle autorità, da cui dipendono, per ordine gerarchico. Sono però esenti da quest'obbligo di duplicazione pe' rapporti che essi dirigono al ministero in conseguenza d'istruzioni riservate, od incarichi particolari del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

47. Un particolare regolamento da approvarsi da noi determinerà il servizio e la vigilanza per l'illuminazione della città di Napoli.

48. Tutte le cariche di polizia non conservate col presente decreto restano abolite.

Rimangono egualmente rivocate tutte le precedenti disposizioni de' decreti o regolamenti, che sieno contrarie a quanto col presente decreto viene stabilito.

49. I nostri consiglieri ministri di stato ministri segretarj di stato delle reali finanze e di grazia e giustizia, il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il ministero di stato della

polizia generale, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 giugno 1824 portante l'organizzazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

Volendo definitivamente determinare la pianta organica del ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

Veduta la nostra legge de' 10 gennaio 1817 e veduto il nostro decreto de' 5 di giugno 1822.

Sulla proposizione a noi fatta dal ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il ministero e real segreteria di stato della polizia generale sarà diviso in tre ripartimenti.

2. Ogni ripartimento avrà.

Un uffiziale di ripartimento,

Un uffiziale di carico, ed un uffiziale, di prima classe cogli onori di uffiziale di carico:

Un uffiziale di prima classe.

Due di seconda classe.

Due di terza classe.

Due uffiziali soprannumerarj.

Un usciere.

Saranno inoltre addetti al medesimo ministero e real segreteria di stato i seguenti altri impiegati.

un revisore.

un usciere maggiore incaricato anche delle funzioni di custode:

un primo usciere.

un facchino;

quattro portalettere.

quattro ordinanze

un guardaportone.

3. I soldi degli uffiziali del ministero della polizia generale saranno gli stessi assegnati agli uffiziali degli altri ministeri colla nostra legge de' 10 di gennaio 1817, serbandosi la regola che uno per classe percepisca il soldo maggiore della classe cui appartiene, e gli altri il minore.

| | | |
|---|---|---|
| il revisore avrà il soldo di annui. . . . . | duc. | 240 |
| l'usciere maggiore . . . . . . . . . . . . | » | 240 |
| il primo usciere . . . . . . . . . . . . | » | 216 |
| gli uscieri. . . . . . . . . . . . . . | » | 144 |
| il facchino. . . . . . . . . . . . . | » | 96 |
| ogni portalettere . . . . . . . . . . . | » | 120 |
| il guardaportone . . . . . . . . . . . . | » | 120 |
| ogni ordinanza avrà una gratificazione mensuale. | » | 3 |

4. Un particolare regolamento fisserà il metodo di distribuzione degli affari fra gli uffiziali come sopra designati, ed il modo col quale ciascuno di essi adempier dovrà alle proprie funzioni.

5. Tutte le precedenti disposizioni de' decreti o regolamenti, che sieno contrarie a quanto col presente decreto viene stabilito rimangono rivocate.

6. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ed il ministero di stato della polizia generale, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 16 giugno 1824 contenente la pianta organica della prefettura di polizia.**

Volendo definitivamente determinare la pianta organica della segreteria della prefettura di polizia della nostra fedelissima città e distretto di Napoli.

Veduti i nostri decreti de' 5 di giugno e 13 di agosto 1822.

Sulla proposizione a noi fatta dal ministero e real segreteria di stato della polizia generale:

Udito il nostro consiglio ordinario di stato:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La segreteria della prefettura di polizia sarà divisa in tre ripartimenti.

2. In ogni ripartimento vi sarà:
un capo di ripartimento
un uffiziale di carico
un uffiziale di prima classe
due uffiziali di seconda classe
due uffiziali di terza classe
due uffiziali soprannumerarj
un usciere.

Saranno addetti inoltre alla prefettura i seguenti impiegati.
un usciere maggiore a cui saranno affidate le funzioni di custode:
un primo usciere
tre portalettere
cinque ordinanze
due facchini
un guardaportone.

3. I soldi degl'impiegati della prefettura saranno i seguenti.

| | | |
|---|---|---|
| Pe' capi di ripartimento annui. . . . | duc. | 960 o 840 |
| Per gli uffiziali di carico . . . . . . . | » | 720 o 600 |
| per gli uffiziali di prima classe . . . . . | » | 480 o 420 |
| per gli uffiziali di seconda classe. . . . | » | 360 o 300 |
| per gli uffiziali di terza classe annui . . | » | 240 o 180 |
| per gli uffiziali soprannumerarj . . . . . | » | 108 o 96 |
| per l'usciere maggiore . . . . . . . . | » | 216 |

pel primo usciere . . . . . . . . . . » 144
per gli uscieri . . . . . . . . . . » 120
pe' portalettere . . . . . . . . . . » 108
pe' facchini . . . . . . . . . . . » 84
pel guardaportone . . . . . . . . . » 144
ogni ordinanza avrà una gratificazione mensuali di . . . . . . . . . . . » 3

4. Saranno inoltre addetti alla prefettura.
due medici col soldo mensuale di ducati dieci per ciascuno;
due chirurgi col soldo mensuale di ducati dodici per ciascuno.
un interprete di lingue col soldo mensuale di ducati quindici.
due architetti col soldo mensuale di ducati dieci per ciascuno;
quattro banditori col soldo mensuale di ducati tre per ciascuno.
due periti ferrarî, due periti muratori e due periti falegnami, i quali verranno pagati a seconda delle fatiche che faranno.
uno stampatore, che sarà pagato per gli oggetti che somministra:

5. I soldi stabiliti nell'articolo terzo saranno assegnati in modo che uno per classe degl'impiegati percepisca il maggiore, e gli altri il minore.

6. Un regolamento particolare fisserà il metodo di distribuzione degli affari ed il modo come ciascuno degl'impiegati adempier dovrà alle proprie funzioni.

7. Tutte le disposizioni de' decreti e de' regolamenti precedenti, che sieno contrarie a quanto col presente decreto vien stabilito, rimangono rivocate.

8. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle reali finanze ed il ministero di stato della polizia generale, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 16 giugno 1824 col quale si stabilisce che tutt'i funzionàrj ed impiegati di polizia nominati a far parte della nuova organizzazione non percepiscano altro soldo, che quello annesso al rispettivo grado.**

Visti i nostri decreti organici di questa istessa data per la generale amministrazione di polizia ne' nostri reali dominj al di quà del faro:

Visti gli altri decreti della data medesima contenenti le diverse nomine de' funzionarj di polizia ed impiegati nelle segreterie del ministero e della prefettura di polizia.

Visti in fine i decreti anche della stessa data, con cui abbiamo ordinato la liquidazione delle pensioni di giustizia, ed abbiamo accordato degli averi e degli assegnamenti a quei funzionarj o impiegati di polizia, che per effetto della nuova pianta organica non sono rimasti compresi nelle nomine anzidette:

Volendo rimuovere ogni dubbio che mai potesse incontrarsi nell'assiento de' soldi de' funzionarj ed impiegati suddetti;
Sulla proposizione a noi fatta dal ministero e real segreteria di stato della polizia generale.
Udito il nostro consiglio ordinario di stato.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art. 1. I funzionarj di polizia della capitale e provincia di Napoli e delle altre provincie de' nostri dominj al di quà del faro, come pure gl'impiegati del ministero e real segreteria di stato della polizia generale e della segreteria della prefettura di polizia non godranno altro soldo che quello corrispondente al di loro rispettivo grado.
2. Coloro fra quelli menzionati nell'articolo precedente i quali finora han goduto assegnamenti sul ruolo provvisorio, o qualunque altra specie di averi a titolo di soprassoldo, gratificazioni, o per qual siasi altro titolo a peso della nostra real tesoreria, e che per effetto delle divisate nomine e riforme vengono a percepire soldi averi o assegnamenti uguali o maggiori degli averi o assegnamenti suddetti, cesseranno dal percepirli.
3. Il nostro consigliere ministro segretario di stato delle reali finanze ed il ministero di stato della polizia generale, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 12 agosto 1824 con cui si prescrive che per lo servizio del porto e marina di Girgenti sien destinati un ispettore di polizia di seconda classe ed un vicecancelliere.**

Considerando che il molo e marina di Girgenti ne' nostri reali dominj oltre il Faro si trova distante dal comune dello stesso nome quattro in cinque miglia; che nella marina suddetta si trova una popolazione di circa duemila abitanti; che finalmente il molo e la marina di Girgenti è un luogo di commercio assai frequentato da' legni di varie nazioni;
Visto l'articolo 16 del nostro real decreto organico della polizia ne' nostri reali dominj al di là del faro de' 3 di ottobre 1822, col quale furon fissati al servizio di polizia pel porto e marina di Messina un ispettore di seconda classe ed un vicecancelliere.
Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;
Udito il nostro consiglio ordinario di stato.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Nel molo e marina di Girgenti vi saranno un ispettore di polizia di seconda classe ed un vicecancelliere col soldo rispettivo stabilito dall'articolo 28 del nostro decreto anzidetto dei 3 ottobre 1822.
2. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato

delle finanze, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 23 agosto 1825 portante la destinazione di un interprete presso la polizia del ramo marittimo in Messina.

Visto il decreto de' 5 ottobre 1822 portante il piano organico della polizia ne' nostri reali dominj oltre il Faro.

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia, circa la necessità di destinarsi un interpetre presso la polizia del ramo marittimo in Messina.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Presso la polizia del ramo marittimo in Messina sarà destinato un interpetre, al pari che trovasi stabilito in Palermo essendo quella ugualmente una piazza di commercio.

2. Sarà assegnato a detto interprete il soldo di once trentasei annue.

3. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 26 maggio 1827 relativo alla formazione del prescritto regolamento per regolare l'illuminazione della città di Napoli.

Veduto l'articolo 47 del real decreto de' 16 giugno 1824 per la organizzazione della polizia generale, così concepito:

» Un particolare regolamento da approvarsi da noi determi-
» nerà il servizio e la vigilanza per l'illuminazione della città di
» Napoli. »

Considerando che i diversi fondi destinati al servizio del ramo suddetto non sono a carico della nostra real tesoreria.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. È rivocato l'articolo 47 del decreto organico de' 16 giugno 1826 per la parte relativa all'approvazione sovrana quivi stabilita.

2. In conseguenza il regolamento contemplato nel ridetto articolo 47 si formerà dal ministro segretario di stato della polizia generale, e si pubblicherà in di lui nome.

3. La redazione di tal regolamento sarà uniforme alle basi che il cennato ministro ci ha proposto così per la disciplina di servizio e distribuzione di sezioni ne' quartieri di Napoli, che

per lo numero, destinazioni, soldi, classi, nomine, ritiri, seguito, distintivi di uniforme, e doveri de' diversi impiegati del ramo suddetto.

4. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 26 luglio 1827 che stabilisce le norme per l'ammessione e per la promozione degli impiegati sedentanei della segreteria della prefettura di polizia.**

Visto il real decreto de' 21 marzo 1825, col quale furono stabilite le norme da seguirsi nelle ammessioni e promozione degli uffiziali delle reali segreterie e ministeri di stato.

Volendo prescrivere delle norme da adottarsi per le ammessioni e per gli ascensi degli impiegati sedentanei appartenenti alla segreteria della prefettura di polizia.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

Inteso il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Per le piazze degli uffiziali soprannumerarj nella segreteria della prefettura di polizia sarà aperto un concorso tra i rispettivi aspiranti. Gli ottimi secondo i risultamenti del concorso medesimo, saranno prescelti a covrirle, quando in essi si combinino tutte le altre idonee qualità.

2. Previo lo stesso concorso, al quale avran dritto di essere ammessi i soli uffiziali soprannumerarj, si darà luogo al passaggio ad uffiziali di terza classe, avuto riguardo al maggior merito, senza valutarsi l'antichità di servizio.

3. Per gli ascensi ad uffiziali di seconda e di prima classe dovrà servire di norma la antichità di servizio, da computarsi dalla nomina ad uffiziale di terza classe, senza bisogno di concorso, previo però esame di corrispondente abilità e di non demerito del promovendo, specialmente per l'assiduità ed assistenza all'impiego.

4. Per le piazze di uffiziali di carico e di uffiziali di ripartimento, dovrà darsi luogo alla scelta fra gli ottimi degl'impiegati nella stessa segreteria della prefettura, avuto riguardo alla di loro abilità ed esattezza nel servizio, non meno che alla fiducia della quale siensi resi particolarmente meritevoli.

5. Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto rimangono abrogate.

6. Il nostro segretario di stato della polizia generale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 25 novembre 1827 che destina in Palermo due altri ispettori di seconda classe per lo servizio di polizia del ramo delle prigioni.**

Veduti gli articoli 8 ed 11 del nostro decreto de' 20 novembre 1819 portante la instituzione della direzione generale di polizia ne' nostri dominj oltre il faro.

Visti i nostri decreti de' 21 dello stesso mese ed anno, de' 15 maggio 1820, e de' 3 ottobre 1822 co' quali si è stabilito il piano organico di tutta la polizia in Sicilia.

Volendo noi assicurare vieppiù l'interessante servizio della sorveglianza necessaria sulle grandi prigioni;

Visto il rapporto del nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Vi saranno in Palermo due altri ispettori di seconda classe col soldo corrispondente di ducati trecentosessanta annuali per ciascheduno.

2. I due ispettori anzidetti son destinati al servizio di polizia del ramo delle prigioni, restando i medesimi di permanenza nella così detta Vicaria, ed esclusivamente addetti al servizio d'ispezione nella medesima.

3. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte che ciascuno riguarda.

**Decreto de' 25 novembre 1827 col quale si prescrive che la prefettura di polizia della città di Napoli abbia un segretario generale**

Veduto il decreto organico della polizia generale de' reali dominj di quà del faro de' 16 giugno 1824.

Considerando che coll'articolo 24 del suddetto decreto si determinò che in caso di mancanza o d'impedimento del prefetto di polizia, dovesse dal ministro segretario di stato della polizia generale designarsi momentaneamente il funzionario da supplirlo, salva la nostra sovrana approvazione; e volendo provvedere in guisa di non far mancare ne' divisati casi il funzionario all'uopo destinabile;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La prefettura di polizia di Napoli avrà un segretario generale, il quale, sotto la dipendenza del prefetto, sarà rive-

stito delle attribuzioni della polizia ordinaria per la città e distretto di Napoli.

2. Il segretario generale ne' casi di mancanza o d'impedimento del prefetto la supplirà momentaneamente, finchè dal ministro segretario di stato della polizia generale ne ottenga la corrispondente autorizzazione, dietro la nostra approvazione. Oltre a ciò il segretario generale esaurirà abitualmente ogni altro disimpegno che il prefetto medesimo crederà di delegargli tra le attribuzioni della prefettura.

3. Il soldo del segretario generale della prefettura è fissato ad annui ducati milleottocento.

4. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale ed il nostro consigliere ministro segretario di stato delle finanze, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 9 maggio 1828 che stabilisce l'uniforme pel direttor generale di polizia in Sicilia.**

Visto il rapporto del nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il direttor generale di polizia ne' nostri dominj al di là del faro farà uso dello stesso uniforme completo che da noi è stato accordato agl'intendenti delle provincie e valli de' nostri reali dominj.

2. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 17 giugno 1828 che abolisce in tutti i capiluoghi di distretto in Sicilia le cariche d'ispettor di polizia di seconda classe, d'ispettor supplente, e di vicecancelliere.**

Essendoci stato proposto dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze lo stato discusso della tesoreria generale de' nostri dominj oltre il faro, il di cui esame avendo fatto emergere la necessità di una minorazione degli esiti che sulla medesima gravitano; e volendo noi per quanto sia possibile provvedervi.

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Restano abolite in tutti i capoluoghi di distretto ne' nostri dominj oltre il faro le cariche d'ispettor supplente, e di vicecancelliere.

2. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale, il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 29 dicembre 1828 in vigor del quale i cancellieri dei commissarj di polizia sono esclusi dalla garentia ne' reati in officio.**

Veduta la legge del 19 di ottobre 1818 concernente la garentia de' funzionarj pubblici;

Veduto il titolo VIII del libro III delle leggi di procednra penale, relativo al giudizio contro i funzionarj dell'ordine giudiziario;

Veduto il parere della consulta generale del regno sul dnbbio in materia di garentia de' cancellieri de' commessarj di polizia pei reati in officio.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I cancellieri de' commissarj di polizia, pe' reati commessi nello esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sono compresi nelle determinazioni delle leggi di procedura penale sul giudizio degli nffiziali inferiori dell'ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni.

2. I cancellieri medesimi, pe' reati commessi nello esercizio di funzioni amministrative, non sono coverti della garentia che la legge de' 19 di ottobre 1818 attribuisce a' funzionarj pubblici.

3. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 16 febbraio 1831 che aggrega l'ispezione e 'l comando della gendarmeria reale al ministero di stato della polizia generale**

Volendo dare agli affari della polizia generale un andamento più semplice, meglio armonizzato e celere;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri:

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'ispezione e 'l comando della gendarmeria reale saranno da oggi in poi annessi al ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

2. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri ; ed il nostro ministro segretario di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 18 marzo 1831 che aumenta di un quarto ripartimento il ministero e real segreteria di stato della polizia generale

Veduto il nostro real decreto de' 16 di febbraio del corrente anno, in virtù del quale l'ispezione ed il comando della gendarmeria reale sono stati riuniti al ministero e real segreteria di stato della polizia generale.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato del dipartimento suddetto.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I tre ripartimenti di cui è attualmente formato il ministero e real segreteria di stato delle polizia generale sono aumentati di un quarto ripartimento, il quale sarà addetto esclusivamente al disbrigo degli affari dipendenti dall'ispezione e comando della gendarmeria reale

2. Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri ; ed il nostro ministro segretario di stato delle finanze e della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 4 luglio 1831 che autorizza il ministro segretario di stato della polizia generale a provvedere interinamente al servizio della prefettura.

Veduto il nostro real decreto di questa medesima data, col quale abbiamo nominato il prefetto di polizia commendatore D. Raffaele Longobardi a presidente della gran corte civile in Catanzaro ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Autorizziamo il nostro ministro segretario di stato della polizia generale di provvedere interinamente al modo che meglio convenga al buon andamento del servizio della prefettura con funzionari di sua dipendenza ; dovendo tal modo provvisorio avere durata finchè non sarà emanato il nuovo sistema della polizia generale annunciato col nostro real decreto de' 16 di febbraio ultimo.

2. L'indicato ministro segretario di stato resta incaricato della esecuzione del presente decreto.

**Regolamento sulla pratica da osservarsi per la riscossione delle multe di polizia, e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza approvato col real rescritto del 21 di maggio 1832.**

ART. 1. I verbali di contravvenzioni, formati che sieno dagli agenti di polizia, saranno spediti fra le 24 ore al giudice regio del circondario o quartiere rispettivo dal commessario o ispettor commessario di polizia, il quale ne darà scienza contemporaneamente al prefetto.

2. Il giudice regio procederà a' termini del rito, e come ne' casi di uffizio e di urgenza.

3. Pronunziata la sentenza di condanna sarà dal giudice regio trasmessa cogli atti alla gran Corte criminale, e l'estratto della medesima renduto esecutorio dal presidente della gran corte, sarà inviato al direttore della provincia per la sola multa, se siavi appello, e per le multe e spese di giustizia, non essendovi appello; salvo nel primo caso a comprendere le spese nello estratto successivo della condanna della gran corte.

4. Il funzionario di polizia esercente da pubblico ministero presso del giudicato regio darà scienza della sentenza al prefetto appena che sarà pronunziata, per passarsene avviso alla real commessione di beneficenza dallo stesso prefetto.

5. Gli estratti esecutori di sentenza saranno dal direttore trasmessi per l'esazione al ricevitore delle ammende pe' debitori domiciliati nella capitale, ed a que' di circondario per gli altri nel rimanente del distretto secondo il rispettivo domicilio.

6. La esazione, quando il condannato non giustifichi la impossibilità di farne il pagamento, sarà eseguita co' mezzi coattivi, come per tutti gli altri carichi affidati all'amministrazione del registro e del bollo, non esclusi i piantoni, il tutto a' termini del real decreto de' 16 settembre 1831. Ben inteso che nel caso che l'ammenda di polizia costituisca pena principale del reato, ed il condannato sia nella impossibilità assoluta di farne il pagamento, allora in luogo dell'ammenda dovrà applicarsi la pena del mandato in casa, o quella della detenzione, a seconda de' casi, giusta i termini del decreto de' 20 di giugno 1827.

7. Quante volte trovisi opportuna la coazione personale, sarà questa adoperata in via amministrativa da' commessari ed ispettor commissari di polizia sul rinvio degli estratti di sentenza che loro ne farà il ricevitore del carico. In tal caso non potrà venir sospeso l'ordine di arresto, nè liberato il debitore arrestato che in vista del seguito pagamento dell'intera multa da comprovarsi colla ricevuta gemella che ne rilascerà il ricevitore.

8. Nell'eseguirsi i pagamenti da' debitori, anche quando trovinsi soggetti alla coazione personale, dovranno le somme imputarsi da' ricevitori in preferenza alle altre spese coattive erogate, e quindi alle multe.

9. I ricevitori incaricati della esazione apriranno i carichi della specie sul sommario n. 16 con una rubrica a parte intitolata: *Real beneficenza* e suddivisa in due rami, cioè; 1. *Multe di contravvenzione a' regolamenti di polizia*; 2. *Spese di coazioni ed istanze*. A misura del ricupero sarà descritto l'introito sul registro n. 15 ricacciandosi la somma in due particolari colonne colle stesse intitolazioni, ed anche distintamente se ne farà figurare l'introito sul bilancio mensile, e sul conto annuale.

10. Sul prodotto delle multe spetterà a' ricevitori il rilascio del dieci per cento, nulla sul ricupero delle spese di coazioni.

11. L'introito di ciascun mese depurato dalle spese coattive erogate e non ancora ricuperate, e della ritenuta, sarà particolarmente versato dal ricevitore alla real commessione di beneficenza nella capitale, e propriamente al cassiere destinato presso la medesima alla ricezione e conservazione de' fondi.

Il versamento sarà accompagnato da un bilancetto in doppio che contenga il carico distinto per resta precedente, e per articoli del mese; l'esazione fatta nel corso del mese, e la resta da riportarsi nel seguente: all'esatto si contrapporranno le spese e la ritenuta e quindi ricacciato il prodotto netto che si versa in numerario.

12. Una spedizione del bilancetto ritornerà alla parte versante munito di quietanza del cassiere. Siffatto documento da pervenire in direzione mensilmente cogli altri di ordinarj versamenti, opererà discarico del ricevitore nel conto annuale per le somme versate in numerario; salvo a giustificare nel conto medesimo e secondo i regolamenti in vigore le spese coattive erogate e non ricuperate.

**Decreto de' 26 agosto 1834 che istituisce in Palermo una classe di dodici ispettori soprannumerarj di polizia.**

Veduto il real decreto de' 3 ottobre 1822 portante l'organico della polizia ne' nostri reali dominj oltre il faro.

Volendo provvedere al bisogno del servizio di tal ramo in quella capitale:

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominj oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona:

Udito il nostro consiglio ordinario di stato

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. È instituita una classe di dodici ispettori di polizia soprannumerarj, da prestar servizio in Palermo finchè da quel nostro governo se ne opinerà utile la durata.

2. Questa classe non percepirà soldo o gratificazione alcuna: in quelle occasioni bensì di esercizio delle corrispondenti funzioni, nelle quali competono indennità o emolumenti, potrà goderne pure nel modo istesso che gl'ispettori ordinarj; ed in caso di vacanze di posti con soldo nel ramo stesso di polizia potranno esser tenuti presenti se ne saranno meritevoli, senza pregiudizio però degli attuali impiegati, e senza che la distinzione delle classi sia di ostacolo all'articolo 11 del suindicato real decreto de' 3 di ottobre 1822.

3. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 1 dicembre 1834 col quale addiconsi due ispettori soprannumerarj al commissariato di polizia in Messina, ed uno alla polizia di ciascun capoluogo di valle de' dominj oltre il faro.

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro;

Veduto il nostro real decreto de' 26 di agosto 1833 con cui fu istituita una classe di dodici ispettori soprannumerarj di polizia da prestar servizio in Palermo senza soldo o gratificazione;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Al commissariato di polizia in Messina saranno addetti due ispettori soprannumerarj, ed uno alla polizia di ciascun capoluogo di valle ne' nostri reali dominj oltre il faro.

2. Gl'ispettori anzidetti presteranno il corrispondente servizio colle stesse condizioni prescritte dall'art. 2 del succennato nostro real decreto de' 26 di agosto 1833.

3. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto

Decreto de' 10 maggio 1836 portante la novella organizzazione de' funzionarj attivi della polizia.

Veduto il decreto organico della polizia generale de' 16 di giugno 1824 per la classificazione, numero, soldi, nomine, e distribuzione de' funzionarj attivi di essa ne' reali dominj di quà del faro;

Veduto l'articolo 2. dell'altro decreto de' 16 di febbraio 1831 col quale il nostro ministro segretario di stato della polizia generale fu autorizzato a proporci quelle modifiche che avesse creduto utili al nostro real servizio nel succennato ripartimento;

Sulla proposizione dello stesso ministro;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I funzionarj della polizia attiva saranno distinti in tre classi, cioè:

Commissari.
Ispettori.
Cancellieri.

Ciascuna delle suddette classi sarà suddivisa in tre ranghi.

2. I commissarj saranno trentuno, cioè nove di primo rango, uno de' quali a scelta del ministro e da noi approvato in missione di segretario generale di prefettura con soldo speciale, sei di secondo rango, e sedici di terzo rango.

Gl'ispettori saranno centoquarantotto. cioè ventiquatto di primo rango, quarantotto di secondo rango, ed ottantasei di terzo rango.

I cancellieri saranno centotto, cioè quattordici di primo rango, quattordici di secondo rango ed ottanta di terzo rango.

I commissarj e gl'ispettori sararanno da noi nominati; i cancellieri nominati dal ministro.

3. I soldi annuali de' suddetti funzionarj saranno stabiliti come quì appresso.

Commissarj in missione di segretario generale . . . . duc. 1260
idem di primo rango . . . . . . . . . . . . . . . » 1200
idem di secondo rango. . . . . . . . . . . . . . . » 960
idem di terzo rango . . . . . . . . . . . . . . . » 720
Ispettori di primo rango . . . . . . . . . . . . . . » 480
idem dj secondo rango . . . . . . . . . . . . . . » 360
idem di terzo rango . . . . . . . . . . . . . . . » 240
Cancellieri di primo rango . . . . . . . . . . . . . » 240
idem di terzo rango . . . . . . . . . . . . . . . » 120

Saranno pagati a' funzionarj nelle varie destinazioni come qui appresso, le spese di scrittojo, le quali si intendono attribuite all'adempimento della carica ed al luogo, e non già alle persone, cioè:

Pe' quartieri della capitale e sue dipendenze come si trova stabilito e si sta praticando:

Pe' capiluoghi di provincie ed i tre distretti di Napoli ducati sette ciascuno; per quelli de' distretti delle provincie e punti di passaggio alla frontiera, ducati quattro ciascuno.

4. Gli enunciati funzionarj verranno distribuiti tra le dipendenze della capitale, e nelle provincie de' nostri dominj al di quà del faro nel modo seguente.

Commessarj, uno degli otto di primo rango presso il nostro ministro segretario di stato della polizia generale; tredici cioè i rimanenti sette di primo rango, ed i sei di secondo rango, uno alla di-

pendenza del prefetto di polizia, e gli altri dodici alla direzione dei quartieri della capitale.

Quelli di terzo rango, due destinati alle delegazioni marittime, ed a quella delle prigioni; i quattordici di compimento distribuiti nelle quattordici provincie, e di residenza ne' capiluoghi di esse.

Gl'ispettori verranno distribuiti come quì appresso.

De' ventiquattro di primo rango uno presso il ministero, due alla prefettura, uno alla delegazione marittima, dodici ne' quartieri della capitale, tre alle barriere di essa, due ne' siti reali di Capodimonte e Portici, tre ne' distretti della capitale medesima.

I quarantotto ispettori di secondo rango saranno divisi due alla prefettura, ventiquattro ne' quartieri di Napoli, due alla delegazione delle prigioni, due alla delegazione marittima; e diciotto in altrettanti distretti delle provincie.

Gli ottantasei ispettori di terzo rango saranno destinati due alla prefettura, quarantotto a' quartieri della capitale, due alla delegazione delle prigioni, tre alle barriere cennate di anzi, due ai siti reali di Capodimonte e Portici, tre ne' distretti della provincia di Napoli, diciotto per gli altri distretti delle provincie del regno, ed otto in varj punti della linea di frontiera.

I cancellieri poi verranno così distribuiti:

Quelli di primo rango uno presso al ministero, uno alla prefettura, e dodici ne' quartieri:

Quelli di secondo rango, uno per ciascun capoluogo di provincia:

Gli ottanta di terzo rango, due alla prefettura, ventiquattro cioè due per ogni quartiere, uno alla delegazione delle prigioni, uno alla delegazione marittima, tre alle barriere, due a' ripetuti siti reali, tre ne' distretti della capitale, trentasei negli altri distretti delle provincie, ed otto finalmente presso gl'istruttori destinati ne' diversi punti di frontiere.

5. Tutte le precedenti disposizioni di decreti o regolamenti, che sieno contrarie a quanto col presente decreto viene stabilito, rimangono rivocate.

5. I nostri ministri segretarj di stato della polizia generale, e delle finanze, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

### Decreto organico delle guardie di polizia de' 13 maggio 1836.

Veduto il decreto organico di polizia de' 16 di giugno 1824 nel quale si fa menzione degli uomini di polizia;

Veduto l'altro decreto organico de' 10 del corrente maggio, col quale abbiamo portato de' cangiamenti relativi a' funzionarj attivi di essa;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale in seguela di tale organico.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gli uomini di polizia contemplati nel decreto organico de' 16 di giugno 1824, prenderanno da oggi innanzi il nome di *guardie di polizia.*

2. Il numero di esse guardie sarà portato a centosessanta, e composto come segue:

Quattro capo-squadra:

Centoventi guardie di due classi, sessanta cioè di prima, e sessanta di seconda, divise in quattro sezioni di trenta l'uno, cui sarà assegnato un capo-squadra;

Ventotto lanternieri

Otto marinaj non compreso il capo.

Tutti i sopraespressi individui saranno nominati dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

3. L'armamento delle guardie suddette sarà una carabina per le pattuglie e servizj riuniti, ed un *canteau de chasse* o cangiarro per giornaliero uso. Negli arresti ed altre esecuzioni, qualora si trovassero ( perchè richiesto da adempimento di servizio ) abbigliate da pagani, dovranno esse presentare, come è in uso nella gendarmeria, la *placca* su di cui sarà scritto, come dal figurino, *polizia* attorno ad un giglio. Le medesime nelle pattuglie notturne seguiranno i gendarmi destinati ad accompagnare il funzionario di servizio.

4. Saranno le guardie di polizia abbigliate in modo uniforme secondo il figurino da noi approvato.

5. Ogni altro oggetto loro riguardante, ed ogni norma di servizio per esse, verrà stabilito ed emanato dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

6. L'assegnamento delle guardie di polizia ( senza alterarsi il credito portato nell'attuale stato discusso per le medesime ) sarà regolato come quì appresso:

| | | |
|---|---|---|
| a ciascuno de' quattro capi-squadra annui . . | duc. | 120 |
| a ciascun guardia di prima classe . . . . . . | » | 96 |
| a ciascun di seconda classe . . . . . . . . | » | 72 |
| a ciascun lanterniere . . . . . . . . . . | » | 48 |
| a ciascun marinaio . . . . . . . . . . . | » | 72 |
| al capo di essi marinai. . . . . . . . . . | » | 96 |

7. Tutte le precedenti disposizioni di decreti o regolamenti contrarie a quanto col presente decreto viene stabilito, rimangono rivocate.

I nostri ministri segretarj di stato della polizia generale e delle finanze, ciascuno per la sua parte, sono incaricati dell'esecuzione del presento decreto.

Decreto de' 29 luglio 1838 portante l'organizzazione della polizia de' reali dominj oltre il faro.

Volendo dare una organizzazione alla polizia de' nostri reali dominj oltre il faro in armonia con quella degli altri nostri dominj.
Veduto il nostro decreto de' 3 ottobre 1822.
Inteso il nostro luogotenente generale.
Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.
Udito il nostro consiglio ordinario di stato.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. La polizia de' nostri reali dominj oltre il faro continuerà ad avere un direttore generale, ed un segretario generale.
2. La segreteria della direzione generale sarà divisa in tre carichi.
3. Ogni carico avrà:
un uffiziale di carico.
un uffiziale di prima classe
un uffiziale di seconda classe
due uffiziale di terza classe
tre uffiziali soprannumeri.
4. Saranno inoltre addetti alla direzione medesima i seguenti altri impiegati:
un usciere maggiore
due altri uscieri
due serventi
un guardaporta
5. I soldi annuali degl'impiegati, di cui è parola ne' precedenti articoli saranno:

| | | |
|---|---|---|
| al direttor generale | duc. | 3600 |
| al segretario generale | » | 1350 |
| al primo uffiziale di carico | » | 720 |
| agli altri uffiziali di carico | » | 600 |
| al primo uffiziale di prima classe | » | 480 |
| agli altri uffiziali di prima classe | » | 420 |
| al primo uffiziale di seconda classe | » | 360 |
| agli altri uffiziali di seconda classe | » | 300 |
| al primo uffiziale di terza classe | » | 240 |
| agli altri uffiziali di terza classe | » | 180 |
| a' soprannumeri | » | 102 |
| ad un usciere | » | 144 |
| agli uscieri | » | 120 |
| a' serventi | » | 90 |
| al guardaporta | » | 120 |

6. Saranno inoltre addetti alla direzione generale.

| | | |
|---|---|---|
| Un chirurgo col soldo di annui | duc. | 120 |
| un medico col soldo | » | 120 |

un architetto . . . . . . . . . . . duc. 90
un interpetre
un perito ferraro
un perito muratore ;
un perito falegname ;
i quali verranno compensati a seconda de' servigi che presteranno.

Uno stampatore che sarà pagato per le stampe che eseguirà.

Saranno destinati egualmente due chirurgi, uno in Messina e l'altro in Catania, col soldo di ducati centoventi all'anno per ciascuno

7. Un regolamento particolare fisserà il metodo di distribuzione degli affari, ed il modo come ciascuno degl'impiegati adempier dovrà a' proprj doveri.

8. I funzionarj della polizia attiva saranno ne' nostri dominj oltre il faro come in quelli citra faro distinti in tre classi cioè :
Commessarj di tre ranghi
Ispettori di tre ranghi
Cancellieri di tre ranghi

9. I commessarj saranno dieci, cioè uno di primo rango, quattro di secondo rango e cinque di terzo.

Gl'ispettori saranno quarantacinque, cioè sei di primo rango, sedici di secondo rango, e ventitrè di terzo rango.

I cancellieri saranno trentacinque, cioè quattro di primo rango, dodici di secondo rango, e diciannove di terzo rango.

I commessarj e gl'ispettori saranno da noi nominati ; i cancellieri dal nostro luogotenente generale.

10. I soldi annuali de' suddetti funzionarj rimango stabliti come siegue :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ai commessari di primo rango . . . . . | duc. | 1200 |
| a quelli di secondo rango . . . . . . . . | » | 960 |
| a quelli di terzo rango. . . . . . . . . | » | 720 |
| 2. Agl'ispettori di primo rango . . . . . | duc. | 480 |
| a quelli di secondo rango . . . . . . . . | » | 360 |
| a quelli di terzo rango. . . . . . . . . | » | 240 |
| 3. Ai cancellieri di primo rango . . . . | duc. | 240 |
| a quelli di secondo rango . . . . . . . | » | 180 |
| a quelli di terzo rango. . . . . . . . | » | 120 |

11. Pel servizio di polizia la città di Palermo seguiterà ad essere considerata divisa in quattro sezioni. La prima comprenderà il circondario di palazzo reale, cui rimane aggregato l'esterno di Borazzi ; la seconda il circondario di tribunali, cui rimane aggregato l'esterno Orto botanico, ed il servizio delle prigioni ; la terza il circondario Castellammare, cui rimane aggregato l'esterno del Molo, ed il servizio del porto e marina ; la quarta in fine il circondario Monte di pietà, cui rimangono aggregati quelli di Bajda e S. Lorenzo.

Vengono perciò destinati a Palermo il commissario di primo ran-

go, due di secondo rango, ed uno di terzo rango; restando nelle facoltà del direttor generale di piazzarli ove il creda più conveniente al real servizio: beninteso che quello della prima sezione rimane altresì addetto alla di lui immediazione.

In Messina ed in Catania sono destinati i due altri commessarj di secondo rango.

I rimanenti quattro commessarj di terzo rango verranno distribuiti ne' capoluoghi delle altre valli.

Gl'ispettori saranno piazzati cioè sei di primo rango, quattro in Palermo, uno in Messina, uno in Catania.

De' sedici di secondo rango, sei a Palermo, uno a Messina, uno a Catania, ed otto in altrettanti distretti delle valli.

De' ventitrè di terzo rango, dodici in Palermo, uno a Messina, uno a Catania, e nove per gli altri distretti delle valli.

I cancellieri saranno distribuiti come segue.

I quattro di primo rango in Palermo; de' dodici di secondo rango, sei in Palermo, ed altrettanti per ciascun capovalle; ed i diciannove di terzo rango, uno in Messina, uno in Catania, e diciassette ne' capoluoghi de' distretti.

12. I così detti *condottieri*, *capi ronda*, *ed uomini di fiducia* addetti al servizio di polizia, prenderanno da oggi innanzi il nome di guardie di polizia, come si trova pe' reali dominj continentali instituito.

13. Il numero di esse sarà di centoventotto e composte come siegue.

Sei capi squadra, di cui quattro serviranno in Palermo, uno in Messina, ed uno in Catania;

Novantotto guardie di due classi, quarantanove cioè di prima classe, e quarantanove di seconda classe, de' quali son destinati quaranta di prima classe e quaranta di seconda in Palermo divisi in quattro sezioni; cinque di prima classe e cinque di seconda in Messina, e quattro di prima classe, e quattro di seconda classe in Catania.

Dodici lanternieri, de' quali otto in Palermo, due in Messina e due in Catania.

Dieci marinai oltre i due capi, metà in Palermo, e metà in Messina.

Tutti i sopra espressi individui saranno nominati dal direttor generale di polizia.

14. L'armamento delle guardie suddette da servirsene per le pattuglie e servigi riuniti sarà una carubina, ed un *canteau de chasse* o cangiarro. Per l'uso giornaliero il solo cangiarro ed un bastone.

Negli arresti, ed altre esecuzioni, qualora si trovassero (perchè richiesto da adempimento di servizio) in abito pagano, dovranno presentare, secondo si pratica dalle guardie di polizia di Napoli, e com'è in uso nella gendarmeria, la placca su cui sarà scritto *polizia* attorno ad un giglio.

15. Tanto i funzionarj di polizia attiva, che le mentovate guardie avranno gli uniformi secondo i figurini da noi approvati.

16. L'assegnamento delle guardie di polizia sarà regolato come qui appresso ;

| | | |
|---|---|---|
| a ciascun de'capi-squadra annui . . . . . | duc. | 120 |
| a ciascun guardia di 1. classe. . . . . . . . | » | 96 |
| a ciascun guardia di 2. classe. . . . . . . . | » | 72 |
| a ciascun lanterniere . . . . . . . . . . . | » | 48 |
| a ciascun marinaro . . , . . . . . . . . . | » | 72 |
| al capo di essi marinari . . . . . . . . . | » | 96 |

17. Gli attuali impiegati tanto nel ramo sedentaneo, che in quello di attività, alcuno de'quali pel presente novello organico possa soffrire diminuzione di averi, percepirà il di più del novello soldo a compimento di quello di cui si trova godendo, a titolo di gratificazione da dover cessare nelle vacanze.

18. Tutte le precedenti disposizioni di decreto o di regolamento contrarie a quanto col presente decreto viene stabilito, rimangono rivocate.

19. I nostri ministri segretarj di stato delle finanze, e della polizia generale, ed il nostro ministro segretario di stato luogotenente generale ne' nostri reali dominj oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

**Decreto de' 6 novembre 1838 portante la instituzione di un prefetto di polizia per la città e distretto di Palermo.**

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della polizia generale.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Per la città e distretto di Palermo sarà nominato un prefetto di polizia, che eserciterà le stesse funzioni che adempie il prefetto della città e distretto di Napoli.

2. Percepirà egli il soldo di annui ducati duemila.

3. La polizia nelle provincie sarà amministrata dagl'intendenti, e negli altri tre distretti della provincia di Palermo da' sottintendenti, come si pratica ne'nostri dominj continentali.

4. Il prefetto di polizia corrisponderà direttamente, egualmente che gl'intendenti, e ne'casi urgenti anche i sottintendenti, col nostro ministro segretario di stato della polizia generale, mandando, quando non ci troveremo in Sicilia, i duplicati di rapporti al luogotenente generale di questi nostri dominj.

5. Il nostro ministro segretario di stato della polizia generale ci proporrà pel buon andamento del servizio le modifiche necessarie nell'organico e nel personale della attual direzione generale di polizia.

6. I nostri ministri segretari di stato della polizia generale e

delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 15 maggio 1839 relativo alla punizione degli asportatori di armi vietate in Sicilia senza licenza per iscritto della polizia.

Veduta la nostra sovrana determinazione del 29 luglio 1837 con cui venne richiamato in vigore oltre il faro il decreto degli 11 di settembre 1821, che sanzionò la pena di morte contro gli asportatori di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia e ne attribuì il giudizio alle gran Corti speciali;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'asportazione di armi vietate nelle provincie oltre il faro senza licenza per iscritto della polizia sarà punita con dodici anni di ferri.

2. Nelle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta procederanno contro gl'imputati di asportazione d'armi vietati i consigli di guerra di guarnigione elevati a commissioni militare.

3. I nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia e della polizia generale, il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro, ed il direttore del nostro ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

# REGNO DELLE DUE SICILIE

## DAL 1806 A TUTTO IL 1840

SULLA

## CASSA DI AMMORTIZZAZIONE E DEMANIO PUBBLICO

**Decreto del 5 dicembre 1825 portante l'organizzazione dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico.**

Veduto il real decreto de' 26 novembre 1821, col quale alla cassa di ammortizzazione furono riuniti il tavoliere di Puglia, il demanio pubblico, i fondi delle dipendenze de' beni riserbati, e de' beni donati, reintegrati allo stato, lo stralcio de' beni e rendite del monte Borbonico, ed i beni, crediti, e rendite costituite presso la tesoreria generale, non che quelli che potrebbero alla medesima ricadervi in ogni tempo a qualunque titolo.

Veduto l'altro real decreto de' 20 dicembre dello stesso anno, col quale venne ordinato di applicarsi alla cassa di ammortizzazione tutte le disposizioni contenute nell'altro real decreto de' 18 ottobre 1819, riguardanti il demanio pubblico, e di dover perciò la dipendenza suddetta assumere il titolo di amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico.

Veduto il nostro real decreto del 10 gennajo di questo anno, col quale abbiamo ordinata la riunione de' rami finanzieri nelle provincie in due sole direzioni, una delle quali sarà intitolata dei dazj diretti del demanio e de' rami e dritti diversi.

Considerando, che si rende perciò necessaria la diffinitiva organizzazione della mentovata dipendenza della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico per quanto riguarda l'amministrazione centrale nel modo più conveniente alla economia ed al servizio de' rami che le sono attribuiti.

Sul rapporto del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, sotto la dipendenza del nostro ministro segretario di stato delle finanze, continuerà ad essere incaricata, oltre de' beni di antica dotazione, de' seguenti altri rami.

1. Demanio pubblico, compreso quanto trovasi espresso negli articoli 363 a 466 della prima parte del codice civile.

2. Tavoliere di Puglia con le sue dipendenze.

3. Stralcio delle direzioni disciolte de' beni riserbati, e de'beni donati, reintegrati allo stato.

4. Stralcio de' beni e rendite del monte borbonico.

5. Finalmente dell'amministrazione de' beni fondi, e delle rendite costituite, che la tesoreria generale e le altre amministrazioni dello stato hanno, o che possono ricadervi diffinitivamente nel tratto successivo, sia per ragione di espropriazione o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria, o per qualunque altro titolo.

Rimane parimenti incaricata delle amministrazioni secondarie ai termini del real decreto del 1 gennaio 1817.

2. La commessione dello stralcio presso la causa snddetta creata coll'art. 1 del menzionato real decreto del 1 gennaio 1817 è confermata.

Essa continuerà, oltre le attribuzioni conferitele nella sua istituzione, l'esame di tutt'i crediti dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e demanio pubblico riconosciuti dalla medesima di natura inesigibili, e sosterrà a tal uopo que' giudizj che crederà opportune sull'avviso dell'agente del contenzioso della Tesoreria generale. Rimetterà in seguito all'amministrazione anzidetta il notamento co' rispettivi incartamenti di que' crediti, che avrà discussi, od ammessi come certi, del ricupero de' quali l'amministrazione generale rimane incaricata, come parte della sua consistenza, non che di tutti que' titoli, che per effetto di giudizj dalla commessione dello stralcio sostenuti sono stati ben anche ricuperati.

Proporrà finalmente al nostro ministro segretario di stato delle finanze la depennazione di que' crediti, per li quali sarà convinta di non potersene realizzare l'esazione, nel quale ultimo caso sarà necessaria la nostra sovrana approvazione.

3. Un regolamento che il ministro delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione, conterrà il modo di amministrare i beni riuniti presso l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico.

4. L'amministrazione generale della cassa, e del demanio pubblico avrà in Napoli una direzione generale che sarà composta.

Di un direttore generale.

Due amministratori generali, quando potessero esservi soggetti, li quali, come allo stato attuale, occupano altri impieghi, o un

solo quando vi sarà nominato esclusivamente per l'amministrazione della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico.

Un segretario generale.

Un capo della contabilità.

Sette capi di ripartimento, de' quali uno sarà addetto all'introito, ed un altro all' esito col carico anche dell'appoderazione. Durante l'attual sistema della tesoreria generale di farsi taluni pagamenti per appoderazione.

Dodici ufficiali di carico.

Quindici ufficiali di prima classe.

Sedici ufficiali di seconda classe.

Diecisette ufficiali di terza classe.

Dodici ufficiali soprannumerari.

Dodici alunni.

Un esattore di cambiali coll'obbligo di assistere al Banco.

Quattro uscieri.

Quattro barandieri.

Un facchino.

Vi sarà inoltre addetto alla direzione generale un architetto provvisoriamente, e fino a quando non saranno destinati due, o più architetti, per lo ministero delle finanze, li quali saranno incaricati di tutte le dipendenze finanzieri fra le quali si novera il ramo del demanio pubblico.

5. Tutti gl'impiegati verranno da noi nominati dietro la proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Non sono compresi in questa disposizione gli alunni, gli uscieri, i barendieri, ed il facchino, che saranno nominati dal ministro anzidetto sulla proposizione del direttore generale.

6. I congedi agl'impiegati verranno accordati secondo un regolamento che sarà da noi pubblicato.

Le ritenute de' soldi durante il congedo saranno regolate in conformità del real decreto de' 21 ottobre 1822.

7. Le sospensioni degl' impiegati, dal grado di officiali, capi di ripartimento inclusive in sotto, saranno disposte dal direttore generale, dandone avviso al nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Ne' soli casi di urgenza potrà il direttore generale disporre la sospensione degli altri impiegati superiori, dandone immediatamente avviso al nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Le destinazioni degl'impiegati di nostra nomina saranno ordinate da noi, quelli degl'impiegati proposti dal direttore generale, ed approvati dal ministro delle finanze saranno disposte dal ministro medesimo.

8. Il direttore generale dipenderà immediatamente dal ministro delle finanze, a cui proporrà gli affari, che abbisognano della nostra, o della sua approvazione.

Continuerà la vendita di tutti li beni della stato, in conformità

delle leggi e regolamenti in vigore per l'oggetto indicato nel real decreto de' 27 novembre 1821.

In fine ogni anno presenterà al nostro ministro segretario di stato delle finanze un rapporto sull'andamento dell'amministrazione, e proporrà que' cambiamenti, che l'esperienza avrà fatto giudicare necessarj pel bene del servizio.

Tutti gli altri impiegati saranno a lui subordinati, e corrisponderanno direttamente con lui.

9. Fin che saranno due gli amministratori generali giusta l'articolo 4 del presente decreto, il direttore generale, ripartirà fra i medesimi i varj carichi di amministrazione, dandone avviso al nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Quando poi sarà un solo, s'incaricherà di tutt'i rami di amministrazione, tranne di quei, che il direttore crederà di riserbare a se, anche pel più celere andamento del servizio.

Gli amministratori generali, e il solo amministratore corrisponderanno co' direttori nelle provincie per le diverse materie, che loro sono attribuite, sottomettendo al direttore generale in particolare conferenza, o in iscritto tutti quegli affari che meritano una decisione diffinitiva, o che danno luogo ad una corrispondenza co' funzionarj, o autorità estranee dell'amministrazione. Questa corrispondenza si apparterrà al direttore generale esclusivamente.

In caso di assenza del direttore generale, l'amministratore generale più anziano di nomina, qualora sieno due, ne assumerà le veci, ed in caso d impedimento, o di assenza degli amministratori generali il segretario generale.

10. Il segretario generale è sotto gli ordini immediati del direttore generale, è il capo ed il direttore delle sue officine e dell'archivio, ed avrà la sopravvegilanza su tutti gl'impiegati della direzione generale. Egli prenderà conto di tutt'i lavori ritardati, e ne darà nota al direttore generale, invigilerà alla buona tenuta delle carte, e sarà incaricato della redazione di tutt'i regolamenti generali, ed ordinanze del direttore generale, e specialmente di tutte le proposizioni riguardanti il personale.

11. Il capo della contabilità è egualmente sotto gli ordini immediati del direttore generale, è il capo e direttore delle sue officine. Sarà inoltre incaricato della liquidazione, e discussione per parte dell'amministrazione di tutti i conti particolari, che saranno messi in istato di essere spediti alla gran corte de' conti insieme col conto generale di ciascun anno, ch'egli farà formare nelle sue officine.

Avrà cura d'invigilare al controllo generale, contenente i risultati mensili delle diverse contabilità dell'amministrazione generale, ed apporrà la sua firma a tutt'i mandati, ed ordinativi di esito di qualunque natura e forma, che si spediranno, ed a tutte le carte contabili relative tanto all'introito che all'esito, rimanendo risponsabile della regolarità dell'introito e dell'esito.

Sarà depositario dello stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni generali, relativi agl'introiti, ed agli esiti, ed a

tale oggetto sarà tenuto di render conto annualmente di quelle somme che saranno pervenute addirittura nell'amministrazione generale e dalla stessa esitate. Ed in generale avrà tutta la responsabilità di agente contabile.

12. Vi sarà presso la direzione generale un consiglio di amministrazione composto dal direttore generale, che ne sarà il presidente, e da due amministratori.

Gli affari verranno rimessi al consiglio dal direttore generale, e proposti o dall'amministratore generale, a cui è affidata la materia che riguardano, o da quello a cui ne sarà dal medesimo data la commessione.

Il segretario generale sarà il segretario del consiglio, redigerà e conserverà gli appuntamenti del medesimo, e vi farà la proposizione degli affari relativi al personale, o altre materie riguardanti il lavoro delle officine della segreteria.

Il capo della contabilità v'interverrà benanche proponendo gli affari relativi alla medesima.

13. Nel consiglio di amministrazione saranno discussi tutti gli affari relativi ad oggetti più interessanti, come:

1. Gli affari che han relazione al buon andamento dei rami amministrativo, e contenzioso, ed alle spese, che vi han relazione, osservandosi per gli esiti ciò che sarà prescritto in un regolamento, che il nostro ministro segretario di stato delle finanze sottoporrà alla nostr'approvazione. Trattandosi di affari giudiziarj d'importanza, sarà consultato prima l'agente del contenzioso della tesoreria generale, principalmente quando versino sulla continuazione de' gravami o sulle rinuncie alle liti, a termine del regolamento approvato con real decreto de' 21 aprile 1820. Tali pareri saranno espressi nel registro delle deliberazioni del consiglio.

2. L'approvazione degli affitti per somme minori del dato più forte, e delle vendite de' generi per prezzo minore delle mercuriali.

3. L'affitto di più corpi in un solo contratto.

4. Le liquidazioni, che importino significazioni di somme contro i contabili.

5. Le destituzioni, ed altre misure di disciplina contro gl'impiegati, ed agenti dell'amministrazione.

14. Oltre i casi espressi nell'articolo precedente il direttore generale può, quando il creda necessario, rimettere altri affari all'esame del consiglio, e potrà in oltre sospendere ciò che si è risoluto in consiglio, sottoponendo l'affare alla decisione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Di qualunque affare, anche per quelli menzionati nell'articolo precedente, può particolarmente occuparsi il direttore generale, quando lo stimerà, facendone rapporto al nostro ministro delle finanze, meno che per le spese di qualunque natura.

15. I soldi degl'impiegati della direzione generale sono fissati come appresso.

Un direttore generale con annui . . . . . duc. 3:000

Se gli amministratori generali saranno due con altr'impieghi, oltre al soldo, che da questi ritraggono, sarà dato per ciascuno a titolo di soprassoldo annui ducati quattrocento, ma quando ve ne sarà uno solo esclusivamente per l'amministrazione avrà annui . . . . . . . . » 1800

Un segretario generale con annui . . . . . . . » 1200

Un capo della contabilità con annui . . . . . . » 100

Sette capi di ripartimento e propriamente quelli per l'introito, e per l'esito ciascuno con annui. . . . . . » 840

Cinque con annui. . . . . . . . . . . . . » 720

Dodici officiali di carico.

Sei con annui . . . . . . . . . . . . . . » 600

Sei con annui . . . . . . . . . . . . . . » 540

Quindici officiali di prima classe.

Cinque con annui. . . . . . . . . . . . . » 480

Dieci con annui . . . . . . . . . . . . . » 420

Sedici officiali di seconda classe.

Sei con annui. . . . . . . . . . . . . . » 360

Dieci con annui. . . . . . . . . . . . . » 300

Diecissette officiali di terza classe.

Sette con annui. . . . . . . . . . . . . » 240

Dieci con annui. . . . . . . . . . . . . » 240

Dodici officiali soprannumeri.

Quattro con annui. . . . . . . . . . . . » 120

Quattro con annui. . . . . . . . . . . . » 108

Quattro con annui. . . . . . . . . . . . » 96

Dodici alunni con la gratificazione a Pasqua e Natale.

Quattro ducati dodici per volta ognuno . . . . . » 24

Quattro ducati dieci per volta ognuno. . . . . . » 20

Quattro ducati nove idem. . . . . . . . . . . » 18

Quattro uscieri.

Uno con annui . . . . . . . . . . . . . » 216

Tre con annui. . . . . . . . . . . . . . » 180

Quattro barandieri.

Due con annui. . . . . . . . . . . . . . » 96

Due con annui. . . . . . . . . . . . . . » 72

Un facchino con annui . . . . . . . . . . . » 96

Un esattore di cambiali con annui. . . . . . . » 219

Un architetto con annui. . . . . . . . . . . » 300

Per le spese di scrittojo annui. . . . . . . . . » 2:400

16. Le promozioni degl'impiegati avranno luogo nel modo che trovasi stabilito per la real tesoreria generale.

17. L'amministrazione de' fondi, e delle rendite dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico nelle provincie, escluso il tavoliere di Puglia, sarà affidata ai direttori de' dazj diretti, del demanio, e di rami e diritti diversi; a qual'effetto tutti li beni e rendite delle diverse di-

pendenze saranno consegnati a funzionarj suddetti dagli attuali agenti, che ne hanno finora tenuta l'amministrazione.

Saranno parimenti consegnati a cennati direttori tutte le carte relative a beni sudetti.

Per la consegnazione de' beni e carte sudette sarà osservato il regolamento, che il direttore generale sottoporrà all'approvazione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

18. I ricevitori distrettuali della tesoreria generale saranno incaricati della esazione delle rendite, e corrisponderanno co' direttori anzidetti.

Potranno, se gli convenga, sotto la di loro risponsabilità farsi rappresentare da funzionari di circondario, o de' comuni.

Per talune provincie poi, ove l'amministrazione possiede massa considerevole de' beni, e circostanze particolari consigliassero di conservare gli attuali contabili, rimarrà sospeso quanto trovasi prescritto nel presente articolo pe' ricevitori distrettuali, finchè non lo giudicheranno necessario.

19. Per la provincia di Napoli vi sarà un incaricato ad esiggere le rendite nella provincia medesima col titolo di ricevitore. Questi dovrà dare una cauzione corrispondente in iscrizioni sul gran libro. Potrà ben anche ricevere dal direttore generale degli incarichi riguardanti l'amministrazione in cose secondarie, e di poca importanza, senza che per tal servizio possa pretendere compenso alcuno, oltre il dritto di esazione che gli verrà assegnato.

20. I controlori destinati presso i ricevitori nelle provincie eserciteranno le loro funzioni presso i detti contabili pel ramo della cassa, e del demanio pubblico a' termini del titolo 5 del real decreto de' 18 ottobre 1819.

21. I versamenti saranno decadariamente fatti nelle casse delle ricevitorie generali per conto dell'amministrazione della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico, e gli esiti pe' pesi e per le spese a carico della medesima saranno eseguiti dalla nostra tesoreria generale a norma de' regolamenti in vigore.

Sono eccettuati da questa disposizione gli esiti che riguardano l'amministrazione delle confidenze secondarie, per le quali rimane fermo quanto trovasi disposto con l'articolo 8 (che corrisponde al 9) del mentovato real decreto del 1 gennaio 1817.

22. Ad oggetto di procedere agli esiti urgenti per le riparazioni de' fondi, e per le spese di liti, l'amministrazione riceverà delle somme a conto dalla nostra tesoreria generale sui rispettivi capitoli dello stato discusso, per le quali in fine di ogni quatrimestre, ne sarà fatta la corrispondente regolarizzazione.

23. I ricevitori distrettuali incaricati della esazione delle rendite demaniali, a norma dell'articolo 18 godranno del dritto del due per cento sulle somme esatte, compreso anche il compenso de' di loro sostituti, ed i ricevitori generali percepiranno il dritto del mezzo per cento.

Le liquidazioni di tali dritti saranno fatte in fine di ogni bi-

mestre dalla direzione generale, per comprendersi da questa negli stati di liquidazione che si form**s**anno per gli averi dei ricevitori generali, e distrettuali, a' termini de' regolamenti in vigore.

Pel ricevitore della provincia di Napoli è stabilito il dritto del quattro per cento sulle esazioni fisse, e pei carichi eventuali il mezzo per cento fino alla somma di ducati mille, e dell'uno per cento da mille ducati in sopra.

I contabili, che ci piacerà di confermare in alcune provincie, continueranno a percepire il dritto di esazione di cui attualmente godono: in questi casi i ricevitori distrettuali della tesoreria generale, pe' versamenti, che saranno loro fatti da particolari contabili non avranno altro dritto che del mezzo per cento.

I conti delle rendite dell'amministrazione anzidetta saranno resi alla nostra gran corte de' conti, nell'epoca e forma prescritta co' reali decreti e regolamenti in vigore.

In ogni anno, al più tardi per la fine di agosto, la direzione generale rimetterà alla gran corte de'conti il conto dell'anno precedente. Un tal conto, che complessivamente conterrà la riunione dei conti materiali de' diversi contabili, sarà per la sola parte dell'introito (il di cui risultamento s'impiega al pagamento dell'interesse del debito pubblico) concordato dal tesoriere generale. Oltre a ciò sarà reso anche alla gran corte medesima il conto morale dell'amministrazione, a' termini dell'art. 2. del real decreto de'2 febbraio 1818.

25. I ricevitori dipendenti dall'amministrazione della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico son tenuti di trasmettere alla direzione generale, per mezzo de' direttori delle provincie, ed il ricevitore di Napoli direttamente all'amministrazione i bilanci periodici, gli stati di situazione, e gli estratti di cassa, nel modo stesso, che si pratica per gli altri cespiti di esazione dipendenti dalla tesoreria generale.

Nel caso che il direttore generale scorgerà negligenza, o dubbio sulla gestione de' contabili della tesoreria, di accordo col controloro generale della medesima prenderanno le misure convenienti a norma de' regolamenti in vigore. Tali misure saranno date esclusivamente dal direttore generale per quei contabili che dipenderanno unicamente dallo stesso.

26. I direttori delle provincie, nel rinviare alla direzione generale i bilanci, gli stati, e gli estratti enunciati nell'articolo precedente li accompagneranno con le osservazioni, di cui potranno essere suscettibili, e ciò sotto la di loro responsabilità.

27. Tutti gl'impiegati di regia nomina che trovansi a servire presso l'amministrazione della cassa di ammortizzazione del demanio pubblico, e dello stralcio, li quali con la presente organizzazione non potranno conservase i soldi di cui attualmente godono, ritenendo il grado, riceveranno, a titolo di gratificazione mensuale, l'importo della differenza tra il vecchio e nuovo soldo, sino a che non saranno promossi ad un grado di soldo maggiore o eguale all'antico.

Tanto sul soldo, che sulla gratificazione sarà fatta la ritenuta

del due e mezzo per cento, e nel caso di liquidazione di pensione di ritiro o vedovile sarà preso per base il soldo intero, compresa la gratificazione attuale e la rata di quella, che si troveranno godendo nel tempo della liquidazione.

28. Ci riserbiamo di accordare un compenso, a norma della sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de' 25 agosto 1823 a tutti quegli impiegati delle dismesse due dipendenze de' beni riserbati, e de' beni donati che non potranno essere compresi nella presente organizzazione.

29. Tutte le disposizioni di leggi, decreti, e regolamenti anteriori, che riguardano materie espressamente contemplate nel presente decreto rimangono abolite.

30. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

**Real decreto del 5 dicembre 1825 portante il regolamento sul metodo da seguirsi dall'amministrazione generale della casa di ammortizzazione e demanio pubblico per l'amministrazione de' beni riuniti presso la medesima.**

Veduto l'articolo 5 del nostro real decreto di questa stessa data, relativo alla organizzazione dell'amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il regolamento annesso al presente real decreto è approvato.

2. Il detto nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Regolamento che contiene il metodo da eseguirsi per l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.**

Art. 1 beni presso l'amministrazione suddetta saranno affittati, per lo meno sei mesi prima del termine degli affitti correnti, mediante l'affissione de' manifesti ne' capiluoghi delle provincie, in quelli de' distretti, e ne' comuni, ove i beni sono siti, od in altri che l'intendente di accordo col direttore dei dazj diretti, demanio, e de' rami e dritti diversi giudicherà opportuni.

2. Gli affitti non possono conchiudersi, che pel mezzo dell'asta pubblica.

Gl'incanti si apriranno sull'imponibile fondiario, o sullo estaglio dell'ultimo affitto; ed in mancanza di affitto sulla coacervazione del prodotto dell'ultimo biennio, procurandosi, per quanto

è possibile, che il dato più forte debba sempre servir di base.
Non potranno aprirsi per somma minore, senza precedente deliberazione del consiglio di amministrazione.
3. Se il dato prescelto per l'incanto, ai termini dell'articolo precedente, non sarà maggiore di ducati dugento, l'aggiudicazione dell'affitto si farà innanzi al sindaco del comune dove sono siti i beni, o a quello di altro comune più vicino, in cui vi fosse luogo a sperare maggior vantaggio.
Al di là di ducati dugento sino a millecinquecento, gl'incanti si faranno innanzi al sotto-intendente del distretto; per somma maggiore innanzi all'intendente della provincia.
Il consiglio di amministrazione potrà disporre, nel caso che le circostanze lo consigliassero per vantaggio degl'interessi dell'amministrazione, che in vece di serbarsi quest'ordine, si facciano le aggiudicazioni presso quella delle cennate autorità che stimerà a proposito, qualunque sia l'oggetto dell'aggiudicazione, e per la provincia di Napoli, quando si trattasse di oggetto rilevante, potrà lo stesso consiglio autorizzare che l'incanto si faccia nella direzione generale.
Tutti i suddetti funzionarj, in caso d'impedimento, saranno rappresentati da quelli che la legge chiama a rimpiazzarli.
Per parte del demanio, quando le aggiudicazioni si faranno innanzi all'intendente, dovrà assistervi di persona il direttore de' dazj diretti, demanio, e de' rami e dritti diversi, tranne il caso di malattia o di assenza, in cui sarà rimpiazzato da chi per legge ne fa le veci. Quando le aggiudicazioni si faranno innanzi al sottointendente o sindaci, i direttori potranno delegare un agente loro dipendente.
All'aggiudicazione da farsi nella direzione generale, vi assisterà il direttore generale, o l'amministrazione generale del ramo.
4. Le aggiudicazioni non potranno aver luogo che nelle sessioni d'incanto innanzi ai funzionari, o alle autorità rispettivamente richieste dagli articoli precedenti, e le subaste non potranno incominciarsi senza che prima sieno al pubblico annunziate con manifesti, almeno sei giorni prima, se l'incanto si farà innanzi al sindaco, dieci, se innanzi al sotto-intendente, e venti, se innanzi all'intendente, o alla direzione generale.
5. I sindaci, a cui saranno diretti i manifesti, ne perceperanno il ricapito, e quindi si faranno pubblicare ed affiggere, rilasciandone il corrispondente certificato all'agente dell'amministrazione.
6. Prima di procedersi all'incanto, i certificati saranno vistati dall'autorità che vi dovrà presedere, di che si farà menzione nel processo verbale di aggiudicazione.
7. Il direttore generale sottoporrà al nostro ministro segretario di stato delle finanze il quaderno generale delle condizioni da servire generalmente di norma per tutti gli affitti de' beni dell'amministrazione. Una copia del quaderno suddetto ap-

provato dal ministro, sarà depositata presso l'autorità che dovrà presedere agl'incanti, prima che segua la pubblicazione de' manifesti, affinchè possano i concorrenti conoscerne il contenuto.

Quando particolari circostanze consigliassero di farsi al quaderno generale qualche modificazione o aggiunzione, il direttore generale, in tal caso ne farà un rapporto al ministro, attendendo gli ordini del medesimo.

8. Saranno fatti due incanti, uno preparatorio, e l'altro definitivo fra l'intervallo non minore di giorni quindici, salvi i casi di urgenza ne' quali si potranno fare fra l'intervallo di ventiquattro ore.

9. Chiunque potrà essere ammesso a licitare sulle offerte, purchè l'autorità che presederà agl'incanti, si sarà assicurata della solvibilità de' concorrenti.

10. Il solo ministro delle finanze potrà sul rapporto ragionato del direttore generale, dispensare dagl'incanti.

Quando però il dato più forte non eccederà i ducati cinquanta, potrà l'amministrazione conchindere gli affitti senza subaste, purchè le offerte non sieno inferiori a siffatto dato.

11. Potrà l'amministrazione generale ammettere un'offerta di affitto per più corpi, se lo giudicherà conveniente, e se nella medesima sarà distinto l'estaglio che si offre per ciascun fondo.

Con l'istessa distinzione verranno celebrati gl'incanti, e sarà in arbitrio de' concorrenti di produrre gli aumenti ne' termini di sopra stabiliti, per uno o più fondi di quelli compresi nell'offerta.

12. Estinta la candela in qualunque grado, se ne distenderà processo verbale firmato immediatamente da' funzionarj intervenuti all'aggiudicazione e dagli aggiudicatarj, e sarà depositato nella cancelleria dell'autorità che ha preseduto agl'incanti.

Qualora gl'incanti sieno stati cumulativi per più fondi, il processo verbale dovrà distinguere il risultamento ottenuto per ognun di essi.

13. Il processo verbale di aggiudicazione sarà riputato il titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta e parata esecuzione, del pari che ogni solenne contratto stipulato per mano di pubblico notaro.

14. L'aggiudicatario sarà tenuto di dare cauzione di persona possidente domiciliata nella provincia, o in beni fondi a lui appartenenti. La cauzione sarà discussa ed approvata dall'agente dell'amministrazione, e dall'autorità che presiede agl'incanti. Questa autorità rimarrà in ogni tempo risponsabile della validità della cauzione suddetta.

15. Gli aggiudicatarj saranno per lo adempimento del contratto sottoposti all'arresto personale, e di questa condizione se ne farà espressa menzione nel quaderno generale degl'incanti, di cui è parola nell'articolo settimo.

16. Tutte le spese di aggiudicazione consistenti solo nell'importo della carta di bollo e del dritto di registro, saranno a carico dell'aggiudicatario. Per li dritti dovuti ai cancellieri, e notai che avranno potuto essere adoprati nelle licitazioni, rimanendone lo importo a carico ancora degli aggiudicatarj, il ministro segretario di stato delle finanze ne determinerà l'ammontare in una tariffa che sottoporrà alla sovrana approvazione.

17. Colle istesse formalità d'incanto, previa perizia quando sia necessaria, si procederà alla vendita de' prodotti de' beni, dei mobili, e de' semoventi appartenenti all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, innanzi alla direzione generale, agl'intendenti, o sotto-intendenti, o ai sindaci, secondo che gli oggetti da vendersi esistono ne' capiluoghi delle provincie, ne' distretti o ne' comuni.

Le derrate si esporranno all'incanto pel prezzo delle mercuriali, ed a giudizio dell'agente dell'amministrazione e dell'autorità che presiede all'incanto potranno esser rilasciate anche per un decimo di meno, ove le circostanze non permettessero altrimenti.

Per le derrate che esistono ne' comuni che non hanno mercato, potrà dedursi inoltre l'importo del trasporto con attestato del sindaco del luogo più vicino al comune ove si tiene mercato, e le di cui mercuriali dar debbano norma all'incanto.

18. Quando riuscissero inefficaci gli espedienti per l'affitto dei beni, si terranno in amministrazione; a qual effetto sarà special cura de' direttori provinciali, e del ripartimento del ramo amministrativo della direzione generale, per la provincia di Napoli di proporre al più presto possibile alla direzione stessa un piano di queste eventuali amministrazioni.

**Istruzioni del 15 febbraio 1827 per l'amministrazione, de' beni e dei fondi della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico.**

***CAP. I. Attribuzioni e doveri de' direttori provinciali de' dazi diretti, del demanio, e de' rami, e dritti diversi.***

ART. 1. I direttori provinciali dipenderanno direttamente dalla direzione generale dell'amministrazione della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico per tutti gli affari alla medesima appartenenti.

2. Provvisoriamente, e fino a che non seguirà la organizzazione del personale delle direzioni provinciali a' termini del real decreto de' 10 gennaio 1825 gli affari del servizio della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, compresi i beni a questi riuniti, saranno trattati esclusivamente da' direttori delle contribuzioni dirette, o del registro e bollo nelle rispettive provincie, secondochè trovasi precedentemente stabi-

lito per la sola parte demaniale; cessando l'ingerenza di qualunque altro agente di provincia.

3. Ciascuna direzione provinciale avrà un uffiziale di regia nomina pel carico degli affari concernenti la direzione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, e quanti altri individui il direttore crederà necessario di destinarvi, stabilmente o temporaneamente a seconda del bisogno, e con quegli averi ed emolumenti, che converrà a' direttori medesimi accordare sulla somma delle indennità di uffizio stabilita dall'articolo 6 del decreto de' 10 gennaio 1825.

4. I direttori provinciali pel servizio attivo della provincia nei luoghi fuori della direzione adopreranno a loro scelta, e nel miglior modo che crederanno conveniente al servizio i controlori delle contribuzioni dirette o i verificatori del registro e del bollo, vegliando sulle operazioni dei medesimi per l'esatto e celere disimpegno degl' incarichi che gli si affideranno. Negli affari relativi a contribuzioni fondiarie potendo i controlori delle contribuzioni dirette intervenirvi per quel ramo, avvertiranno i direttori di adoperare esclusivamente i verificatori del registro.

5. Oltre a quanto è stabilito di praticarsi da direttori suddetti col real decreto de' 5 dicembre 1825, col regolamento sanzionato da Sua Maestà col quaderno delle condizioni generali sugli affitti, con le istruzioni pel metodo da eseguirsi le spese pel ramo amministrativo e pel ramo contenzioso, e con le altre istruzioni finora diramate, sarà loro uffizio di eseguirsi tutto ciò, che nelle presenti istruzioni è stabilito.

6. Il di loro particolare incarico sarà quello di curare, che nel tempo e nel modo prescritto dalle presenti istruzioni e regolamenti come sopra, si procuri l'affitto de' cespiti della loro amministrazione: sarà eziandio loro particolar cura la buona tenuta de' fondi, per lo di cui oggetto dovranno da tempo in tempo farli ispezionare, per vedersi se da fittuari vengono mantenuti in buon essere, e se le doti o *capitanie* a' medesimi annesse si mantengono in buono stato, e se finalmente si adempiono ai patti convenuti negli affitti.

I direttori profitteranno degli ordinari giri de' controlori delle contribuzioni dirette nel distretto a ciascuno assegnato per tali ispezioni, adoperandovi in preferenza i controlori stessi.

7. I ricevitori distrettuali chiamati dall'articolo 18 del citato real decreto all'esazione delle rendite de' beni riuniti dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico (eccettuata la provincia di Napoli) o quei contabili, che rappresentassero questa qualità, giusta i sensi dell'articolo 18, dovranno corrispondere co' direttori provinciali per tutte le dilucidazioni di cui potranno aver bisogno per oggetti di servizio del demanio pubblico, e della cassa di

ammortizzazione nell'esecuzione degl' incarichi che emanano dal citato real decreto de' 5 dicembre 1825.

8. Nel promuovere gli affitti con manifesti, rimettaranno i direttori provinciali un notamento de' beni, pe' quali dovrà procurarsi la nuova conduzione, indicando o proponendo, ove lo credono più utile, i comuni, ne' quali dovrà farsi la pubblicazione de' manifesti suddetti, a norma delle agevolazioni contenute nel quaderno e regolamento.

Uniranno per semplice notizia dell'amministrazione generale a detti notamenti, un foglio di condizioni particolari, che la circostanza di ciascun nuovo affitto richiede.

9. Quantevolte, dopo l'affissione de' manifesti, non si presentassero offerte, dovranno di nuovo pubblicarsi i banni *ad offerendum*, facendosene contemporaneamente rapporto all'amministrazione generale per le sue disposizioni. Appena spirato l'affitto, e non essendosi ricevuta offerta, il direttore provinciale darà esecuzione a quanto prescrive l'articolo 18 del regolamento de' 5 dicembre 1825.

10. Gl' incanti saranno aperti colla lettura del quaderno di condizioni per gli affitti, depositato presso l'autorità che presiede agl' incanti, giusta l'articolo 7 del regolamento de' 5 dicembre 1825.

11. I direttori provinciali sono obbligati sotto la loro responsabilità più stretta di osservare o di far osservere, che li fondi sì rustici che urbani sieno stati posti in aggiudicazione di affitto a' termini e nel modo prescritto dalle presenti istruzioni.

Dovranno pure invigilare, che nessuno, ad eccezione degli oblatori e compratori, s'interessi direttamente o indirettamente, sia con atti simulati, sia per supposte persone nelle suddette aggiudicazioni e nelle vendite de' generi, de' frutti pendenti, de' mobili, de' semoventi, e degli altri oggetti affidati alla loro amministrazione, a' termini del prescritto negli articoli 23 e 24 del decreto de' 30 gennaio 1817 per l'organizzazione de registro e bollo, e de' demani.

12. I direttori provinciali, sollenizzati che saranno i processi verbali di aggiudicazione, saranno obbligati di prendere la dovuta iscrizione nella conservazione d' ipoteche nella provincia rispettiva, al qual' effetto all' articolo 11 del citato quaderno si è stabilito che le verranno rilasciate due copie degli anzidetti processi verbali, una da servir di titolo per l'esazione, e l'altra per l'ipoteca.

13. Avranno i direttori provinciali una sorveglianza particolare sull' esazione, e saranno in carteggio co' ricevitori, o con chi tal qualità rappresenta per questo articolo, facendo rilevare all' amministrazione generale quelli de' detti ricevitori, che non curano l'esazione.

14. Sono applicabili ai direttori provinciali per la parte riguardante il demanio pubblico tutte le disposizioni per dritti

e prerogative, ch'erano proprie degl' *ispettori* del pubblico demanio, pria che l'amministrazione delle acque e foreste fosse dal demanio divisa, giusta l'articolo 9 del decreto de' 18 ottobre 1819. Appena avuta la notizia de' beni vacanti o caducati, che in avvenire apparterranno o potranno appartenere allo stato per le loro provincie, o sotto qualuque titolo di proprietà, o di sola amministrzione, procederanno a' sequestri, informandone all'istante l'amministrazione generale, e spedendo copia de' processi verbali, che saranno redatti colle formole stabilite dalla legge.

25. Essi direttori a nome del demanio pubblico, rivendicheranno tutti i beni immobili, rendite, capitali, ed annualità di ogni natura, appartenenti per qualsivoglia causa allo stato, ed alle sue amministrazioni da altri usurpati e posseduti contro le leggi, ed esistenti nelle provincie di loro carico, nel qual caso procederanno per gl' immobili agli atti di sequestro, e per tutt'altro ne prenderanno immediatamente iscrizione, informandone l'amministrazione generale.

Finalmente prenderanno ragione di tutte quelle carte legali, che pel demanio potranno esserli inviate da tribunali delle rispettive provincie a danno de' condannati, e secondo i casi previsti del codice penale, procedendo a tutto il dippiù in sostenimento degl' interessi del demanio, come pure dovranno far le parti dell'amministrazione generale, quando per l'avvenire lo stato è chiamato in giudizio per mezzo del tribunale della provincia, secondo le disposizioni del codice pel regno delle due Sicilie, ed a tenore di quanto a questo riguardo trovasi stabilito col decreto de' 4 aprile 1820, e regolamento annesso.

Accadendo alcuna delle circostanze di sopra narrate, dovranno all'istante informarne minutamente l' amministrazione generale.

16 Sarà sotto la responsabilità de' direttori suddetti la rinnovazione a tempo utile delle iscrizioni prese, al quale oggetto saranno coadjuvati da rispettivi individui, che funzionano da ricevitori.

17. Sarà loro speciale incarico di procurare il *proseguimento delle liti pendenti*, comunicando agli avvocati e patrocinatori dell'amministrazione generale gli opportuni schiarimenti, ed assistendo pel sollecito disbrigo de' giudizj, richiamando l'assistenza de' regj procuratori generali, a norma della legge, e provocandone tutte le istantanee misure di cautela pei reali interessi, con darne conoscenza all'amministrazione generale.

Terranno i direttori un registro, che contenga l'andamento delle liti per essere di loro norma, e per averlo presente in ogni occasione.

18. Accadendo, che qualche debitore (esauriti tutti i mezzi di rigore, o conciliativi, ove il direttore credesse vantaggioso

nel procurarli ) divenisse moroso, il direttore dandone partecipazione all'amministrazione generale promuoverà un giudizio nel tribunale competente per astringerlo al pagamento, a meno che non si trattasse della sanzione del giudice ne' soli casi di esecuzione ad atti coattivi; lo che sarà eseguito esclusivamente da' ricevitori.

19. I direttori dovranno in ogni prima decade del mese rimettere uno stato de' giudizj pendenti colle di loro osservazioni, e vistati anche per osservazioni da' regj procuratori, e procuratori generali.

20. Per qualsivoglia causa, ninna spesa potrà farsi da' direttori. Accadendo qualche fortuito, ed impreveduto caso, in cui pel bene dell'amministrazione generale occorresse qualche urgente spesa, dovranno i direttori avanzarne subito un motivato rapporto all'amministrazione generale, la quale, discussa la causa della spesa, e convinta dell'urgenza, somministrerà i fondi, de' quali può disporre.

Se l'ammontare delle spese è al di sopra delle facoltà accordate all'amministrazione generale, riceveranno in quel caso i direttori provinciali una somma in conto, giusta le facoltà sopra indicate, ed attenderanno le disposizioni pel dippiù, dopocchè dall'amministrazione generale istessa si saranno provocati gli ordini del ministro delle finanze.

In questi casi di positiva urgenza, la proposizione di spese, dev'essere sempre accompagnata da perizia legale.

Per gli esiti poi a causa di spese di liti verrà osservato quanto è disposto nel particolare regolamento a questo prposito sanzionato.

21. I direttori provinciali dovranno nel mese di gennajo di ciascun anno presentare all'amministrazione generale un completo, e circostanziato rapporto sull'amministrazione de' beni nella loro provincia.

Se in esecuzione dell'articolo 5. delle presenti istruzioni avranno rinvenuti sconcerti e danni, si ne' fondi, che nelle loro doti, indicheranno i direttori quali sono i mezzi da ripararvi.

Quando la circostanza lo richiedesse proporranno de' mezzi i più attivi ad utilizzare gl'interessi dell'amministrazione generale, esclusa sempre la spesa a miglioramento de' fondi, a meno che non si trattasse di un totale e reale deperimento di rendita.

Finalmente se l'esazione è stata eseguita nel modo il più plausibile tanto per le resto antecedenti all'ultimo anno di amministrazione, che sul carico dello spirato esercizio.

Faranno quindi marcare se pel tratto successivo dovesse prendersi qualche misura, che proporranno per rendere l'esazione più spedita.

In riguardo agli articoli litigiosi faranno il loro rapporto, seguendo ciò che crederanno essi doversi operare per attivarne la procedura, o divenire a delle transazioni con quelle rifles-

sioni che crederanno farvi, e che siano conducenti al disbrigo degli affari.

Finalmente faranno tutte quelle osservazioni proprie di un vigile, ed esatto amministratore.

*CAP II. Metodo di scrittura per l'esazione delle rendite.*

Art. 1. I direttori provinciali avranno ciascuno nella loro officina un registro, che conterrà in massa ed in un solo articolo l'ammontare della resta a tutto il giorno precedente della loro amministrazione, giusta lo stato, che verrà consegnato, come dalle istruzioni per la consegna.

Conterrà dippiù, ed egualmente in massa, l'ammontare del carico annuale diviso per ciascun mese.

2. Saranno rimessi dall'amministrazione generale ai direttori i carichi annuali per l'esazione in doppia spedizione non più tardi della fine di aprile di ogni anno. De' medesimi, i direttori dopo che ne avranno presa ragione nella loro scrittura, ne passeranno una copia da loro visitata ai rispettivi individui che funzionano da ricevitori incaricati della esazione in essi segnata.

3. I direttori provinciali riscuoteranno gli estratti de'giornali di cassa decadariamente, e che verranno loro rimessi dagl'individui, che funzionano da ricevitori.

Avran cura che tali estratti sieno loro rimessi non più tardi di cinque giorni dopo ogni decade, ed in mancanza ne faranno pronto rapporto all'amministrazione generale.

4. Riscuoteranno inoltre gli stati di situazione del carico, esatto, e resta, che verranno egualmente loro rimessi da suddetti individui ogni quattro mesi.

Come li perverranno, tanto i giornali decadarj, che gli stati di situazione, dovranno i direttori suddetti prender ragione della somma esatta, e de' versamenti in essi riportati, discaricando gl'introiti a fronte della massa del carico annuale corrente, e della resta a tutto l'antecedente giorno a quello della loro amministrazione, osservando sempre, che le somme portate nel bilancio esatte e versate corrispondano con quelle notate ne'giornali decadarj a tutta l'epoca che segna lo stesso stato di situazione.

5. Presa così ragione sì de' giornali, che de'bilanci, verranno in ogni decade ed in ogni quattro mesi rimessi da loro cifrati nell'amministrazione generale.

6. Verranno loro rimessi, per passarli agl'individui che funzionano da ricevitori, i carichi di aggiunzioni e di deduzioni. De' medesimi dovranno prenderne ragione nel loro registro aggiungendo e deducendo sempre a fronte del carico in massa il loro ammontare. Dopo ciò, da loro vistati, si passeranno a'rispettivi ricevitori, cui son diretti.

7. Nel mese di febbrajo di ciascun anno verrà loro rimesso da rispettivi individui, che funzionano da ricevitori, il conto dettagliato della gestione da essi tenuta.

I direttori provinciali dovranno certificarlo, indicando che i carichi, gl'introiti, ed i versamenti corrispondano a quelli portati ne'giornali, e ne'bilanci, di maniera che risulti un residuo ad esigere sulle reste antecedenti al carico corrente istesso eguale a quella che presentano le loro scritture.

8. Ove sorgesse loro il dubbio di occultazioni d'introito o di altra irregolarità relativa al ramo di demanio pubblico ne faranno rapporto al direttore generale dell'amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, la quale procederà secondo il disposto coll'articolo 26 del real decreto de' 5 dicembre 1825.

### CAP. III. *Modo di percezione, obblighi de' ricevitori e controlli.*

Art. 1. I ricevitori distrettuali della tesoreria generale, chiamati dall'articolo 18 del real decreto de' 5 dicembre 1825 alla percezione delle rendite de' beni riuniti presso l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e quelli particolari per quelle provincie o distretti, ove, giusta lo spirito del detto articolo 18 si è creduto affidarseli tale esazione, corrisponderanno ordinariamente co'direttori provinciali, e col direttore generale per qualche caso di assoluta urgenza.

2. Rimetteranno decadariamente i ricevitori ai direttori provinciali gli estratti de' giornali di cassa. Tali estratti dovranno esser rimessi al più tardi ai direttori suddetti cinque giorni dopo ogni decade.

Indispensabilmente sarà fatta cassa netta ogni dieci giorni; e nel caso debba comparire un avanzo in cassa, questo dev'esser giustificato dal ricevitore con autorizzazioni legali per ispese urgenti disposte dall'amministrazione generale, ove imperiose circostanze l'avesse a ciò determina.

I contabili in caso di mancanza al disposto nel presente articolo saranno sottoposti alle misure, che in simili casi vengono adottate dalla tesoreria generale.

3. Rimetteranno benanche essi ricevitori ai direttori suddetti in ogni quattro mesi gli stati di situazione del carico, esatto, e resta.

4. Tanto gli estratti de' giornali, che gli stati di situazione dovranno i ricevitori formarli, giusta i due modelli uniti alle presenti istruzioni.

5. Nel mese di marzo di ciascuu anno rimetteranno ai direttori il conto materiale in doppia spedizione della gestione da essi tenuta nel precedente esercizio.

6. Il conto materiale dev'essere composto:

1. Del conto di carico, esatto, e resta, descritto per ogni articolo, giusta la lista.

2. Il carico conterrà la resta dell'anno precedente, e le somme che matureranno nell'anno corrente, a quali fatte le aggiunzioni, ed eseguite le deduzioni di carico ricevute fra 'l corso dell'anno, resti il carico netto.

3. Del conto di cassa, che conterrà la resta in cassa dell'anno precedente, le somme esatte nel corso dell'anno, ed i versamenti fatti presso i ricevitori generali.

7. I ricevitori corrisponderanno coi direttori in tutti quegli affari, che avendo relazione coll'esercizio delle loro funzioni, tendono, sia per mezzo dell'opera loro, sia per le notizie necessarie al ben essere degl'interessi reali.

8. Ogni ricevitoria terrà un saldaconto a stile semplice. Esso conterrà primieramente due conti generali; il primo comprenderà tutti gli articoli in dettaglio delle reste rimaste ad esigersi alla chiusura dell'esercizio 1826; queste partite saranno riferibili a' conti, come qui appresso si dirà; il secondo conterrà dettagliatamente ancora i carichi dell'anno, secondo i rispettivi maturi, e riferibili come sopra. In seguito poi saranno aperti tutti gli articoli, che giusta le liste di carico avranno avute per esigere. Questi articoli conterranno per notizie preliminari i nomi de' debitori, e la natura de' debiti; la resta di debito dell'esercizio precedente, se mai vi è somma rimasta a pagarsi, e le somme che in quell'anno dovranno pagare: quali somme formeranno il debito, a fronte del quale vi si contraporranno le somme ch'esigeranno, come ancora i discarichi che riceveranno per mezzo del direttore delle contribuzioni dirette. Avranno la cura di segnare in dorso alle somme predette il foglio del giornale di cassa, ove ne avran fatto introito, come si dirà più appresso.

Nello stabilirsi a siascun articolo di esazione tanto la resta, che il carico corrente, si dovranno citare i fogli, ove dette somme sono scritturate ne' due conti generali.

Terranno un libro di cassa, ove saranno scritturate le somme ch'esigeranno. Nella pagina, ove saranno scritturate le somme esatte dovrà necessariamente premettersi il giorno, il mese, e l'anno, indi ogni partita segnata con un numero progressivo, conterrà il nome di colui che paga, ed il foglio del saldaconto ove quel debitore è aperto, aggiungendo in ristretto la causale del debito, si per affitto, censo, ed altro, e quindi in dimostrazione la somma pagata. Tutte le somme esatte in quel giorno, saranno addizionate, e riportate avanti alla giornata seguente, fino a che al compire della decade dell'intero ammontare dell'esatto in dieci giorni, se ne faccia versamento al ricevitore generale. Qual versamento sarà segnato in detto libro da dimostrare il saldo di cassa, ossia la cassa netta. Tali registri prima di porsi in esercizio saranno cifrati e foliati dal direttore delle contribuzioni dirette.

Nel caso, che il ricevitore per disposizione dell'amministrazione generale comunicatagli dal direttore delle contribuzioni dirette, dovrà sborsare danaro per ispese urgenti di rifazioni, di liti, o altra causa qualunque, allora essendo il versamento decadario tanto di meno, per quanto sarà questa somma sborsata, esso farà figurare come resta in cassa la detta somma, e nella chiurura della decade vi apporrà il notamento, che la somma la quale figura come resta in cassa, è servita per pagamento disposto dall'amministrazione generale, di cui egli ne conserva il documento.

Ogni fine di mese i controlori presso i ricevitori distrettuali, o il controloro presso il ricevitore generale, sono in obbligo di verificare questo libro di cassa, vedere se è bene addizionato, e se i versamenti fatti al ricevitore generale corrispondono alla somma esatta, e se mai vi sia resta in cassa, accertarsi se essa effettivamente sia composta da somma pagata d'ordine dell'amministrazione generale, facendosi esibire le autorizzazioni che ciò dispongono. Ciò eseguito essi apporranno la loro firma ove diranno: *Verificato l'introito dal dì . . . . . . al dì. . . . . . . come sta descritto dal fol. . . . . al fol. . . . . per la somma di ducati.* . . . . . ( che sarà messa per esteso ) *la quale è stata versata nella cassa del ricevitore generale sotto il dì. . . . .* E ove poi vi sia resta in cassa si dirà : *Verificato ancora che dell'ammontare di detta somma di ducati. . . .* ( in iscritto ) *si sono versati al ricevitore generale sotto il dì. . . . . . e ducati. . . . . .* ( anche in iscritto ) *figurano come resta in cassa, ma sono effettivamente stati pagati per ordine dell'amministrazione generale, come dalle autorizzazioni fattemi ostensive dal sig. ricevitore.*

È obbligo ancora de' controlori farsi esibire i saldaconti per dare una ispezione sommaria a' debitori in essi descritti, ed ove veggono che l'esazione vada con lentezza, farne rapporto al direttore de' dazi diretti, annotando particolarmente que'debitori di somme vistose, che sono in arretrato, perchè costui sia a giorno della poco o nulla esazione, e possa emettere le disposizioni che crederà dare per accertarsi effettivamente, che quei tali debitori designateli dal controloro sieno in attrasso, e ciò o per prendersi i mezzi opportuni per attivare la esazione, o per sottomettere a verifica di gestione il ricevitore.

Quaderno di condizioni generali per l'affitto de' beni dipendenti dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, approvato dal ministro delle finanze il dì 3 marzo 1830.

Art. 1. Due incanti saran fatti pel fitto de' beni dipendenti dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico, uno preparatorio e l'altro deffinitivo innanzi alle autorità, e secondo la forma stabilita col real decreto de' 5 dicembre 1815, e col regolamento approvato da S. M. sotto la data medesima.

2. Nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui sarà stato fatto l'incanto deffinitivo potrà presentarsi offerta maggiore purchè superi almeno la sesta parte dell'estaglio annuale fissato nell'aggiudicazione deffinitiva.

3. Nei casi di grande importanza, ed in generale dove l'amministrazione nella sua economia lo crederà necessario, si proporrà a S. E. il ministro delle finanze un metodo diverso di subaste; e dietro la corrispondente ministeriale approvazione, ne sarà informato il pubblico ne' manifesti preventivi.

4. Ove in veduta di particolari circostenze abbiasi a ricorrere a qualche eccezione negli incanti con additamento minore del sesto, allora il termine di otto giorni sarà ridotto a cinque, e a cinque altri per la sesta, a decorrere dal giorno in cui sarà rimasta estinta la candela per l'aggiudicazione deffinitiva dell'additamento intermedio.

5. Colui che vorrà concorrere, a norma degli articoli precedenti, dovrà presentare offerta legale all'autorità che ha preseduto agl'incanti, dalla quale sarà accettata, o ricusata, secondo le circostanze. Nel primo caso il funzionario istesso indicherà sull'offerta il giorno in cui dovrà procedersi in grado dell'additamento; e nel secondo saranno espressi i motivi di non accettazione.

L'oblatore avrà dritto di riscuotere un documento della presentazione della sua offerta.

6. Per atto di usciere, e a spese dell'oblatore sarà intimato l'aggiudicatario del giorno stabilito per l'incanto in grado di additamento.

L'intervallo fra il giorno dell'intimazione e quello dell'incanto dovrà essere almeno di un giorno quando il domicilio dell'aggiudicatario sia nella distanza di quindici miglia. Qualora la distanza fosse maggiore si aggiungerà un giorno per ogni quindici miglia.

7. Non saranno accettate offerte di additamenti se non fatte da persone notariamente solvibili. Mancando l'offerente di adempire per parte sua alla finalizzazione del contratto, si procederà all'affitto in danno, dietro semplice intimazione; e lo stesso sarà anche soggetto, coll'arresto personale, al pagamento della dif-

ferenza che risulta tra la somma offerta e l'estaglio che si otterrà dal novello affitto, non che delle spese de' primi incanti.

8. Chiunque potrà essere ammesso a licitare sulle offerte in qualunque grado, purchè l'autorità che presiede agl'incanti si sia assicurata della solvibilità de' concorrenti.

9. L'aggiudicatario, nel momento dell'aggiudicazione, dovrà dare cauzione su i proprj beni, o darà fidejussore domiciliato nella provincia istessa dove è sito il fondo.

I beni da assoggettarsi a speciale ipoteca o per essi biglietti di *tengo in mio potere* dovranno essere eguali alla somma corrispondente ad un'annata e mezza di estaglio.

Tanto il conduttore, che il fidejussore saranno per patto espresso sottoposti all'arresto personale. Il fidejussore rinuncierà al beneficio della discussione del debitore principale col quale dovrà obbligarsi solidalmente pel pagamento dell'estaglio.

In mancanza della fideiussione, ed ove non piaccia all'amministrazione generale la garantia de' beni proprj del fittaiuolo, si procederà subito a novello affitto in di lui danno, dietro semplice avviso del giorno del nuovo incanto ed a tenore dell'articolo 7.

Sarà lecito all'amministrazione generale, secondochè la circostanza lo richiederà indipendentemente dalle cauzioni contro il fittaiuolo o fideiussore, domandare la rescissione del contratto, quando il fittaiuolo mancasse di eseguire i suoi pagamenti per sei mesi, dopo la scadenza di ognuno di essi.

10. Per potere essere ammessa la fideiussione, il grante dovrà presentare l'estratto del catasto provvisorio contenente i fondi a lui intestati che si vogliono ipotecare. Un certificato del sindaco del comune ove son siti che assicuri di appartenergli intesi e di non esser soggetti ad ipoteche legali di doti e di tutela; ed un certificato del conservatore della pravincia, dal quale risulti esservi su di quelli capienza per l'inscrizione che si vuol prendere.

11. L'aggiudicatario è dispensato, di dare la cauzione, o la fideiussione, quantevolte pagasse anticipatamente l'importo dell'estaglio di un anno, da ritenerlo negli ultimi due anni della conduzione in due rate uguali, e ne potrà egualmente essere dispensato quantevolte pagasse l'estaglio con un annata anticipata sino al termine dell'affitto.

Quando poi i fondi da affittarsi contenessero doti, dovrà sempre dare un'assicurazione per questa a piacimento dell'autorità che presiede all'incanto.

È ancora dispensato di dare cauzione o fidejussione quando l'ammontante dell'annuo estaglio sia al di sotto di ducati cinquanta e grana cinquanta.

12. Il processo verbale di aggiudicazione sarà riputato titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta e parata esecuzione, del pari che ogni solenne contratto stipulato

per mano di pubblico notaio. Nel medesimo vi sarà fra' patti quello dell'arresto personale, sia che l'aggiudicatario dia cauzione o fideiussione, sia che non la dia pe' casi preveduti nell'articolo precedente: in detto processo verbale sarà ancora fatta menzione del grado dell'ultima aggiudicazione.

13. Saranno rilasciate due copie del processo verbale di aggiudicazione, una all'agente dell'amministrazione generale che interviene agl'incanti per servire di titolo di esazione e l'altra per prendere la dovuta iscrizione nella conservazione delle ipoteche.

L'aggiudicatario potrà anche farsene copia conforme.

14. Le spese tanto delle copie suddette, quanto degli affissi, e delle pubblicazioni; i dritti di registro, di bollo, e della iscrizione ipotecaria, non che i dritti pe' cancellieri, giusta la tariffa stabilita coll'articolo 56 del presente quaderno, saranno tutte a carico dell'aggiudicatario, e dovranno pagarsi al momento dell'aggiudicazione deffinitiva, salvo, in caso di sopravvegnenza di altri oblatori per additamenti che ne rimanessero aggiudicatari, a rimborsarne i primi dell'importo di dette spese.

15. La liquidazione delle spese enunciate nell'articolo precedente sarà fatta per forma di specifica in piedi del processo verbale dell'autorità che presiede agli incanti.

16. La liquidazione cennata nell'articolo precedente conterrà la spesa strettamente necessaria. Ove gli affissi contenessero beni medesimi, e ciascun fittaiuolo sarà tenuto alla quota che corrisponde al prezzo della sua conduzione; dovendosi in piè dell'atto dell'aggiudicazione deffinitiva segnare il dettaglio della medesima.

17 Ogni fondo richiede un incanto, e un contratto separato

Potrà non di meno l'amministrazione generale ammettere un'offerta di affitto per più fondi se lo giudicherà conveniente, e se nella medesima sarà distinto l'estaglio che si offre per ciascun fondo.

Colla stessa distinzione verranno celebrati gl'incanti, e sarà in arbitrio de' concorrenti produrre gli aumenti di sopra stabiliti per uno o più fondi di quelli compresi nell'offerta.

18. La quarta dell'affitto sarà stabilita colle condizioni particolari di ciascun contratto ma non potrà esser maggiore di anni sei. Nell'affitto del taglio delle selva cedue è permesso un periodo più lungo, previa autorizzazione dell'amministrazione generale.

Sarà però fatta eccezione pe'fondi che si trovassero dimandati in compra, pei quali non si accetterà offerta di affitto che per uno, al più due anni ove vi fossero frutti biennali, e non altro.

19. L'affitto s'intende sempre principiato nel tempo di uso locale, da indicarsi colle condizioni particolari, benchè il pos-

sesso per qualunque motivo fosse dato posteriormente, ed ogni anno dell'affitto spirerà colla stessa epoca.

E l'esercizio dell'uso de' boschi e delle selve sarà sempre subordinato ai principii stabiliti colla legge forestale del 21 agosto 1826, e regolato secondo la diversa natura de' fondi soggetti al regime sulle foreste.

20. Nell'atto del possesso, sarà formato in triplice spedizione a spese del conduttore da due periti locali se vi occorrono, e destinati dall'autorità che ha preseduto alla subasta, un atto descrittivo della situazione de' luoghi e delle fabbriche, terre, vigne, numerazioni di alberi ed altro, per estensione, confine e limite, macchine, utensilii rurali, cellari, botti, bestiame, derrate ed altri oggetti di qualunque natura inservienti a' fondi locati.

Una spedizione di questo atto sarà rimessa ai fittuari che escono dall'affitto, o a' precedenti possessori per loro discarico, un'altra resterà in potere dello aggiudicatario, e la terza sarà depositata presso l'agente demaniale che sarà intervenuto agl'incanti, sottoscritta però dall'aggiudicatario onde servir di titolo contro di esso in fine dell'affitto.

L'agente demaniale che procede all'affitto potrà dispensarsi della formalità di tale atto ed inventario negli affitti sino à ducati cinquanta, quantevolte non trattisi di macchine, o per destinazione. Basterà allora enunciare invece nel processo verbale il numero degli alberi, i confini, e tutt'altro necessario a specificare la posizione del fondo locato.

21. L'aggiudicatario allorchè entra in possesso dovrà incaricarsi di tutte le machine, mobili, ed effetti esistenti, giusta l'inventario estimativo formato in esecuzione dell'articolo precedente, per mantenerli o restituirli, o rimpiazzarli alla fine dell'affitto nello stesso stato e valore che l'ha ricevuto, dovendone usare da buon padre di famiglia.

22. L'aggiudicatario entrerà ne' dritti del governo per farsi consegnare dal conduttore, o possessore precedente, tutte le fabbriche e le officine in buono stato, e fornite dagli utensili annessi alla proprietà de' terreni, prati, vigne, ed altro, nel grado di coltura, e di buona manutenzione in cui debbono essere lasciati.

23. È espressamente vietato ai fittaiuoli e conduttori di subaffittare, abbandonare, o altrimenti disporre degli oggetti compresi nell'affitto, o di parte de' medesimi senza il consentimento espresso dell'amministrazione generale; ed accordandosi, dovrà redigersene un atto innanzi la stessa autorità che ha solennizzato l'affitto, segnato da tutti gl'interessati, del quale atto una copie a spese del cedente sarà rilasciata all'agente dell'amministrazione generale.

Il locatario però in tal caso, e 'l suo garante, che dovrà es-

sere inteso e concorrervi, rimarranno sempre principalmente obbligati pel fatto de' cessionari.

24. L'estaglio dovrà pagarsi in effettivo contante nella cassa demaniale, che sarà indicata nelle condizioni particolari.

Il pagamento dovrà farsi in moneta di oro o di argento, esclusa quella di rame in una o più dande annuali, eguali o disegnali, scondo la natura del fondo e l'uso locale, ed a tenore di quanto verrà stabilito nel contratto di affitto, purchè non si trattasse di fondi il prodotto de' quali fosse unico ed annuale, nel qual caso potrà convenirsi anche un sol pagamento.

Gl'interessi sulle somme maturate e non soddisfatte a'termini del contratto, decorrano dal giorno della dimanda del pagamento.

25. Il locatario sarà obbligato di fare tutte le riparazioni locative ai fabbricati, e di avvisar subito l'agente demaniale dei danni o deteriorazioni avvenute, per le quali soffrir dovrà le grandi riparazioni in conformità dell'articolo 1570 della prima parte del codice per lo regno delle due Scilie, durante lo spazio di giorni sessanta, dal dì del seguito avviso, senza poter pretendere diminuzione del prezzo di affitto. Dell'esecuzione di queste riparazioni saranno dall'amministrazione generale autorizzati i suoi agenti colle formalità volute dai regolamenti, e dopo la debita riconoscenza di essere a carico del proprietario a'termini della legge e del convenuto.

26. Sarà del pari il conduttore obbligato alla manutenzione delle macchine come è detto nell'articolo 21, e de' condotti di acqua che le animano.

27. Il fittaiuolo, qualunque sia l'accidente che possa darsi ordinario, o straordinario, fortuito, preveduto o impreveduto, anche in modo che per effetto dello stesso i frutti del fondo venissero interamente a perire per una metà, o il prodotto del medesimo si rendesse minore di una metà di quello, che suole produrre annualmente, non potrà pretendere *diminuzione*, *escomputo*, *o rimissione di mercede*, rinunciando egli a tale oggetto, come formalmente rinuncia, a qualunque caso fortuito, ordinario, o straordinario preveduto o impreveduto; ed anche insolito ad accadere; ed anche quando la perdita avvenisse al di là della metà; in questo caso, neanche avrà dritto ad escomputo, se non ne' soli casi straordinari impreveduti, e purchè non vi concorrano le circostanze espresse nell'art. 1615 delle leggi civili.

28. Il pagamento della contribuzione fondiaria tanto in principale, quanto in addizionale gravitante sugli oggetti compresi nell'affitto che pe' regolamenti in vigore è intestata al governo su i catasti e ruoli rimane a carico del governo stesso, non mandandosi buona somma veruna che per tal causa pagassero i fittaiuoli agli agenti delle contribuzioni dirette.

29. Durante l'affitto, il conduttore non permetterà alcuna nuova servitù, usurpazione, o deteriorazione, nè cambierà la forma della cosa locata; rimarrà all'opposto soggetto al ristoro de' danni ed interessi che da qualunque siasi servitù derivar ne potessero.

30. Egli far non vi potrà novazione veruna in opere sieno voluttuose, sian pur utili, perdendo nel caso che egli la faccia anche il dritto al rimborso della spesa, a cui col presente patto rinuncierà al momento dell'aggiudicazione.

31. L'amministrazione generale non interverrà in alcun processo o azione che sarà intentata dall'aggiudicatario, e contro di lui per causa di coltura o altre sulla rendita degli oggetti compresi nell'aggiudicazione. Nel caso poi si attaccasse la proprietà del fondo, l'aggiudicatario sarà obbligato denunziarlo subito all'amministrazione generale, la quale darà le disposizioni convenienti per sostenere i dritti del governo.

32. L'aggiudicatario sarà sempre supposto nella piena conoscenza degli oggetti compresi nel suo affitto, per goderne in quella stessa maniera che appartengono al governo, e che i fittaiuoli, locatari, e possessori precedenti ne hanno goduto, e dovuto godere.

L'affitto di ciascun fondo s'intende a corpo e non a misura, restando il dippiù a vantaggio del fittaiuolo, ed il di meno a suo danno.

33. L'aggiudicatario dovrà aver cura degli oggetti compresi nel suo affitto da buon padre di famiglia.

34. Si assoggetta egli alla coazione personale in caso di non pagamento dell'estaglio convenuto, di non restituzione degli oggetti e doti compresi nell'affitto e per l'adempimento del contratto.

35. Tutte le clausole dell'aggiudicazione saranno di rigore ed eseguite nella loro integrità, e non mai riputate comminatorie.

36. L'agente dell'amministrazione generale che assiste agl'incanti coll'approvazione del direttor generale, potrà aggiungere ed inserire ne' processi verbali delle condizioni particolari, secondo la natura della proprietà, in modo però che non ne vengano derogate quelle contenute nel presente quaderno.

37. Le case e gli appartamenti saranno affittati esclusi i mobili demaniali.

38. È vietato all'aggiudicatario di predi urbani di servirsi della cosa locata per arte e mestieri incomodi, come di ferraro, ramarozzi, per locanda, bettola ec. a menochè non siasi particolarmente convenuto.

39. Ogni aggiudicatario sarà obbligato in proporzione del prezzo della sua locazione di fornire e mantenere a sue spese le funi de' pozzi, imbiancare la scala, e far votare i fossi immondi, e sarà garante di tutti gli avvenimenti in controvvenzione al presente articolo.

40. Soddisferà tutt'i carichi di città e di polizia, ed altre tasse municipali, purchè sieno della natura di quelle che sono a carico de' coloni.

41. Non potrà far costruire alcun tubo di stufa, o camini, che dietro espresso permesso dell'amministrazione generale, e sotto l'obbligo di far riparare tutte le deteriorazioni che ne potranno derivare.

42. Nei casi, che sien lontani, d'incendio, le parti si rimettono alle disposizioni contenute nell'articolo 1579 della prima parte del codice.

43. L'aggiudicatario sarà tenuto di guarnire e mantenere le siepi morte e vive esistenti con formarne delle nuove ove occorreranno; e di riparare la rottura de' muri di custodia e mantenerli in buono stato.

44. Dovrà mantenere parimenti in buono stato le macchine per acqua; i fossi puliti, i canali dell'acqua liberi, ed a sufficienza allargati, con fare tutti i lavori necessari per le derivazioni, prese di acqua, e loro circolazione.

45. Non gli sarà permesso di deviare l'acqua nè fare nuovi canali sotto pena di essere obbligato alla rifazione de' danni e spese che ne potranno risultare, tanto in pregiudizio dell'amministrazione generale, che de' convicini proprietari.

46. Sarà tenuto di mantenere gli argini e tutte le opere che servono a garantire dalla violenza de' fiumi e de' torrenti la proprietà che ha tolto in fitto.

47. Gli è vietato di tagliare rami, e svellere alberi fruttiferi e piante di basso o alto fusto tanto verdi che secchi. Dovrà all'opposto ingrassare i primi e piantare de' nuovi e far la putazione secondo le regole ed uso de' luoghi, e potrà acconciare a tempo debito o conveniente i frassini, gli olmi, ed i pioppi.

48. Avrà cura di putare secondo l'uso del paese i gelsi, i di cui rami si debbono rinnovare, e piantare de' nuovi ovunque occorrerà.

49. Farà nelle vigne tanti aumenti e propagini, vi metterà pali, ed altri legnami necessari, per quanti se ne richieggono e sono necessari, e giusta quanto si troverà stipulato col contratto di affitto.

Dovrà inoltre chiudere, putare, e custodire a sue spese e secondo l'uso locale, sebbene ciò fosse taciuto nell'istrumento. Qualunque altra non indicata spesa, o miglioria sul fondo non potrà eseguirsi senza aver prima provocata, per mezzo dell'agente dell'amministrazione generale, ed ottenuta l'autorizzazione, senza la quale cederà la spesa in qualunque tempo sia in principio, sia nel corso, sia nel fine dell'affitto a beneficio dell'amministrazione suddetta senza poter aver dritto il fittaiuolo a dimandare compenso.

50. Toglierà l'erba ed i fieni dalle fabbriche e li farà consu-

mare con trasportarli all'ingrasso de' fondi affittati, salvo che questi consistessero per la maggior parte in praterie.

51. Dovrà in ogni anno, e secondo l'uso del luogo nella stagione opportuna ingrassare, e mettere i prati, riparare i danni delle talpe, topi, ed altri animali, appianare la terra inalzata da' medesimi, onde tenerla sempre allo stesso livello, e non lasciarvi troppo dimorar l'acqua, il tutto a sue spese.

52. Sarà tenuto nella stagione di fare tanti lavori e coltivazioni nelle terre, di quanti ne sono capaci, sterparle, letamarle, e migliorarle, senza poter fare cambiamento alla natura della loro coltivazione salvo un consenso espresso.

53. L'aggiudicatario dovrà alla fine dell'affitto lasciare e restituire la terra seminata in eguale quantità e genere che avrà trovato all'epoca in cui è entrato nella conduzione, e secondo lo stato ordinato dall'articolo 20 — Egli sarà inoltre soggetto alla regola fissata nell'articolo 1623 della prima parte del codice pel comodo dell'agricoltura.

54. Il presente quaderno verrà depositato presso l'autorità che presiederà agli incanti, affinchè possano gli oblatori, senza alcuna spesa, averne piena scienza.

55. Sperimentato ogni mezzo per l'affitto de' fondi e qualora tutte le premure riuscissero infruttuose, anche col darsi a particolare colonia si terranno i beni in amministrazione.

I direttori de' dazi diretti, demanio, e rami riuniti progetteranno all'amministrazione generale il modo da praticarsi per la coltura di tali fondi secondo la loro natura ed il costume de' luoghi.

Il consiglio di amministrazione di accordo cogl'intendenti delle provincie, sul rapporto de' direttori provinciali, disporrà il pagamento delle spese necessarie per tenere i fondi in amministrazione, e l'esito sarà fatto dal capo di ripartimento appoderato con disposizione del consiglio, dietro gli ordini ministeriali, salvo i casi di urgenza, nei quali il consiglio potrà autorizzare un'anticipazione, qualora i beni dipendano dall'amministrazione generale, e quando fossero provvenienti dall'ordine di Malta si graviteranno i mandati sul fondo delle rendite del medesimo.

Le spese da farsi sul primo fondo, verranno regolarizzate colla tesoreria generale, a somiglianza delle altre bisognevoli pel ramo amministrativo: delle somme da erogarsi sul 2. fondo ne sarà dato conto dal detto capo di ripartimento appoderato alla gran Corte de' conti a similitudine delle altre spese occorrenti pel detto ramo.

56. Saranno a carico degli aggiudicatari le spese delle rispettive aggiudicazioni che vengono stabilite nel seguente modo.

Sull'estaglio al disotto di ducati cento grana settanta.

Da ducati cento a tremila, oltre i grani sessanta, grana diciotto per ogni cento ducati.

Da ducati tremila in sopra per ogni cento ducati grani dodici.

Qualunque però risulti l'ammontante del dritto di sopra stabilito, il medesimo non potrà eccedere la somma di ducati cinquanta.

Pel registro dell'atto nel repertorio saran riscosse grana dieci.

Per le copie in forma esecutiva dell'atto di aggiudicazione deffinitiva l'onorario sarà il quarto di ciò che trovasi stabilito pel detto atto, purchè non sia minore di trenta, nè maggiore di ducati tre.

# ADDIZIONI

ALLA

# LEGISLAZIONE POSITIVA

PORTANTE

TUTTE LE MODIFICHE FATTE AL CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE DALLA SUA PUBBLICAZIONE

SINO A TUTTO IL 1840

# PARTE PRIMA

## ADDIZIONI ALLE LEGGI CIVILI

*Articolo* 17.

Questo articolo è applicabile al caso in cui lo straniero si costituisca parte civile nei giudizi penali. Rescritto del 30 marzo 1832.

*Articolo* 19.

Gli stranieri, sudditi di quelle potenze con le quali trovasi abolito il dritto di albinaggio, sono capaci dell'esercizio del patronato familiare attivo e passivo su benefici ecclesiastici esistenti nel regno. Decreto del 12 settembre 1828.

*Articolo* 25.

Acciò gli stranieri possano essere ammessi al beneficio della naturalizzazione, debbono adempiere alle condizioni prescritte dalla legge del 17 dicembre 1817, la cui esecuzione è affidata agl'intendenti. Decreto del 18 maggio 1828.

Si determina il modo col quale ottener si può l'autorizzazione per entrare al servizio di una potenza straniera. Legge del dì 8 marzo 1826.

### *Articolo 42.*

Il presidente del tribunale civile può delegare ai giudici la cifra e numerazione de' registri dello stato civile. Decreto del 10 agosto 1819.

Ne' comuni ne' quali non siano pervenuti a tempo i registri dello stato civile, si farà uso di quaderni di carta senza bollo, tenuti in doppio, che saranno numerati e cifrati da' rispettivi giudici di circondario, i quali faranno menzione in principio di ogni quaderno del rescritto qui citato, e del numero dei fogli. Rescritto del dì 16 febbrajo 1822.

I registri degli atti dello stato civile conterranno ancora in istampa la numerazione progressiva de' loro fogli. I correlativi atti vi avranno ugualmente in istampa un numero di ordine progressivo. Per tutto il di più saranno osservati gli stabilimenti in vigore. Decreto del 29 dicembre 1838.

### *Articolo 45.*

I registri dello stato civile debbono essere muniti delle tavole alfabetiche, e gli uffiziali dello stato civile debbono rimettere agl'intendenti anche le tavole decennali. Articolo 21 e 24 del decreto del 29 ottobre 1808.

### *Articolo 47.*

Gli estratti de' registri dello stato civile debbono essere legalizzati da' giudici di circondario, se si estraggono da' registri degli anni scorsi, i cui duplicati non siano stati ancora depositati nella cancelleria del tribunale civile, o se si estraggono da' registri dell'anno corrente. Volendosi poi far uso degli estratti suddetti fuori provincia, o estraendosi dai registri già depositati nella cancelleria del tribunale, debbono essere legalizzati dal presidente. Circolare ministeriale del 16 giugno 1813.

Per gli estratti dei registri dello stato civile dell'anno corrente, si permette la riscossione di un carlino in favore degli uffiziali dello stato civile. Decreto del 14 settembre 1819.

Per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile che si trovano già depositati negli archivi comunali, spetta ai cancellieri comunali il dritto di grana cinque. Nulla potrà esigersi se il richiedente è povero. Decreto del 17 ottobre 1832.

*Articolo* 48.

In mancanza di registri dello stato civile, gli estratti dei libri parrocchiali fanno valida fede per la contrazione del matrimonio, finchè i registri suddetti non siano rimpiazzati. Ministeriale del 29 marzo 1820.

Il decreto del 16 agosto 1815 si estende alla Sicilia. Decreto del 12 marzo 1832.

*Articolo* 49.

Gli stranieri che vogliano contrarre matrimonio nel regno, debbono osservare le formalità prescritte dalle nostre leggi civili. Ministeriale del 5 settembre 1821.

*Articolo* 51.

Se il matrimonio si celebra innanzi al parroco nell'anno seguente, le notate al margine si debbono fare a norma dell'art. 51, dietro l'invio degli estratti per mezzo degli uffiziali dello stato civile. Ministeriale del dì 11 febbrajo 1818.

*Articolo* 52.

Si attribuiscono ai sindaci dei comuni le funzioni di uffiziali dello stato civile. Decreto del 14 settembre 1819.

Gli uffiziali dello stato civile ed i cancellieri comunali saranno puniti ai termini dell'art. 52, ed anche colla destituzione, nel caso rilasciassero alcun estratto di nascita senza l'indicazione del giorno del battesimo ricevuto, o senza la dichiarazione che il neonato fosse stato prevenuto dalla morte. Decreto del 4 febbrajo 1828.

Si modificano alcuni articoli della procedura civile, allorchè trattasi di giudizj per contravvenzioni alle leggi sullo stato civile, o alle leggi sul notariato. Decreto del 13 gennajo 1832. Gli atti pei giudizj contro gli uffiziali dello stato civile saranno vistati per bollo e registrati a credito, e le altre spese occorrenti si anticiperanno dall'amministrazione del registro e bollo. Decreto del 5 marzo 1831.

*Articolo* 55.

I giudici di circondario visiteranno in ogni bimestre i registri dello stato civile, e faranno rilevare al procuratore del Re tutte le alterazioni ed irregolarità. Decreto del 14 settembre 1819.

### *Articolo* 57.

Gli uffiziali dello stato civile debbono inviare fra ventiquattr'ore ai parrochi rispettivi il notamento di ciascun atto di nascita. Essendovi imminente pericolo di morte del neonato, i parrochi possono battezzarlo prima della dichiarazione di nascita presso i detti uffiziali. Decreto del 4 febbrajo 1828.

Sebbene i neonati debbano presentarsi all'uffiziale dello stato civile, pure ciò non impedisce che costui si rechi alla loro casa quando l'urgenza lo richiede. Ministeriale del 2 luglio 1828.

### *Articolo* 59.

Gli uffiziali dello stato civile non possono indicare negli atti di nascita che i soli padri designati dal matrimonio, o notai per effetto delle proprie confessioni. Istruzioni ministeriali del 10 giugno 1811.

### *Articolo* 67.

I matrimoni clandestini sono vietati sotto le pene stabilite dal decreto del 25 settembre 1828. I matrimoni di coscienza non sono compresi nelle suddette sanzioni penali. Articolo 11 del citato decreto.

I vedovi e le vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente, non possono conservare il godimento di alcun dritto o vantaggio che per disposizione di legge, per convenzione qualunque, o per beneficenza del primo coniuge sia conceduto allo stato vedovile, e da quello condizionato. Decreto del dì 11 marzo 1839.

La pena della prigionia stabilita coll'articolo 1 del decreto del 25 settembre 1828, sarà sempre applicata nel massimo del periodo ivi fissato: decreto del 9 ottobre 1842.

### *Articolo* 68.

Se avvenuta la notificazione, non siasi proceduto alla promessa del matrimonio nel corso dell'anno, ed il registro si trovi depositato nella cancelleria del tribunale, l'uffiziale dello stato civile richiederà di ufficio al procuratore del Re, che il cancelliere del tribunale rilasci un certificato della seguita notificazione, e della esistenza o inesistenza delle opposizioni, dietro di che ne trascriverà il tenore a data corrente sul registro delle notificazioni, ed adempirà, essendone il caso, al prescritto dell'articolo 69 delle leggi civili: circolare del 22 novembre 1837.

Allorchè si rinnoverà la notificazione ai termini di questo

articolo, dovrà pure rinnovarsi l'atto di solenne promessa, e dovrà praticarsi quanto altro prescrive il decreto del 17 novembre 1839.

### *Articolo* 71.

La menzione di non esservi state opposizioni deve farsi nel momento della consegna del certificato, e se la solenne promessa si deve celebrare nello stesso comune, la menzione suddetta deve eseguirsi nell'atto in cui avviene la promessa medesima: circolare del 12 marzo 1820.

I certificati di stato libero non si possono rilasciare dalle municipalità: ministeriale del 14 ottobre 1826. Questa disposizione riceve eccezione per le fedi dello stato libero o di vedovanza delle reclute: ministeriale del 25 luglio 1827; e pei certificati d'inesistenza ne' registri dello stato civile di alcun atto a' medesimi appartenente, che possono dalle parti richiedersi per qualunque motivo: circolare del 6 dicembre 1829.

### *Articolo* 72.

Gli atti di notorietà saranno dal giudice rimessi di uffizio al tribunale per l'omologazione, allorchè per motivo d'indigenza non è dovuto alcun dritto: decreto del 10 dicembre 1810, circolare del 13 agosto 1814: articolo 6 della tariffa del 31 agosto 1819.

### *Articolo* 75.

Non è necessario che si presenti all'uffiziale dello stato civile l'atto del consenso, allorchè coloro che debbono prestarlo intervengono nell'atto della solenne promessa: circolare del 27 maggio 1820.

Pel modo di supplire alla mancanza degli atti di morte del padre, della madre o dell'avo paterno de' futuri sposi, si consulti il decreto del 22 aprile 1809. Nel caso di tali atti suppletori, l'uffiziale dello stato civile avvertirà le parti della loro importanza: circolare del 7 febbraio 1824.

### *Articolo* 76.

Gli atti occerrenti per la celebrazione del matrimonio sono esenti da bollo e registro: art. 28 n. 28 della legge del 2 gennajo 1820. Questa disposizione si applica anche agli estratti occorrenti. Ministeriale del 25 maggio 1825. Sono anche esenti da' dritti di archivio: circolare del 16 luglio 1825, e da quelli di cancelleria, restando fissato il dritto spettante ai pubblici funzionarj o altri impiegati ad un carlino. Decreto del 29 novembre 1824. Vedi il decreto del 17 ottobre 1832 sotto l'articolo 47.

*Articolo* 77.

Si determinano le forme per adempirsi con procura alla solenne promessa di matrimonio. Decreto del 15 giugno 1829.

I condannati ad ogni pena sono capaci di contrarre matrimonio ecclesiasticamente: i condannati ai ferri ed alla reclusione sono anche capaci degli effetti civili del matrimonio, mercè l'adempimento degli atti dello stato civile: il matrimonio del condannato all'ergastolo all'incontro deve procedere senza cotesta formalità civile, a meno che Sua Maestà non si degni accordarne la dispensa. Rescritto del 9 aprile 1832.

*Articolo* 79.

L'uffiziale dello stato civile nel rilasciare alle parti la duplice spedizione dell'atto di solenne promessa di matrimonio, dovrà inserirvi, che non celebrandosi il matrimonio fra l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine dell'affissione della notificazione, debba questa rinnovarsi nel modo e nelle forme espresse dalla legge. Circolare del 10 giugno 1837.

*Articolo* 80.

Se gl'individui già solo ecclesiasticamente uniti in matrimonio, tacendo questa circostanza, adempiono alla solenne promessa di matrimonio innanzi all'uffiziale dello stato civile, conoscendo questi dalla nota del parroco la preventiva celebrazione canonica, non procederà al notamento indicato da questo articolo, ma ne farà rapporto ai superiori. Ministeriale del 6 settembre 1826.

*Articolo* 99.

Si fissano le norme da osservarsi perchè i militari possano contrarre matrimonio. Decreti del 17 gennajo 1825 e 13 aprile 1828.

*Articolo* 104.

Come si rettifica l'omissione di uno de' nomi degli ascendenti, che avrebbero dovuto prestare il consenso pel matrimonio de' discendenti, negli atti di morte, e gli errori de' cognomi negli atti di nascita degli sposi. Decreto del 24 gennajo 1811.
Le stesse disposizioni si applicano agli errori incorsi ne' nomi degli sposi negli atti di nascita. Ministeriale del 24 settembre 1818.

La rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse di

persone povere, sarà promossa di uffizio da' procuratori del Re, dietro domanda degl'interessati, che potrà presentarsi al giudice di circondario, o all'uffiziale dello stato civile. Alla domanda suddetta sarà annesso un certificato d'indigenza rilasciato dal proprio parroco, ed un altro simile dell'autorità municipale, debitamente verificato. Rescritto del 28 giugno 1833.

*Articolo* 109.

La dichiarazione di cui si parla in questo articolo si farà in presenza di due testimoni, ed andrà soggetto al dritto di grana ottanta, ed a quello di grana venti per le corrispondenti spedizioni o estratti. Ministeriale del dì 8 aprile 1829.

*Articolo* 160 *e* 161.

La dispensa di cui si parla nell'articolo 161 si comunica agli uffiziali dello stato civile per mezzo de' procuratori del Re. Rescritto del 25 aprile 1818.

Non è vietato il matrimonio tra lo zio e la nipote affini, e tra la zia ed il nipote affini. Citato rescritto.

*Articolo* 163 *e seguente.*

La regola contenuta nell'articolo 223 procedura penale pei sordi-muti, si osserverà allorchè occorra per essi dichiararsi il consenso, o adempiersi atti rispettosi pel matrimonio. Decreto del 19 maggio 1841.

*Articolo* 165.

Il dissenso degli ascendenti per la contrazione de' matrimoni de' minori, vien supplito ai termini di questo articolo dietro gl'informi stragiudiziali del presidente e del procuratore del Re. Rescritto del 6 maggio 1820.

Per l'esperimento della vocazione delle donzelle alla vita monastica, ad oggetto di togliere da una parte qualunque dubbio sulla libera elezione dello stato, e ad impedire dall'altra qualunque forma contenziosa in un affare che non lo comporta degnossi il Re ordinare nel consiglio di stato del 14 febbraio 1827, dover la donzella passare in altro decente monistero di egual condizione di quello da lei scelto, e dimorarvi pel corso di un'anno, spirato il quale se continuerà nella inclinazione di professare vita religiosa, debba cominciare il noviziato nel monistero di sua scelta, per emettervi in seguito nelle forme canoniche i voti corrispondenti, obbligandosi il padre ad apprestar tutte le spese per detto esperimento, ed a costituirle la

dote monastica, supplendo allora Sua Maestà al difetto del consenso paterno.
Per la validità delle convenzioni nuziali, nel caso enunciato in questo articolo, lo sposo in età minore sarà assistito nel contratto di matrimonio da un curatore *ad hoc*, da destinarsi dal tribunale civile del domicilio del minore, ed il contratto che si stipuli all'uopo, dovrà omologarsi dal tribunale medesimo. Decreto del 25 gennaio 1842.

### *Articolo* 170 *e* 171.

Le sentenze che portano condanna alla pena del carcere, ai termini di questi articoli, sono eseguite a diligenza de' procuratori del Re. Ministeriale del 7 febbraio 1823.

### *Articolo* 180.

Per adempire al disposto di questo articolo, non si richiede alcuna sentenza del tribunale; ma l'atto di matrimonio celebrato all'estero, dev'esser munito del *recipiatur* del procuratore del Re presso il tribunale civile, o sulla negativa di questo magistrato, dal tribunale; salve sempre le ragioni delle parti interessate. La trascrizione sui registri dello stato civile si farà quindi mediante analogo processo verbale. Circolare del 13 febbraio 1836.

### *Articolo* 181.

Si fissa il termine fra il quale si può produrre opposizione alla solenne promessa di matrimonio. Decreto del 10 genn. 1827.

### *Articolo* 187.

Si dichiara quando possono eseguirsi le decisioni delle gran Corti civili che rigettano le opposizioni al matrimonio, e fra qual termine si deve produrre il ricorso per annullamento. Decreto del 7 aprile 1828.
Si stabilisce il termine per prodnrre appello avverso le sentenze de' tribnnali civili che rigettano le opposizioni al matrimonio, e si dichiara quando queste possono eseguirsi. Decreto del 14 marzo 1831.

### *Articolo* 189.

I matrimoni di coscienza contratti ai termini della bolla *Satis vobis*, non producono effetti civili. Rescritti del 30 mag. 1825. e 22 febbraio 1825.
Le curie del regno non permetteranno i divisati matrimoni,

che nel concorso di qualche urgente e grave cagione. Rescritto del 22 febbraio 1825.

*Articolo* 195 *e* 196.

I genitori sono in obbligo di alimentare i figli privi di mezzi di sussistenza, che si trovano in carcere. Ministeriale del dì 15 maggio 1823.

I figli han dritto agli alimenti nella sola casa paterna, e non possono chiederli fuori della medesima, quando i genitori offrono di mantenerli con essi, purchè giuste cause non rendessero necessaria ed utile la separazione. Ministeriale del 23 aprile 1825.

Il figlio di famiglia che trovasi detenuto unitamente al padre, ha dritto di farsi somministrare da costui gli alimenti, allorchè il padre paga una contribuzione fondiaria al di là di ducati dodici, o gode di una pensione di ritiro maggiore di ducati trenta al mese; in contrario il figlio si riguarderà come povero, ed avrà gli alimenti dal governo. Decreto del 30 novembre 1829.

*Articolo* 200.

La dicitura di questo articolo è stata modificata col decreto del 17 ottobre 1836.

*Articolo* 279.

Spetta al consiglio di famiglia il deliberare sull'adozione di un esposto. Tale consiglio dev'esser composto di cittadini del comune ove l'infante si è trovato esposto. Ministeriale partecipata con circolare del procurator generale del Re presso la gran Corte civile di Napoli del 9 settembre 1826.

Le notizie sulla morale dell'adottante si debbono chiedere da quella autorità o persone che potranno inspirare maggior fiducia, e che siano più a portata di somministrarle. Ministeriale del 1 dicembre 1825. Le suddette notizie raccolte dal procuratore del Re non si debbono comunicare ai procuratori generali o ai giudici della gran Corte civile, che potranno direttamente prendere le opportune dilucidazioni. Ministeriale del 5 maggio 1827.

*Articolo* 290.

Circa la facoltà che hanno il padre e la madre di far restringere in un conservatorio la figlia maggiore di età, e non maritata, si osservi il decreto del 14 luglio 1838.

*Articolo* 291 e 282.

Norme per la vendita delle partite iscritte sul gran libro del debito consolidato appartenenti ai minori. Decreto del 27 febbraio 1836.

*Articolo* 295.

I figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettare cariche comunali, non esclnse quelle di decurioni, senza il consenso paterno. Rescritti del 19 dicembre 1821 e 27 marzo 1822.

*Articolo* 302.

I genitori o gli ascendenti possono chiedere l'arresto dei figli o discendenti, nel caso abbiano timore di voler contrarre matrimonio clandestino. Decreto del 25 settembre 1828.

*Articolo* 317.

La madre passata a seconde nozze, e privata della tutela, conserva il dritto di prestar consenso al matrimonio de' figli avuti dal primo marito, o di dar loro il consiglio, previ gli atti rispettosi, salvo il regolare le convenzioni matrimoniali a chi di dritto appartenga l'amministrazione de' beni. Rescritto del 20 agosto 1840.

*Articolo* 326.

La copia del verbale, e non il varbale originale del consiglio di famiglia relativo alla nomina del tutore dev'esser rimesso al procuratore del Re per l'omologazione del tribunale. Circolare del 14 febbraio 1832.

La suddetta copia sarà soggetta alla formalità del bollo e del registro gratuito, sì nel caso in cui il consiglio di famiglia si unisca ad istanza di parte, che di uffizio. Circolare del 15 giugno 1833.

*Articolo* 364.

I membri della consulta generale del regno non possono essere tutori che de' propri figli e discendenti. Decreto del 20 settembre 1824.

*Articolo* 401.

Per la tutela ed emancipazione degli esposti e de' minori ammessi negli stabilimenti di pubblica beneficenza, si osservi il decreto del 7 aprile 1828.

*Articolo* 413.

L'azione del ministero pubblico per la interdizione ne' casi di demenza o d'imbecillità, potrà anche esercitarsi, semprechè il coniuge o i parenti dell'individuo da interdirsi, niuna cura prendano della persona o de' beni di lui. Decreto del 15 novembre 1835.

*Articolo* 414.

Domandandosi l'interdizione di uffizio dal pubblico ministero ne' casi contemplati da questo articolo, le spese si anticipano dall'amministrazione del registro e bollo. Articolo 60 e 61 del decreto del 13 gennaio 1817.

*Articolo* 419

Modo e forma dell'interrogatorio da aver luogo ne' giudizi d'interdizione, se la persona da interrogarsi si trova fuori del territorio della provincia o valle in cui risiede il tribunale adito. Decreto del 20 giugno 1827.

*Articolo* 420.

La destinazione dell'amministratore provvisorio produce gli stessi effetti della destinazione del tutore. Decreto del 24 giugno 1828.

*Articolo* 424.

Le prescrizioni di questo articolo, e dell'articolo 84 della legge del 23 novembre 1819 sul notariato, sulla iscrizione nella tabella de' notai di coloro che sono interdetti, o ai quali è destinato un consulente giudiziario, o un amministratore provvisorio, dovranno eseguirsi per gli uffizi di tutt'i notai della provincia. Decreto del 29 dicembre 1838.

*Articolo* 452.

Le rendite iscritte sul gran libro si possono immobilizzare quando si danno in cauzione da' contabili delle pubbliche am-

ministrazioni o per altri pubblici uffizi; quando costituiscono la dote di un maiorasco; quando servono a formar la dote di un militare che voglia contrarre matrimonio. Decreto del 28 maggio 1816, legge del 17 ottobre 1822, e decreto del 13 aprile 1828.

*Articolo* 453.

Si regola la commutazione in danaro delle rendite ex feudali, e la ricompra di ogni rendita perpetua. Decreto del 17 gennaio 1810.

Si fissa il procedimento giudiziario nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime ed altre prestazioni prediali. Decreti del 4 febbraio e 24 giugno 1828.

*Articolo* 463.

Gli attentati commessi fra l'anno sul corso delle acque de'fiumi, che quantunque non navigabili o non atti a' trasporti, non appartengono ad alcun privato a titolo di proprietà, sono di competenza del contenzioso amministrativo. Rescritto del 25 gennaio 1823.

*Articolo* 477.

Sulla ricerca e sullo scavo delle miniere, si consulti la legge del 17 ottobre 1823.

*Articolo* 563.

L'azione diretta a far ridurre il corso di una sorgente, che nasce in un fondo di privati, allo stato primiero, è di competenza del potere giudiziario. Rescritto del 27 maggio 1825.

*Articolo* 597.

Sono vietati gl'introspetti degli edifizi vicini alle case religiose. Legge del 21 giugno 1826.

La stessa disposizione a vantaggio degli edifizi di regio uso. Decreti del 18 novembre 1823 e 27 agosto 1829.

Si estende lo stesso divieto a vantaggio de' locali addetti all'educazione de' giovani. Decreto del 15 gennaio 1831.

Si fissa l'impedimento della costruzione di designate opere alla distanza di 50 tese dalle piazze di guerra, forti e castelli. Decreto del 6 giugno 1832.

Appartiene ai tribunali civili il giudicare su gli effetti legali della nunciazione delle opere nuove, e dell'azione in petitorio sulle servitù di occupazione di suolo di cui parla il decreto del 6 giugno 1832. Rescritto del 12 settembre 1833. L'uffizio del co-

mandante di piazza, col quale denunzia l'opera nuova al giudice di circondario, vale come domanda giudiziale. Rescritto del 10 ottobre 1836.

Se un giudice di circondario in causa di nunciazione di nuova opera commina una multa contro di colui, che non ostante il divieto, continua l'opera., non può sospendere la riscossione della multa spettante al fisco con semplice ordinanza emessa sulla domanda del condannato, senza sentire l'altra parte interessata nel giudizio. Circolare del 25 ottobre 1837.

*Articolo* 607.

Non può esistere servitù di ogni specie sopra gli edifizî di regio uso, senza una espressa concessione sovrana. Decreto del 29 agosto 1830.

I titoli costitutivi delle servitù prediali che si vorranno rendere pubblici, saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche. Decreto del 16 marzo 1835.

*Articolo* 637.

Per le prede marittime, si osservi la legge del 2 settembre 1817.

*Articolo* 645.

Si vieta ai tribunali di proclamare secondo l'antico sistema le dichiarazioni di erede dette preamboli. Circolare del 18 ottobre 1810.

*Articolo* 684.

Gli stabilimenti di beneficenza succedono in preferenza dello stato ne' beni degli esposti, i quali non lasciano discendenti, nè coniuge. Decreto del 29 dicembre 1828.

*Articolo* 708.

Le rinuncie delle donne maritate prima della pubblicazione del codice civile non sono di ostacolo alla successione de' loro genitori, a' termini delle leggi vigenti al tempo dell'aperta successione. Decreto del 4 marzo 1817.

*Articolo* 730.

I sindaci, gli esattori o percettori comunali, i cancellieri de' tribunali e delle giustizie di circondario, fra gli otto giorni dalla notizia avuta di beni vacanti o caduchi, ne daranno av-

viso agl'ispettori del demanio pubblico. Articolo 9 del decreto del 18 ottobre 1819.

*Articolo* 822.

I monaci professi sono incapaci a succedere. Rescritto del 9 marzo 1822.

*Articolo* 849.

Alle cause di diredazione si aggiunge la contrazione del matrimonio clandestino, a' termini del decreto del 25 settembre 1828.

*Articolo* 861.

I notai sono nell'obbligo di dar notizia al sindaco ed al giudice di circondario o al supplente delle disposizioni tra vivi o di ultima volontà, da essi rogate o presso di loro depositate, in favore de' poveri, de' luoghi pii laicali o degli stabilimenti di beneficenza. Decreto del 4 aprile 1830.

*Articolo* 883.

Si fissa il dritto fiscale per la inscrizione delle domande di rivoca di donazione, o per la radiazione della suddetta inscrizione. Decreto del 10 gennaio 1825.

*Articolo* 895.

Il testamento olografo può scriversi in carta libera. Decreto del 5 ottobre 1818, ed articolo 26 numero 3 della legge del 2 gennaio 1820.

I testamenti olografi non van compresi nelle disposizioni dell'articolo 28 della legge sul registro; e le contravvenzioni alle leggi del bollo e del registro che rilevassero in detti testamenti, non sono sottoposte alle multe comminate dalle leggi medesimo. Rescritto del 7 novembre 1831.

*Articolo* 897.

Una persona affatto sorda, la quale possa parlare e sappia leggere benchè non sappia o non possa firmare, può testare per atto pubblico, dettando il suo testamento secondo il prescritto di questo articolo, e facendone in seguito la lettura ella stessa. Il notaio farà nel rogito espressa menzione di questo adempimento, dopo di che egli darà lettura dell'atto medesimo in presenza de' testimoni. Decreto del 21 giugno 1842.

### *Articolo* 902.

Gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici si debbono stendere colle medesime regole che sono in vigore per la formazione degli altri atti notariali. Rescritto del 16 febbraio 1828.

Le agevolazioni concesse pe' testamenti olografi coll'art. 26 numero 3 della legge del 2 gennaio 1820, e colla sovrana determinazione del 7 novembre 1831, si estendono a' testamenti mistici. Rescritto del 4 dicembre 1833.

### *Articolo* 927.

Per alcuni atti notariali colpiti di nullità, si osservi il decreto del 12 settembre 1828, col quale si modificano vari articoli della legge sul notariato.

### *Articolo* 933.

Si fissa l'onorario del notaio pel deposito del testamento olografo. Decreto del 10 gennaio 1827.

Pel deposito de' testamenti mistici si deve rispettare il giudizio del testatore per la scelta del notaio. A questa regola si può fare eccezione per giuste cause, come p. e. per depositarsi il testamento mistico nel luogo dell'aperta successione, nel caso si trovasse consegnato ad un notaio, che non abbia ivi la residenza. Circolare del dì 11 giugno 1831.

L'apertura di un testamento olografo o in forma mistica si può fare dal giudice di circondario del luogo ove quello si trova, benchè non siasi ivi aperta la successione. Ministeriale del 22 febbraio 1839.

### *Articolo* 946 *e seguenti*

Le disposizioni delle leggi civili concernenti i majoraschi sono state modificate colla legge del 17 ottobre 1822, col decreto del 9 agosto 1824, colla legge del 29 ottobre 1825, e col decreto del 12 agosto 1832.

### *Articolo* 1179

Il patto apposto in un contratto di mutuo senza interessi, che siano questi dovuti quando non si paghino le rate del capitale tra i tempi determinati, forma una condizione, non già una clausola penale. Decreto del 20 agosto 1840.

*Articolo* 1212

I depositi giudiziari ed amministrativi, o volontari, si fanno nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali. Decreto del 30 dicembre 1819.

Per la maniera di ottenere la restituzione de' depositi suddetti, si osservino i decreti del dì 11 febbraio 1813, e del 9 giugno 1820: articoli 8, 11 e 12.

Pe' depositi da farsi in Sicilia, si consulti il decreto del 9 giugno 1820, e quello del 10 gennaio 1826, che lo ha in parte modificato.

*Articolo* 1271

Gli atti de' pubblici funzionari, come i sindaci, gli agenti delle amministrazioni pubbliche ed altri, non che i certificati che si rilasciano da questi, fanno fede in giudizio. Decreto del 21 aprile 1817.

*Articolo* 1273

Coloro che vogliono produrre querela di falso in principale contro scrittura privata, debbono prima assicurare il pagamento del debito, delle spese e de' danni-interessi. Decreto del 4 ottobre 1831.

*Articolo* 1288

Le copie e le spedizioni debbono essere corrette, in iscrittura legibile, senza intervalli, lacune ed abbreviature, e senza veruna rasura, cancellatura o aggiunzione di parole: non potranno contenere più di venticinque linee per pagina: articolo 24 e 28 della legge sul notariato del 23 novembre 1819, ed articolo 35 e 36 della legge del 2 gennaio 1820.

*Articolo* 1351

Le disposizioni di questo articolo forma eccezione alla regola, che perfezionato il rogito, qualunque altro atto ulteriore, benchè a quello relativo, deve stendersi in separato-originale. Decreto del 12 settembre 1828 numero 2.

*Articolo* 1371

L'alienazione del fondo dotale non si deve permettere sol perchè il marito è in pericolo di essere arrestato, ma allora quando legalmente si trova in carcere. Istruzioni del procuratore ge-

nerale della gran corte civile di Napoli del 25 ottobre 1824 superiormente approvate.

*Articolo* 1427

Per le alienazione de' predi urbani che si fanno per mezzo della cassa di ammortizzazione, si osservi il decreto del 28 maggio 1832.

Metodo da tenersi nelle alienazioni de' beni immobili appartenenti al patrimonio delle chiese e de' poveri. Decreto del 1 dicembre 1833.

Le domande per ottenere il regio assenso nel caso di alienazione, permuta o censuazione de' beni ecclesiastici, si debbono avvanzare al real trono dalle corporazioni e titolari ecclesiastici, siano secolari, siano regolari cui appartengono, e non già da persone laiche che vogliono con essi contrattare. Rescritto del 6 giugno 1834.

*Articolo* 1548

Per le permute degl'immobili delle chiese ed altri luoghi pii, si consulti il decreto del 1833.

*Articolo* 1554

Per la durata degli affitti de' beni affidati alle amministrazioni diocesane, si osservi il decreto del 29 agosto 1830. Per le formalità de' medesimi, si veda il decreto del 12 novembre 1831.

Valore del verbale di aggiudicazione per gli affitti de' cespiti comunali e di pubblica beneficenza. Decreto del 31 luglio 1832.

Disposizioni relative all'affitto de' beni appartenenti alle mense vescovili, alle badie ed ai benefici di qualunque natura. Decreto del 1 dicembre 1833.

*Articolo* 1604

Se il giorno destinato dalla consuetudine locale per lo sloggiamento delle case appigionate ricaderà in giorno di festa di doppio precetto, lo sloggiamento si eseguirà nel giorno di lavoro immediatamente seguente. Decreto del 1 novembre 1829.

*Articolo* 1678

Quando nella concessione enfiteutica si è convenuto di doversi dà coloni corrispondere in ogni anno al padrone diretto la covertura, o la mezza covertura essi debbbono corrisponder-

la, ancorchè non abbiano seminato il terreno. Qualora non si è espresso nel contratto doversi la prestazione corrispondente in ogni anno, si deve osservare ciò ch'è solito praticarsi in quella contrada ove li terreni sono siti. Se i coloni trascurano di seminare i fondi, che secondo l'uso della contrada sarebbero suscettibili di essere seminati, in tal caso non sono esentati di dare la covertura, o la mezza covertura sopra tutto il terreno, o sopra quella parte di esso, la quale era saminabile secondo l'anzidetta consuetudine. Rescritto del 16 novembre 1829.

Per le censuazioni de' beni delle chiese e di altri luoghi pii, si osservi il decreto del 1 dicembre 1833.

### *Articolo* 1687

I debitori de' censi enfiteutici riterranno il quinto; su i censi consegnativi o riservativi, si riterrà il decimo; su i censi vitalizi il cinque per cento. Decreto del 10 giugno 1817.

### *Articolo* 1701

Si permette l'affrancazione de' censi de' luoghi pii ecclesiastici o laicali, e de' pubblici stabilimenti, mediante la cessione di un'annua rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico. Decreto del 18 settembre 1816.

### *Articolo* 1777

La legge del 7 aprile 1828 fissa le norme onde regolare gl'interessi convenzionali nel mutuo.

### *Articolo* 1781

Si permette a' debitori di capitali irrepetibili verso i luoghi pii laicali, ed a chiunque altro di permutare l'annua rendita netta a' medesimi dovuta con una rendita annuale inscritta sul gran libro. Decreto del 16 dicembre 1828.

Per il reimpiego de' capitali appartenenti alle chiese e ad altri luoghi pii, si osservi il decreto del 1 dicembre 1833.

### *Articolo* 1784

Si autorizzano in Sicilia i possidenti ad assegnare in pagamento i terreni a' loro creditori, che diconsi soggiogatari, rimanendo sospeso il disposto dell'articolo 1784 numero 1 del decreto del 10 febbraio 1824.

Si emettono varie altre disposizioni sul proposito coi decreti del 25 gennaio, 8 e 24 ottobre 1825, 12 ottobre 1827, 22 dicembre 1825, 3 gennaio 1826, 28 dicembre 1830, 26 gen-

naio e 4 aprile 1831, 12 marzo 21 maggio e 15 ottobre 1832, 12 marzo 1833, 2 maggio e 20 ottobre 1834, e 19 agosto 1835.

*Articolo* 1837.

Si nega ogni azione in giudizio pei giuochi conosciuti sotto il nome di riffe: decreto del 21 maggio 1832.

Le vendite delle iscrizioni sul gran libro, ed ogni altra vendita di effetti pubblici, senza la consegna o deposito effettivo de' titoli, saranno riputate scommesse ai termini di questo articolo. Si riputeranno anche tali le compre-vendite di derrate, senza la indicazione della qualità e del luogo della esistenza delle medesime: decreto del 3 dicembre 1842.

*Articolo* 1840

I titoli di assegnamenti vitalizi che gli aspiranti all'alunnato di giurisprudenza o alla piazza di giudice soprannumerario, possono costituirsi su gl'immobili, saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche. Decreto del 16 marzo 1835.

*Articolo* 1916

Per le transazioni relative a' beni appartenenti alle chiese e ad altri luoghi pii, si osservi il decreto del 1 dicembre 1833.

*Articolo* 1934

Ha luogo l'arresto personale contro i contabili di danaro regio e di reali stabilimenti giusta il decreto del 6 marzo 1816.

Contro gli appaltatori del ramo militare: decreto del 9 dicembre 1819.

Contro i contabili de' comuni e de' pubblici stabilimenti: decreto del 2 dicembre 1823.

Nel caso di rigetto de' ricorsi per ritrattazione, giusta il decreto del dì 8 ottobre 1825.

Contro i condannati in giudizio per le ammende, danni-interessi e spese: articolo 93 del decreto del 13 gennaio 1817, e decreto del dì 8 marzo 1826.

Contro i contabili e debitori doganali, a' termini degli articoli 69 ad 84 della legge del 20 dicembre 1826.

*Articolo* 1936

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di arresto de' contabili: articolo 23 del decreto del 2 febbrajo 1818.

*Articolo* 1975

Si determina il privilegio del fisco pel pagamento delle ammende sul bollo contro i negozianti, per contravvenzioni incorse nella tenuta de' loro registri: articolo 44 della legge del 2 gennaio 1820.
Si stabilisce il privilegio dell'amministrazione de' dazi indiretti su i generi di contrabbando: articolo 111 della legge del 20 dicembre 1826.

*Articolo* 1987

Il tesoro non rispetta le anticipazioni fatte dal conduttore al locatore: articolo 16 del decreto del 3 luglio 1809.

*Articolo* 1990

Si emettono delle disposizioni, acciò il tesoro pubblico prenda in tempo utile l'iscrizione di cui si parla in questo articolo: decreto del 15 agosto 1832.

*Articolo* 2021

I notai non debbono chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale della sola dote, ma eziandio di tutti gli altri lucri matrimoniali, come sono lo spillatico, la sopravvivenza e simili circolare del 23 dicembre 1829.
Si fissa il dritto da riscuotersi per la iscrizione ipotecaria delle doti decreto del 30 dicembre 1831.
La rinnovazione delle iscrizioni per ipoteche legali in favore delle mogli, de' minori e degl'interdetti, è a carico de' conservatori: decreto del di 8 novembre 1835.

*Articolo* 2028

Il termine di 20 giorni fissato da questo articolo è protratto a 30, allorchè il notaio risiede in un comune diverso da quello ove sta l'ufficio della conservazione delle ipoteche, nella stessa provincia o valle; ed a 40, allorchè la iscrizione dovrà prendersi in provincia o valle diversa: decreto del 7 aprile 1828.
I notai non solo devono, ai termini del rescritto del 26 febbraio 1820, enunciare in margine de' capitoli matrimoniali l'epoca della seguita iscrizione, ma debbono ancora alla stessa minuta de' capitoli alligare il corrispondente estratto della medesima iscrizione: circolare del 6 settembre 1828.

*Articolo* 2031

L'azione per i danni ed interessi contemplata da questo articolo, sarà sperimentata colle norme degli articoli 569 e seguenti della procedura civile: decreto del 3 agosto 1839.

La disposizione di questo articolo è applicabile nel caso che la spedizione del consiglio di famiglia sia chiesta da un creditore ereditario, per documentarsi l'autorizzazione del minore ad accettare la eredità del padre: ministeriale del 19 maggio 1841.

*Articolo* 2040

Gli atti privati formati ne' domini di qua del faro, se i contraenti sono di questa istessa parte, non si posson registrare in Sicilia.

I crediti nascenti da titoli anteriori al 1 settembre 1819, se dopo di essersi iscritti in Sicilia, si vogliano far inscrivere nei domini di qua del faro, saranno soggetti al pagamento del supplemento del dritto: decreto del 22 maggio 1832.

*Articolo* 2042

I procuratori del Re ed i presidenti delle camere notariali, nel chiedere le iscrizioni di ufficio, debbono presentare la note richieste da questo articolo. La carta per tali note sarà vistata per bollo a credito, e l'importo deve andare a carico del debitore, di unita agli altri dritti: circolare del 17 giugno 1829.

Non è necessario che le note suddette siano sottoscritte dalle parti richiedenti. Circolare del 5 agosto 1829.

Per la dote, antefato, spillatico ed altri vantaggi matrimoniali, si deve formare una sola nota. Circolare del 17 aprile 1830.

I notai nelle note predette debbono esprimere se l'iscrizione si prenda per somma determinata e per dote estimata passata in proprietà del marito, o per somma indeterminata. Circolare del 14 febbrajo 1829

*Articolo* 2046.

Sistema da tenersi in Sicilia per cambiarsi il domicilio eletto nelle iscrizioni. Decreto del 23 dicembre 1822.

*Articolo* 2048.

La rinnovazione delle iscrizioni può farsi utilmente a tutto il dì 31 dicembre dell'anno in cui scade il decennio. Questa disposizione non riflette quelle iscrizioni per le quali il decen-

nio era già scaduta prima della sua pubblicazione. Decreti del 5 marzo e 22 maggio 1829.

*Articolo* 2049.

Si stabiliscono i dritti del conservatore per le iscrizioni e le spese occorrenti. Decreto del 18 aprile 1819, ed art. 90, 91, 100 e 106 della legge del 21 giugno 1819.

*Articolo* 2055.

Come i debitori de' canoni enfiteutici gravati di antica ipoteca generale in Sicilia possono ottenerne la riduzione. Decreto del 25 gennajo 1825.

*Articolo* 2075.

Nella vendita de' beni dello stato non è più necessaria la trascrizione. Articolo 6 del decreto del 5 aprile 1824.

La trascrizione delle sentenze relative ai sacri patrimonj è esente da dritti. Decreto del 14 luglio 1824.

Si fissa il dritto di trascrizione pel passaggio del dominio utile a favore del padrone diretto o di chiunque altro. Decreto del 9 agosto 1826.

Si stabiliscono varie regole per la trascrizione degl'immobili. Decreto del 3 novembre 1829.

*Articolo* 2091.

Ove dal certificato di situazione del contabile si rilevi ch'è ancora in carica, o che non ha reso i conti, o che questi non si sono discussi, o che pende la verificazione della sua gestione, l'ipoteca legale del fisco sarà operativa nel giudizio di graduazione, come tutte le altre dipendenti da crediti eventuali. Decreto del 22 maggio 1832.

*Articolo* 2097.

Si fissano varie regole per riguardo ai certificati che possono essere richiesti a' conservatori delle ipoteche. Decreti del 10 gennajo e 2 maggio 1830, 22 gennajo e 6 giugno 1834, ed 8 agosto 1836.

*Articolo* 2102.

Sulla tenuta di alcuni registri presso le conservazioni delle ipoteche, si consulti il decreto del 7 luglio 1829.

## *Articolo* 2103.

Si regolano le cauzioni da darsi da' conservatori delle ipoteche. Decreto del 12 giugno 1829.

## *Articolo* 2133.

Il demanio comunale è imprescrittibile. Articolo 176 della legge del 12 dicembre 1816.

L'azione contro il conservatore delle ipoteche pe' danni ed interessi si prescrive in dieci anni. Articolo 80 della legge del 21 giugno 1819.

Per le prescrizioni de' crediti contro i comuni, e tra i luoghi pii, come pure per l'uso del ruolo de' censi fra questi ultimi, si osservino i decreti del 27 agosto 1827, 5 settembre 1828 e 5 aprile 1830.

Si dispone che fino a nuova determinazione i tribunali si dovessero astenere di pronunziare sulla eccezione di prescrizione, che si opponga alle dimande della chiesa. Rescritto del 29 dicembre 1838.

Se le autorità giudiziarie non trovino elementi veri di prescrizione nel caso previsto dall'antecedente rescritto, debbono andar oltre nella discussione della causa, senza arrestarsi alla eccezione da parte de' convenuti. Rescritto del 19 maggio 1841.

## *Articolo* 2169.

Questo articolo è inapplicabile ai titoli di canoni enfiteutici: La mancanza di rinnovazione de' titoli di rendite poi non induce prescrizione per tale circostanza soltanto; tal che, anche senza questo atto, rimane integra l'azione del creditore secondo la legge. Rescritto partecipato con circolare del 17 febbrajo 1838.

Si richiede la rinnovazione de' titoli di decime ed altre prestazioni sui terreni ex-feudali, le quali per le leggi eversive della feudalità hanno acquistata la natura di censi riservativi, e ciò ai termini del rescritto del 17 febbrajo 1838, dichiarativo dell'articolo 2169 delle leggi civili. Rescritto del 17 agosto 1838.

A solo ed unico oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione de' terraggi, decime ed altre prestazioni prediali, nascenti da sentenze eseguite dalla commessione feudale, o da ordinanze di commessarj ripartitori, o da titoli non contradetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun comune, colle norme indicate dal decreto del 12 novembre 1838.

La citazione di cui si parla nel citato decreto del 12 novembre 1838 non è soggetta a perenzione, qualora non sia seguita

fra i tre anni successivi alla data della pronunziazione del magistrato. Rescritto del 26 novembre 1841.

*Articolo* 2179.

L'azione del notajo per lo rimborso delle spese e degli onorarj, sarà soggetta alla prescrizione biennale, a contare dalla iscrizione dell'atto originale o della copia nel repertorio. Sono applicabili ai notai gli articoli 2180 e 2181 delle leggi civili. Decreto del 14 luglio 1838.

# PARTE SECONDA

## ADDIZIONI ALLE LEGGI PENALI

*Articolo* 1.

Effetto delle condanne per misfatti, delitti e contravvenzioni a carico di persone appartenenti agli ordini cavallereschi, per rispetto agli onori e privilegi dell'ordine cui appartengono. Decreto del dì 8 giugno 1818.

*Articolo* 4.

Il condannato a morte può far testamento. Decisione della suprema corte di giustizia del 6 giugno 1835.
Per l'esecuzione della pena di morte in persona degli ecclesiastici, si consulti la legge del 30 settembre 1839.

*Articolo* 5.

Niuna esecuzione a pena capitale avrà luogo ne' giorni di venerdì, di festa di doppio precetto, o di gala della real corte, indicati dall'art. 561 del regolamento sulla disciplina delle autorià giudiziarie del 15 novembre 1828.

*Articolo* 7.

Regolamento per la espiazione della pena dell'ergastolo e della relegazione del 22 agosto 1820, e decreto del 16 giugno 1824. Si vegga anche il decreto del 9 settembre 1825.

*Articolo* 8.

Gli ecclesiastici condannati ai ferri, debbono espiarli nelle prigioni e ne' castelli. Rescritto del 22 luglio 1815.

La pena de' ferri perpetui applicata in forza dell'abolito codice penale, è ridotta ad anni 30. Decreto del dì 8 febbrajo 1825.

Si diminuisce di un quarto la pena de' ferri nel presidio, che si espia nelle prigioni o nel forte del Carmine, fino allo stabilimento de' nuovi locali. Rescritto del 30 marzo 1825.

Disposizioni per la sollecita liberazione de' condannati ai ferri ne' bagni al termine della pena. Decreti del 9 settembre 1825 e 10 luglio 1826.

Regolamento per le visite mensuali ed il servizio de' forzati ne' bagni, approvato col decreto del 22 giugno 1826.

Si diminuisce di un terzo la pena de' ferri, allorchè i condannati sono addetti a lavorare nelle reali delizie o in altre opere pubbliche. Decreto del 27 marzo 1828.

Statuto penale pe' reati de' presidiarj e loro custodi. Legge del 29 maggio 1826, e decreto del 13 dicembre 1835.

*Articolo* 11.

I condannati alla reclusione ed alla prigionia possono essere impiegati, qualora vi acconsentano, nella nettezza delle strade de' capi-luoghi delle provincie, colle precauzioni convenienti. Rescritto del 4 agosto 1826.

*Articolo* 12.

Il tempo della relegazione che si espia nel carcere si raddoppia a favore del condannato. Decreto del 4 agosto 1825.

Regolamento per la spedizione, trattamento, disciplina e liberazione de' relegati. Decreto del 22 novembre 1825.

*Articolo* 17.

Si possono trarre elementi di convizione dalle dichiarazioni de' condannati ai ferri. Ministeriale del 6 ottobre 1819.

Pel matrimonio de' condannati si osservi il rescritto del 9 aprile 1832 riportato sotto l'art. 77 delle leggi civili.

*Articolo* 24.

Dopo che la condanna alla pena del confino è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunziata spedirà e farà notificare al condannato un ordine di rendersi al comune fissato per l'espiazione della pena in un termine non più lungo di giorni

quindici, rimettendone copia al giudice del circondario locale. Si consulti il dippiù nel rescritto del 13 ottobre 1819.

*Articolo* 25.

Dopo che la condanna all'esilio correzionale è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunziata la farà notificare al condannato, coll'ordine di allontanarsi dal distretto fra un tempo non più lungo di giorni quindici, e ne darà avviso ai supplenti comunali del proprio circondario, ed agli altri giudici del distretto. Pel dippiù si consulti il rescritto del 13 ottobre 1819.

*Articolo* 27.

I notai condannati alla prigionia, al confine, all'esilio correzionale o alla detenzione di polizia, rimangono sospesi dall'esercizio del loro ufficio, durante la pena. Decreto del 2 settembre 1832.

*Articolo* 34.

Due mesi prima che la espiazione della pena della reclusione sia compiuta, il procuratore generale richiederà al condannato la sicurtà ch'è tenuto a prestare ai termini della condanna. Ov'egli dichiari di non avere come prestarla, il procuratore generale ne renderà consapevole l'intendente della provincia o valle, in Napoli il prefetto di polizia, ed in Palermo il direttore generale di polizia. In seguito di tale prevenzione, compiuta la espiazione della pena, il condannato verrà messo in libertà, ove non debba rimanere in carcere per altro legale motivo. Circolare del 23 gennajo 1838.

*Articolo* 35.

Fino a che non sarà istituita la cassa delle ammende, le somme che dovrebbero in quella versarsi, saranno introitate da' ricevitori del registro e bollo ne' capo-luoghi delle provincie, ed in Napoli dal ricevitore del primo burò degli atti giudiziarj. Circolare del 15 marzo 1820.

Non sono comprese nella disposizione di questo articolo le ammende attribuite a' comuni dall'art. 194 della legge del 12 dicembre 1816, il quale rimane in osservanza. Decreto del 2 gennajo 1822.

### *Articolo* 39.

La disposizione di questo articolo relativa al *maximum* dell'ammenda per le città di Napoli, Palermo e Messina, viene estesa alla città di Catania. Decreto del 26 agosto 1840.

### *Articolo* 48.

L'amministrazione del registro e bollo nella esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie, può far uso dei piantoni contro i debitori morosi. Decreto del 17 ottobre 1822.

Metodo di esecuzione delle condanne alle restituzioni ed al rifacimento de' danni ed interessi pronunziate in giudizio penale. Decreto del dì 8 marzo 1826.

### *Articolo* 49.

Si stabilisce in quali casi le ammende rimangono estinte per la morte del trasgressore. Decreto del 16 febbraio 1826.

Si dichiara quando il contrabbandiere si debba riputar povero, ed a quali pene va soggetto se non può pagare l'ammenda. Articolo 78 e 79 della legge del 20 dicembre 1826.

Norme per la pena da pronunziarsi contro il condannato all'ammenda, nel caso non possa pagarla. Decreto del 20 giugno 1827.

Si dichiara che i soli immobili, che secondo il decreto dei 21 settembre 1818, non fanno uscire i debitori delle spese di giustizia dalla classe de' poveri, restano esclusi dall'esecuzione reale; ma che l'amministrazione del registro può agire pel detto ricupero su i mobili, ad eccezione di quelli compresi nell'articolo 682 procedura civile. Rescritto del 23 giugno 1827.

Il decreto del 16 febbraio 1823, col quale si permette di agire contro gli eredi del contravventore per la inflzione della multa ed ammenda che per legge si sperimenta con azione civile, non si deve restringere alle ammende o multe che tengono luogo di danni ed interessi, ma si deve applicare a tutte le altre in quello contemplate, nel senso più ampio. Rescritto del 6 giugno 1842 partecipato con ministeriale dei 22 detto.

### *Articolo* 60.

Se nel farsi il confrondo ordinato da questo articolo, si applichi come pena più mite quella de' lavori forzati perpetui e della gogna, ai termini dell'abolito codice penale, quest'ultima pena non deve avere più esecuzione. Rescritto del 13 ottobre 1819.

Se il reato commesso sotto l'abolito codice era correzionale,

sarà trattato con questo rito, non ostante che sia divenuto criminale per effetto delle leggi attuali. Circolare del 20 ottobre 1819.

*Articolo* 61.

Se la gran corte criminale dispone l'invio di un imputato o condannato nella casa de' matti, il procuratore generale farà pervenire al ministro di giustizia copia della deliberazione che l'ordina, il quale ne darà notizia al ministro degli affari interni del ricevimento in detta casa. Circolare del 22 febbraio 1826.

*Articolo* 81.

Si osservi il regolamento del 9 marzo 1835.

*Articolo* 97.

Il furto di vasi sacri commesso in sagristia va compreso nelle disposizioni di questo articolo. Decisione della suprema corte di giustizia del 10 settembre 1834. Non vi è compreso il furto di una campana. Decisione del 24 settembre 1832.

*Articolo* 99.

Si aumenta la pena coll'articolo 10 del decreto del 7 maggio 1821.

*Articolo* 101.

Si aumenta la pena col decreto del 5 maggio 1827.
Ne' reati di bestemmia non vi è luogo ad elevare quistione intenzionale, e l'ebbrezza non è cagione legale di scusa. Rescritto del 26 gennaio 1835.

*Articolo* 102.

Si aumenta la pena coll'articolo 12 del decreto del 7 maggio 1821.

*Articolo* 105.

Si osservi la legge del dì 8 marzo 1826, relativa ai sudditi del regno che prendono servizio presso le potenze estere.

*Articolo* 120 *e seguente.*

I condannati per misfatti contro lo stato o per misfatti settarj, dopo espiata la pena, dovranno rimettersi a disposizione della polizia. Circolare del 10 giugno 1829.

*Articolo* 121.

Il primogenito del Re assume il titolo di duca di Calabria. Atto sovrano del 4 gennaio 1817.

*Articolo* 140.

Per l'espressioni profferite contro il real nome o la sacra persona del Re, debbono prendere le indagini gl'incaricati di polizia, e rimetterle per mezzo degl'intendenti alla commessione generale di polizia. Rescritto del 27 febbraio 1822.

*Articolo* 144.

La disposizione di questo articolo si applica a' reati contemplati dagli articoli 9, 10, ed 11 della legge del 28 settembre 1822. Articoli 14 della stessa legge.

*Articolo* 148.

Prima di pubblicarsi un regolamento per le armi vietate, si dovranno osservare le leggi antiche. Ministeriale del dì 8 dicembre 1819.

È proibita l'asportazione o la vendita de' bastoni e mazze guarnite all'estremità con ferro acuminato rotondo a guisa di palla, di piombo o altro metallo; non che l'asportazione e vendita di mazze nodose o grossi bastoni, quali abbiano nell'estremità superiore una circonferenza maggiore di linee 30 ossia pollici due e mezzo.

È proibita l'asportazione delle ronche, ronciglie, storti ec., e di tutti gl'istrumenti rurali taglienti, incidenti o pungenti quando l'asportatore non esercitasse il mestiere cui appartengono, e quando si asportassero in giorni, in ora ed in luogo, in cui non potessero essere adoperati all'uso cui sono addetti.

Sono particolarmente eccettuati da tal divieto i campagnuoli, che dal loro comune vanno nelle vicine campagne, e ne tornano, in quei giorni però ne' quali vi si debbono condurre per addirsi a' lavori.

La pena pe' contravventori è la detenzione e l'ammenda di polizia. Ordinanza di polizia del 9 ottobre 1822.

Si osservi anche la nota apposta all'articolo 55 delle istruzioni per la gendarmeria reale del 26 dicembre 1827.

I coltelli da tavola aguzzi con manico fermi sono vietati, giusta la prammatica del 1 gennaio 1804, attualmente in vigore. Ministeriale del 18 dicembre 1830.

Si osservi anche l'ordinanza di polizia del 21 gennaio 1839.

### *Articolo* 151.

L'asportazione delle armi è di competenza delle gran corti criminali. Decreto del 21 settembre 1827, tuttavia in vigore.

Nel giudizio di asportazione di armi vietate, le gran corti criminali procederanno col rito correzionale. Decreto del 12 settembre 1828.

La pena per la detenzione si è aumentata col decreto del 4 febbraio 1828, ch'è tuttavia in osservanza.

### *Articolo* 160.

Per le comitive armate, loro ricettatori, corrispondenti ec. si osservino i decreti del 30 agosto 1821 e 24 maggio 1826, i quali rimangono in pieno vigore intorno alla pena da applicarsi pe' reati in quelli espressi, alle liste di fuorbando ed ai loro effetti ec., attribuendosene però la competenza alle gran corti speciali. Decreto del 7 dicembre 1832.

### *Articolo* 164.

I notai che s'immischiano in funzioni di polizia giudiziaria incorrono nella disposizione di questo articolo. Circolare del 6 novembre 1824.

### *Articolo* 169.

Per gli arresti di polizia si riscontrino le istruzioni del 22 gennajo 1817, ed il rescritto del 29 luglio 1822, provvisoriamente in vigore, col quale si dispensa agli agenti di polizia l'obbligo di esprimere l'articolo delle leggi nello spedire un mandato per arresto, la cui durata è di un mese per le provincie di Napoli e Terra di Lavoro, e di due mesi per le altre provincie.

Gl'intendenti ed i sotto-intendenti possono disporre l'arresto de' contabili, per effetto di decisioni rese dalla gran corte dei conti. Decreto del 7 settembre 1818.

È permesso ai superiori de' regolari di tenere ne' conventi una o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de' religiosi trasgressori della purità de' costumi, o dei doveri del proprio istituto. La custodia sarà ordinata dal su-

periore, e le carceri suddette dovranno tenersi nei corridori del convento. Decreto del 14 febbraio 1827.

L'arresto personale è permesso anche contro i contabili dei comuni e de' pubblici stabilimenti, in forza di significatorie spedite dalle autorità competenti. Decreti del 2 dicembre 1823 e 2 novembre 1835.

I vescovi possono rinchiudere in una casa di correzione gli ecclesiastici discoli ed indisciplinati. Rescritto del 9 luglio 1819. Per le prigioni che possono tenere i vescovi, si osservi pure la legge del 30 settembre 1839.

## *Articolo* 172.

La mitigazione della pena di cui si parla in questo articolo è applicabile agli articoli 169 a 171. Ministeriale del 13 novembre 1819.

## *Articolo* 183.

Per la punisione de' reati commessi contro la forza pubblica, si osserva la legge del 9 dicembre 1825.

Per la punizione delle in giurie o delle violenze recate ai militari in sentinella, si consulti la legge del 11 ottobre 1827.

Le stesse disposizioni valgono per le offese contro i gendarmi, ai termini però degli articoli 126 e 127 dell'ordinanza del 30 agosto 1827. Ministeriale del 28 settembre 1830.

## *Articolo* 186.

Le commessioni supreme pe' reati di stato (in ordine alle quali si consulti il decreto del 6 marzo 1834), procederanno ne' reati di calunnia, di falsa testimonianza e di subordinazione de' testimoni, che avranno luogo nella imputazione e nel giugindizio de' reati di loro competenza. Decreto del dì 11 ottobre 1826.

## *Articolo* 187 *e* 190.

Questi articoli sono applicabili ai reati di produzione di falsi testimoni, di false carte e di false testimonianze per gli atti tutti dello stato civile, o negli atti richiesti ed esibiti per lo legale compimento de' medesimi. La pena negli enunciati casi sarà sempre applicabile nel massimo del grado, ed il pubblico ministero procederà di uffizio. Decreto del 6 giugno 1842.

*Articolo* 206.

Pel reato di cui si parla in questo articolo, il pubblico ministero proceder deve di uffizio, senza bisogno d'istanza della parte privata. Rescritto del 12 aprile 1841.

*Articolo* 213.

Per gli uscieri che si rendano aggiudicatari degli effetti mobiliari che sono incaricati di vendere, si osservi l'articolo 9 del decreto del 17 agosto 1819.

*Articolo* 216.

Spetta agl'intendenti e sotto-intendenti di far attaccare innanzi ai tribunali tutti gli abusi e malversazioni che possono commettersi in pregiudizio del tesoro pubblico. Articolo 51 del decreto del 3 luglio 1809.

Questo articolo si applica contro *gli* uscieri che invertono in uso privato le somme provenienti dalle vendite degli effetti sequestrati. Decreto del 17 agosto 1819.

*Articolo* 222.

Sanzione penale contro gli uscieri che turbano la libertà degl'incanti. Articolo 9 del decreto del 17 agosto 1819.

*Articolo* 242.

Questo articolo si applica anche contro i depositarii della forza, che si denegano di prestar braccio forte agli uscieri. Decreto del 17 agosto 1819.

*Articolo* 243.

Le pene sanzionate da questo articolo, sebbene correzionali, possono applicarsi dalle gran corti criminali contro i testimoni e periti refrattari a'loro ordini. Rescritto del 29 agosto 1818.

Gl'individui soggetti alla leva, che si rendono volontariamente inabili al servizio militare, sono puniti col minimo del 3 grado di prigionia. Decreto del 9 settembre 1832.

### *Articolo* 245.

Il parroco che celebra matrimoni di coscienza a norma della bolla *Satis Nobis* di Benedetto XIV, senza i documenti richiesti dalle leggi civili, non incorre nelle pene stabilite da questo articolo. Rescritti del 1 aprile 1822 e 21 giugno 1823.

Si vietano i matrimoni clandestini sotto le pene sanzionate dal decreto del 25 settembre 1828.

### *Articolo* 262.

Occorrendo di doversi desumare un cadavere nell'interesse della giustizia, se ne dovrà chiedere il permesso al vescovo o al suo vicario generale, se la chiesa è sita nella loro residenza, ed al vicario foraneo, o in mancanza all'ecclesiastico più degno, se è sita in altri luoghi. Dopo questa domanda, le autorità giudiziarie procederanno agli atti di loro giurisdizione senza attendere altro. Rescritto del 2 aprile 1820.

### *Articolo* 263.

Sono puniti come monetari falsi coloro, che mettono in corso le monete fabbricate nelle regie zecche, prima che se ne sia fatto il saggio del titolo e peso, e siasi depositato. Legge del 20 aprile 1818.

Sono considerati anche come falsi monetari i contrafattori di bollo, ed i distributori di falsa carta bollata. Legge del 2 gennaio 1820.

### *Articolo* 268.

È proibita la costruzione, la conservazione, e l'uso delle macchine dette *bilancieri*, senza la debita autorizzazione. Decreto del 1 giugno 1832.

### *Articolo* 293.

Coloro che vorranno produrre querela di falso principale contro scrittura privata, dovranno preventivamente garentire il pagamento del debito, de' danni ed interessi e delle spese, nel modo che sarà determinato dal magistrato civile, altrimenti non sarà ricevuta la querela. Decreto del 4 ottobre 1831.

### *Articolo* 309.

Basta l'unione di due individui per costituire la setta. Rescritto del 24 giugno 1828.

*Articolo* 312.

Le pene sanzionate pei reati compresi negli articoli 305 a 312 sono state aumentate cogli articoli 9 a 16 della legge del 28 settembre 1822.

*Articolo* 313.

Si accorda la privativa agli autori di libri, musica, pittura ec., durante la loro vita, ed agli eredi per 30 anni. I contravventori saranno soggetti alle pene stabilite dalle leggi penali. Le traduzioni non van comprese tra le opere d'ingegno in quanto alla privativa. Decreti del 5 febbraio 1828 e 20 marzo 1829.

Si ordina l'esecuzione degli articoli 7 ed 8 del decreto del 7 novembre 1811, coi quali fra l'altro si prescrive, che per rappresentarsi sui teatri un'opera in prosa o in musica, si richiede il consenso degli autori, ai quali spetta un premio competente, da determinarsi nelle provincie dall'intendente, ed in caso di reclamo dal ministro degli affari interni. Rescritto del 21 agosto 1829.

*Articolo* 314.

Sono vietati tutt'i libri che trattano *ex professo* contro la religione, la morale ed i rispettivi governi, come pure le pitture oscene, sotto le pene stabilite dall'articolo 9 del decreto del 7 maggio 1821.

*Articolo* 318.

Il delitto contemplato in questo articolo si è elevato a misfatto, e si è stabilita una pena contro i giuocatori. Legge del dì 11 ottobre 1826.

La legge suddetta si applica alle riffe, le quali esercitandosi con porre o prendere oggetti mobiliari o commestibili sopra l'estrazione di un primo numero, costituiscono una contravvenzione di polizia. Decreto del 21 maggio 1832.

*Articolo* 319.

Chiunque si abbandonerà abitualmente all'usura sarà punito dalla gran corte criminale col terzo grado di prigionia, e con un'ammenda non maggiore de' capitali prestati ad usura, nè minore del terzo di essi. Legge del 7 aprile 1828.

*Articolo* 320.

Sono puniti col secondo grado di prigionia, e con l'interdizione dagli atti di commercio da due a cinque anni coloro, che nella compra-vendita delle iscrizioni non adempiono alla consegna del prezzo, o dell'estratto delle iscrizioni nel termine convenuto. Articolo 6 del decreto del 18 maggio 1824.

*Articolo* 324.

Ogni atto che turbi, impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri o altri spettacoli in luoghi pubblici, sarà punito con la prigionia da uno a cinque anni. Articolo 13 del decreto del 7 maggio 1821.

*Articolo* 353.

La sanzione di questo articolo ha luogo anche nel caso di omicidio volontario del conjuge per matrimonio clandestino o di coscienza. Decreto del 22 settembre 1840.

*Articolo* 355.

L'omicida condannato a pena criminale temporanea dovrà stare lontano trenta miglia dal domicilio degli offesi, dopo espiata la pena, purchè non ottenga il loro contentamento. Decreti del 28 marzo e 27 giugno 1823.

La disposizione de' precedenti decreti si applica a tutt'i condannati a pena temporanea criminale per omicidi commessi anteriormente ai decreti medesimi. Circolare del 21 maggio 1823.

Sotto nome di offesi s'intendono i genitori o altri ascendenti dell'ucciso, i figli o altri discendenti, i fratelli e le sorelle in secondo grado, i conjugi e affini negli stessi gradi. durante però il matrimonio quanto gli affini. Decreto del dì 11 maggio 1835.

Il condannato che dopo ottenuta la discolpa voglia essere sciolto dall'esilio, dovrà adire l'autorità giudiziaria che avrà profferita la condanna. Circolare del 13 maggio 1820.

L'allontanamento del condannato dal domicilio degli offesi è anche applicabile, allorchè trattasi di percossa o ferita grave volontaria da cui segua la morte dell'offeso. Circolare del 31 luglio 1824.

I condannati sommariamente a prigionia per omicidio, espieranno la pena nel carcere centrale, eccetto se l'omicidio si fosse commeso nel luogo ove dette prigioni esistono, nel qual caso la pena sarà espiata in altre carceri. Circolare del 21 agosto 1824.

Legge sul duello del 21 luglio 1838.

*Articolo* 356.

Lo storpio consiste nell'essersi renduta permanentemente viziosa una parte della costruzione fisica del corpo umano, e l'essersi in tutto o in parte permanentemente debilitata l'umana agibilità. Decisione della suprema corte di giustizia del 30 gennaio 1824.

Le percosse e le ferite sono pure gravi quando siano giudicate pericolose di sfregio. Decreto del 5 gennaio 1840.

*Articolo* 358.

Per le percosse o ferite pericolose di vita o di storpio, oltre della prima perizia, sarà opportuno eseguire la seconda nel ventesimo giorno, e la terza nel quarantesimo, purchè prima de' su dinotati periodi non sia cessato il pericolo, o siasi verificato lo storpio o la morte dell'offeso. Circolare del dì 8 gennaio 1820.

*Articolo* 361.

L'esasperazione della pena ordinata da questo aticolo contro l'autore di percosse o ferite lievi pel concorso della circostanza di asportazione dell'arma vietata senza legal permesso, è applicabile contro il colpevole di percossa o ferita grave per gli accidenti accompagnata dalla stessa circostanza. Rescritto del 31 dicembre 1819.

*Articolo* 373.

La forza doganale, come ogni altra forza pubblica, nei casi di aggressione, potrà nei modi prescritti dalla legge far uso delle armi da fuoco e delle armi bianche, tra i limiti della imperiosa necessità, e colle moderazioni ch'esige una incolpata tutela. Rescritto del 9 luglio 1838.

*Articolo* 393.

Circa la sepoltura da accordarsi o negarsi pe' cadaveri dei suicidi, si osservi il decreto del 10 ottobre 1826.

*Articolo* 400.

Lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si sparga veleno, diretto l'uno e l'altro da disegno da turbare l'interna sicurezza dello stato, saranno reati di competenza delle commissioni militari, che procederanno ai termini del

decreto del 6 marzo 1834. I reati suddetti saranno puniti colle regole espresse negli articoli 123, 129, 140 e 142 delle leggi penali. Decreto del 6 agosto 1837.

*Articolo* 401.

I droghieri non possono vendere le droghe a minuto, cioè meno di un'oncia, nè quelle sottoposte ad apparecchio farmaceutico. Rescritto del 12 giugno 1829.

*Articolo* 405.

Si esaspera la pena per i furti semplici, o qualificati, allorchè si è esposta a pericolo la vita, o a grave perdita la proprietà altrui. Decreto del 6 dicembre 1835.

*Articolo* 412.

È qualificato pel luogo il furto che si commette nelle strade pubbliche fuori dell'abitato, e nelle case di campagna. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualifica, tranne alcuni casi contemplati dal decreto del 24 giugno 1828.

*Articolo* 453.

Se una gran corte criminale per effetto di questo articolo discende dalla reclusione o relegazione alla prigionia, la rinunzia alla istanza sarà improduttiva di effetto, e si potrà solo raccomandare il condannato alla sovrana clemenza. Circolare del 22 settembre 1819.

*Articolo* 461 *numero* 15.

Si consulti il regolamento del 1 gennaio 1820 su i cibi, bevande e farmaci nocivi.

*Articolo* 461 *numero* 17.

Il rescritto del 16 dicembre 1826 fissa le condizioni che si richieggono, perchè i farmacisti non privilegiati possano esercitare la loro professione.

*Articolo* 461 *numero* 29.

Si veda la legge del dì 11 ottobre 1826, riportata sotto l'articolo 318.

*Articolo* 461 *numero* 30.

Le monete estere di oro e di argento non sono in corso; ad eccezione delle pezze e mezze pezze di Spagna. Decreto del 23 febbraio e 13 aprile 1818. Sul corso poi delle monete del regno, si osservi la legge del 20 aprile 1818.

*Articolo* 462.

Le pene contro i contravventori al regolamento del 12 febbraio 1836 pel rilascio delle carte di passaggio, si applicano dagli agenti di polizia ordinaria.

Coloro che apriranno scuola senza il real permesso, saranno sottoposti alle pene di polizia. Decreto del 23 settembre 1823.

Per le contravvenzioni a' dazi di consumo, che s'impongono i comuni, si applicheranno da' giudici di circondario le pene fissate dall'articolo 36 e seguenti delle leggi penali. Decreto del 28 gennaio 1824.

*Articolo* 470.

Le principali leggi e regolamenti de'quali si parla in questo articolo riguardano.

1. Le contravvenzioni in materia di caccia regolata dalla legge del 18 ottobre 1819.

2 Le contravvenzioni alle disposizioni sanitarie comprese nello statuto penale del 13 marzo 1820, e nel decreto del 19 settembre 1829, relativo a' generi gettati al lido dalle onde.

3. I contrabbandi, pei quali oltre la legge del 9 ottobre 1810, il regolamento del 14 maggio 1822 ed il decreto del 14 marzo 1842 per i tabacchi; i decreti del 14 maggio 1810, 12 ottobre 1817 e 1828 pel sale; il decreto del 5 aprile 1819 per la polvere e salnitro; il decreto del 10 luglio 1826 per le carte da giuoco; si osservi la legge organica delle dogane del 19 giugno 1826, e quella sul contenzioso de' dazi indiretti del 20 dicembre 1826. Si consulti anche la legge del 2 gennaio 1820 per la carta bollata, ed i decreti del 17 agosto 1830 e 20 gennaio 1839, relativi alla punizione dell'immissione fraudolenta di generi esteri per la via di mare o di terra.

4. I reati forestali compresi nella legge del 21 agosto 1826, e nel decreto del 7 luglio 1835,

5. Le contravvenzioni in materia di pesca, giusta il decreto del 20 ottobre 1834.

6. Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale, formati a' termini della legge del 12 dicembre 1816.

7. I reati compresi nello statuto penale pei presidiari e loro

custodi del 29 maggio 1826, in parte modificato dal decreto del 13 dicembre 1835.

8. I reati compresi nello statuto penale per l'armata di mare, e pe' forzati e loro custodi del 30 giugno 1819.

9. I reati preveduti dallo statuto militare approvato con decreto del 30 gennaio 1819. Sul che è da osservarsi, che le guardie di onore saranno considerate come tutti gli altri militari pei reati che commettono, e saranno perciò questi di competenza della giurisdizione militare. Rescritto del 27 ottobre 1837.

10. I reati relativi alla tratta de' negri, secondo la legge del 14 ottobre 1829.

# PARTE TERZA

## ADDIZIONI ALLE LEGGI DI PROCEDURA CIVILE

*Articolo* 1.

I conciliatori possono tenere udienza nelle proprie case. Circolare del 16 gennaio 1819.

*Articolo* 4.

Se il perturbatore dell'ndienza si è messo in fuga, il mandato di arresto spedito dal conciliatore si può eseguire fuori dell'ndienza. Circolare del 22 maggio 1819.

*Articolo* 5.

In mancanza del sindaco e del secondo eletto, funzionerà da conciliatore il decurione più anziano, giusta il decreto del 21 novembre 1826. Ministeriale del 26 giugno 1830.

*Articolo* 6.

Le sentenze diffinitive ed i verbali di conciliazione eccedenti i ducati sei, si scriveranno su fogli volanti, facendosene una semplice menzione su i registri. Circolare del 12 novembre 1834.

*Articolo* 18.

I conciliatori non possono ordinare l'arresto personale nelle cause di loro competenza. Ministeriale del 30 dicembre 1837.

*Articolo* 21.

Nella conciliazione di uffizio, il conciliatore non può usare mezzi coattivi contro le parti che non si presentano. Circolare del 3 marzo 1819.

*Articolo* 41.

I conciliatori possono procedere ne' giudizi risguardanti i minori, allorchè non eccedono i ducati sei. Essi possono deferire il giuramento decisorio o di uffizio nelle cause di loro competenza. Sono competenti a procedere ne' giudizi civili a causa di danni commessi ne' campi dalle persone o dagli animali, qualora non eccedono i ducati sei. Circolare del 16 gennaio 1819.

Se il credito minore di ducati sei fa parte di somma maggiore, il conciliatore non è competente. Circolare del 13 maggio 1820.

I conciliatori sono competenti a procedere nelle cause di sfratto degl'immobili locati, tanto se sia finita la locazione, quanto se dipenda da arretrato di pigione o da abuso della cosa locata, allorchè il pigione non oltrepassa i sei ducati. Circolare del 13 febbraio 1836.

Le azioni per lo pagamento di canoni o altre prestazioni prediali in possessorio fino a ducati sei, possono essere dedotte presso i conciliatori del domicilio del debitore. Decreto del 9 maggio 1838.

*Articolo* 47.

Un creditore non può includere in un solo avviso più debitori per diversi oggetti, e per varie somme, benchè unite non eccedeno i ducati sei. Circolare del 16 gennaio 1819.

*Articolo* 52.

Se i convenuti sono soggetti a diversi conciliatori, l'attore potrà citarli a sua scelta innanzi ad uno di essi. Circolare del 3 marzo 1819.

*Articolo* 60.

I conciliatori possono adottare gli stessi mezzi di coazione stabiliti dalle leggi di procedura civile pei tribunali contro i testimoni che chiamati ricusino di comparire; se non che il massimo della multa non potrà eccedere i duc. sei. Circolare del 16 giugno 1818.

*Articolo* 63.

I motivi di ricusa de' conciliatori sono quelli indicati nell'articolo 147. Circolare del 3 marzo 1819.

*Articolo* 76.

Le opposizioni si possono intimare ne' giorni festivi. Circolare del 3 novembre 1819.

*Articolo* 81.

Le sentenze de' conciliatori non sono soggette al ricorso per ritrattazione. Circolare del 15 febbraio 1819.

La procedura del tit. 6 lib. 1 delle leggi di procedura civile si applica per la riscossione di alcuni crediti dell'amministrazione del registro, e della conservazione delle ipoteche. Decreti del 16 settembre 1831, 15 gennaio 1833 ed 11 agosto 1834.

*Articolo* 82.

Pon può procedersi a sequestro di messi pendenti e frutti attaccati al suolo, per effetto di sentenze de' conciliatori. Circolare del 25 agosto 1838.

*Articolo* 83.

Possono però pegnorarsi gli oggetti indicati nei numeri 3 5 e 7, dell'articolo 682 delle leggi di procedura civile: circolare del 3 marzo e 17 aprile 1819.

*Articolo* 88.

I verbali di vendita per somma non eccedente i ducati sei, sono esenti dalla formalità del bollo e del registro. Rescritto del 6 settembre 1833.

Sono anche esenti dal registro e bollo gl'incartamenti amministrativi, allorchè si producono in giudizio dalle pubbliche amministrazioni comunali e di pubblico stabilimento, giusta la circolare del 21 marzo 1829; e le ricette mediche, secondo il decreto del 16 settembre 1831.

*Articolo* 89.

I conciliatori non possono odinare sequestri conservatori sopra mobili, per pigione di casa locata senza scrittura. Rescritto del 1 febbraio 1838.

*Articolo* 106.

Le copie degli atti degli uscieri debbono essere registrate, allorchè si esibiscono in giudizio per causa diversa da quella per cui sono stati formati. Circolare del dì 8 febbraio 1826.

Si stabilisce l'uffizio in cui gli uscieri faranno registrare i loro atti. Decreto del 19 giugno 1826.

Si fissa il numero delle linee da doversi scrivere dagli uscieri in ogni pagina di carta bollata. Decreto del dì 11 maggio 1829.

Le disposizioni di questo articolo si applicano agli uscieri dei conciliatori. Circolare del 2 gennaio 1833.

*Articolo* 111.

Vacazioni accordate a' procuratori speciali, siano o pur no patrocinatori. Decreti del 12 ottobre 1827 e 1 novembre 1829.

I notai possono essere prescelti a procuratori delle parti nei giudizi innanzi ai giudici di circondario. Rescritto del 5 novembre 1841.

*Articolo* 116.

Ove si deduca l'incompetenza del giudice, il tribunale civile spedirà tali cause come urgenti. Circolare del 29 ottobre 1834.

*Articolo* 125.

I giudici non possono condannare le multe da infliggersi negli affari civili ne' casi contemplati dalla legge; ma ove ciò sia lasciato al loro arbitrio, potranno astenersi dal pronunziarle. Ministeriale del 6 febbraio 1828.

Contro più opponenti o appellanti succumbenti nello stesso giudizio, si pronunzierà una sola multa, e ciascuno di essi sarà tenuto a pagarla solidalmente, salvo a farsi rivalere dai suoi conforti di lite della rispettiva porzione. Rescritto del 28 agosto 1837.

*Articolo* 143.

I giudici di circondario possono pronunziare la sentenza subito dopo la redazione del verbale di esame, benchè questo non fosse registrato. Circolare del 10 febbraio 1827.

*Articolo* 145.

Il giudice di circondario può giudicare prima che sia registrato il verbale dell'accesso. Circolare del 5 marzo 1825.

*Articolo* 148.

Si fissa l'ammenda cui debbono andar soggetti coloro che avendo ricusato un giudice di circondario, un supplente, o un supplente comunale in Sicilia, la ricusa sia rigettata. Decreto del dì 8 febbraio 1835.

*Articolo* 149.

La dichiarazione di cui si parla in questo articolo può scriversi sul medesimo foglio di carta di bollo. Circolare del 25 novembre 1825.

Formando un solo atto le dichiarazioni stesse sugli atti stessi di ricusa, questi van soggetti ad un registo. Circolare del 26 novembre 1825.

*Articolo* 151.

Come si debbono spedire presso gli attuali tribunali e gran Corte civili le cause rimaste pendenti presso gli antichi tribunali. Decreto del 6 marzo 1828.

Le cause relative a dritti di regalia e di regio patronato sonò di competenza de'tribunali civili, salvo quello che si dice per la nunciazione di nuova opera. Decreto del 29 agosto 1830.

Regole particolari relative alle contravvenzioni alle leggi sullo stato civile e sul notariato. Decreto del 13 gennaio 1832.

*Articolo* 152.

Si fissa il compenso dovuto agli avvocati. Decreto del 12 ottobre 1827.

*Articolo* 164.

Quelli che sono stabiliti nell'estero, siano esteri, siano sudditi del regno, si notificano per mezzo del procuratore del Re il quale trasmette la intimazione colle corrispondenti notizie sulla nazionalità dell'individuo notificato, al ministero degli affari esteri. Rescritto del 26 aprile 1820.

Come si debbono citare i principi della famiglia reale ne'giudizi civili. Decreto del 3 maggio 1820.

I procuratori del Re sono parte principali ne'giudizi di regalie e di regio patronato. Decreto del 27 ottobre 1825.

*Articolo* 215.

Si stabilisce la forma particolare colla quale debbono riceversi i giuramenti, gl'interrogatori, le testimonianze e altri atti di persone rivestite di cariche distinte. Decreto del 20 ag. 1829.

Per le dichiarazioni e giuramenti da prestarsi dalle claustrali, si osservi il decreto del 27 agosto 1829.

*Articolo* 222.

Le amministrazioni diocesane non debbono subire condanna di spese, fino a che non si rendano parti contradicenti in giudizio. Rescritti del 10 marzo 1824 e 29 marzo 1826.

Nel caso di essersi accordate da Sua Maestà le spese a credito, il giudice deve di uffizio ordinarne il rimborso in favore dell'amministrazione generale del registro e bollo, ed il cancelliere sotto la sua risponsabilità deve subito passare l'estratto esecutorio al procuratore del Re. Circolare del 7 marzo 1827.

In caso di dimanda de' giudici di circondario, loro supplenti e cancellieri per pagamenti d'indennità, vacazioni e spese loro dovute dalle parti, i presidenti de' tribunali civili tasseranno le specifiche in via di sommaria esposizione, e le ridurranno in caso di eccesso. L'ordinanza di tassa non andrà soggetta ad alcun gravame. Rescritto del 5 maggio 1841.

*Articolo* 226.

Le pubbliche amministrazioni non saranno mai obbligate a dar cauzione per l'esecuzione de' giudicati profferiti a loro vantaggio. Circolare del 25 febbrajo 1829.

*Articolo* 233.

Si enuncierà in piedi delle sentenze, se contengono disposizioni diffinitive, per regolarsi il ricevitore sull'esazione del dritto di registro. Articolo 1 del regolamento del 27 dicembre 1816.

Si debbono citare nelle sentenze gli articoli di legge applicati testualmente o per analogia; ma non si potrà far menzione di scrittori legali, non si potranno citare ministeriali, se non quando portino ordini di Sua Maestà, con indicarsi espressamente tal circostanza, nè si potrà marcare la corrispondenza degli articoli del codice abolito con quelli delle leggi vigenti. Articolo 1029 del regolamento giudiziario. Ministeriale del 5 luglio 1815, 9 febbrajo e 12 luglio 1828.

*Articolo* 243.

Le opposizioni, gli appelli o gli altri gravami prodotti avverso le sentenze portanti condanne ad ammende, non ne sospenderanno l'esecuzione, salvo ad ottenerne la restituzione, se la sentenza impugnata venga rivocata. Art. 10 del decreto del 7 novembre 1826.

Il cancelliere del tribunale superiore che ha profferita la sentenza di rivóca, a richiesta della parte, deve dare notizia al cancelliere del tribunale inferiore della rivocata condanna a multa con un certificato in carta libera, vistato ed approvato dal pubblico ministero, nel quale dovrà trascrivere la dispositiva della sentenza o decisione di rivoca. In vista di tal documento si adempirà a quanto prescrive il decreto del 7 novembre 1826, per ottenere la restituzione della multa. Circolare del 2 maggio 1829.

Si serberà lo stesso metodo nel caso che la multa non ancora sia stata pagata, ad oggetto di far depennare la partita dagli agenti del registro. Circolare del 28 aprile 1836.

*Articolo* 409.

Negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti o ingegnieri, si farà menzione della loro cedola o laurea. Decreto del dì 8 dicembre 1833.

Si ordina la formazione di un albo di architetti presso ciascuna giurisdizione di gran corte civile, de' quali le autorità giudiziarie dovranno avvalersi. Decreto del 2 novembre 1835.

*Articolo* 413.

La tassa de' periti fatta in piedi delle loro relazioni, non porta contravvenzione alla legge sul bollo. Circolare del 30 agosto 1820.

*Articolo* 449 *e* 453.

Si modificano questi articoli, e si dispone fra l'altro, che dipenderà dal tribunale l'ordinare la sospensione del procedimento nel caso di disapprovazione del fatto de' patrocinatori. Legge del 2 settembre 1832.

*Articolo* 455.

Gl'intendenti non possono elevare i conflitti di giurisdizione, senza che prima si dichiari la competenza dal contenzioso giudiziario. Rescritto del 14 maggio 1820.

Si fissa il modo di elevare e dirimere i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie de' dominj di qua e di là del faro. Decreto del 20 agosto e 16 novembre 1825.

Le quistioni di competenza fra il potere giudiziario e l'amministrativo, dietro l'esame della commissione stabilita col decreto del 15 luglio 1822, si portano alla risoluzione del Re. Sul termine a poter elevare tali quistioni, si osservi il decreto del dì 8 ottobre 1825.

*Articolo* 470.

La cecità del magistrato non può essere allegato come motivo di ricusa o nullità. Decreto del 16 novembre 1825.

Sul metodo da tenersi per la ricusa de' consiglieri delle supreme corti di giustizia, si osservi il decreto del 12 settembre 1828.

Si emettono altre disposizioni per la ricusa de' magistrati in linea civile e penale. Decreto del 1 giugno 1842.

*Articolo* 495.

Forme da osservarsi per la rinunzia de' corpi morali al dritto di cui è lite, o a gravami da essi prodotti. Decreto del 27 agosto 1829.

*Articolo* 558.

Sono dispensate dal deposito le persone indigenti, le quali però nel caso di rigetto del ricorso saranno condannate a pagare ducati trenta al vincitore. Decreto del dì 8 ottobre 1825.

*Articolo* 582.

Per il ricorso avverso le decisioni che rigettano le opposizioni al matrimonio, si osservi il decreto del 7 aprile 1828.

*Articolo* 595.

La liquidazione delle spese di cui trattasi in questo articolo si farà ai termini degli art. 628 a 631 della procedura civile, salve le modificazioni indicate nell'art. 2 del decreto del 13 gennajo 1839.

*Articolo* 626.

Le autorità giudiziarie nel fissare l'importo delle spese a carico della parte succumbente nella stessa sentenza, dovranno nell'esecutorio separato dichiarare espressamente che in quella

liquidazione non sia compreso il compenso di avvocato, che deve liquidarsi ai termini del decreto del 12 ottobre 1827. Circolare del 5 marzo 1828.

*Articolo* 648.

Le ordinanze per sequestro saranno scritte sullo stesso foglio di carta di bollo che contiene la domanda, e saranno rilasciate in minuta. Decreto del 5 ottobre 1832.

Spiegandosi il disposto del citato decreto del 5 ottobre 1832, col quale si additano gli atti da rilasciarsi in minuta, si prescrive di doversi rilasciare in spedizione: 1. le ordinanze rese in via di sommaria esposizione; 2. quelle per l'arresto del debitore nella propria abitazione; 3. quelle per lo rilascio da farsi da' ricevitori o dal direttore delle copie dalla copia di atti privati, giusta l'art. 43 della legge del 21 giugno 1817; 4. quello contro il notaio renitente a rilasciare una seconda spedizione di atti autentici; 5. quello per la tassa ai periti, giusta l'art. 413 delle leggi di procedura civile. Circolare del 4 marzo 1835.

*Articolo* 670 *e* 671.

Gli uscieri non possono sequestrare i cavalli addetti ai rilievi delle poste, senza l'autorizzazione del tribunale o del giudice locale, e questa può essere accordata dopo inteso in contradizione il direttore delle poste. Circolare del 3 marzo 1810.

Non sono sequestrabili i denari provenienti dalle percezioni pubbliche, se non per causa d'indebito esatto, ed ai termini degli art. 29 e 31 della legge del 21 marzo 1817.

Non sono sequestrabili le somme dovute ai maestri di posta, durante il termine del contratto. Decreto del 1 novembre 1819.

Le schede de' notai esercenti sono insequestrabili. Articoli 160 della legge del 23 novembre 1819.

Le partite di credito verso il regio erario liquidate giusta i decreti del 5 marzo 1819 e 19 settembre 1815, sono sequestrabili fino a quando la tesoreria generale non ne abbia dato fuori i certificati d'iscrizione sul terzo ruolo provvisorio. Decreto del 3 maggio 1824 e 5 gennajo 1826.

Non si possono far sequestri o assegnamenti volontarj su i soldi ed altri averi che si pagano dalle casse regie, o pure dalla casa reale e sue dipendenze. Decreti del 9 febbrajo e 3 marzo 1824. Si osservi pure il decreto del 6 giugno 1834.

I soldi ed averi sopra indicati possono però essere sequestrati per causa di alimenti dovuti dagli ascendenti ai discendenti e viceversa, e da un conjuge all'altro. Decreto del 17 settembre 1829.

Il disposto del decreto del 9 febbrajo 1824, colle eccezioni

del decreto del 17 settembre 1829, si estende a favore degl'impiegati comunali, salvo il permettersi per casi straordinarj dagl'intendenti o da' sindaci il sequestro o la cessione della terza parte del soldo e de'loro impiegati. Decreto del 18 dicembre 1832.

Non si possono sequestrare ad istanza de' privati le somme dovute dalle diverse amministrazioni dello stato agli appaltatori delle opere pubbliche. Decreto del 2 aprile 1832.

Le somme dovute agli appaltatori delle opere pubbliche provinciali, comunali o de' pubblici stabilimenti sono insequestrabili. Decreto del 9 agosto 1835.

Non si possono far sequestri presso terzi delle rendite dello stato, delle amministrazioni pubbliche, de' comuni e dei pubblici stabilimenti, in virtù di qualsivoglia titolo o giudicato, che ai termini dell'art. 27 e seguenti della legge del 21 marzo 1817, il quale determina la maniera di procedersi al pignoramento de' beni in danno di detti corpi morali. Risoluzione sovrana partecipata con circolare del 9 marzo 1836.

I giudici di circondario sono competenti a procedere sopra sequestri per somma non maggiore di ducati trecento, in virtù di condanna pronunziata da gran corte civile, con che però ogni altra domanda di esecuzione del giudicato, la quale non tratti del procedimento sopra beni del debitore per vendita o per soddisfazione de' creditori, appartiene all'autorità istessa che ha giudicato dell'azione principale, giusta la legge. Rescritto del 13 maggio 1837.

Le rendite de' beni costituiti per sacro patrimonio non sono sequestrabili. Decreto del 1 ottobre 1840.

I sequestri presso terzo a danno de' comuni possono aver luogo solo in virtù di qualsivoglia titolo esecutivo, ma sempre ne' termini degli articoli 28 e seguente della legge del 21 marzo 1817. I sequestri medesimi, quando ne sia il caso, possono colpire soltanto le rendite de' beni patrimoniali, non mai i prodotti de' dazj civici, sieno essi provvenienti da percezioni che faccia il comune in economia, ovvero da estaglio per fitto della percezione degli stessi dazj. Rescritto del 10 dicembre 1841.

Non si possono sequestrare le somme depositate nelle casse de' corpi dell'armata per conto d'ingaggio da pagarsi a colui che vi presta servizio militare come cambio di un requisito di leva. Decreto del 1 giugno 1842.

## *Articolo* 677.

Se nella esecuzione delle sentenze de' conciliatori si trovano chiuse le porte, si dovranno aprire coll'assistenza gratuita del giudice del circondario. Ministeriale del 26 settembre 1827.

*Articolo* 686.

I gendarmi non possono destinarsi custodi o depositarj degli effetti sequestrati o pegnorati, ma solo, quando ne sia il bisogno, come nel caso dell'art. 677 della procedura civile, debbono incaricarsi della momentanea custodia de' locali chiusi dove trovansi riposti gli oggetti da sequestrarsi, finchè l'atto di sequestro non sia interamente compito. Ministeriale del 21 luglio 1841.

*Articolo* 689.

Il depositario può chiedere all'usciere esecutore il trasporto de' mobili pignorati in luogo ove creda più opportuno. Rescritto del 18 aprile 1827.

*Articolo* 698.

I reclami di proprietà prodotti dopo il termine indicato negli affissi per la vendita, abbia o pur no avuto luogo questa vendita, non sono di ostacolo agli uscieri per la esecuzione degli ulteriori atti occorrenti alla vendita istessa. Rescritto del 18 febbrajo 1839.

*Articolo* 755.

Si pubblica la nuova legge sull'espropria, colla quale si aboliscono gli articoli 755 ad 862 delle leggi di procedura civile. Legge del 29 dicembre 1828.

*Articolo* 23 *della nuova legge sull'espropria.*

L'amministratore giudiziario si deve scegliere nella classe de' creditori iscritti, sempre che giusti e plausibili motivi concorrano, che la convenienza reclamino di una tal destinazione. La scelta di ufficio avrà luogo solamente, allorchè i creditori trascureranno di scegliere l'amministratore fra quindici giorni. Egli deve presentare il conto in ogni bimestre, e deve versare tutte le somme superanti nelle pubbliche casse, sotto pena della sua esonerazione. Il compenso dovutogli sarà proporzionato alle fatiche sostenute nella gestione, ed al valore caduto in amministrazione. Circolare del 9 marzo 1833, e rescritto del 19 maggio 1834.

*Articolo* 794 *e* 795 *modificati dagli art.* 55 *e* 56 *della legge testè citata.*

I depositi si faranno ne' luoghi indicati dal decreto del 30 dicembre 1819, riportato sotto l'art. 1212 delle leggi civili. Decreto del 26 marzo 1827.

*Articolo* 803 *corrispondente all'articolo* 93 *della legge sull'espropria.*

Pei giudizi di espropria sono esclusivamente competenti i tribunali civili. Rescritto del 21 ottobre 1818.

*Articolo* 842 *corrispondente all'articolo* 169 *della legge suddetta.*

L'atto del giudice commessario per la chiusura diffinitiva di una parte, o di tutto un processo verbale di graduazione sarà soggetto all'appello, che potrà interporsi fra dieci giorni dalla data dell'atto medesimo. Decreto del 17 novembre 1839.

*Articolo* 863.

Cessa il bisogno della sentenza che pronunzi espessamente l'arresto, laddove la somma da restituirsi, o quella de' danni ed interessi sia stata liquidata nella stessa decisione penale. Decreto del dì 8 marzo 1826.

*Articolo* 864.

Il debitore non può essere arrestato nelle chiese ove si mantiene permanentemente il Santissimo nel sacro ciborio, meno che per un caso straordinario, e con l'espresso permesso del giudice locale. Decreto 26 dicembre 1827.

Gli arresti per misura di polizia non possono essere imparati per debiti civili. Rescritto del 22 maggio 1830

Non si faranno mai arresti nelle chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della chiesa nella quale si fosse rifugiata la persona colpevole. Legge del 30 settembre 1839.

*Articolo* 865.

La disposizione di questo articolo è applicabile al caso in cui il debitore sia chiamato a deporre innanzi al giudice del contenzioso amministrativo. Decreto del 9 ottobre 1842.

*Articolo* 869 *ad* 874.

Si danno delle dilucidazioni su questi articoli. Decreto del 14 ottobre 1839.

*Articolo* 873.

Nell'arresto de' contabili di denaro regio o di reali stabilimenti, non vi è l'obbligo di anticipare gli alimenti. Articolo 21 e 25 del decreto del 2 febbraio 1818, e decreto del 7 settembre 1818.

La stessa disposizione pe' contabili e debitori doganali. Articolo 69 ad 84 della legge del 20 dicembre 1826.

*Articolo* 874.

I registri per gli arresti personali in materia civile da formarsi in carta di bollo, debbono andare a danno de' debitori imprigionati. I custodi esigeranno il dritto fissato dall'articolo 35 numero 29 della tariffa del 31 agosto 1819, e l'importo della carta per la trascrizione del giudicato. Ministeriale del 29 novembre 1820.

I registri anzidetti saranno numerati e cifrati nel capoluogo della provincia dal presidente del tribunale civile, e nelle altre residenze da' rispettivi giudici di circondario. Circolare del 19 agosto 1820.

I nobili arrestati per debiti civili o commerciali vengono detenuti ne' castelli reali più vicini al comune dove è seguito l'arresto. Decreto del dì 8 giugno 1831.

*Articolo* 883.

I creditori, a'termini dell'articolo 77 delle istruzioni pel servizio delle prigioni del 18 dicembre 1817, sono obbligati a somministrare le spese pe' detenuti per debiti ammalati, potendovi essere astretti dalla commessione delle carceri per mezzo di un patrocinatore officioso, col farsi le spese di procedura a credito. Rescritto del 24 gennaio 1818.

*Articolo* 927.

Le disposizioni degli articoli 927 a 930 procedura civile si osserveranno, allorchè si vorrà ottenere la spedizione in forma esecutiva degl'istrumenti stipulati prima della legge sul notariato. Articolo 39 della legge del 23 novembre 1819.

### *Articolo* 931.

Le copie o spedizioni delle sentenze o decisioni saranno adempite della vidimazione prescritta dall'art. 24 del decreto del 13 gennaio 1817 su i diritti di cancelleria, prima che siano sottoposte alla formalità del registro. Decreto del 27 febbraio 1833.

### *Articolo* 984.

L'uffiziale dello stato civile è nell'obbligo di dar avviso al giudice del circondario della morte de' notai, acciò si proceda alla suggellazione di tutte le scritture che presso di loro si possono ritrovare. Articolo 93 della legge del 23 novembre 1819.

I locandieri, nel caso di morte di persone estere, ne daranno subito avviso al giudice regio, per assicurare gli oggetti del defunto. Rescritto del 23 dicembre 1827.

Per l'apposizione de' sigilli su gli effetti de' militari, si osservi l'articolo 8, numeri 950 a 953 della reale ordinanza del 26 gennaio 1831.

### *Articolo* 989.

Il giudice di circondario o i supplenti nel comune capoluogo, ed i supplenti comunali negli altri comuni, eseguiranno l'apposizione e la rimozione de' sigilli sulle schede ed altre carte notariali de' notai defunti. Decreti del 4 aprile 1831 e 30 marzo 1833.

Ne' comuni non capo-luoghi di circondario, l'apposizione dei sigilli è affidata direttamente a' supplenti comunali. Decreto del 9 aprile 1837.

Nel caso di apposizione e rimozione di suggelli ne' conservatori o ritiri, il giudice di circondario si farà seguire dal solo cancelliere, e dalle parti che hanno di assistere all'operazione, e baderà che non sia recato alcun disturbo da chicchessia. Gli oggetti sottoposti a suggello, previa esatta annotazione, saranno consegnati al depositario prescelto, per esser ritenuti fuori il conservatorio o ritiro, semprechè per ispeciali considerazioni non possa altrimenti succedere. Circolare del dì 11 maggio 1836. Non vi sarà bisogno di cercare alcun permesso a' governatori del luogo. Circolare del 10 giugno 1837.

I supplenti comunali incaricati dell'apposizione e della rimozione de' suggelli, in caso di assenza, mancanza o impedimento, saranno rimpiazzati da quei funzionari che li soppliscono negli atti penali di loro competenza. I supplenti comunali ed i loro cancellieri esigeranno per l'apposizione e rimozione de' suggelli la metà de' dritti che la tariffa attribuisce ai giudici di circondario ed ai loro cancellieri. Le ordinanze de' detti supplenti in

materia di suggellazione saranno notificate da' servienti comunali. I supplenti godono la garentia per gli atti sopradetti. Per la ricusa del supplente, si osservi il decreto del 26 dicem. 1836. Risoluzione sovrana contenuta nella circolare del 22 novembre 1837.

L'apposizione de' sigilli fatta dal giudice nel comune non capo-luogo è nulla ministeriale del 24 marzo 1841.

I giudici di circondario non hanno dritto di farsi anticipare le vacazioni per apposizione o rimozione di suggelli circolare del 14 agosto 1835.

### *Articolo* 996, 998, 999, 1005, 1011.

Si determina che le relazioni da farsi dal giudice di circondario o dal supplente al presidente del tribunale civile saranno fatte per iscritto, e si prescrivono le altre formalità da osservarsi in tal rincontro: decreto del 9 ottobre 1842.

### *Articolo* 998.

Le quistioni sull'apposizione de' suggelli a' termini degli articoli 998 e 999 procedure civile, devono scriversi in carta bollata, ed il presidente in calce vi appone la corrispondente ordinanza: decreto del 9 agosto 1820.

La ricusazione contro il giudice adito per l'apposizione de' sigilli non è di ostacolo al medesimo per l'atto soltanto di apporre i sigilli, giusta gli articoli 989 a 992 delle leggi di procedure civile, e per eseguire, qualora ne sia il caso, ciò che prescrive l'articolo 998 delle stesse leggi: decreto del 26 dicembre 1836.

### *Articolo* 1019.

Si danno delle nuove disposizioni per la numerazione a classifica delle carte ereditarie tenute dal defunto: decreto del 29 dicembre 1828.

### *Articolo* 1021 *e* 1022.

Nella ordinanza del presidente di cui parlasi in detto articolo 1022, non dovrà destinarsi l'usciere per la vendita da farsi ai termini dell'articolo 1021, mentre questo dev'essere scelto dagl'interessati. Le parti non potranno prescegliere un notaio per gli atti di vendita, in vece dell'usciere. Non si richiederà preventiva estimazione per la vendita di statue, quadri, medaglie ed altri lavori di belle arti, salvo se gli oggetti siano di tal materia cui possa applicarsi il disposto dell'articolo 712 della procedura civile: trattandosi però di oggetti insigni di

belle arti, vi sarà provveduto dal magistrato nel modo che stimerà conveniente. Non sarà legalmente interdetta la licitazione e la vendita de' mobili a prezzo minore di quello stabilito nell'inventario, senza che per questo vi occorra precedente autorizzazione di magistrato: rescritto del 29 dicembre 1838.

### *Articolo* 1115.

Ne' casi previsti dagli articoli 106, 162, 164, 1115 procedure civile ne' quali si richiede la vidimazione, trovando il pubblico ministero ragionevoli motivi per rifiutarla, deve esprimerli in piè dell'atto, appartenendo alle autorità competenti pronunciare come di dritto sulla validità e legalità dell'atto di citazione: ministeriale del 20 dicembre 1826 e 2 maggio 1827.

### *Articolo* 1116.

Il disposto di questo articolo non è applicabile a' casi in cui il giudice per l'urgenza e per altri motivi adempia agli atti del suo ministero nella propria abitazione, dove non vi sono originali a custodire, e dove l'originale dell'atto resta in potere della parte, non richiedendosi spedizione: ministeriale del 19 luglio 1826. Vedi pure l'articolo 8 del decreto del 6 marzo 1828.

# PARTE QUARTA

## ADDIZIONI ALLE LEGGI DI PROCEDURA PENALE

### *Articolo* 6 *e* 7.

Si stabilisce in qual provincia si dovrà procedere al giudizio de' misfatti commessi nell'estero: decreto del 27 agosto 1829.

Il disposto del decreto del 27 agosto 1829 avrà luogo in tutt'i casi ne' quali occorra farsi giudizio nel regno pei misfatti accaduti all'estero: decreto del 22 dicembre 1834.

Le pene stabilite dalle leggi del regno potranno, secondo le circostanze, esser diminuite di un grado, trattandosi di misfatto avvenuto all'estero, di cui si faccia giudizio del regno. Non sono compresi in questa disposizione i reati contemplati nell'articolo 6 delle leggi di procedura penale: decreto del 22 dicembre 1834.

Si stabilisce il procedimento da tenersi per raccogliere le pruove nell'estero per misfatti quivi accaduti, e giudicabili nel regno: decreto del 22 dicembre 1834.

Quando si commettono misfatti a bordo ai legni mercantili di nazioni estere ne' porti de' reali domini, nei quali siano interessati regi sudditi, che sia turbato l'ordine pubblico, e che essendo avvenuto il misfatto fra l'equipaggio del legno, vi sia istanza delle parti, procederanno i magistrati del regno. Quando si commettono a bordo di detti legni da' loro equipaggi colpe soggette a pene correzionali, che non turbino la tranquillità del porto, o anche misfatti ne' quali alcun suddito della Maestà Sua non sia interessato, o che non vi sia fatta istanza, le autorità locali non dovranno mischiarsene, a meno che il console della nazione o il capitano non chiegga il braccio forte: rescritto del 7 giugno 1834

*Articolo* 9 *numero* 5.

La polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia è rivestita delle attribuzioni di polizia giudiziaria. Cio però non impedisce agli agenti di quest'ultima di occuparsi anch'essi allo scovrimento de' reati medesimi: articolo 10 delle istruzioni sulla polizia del 22 gennaio 1817.

*Articolo* 9 *numero* 6.

Ne' comuni non capo-luogo di circondario vi sono i supplenti giudiziari nominati dal ministro, i quali esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, di giudici delle contravvenzioni di polizia, e di giudici de' delitti per delegazione de' giudici di circondario: decreto del 16 novembre 1819.

Per la nomina e funzioni de' supplenti ne' comuni diversi dal capo-luogo del circondario in Sicilia, si osservi il decreto del 17 ottobre 1821.

I supplenti giudiziari sono rimpiazzati da' primi eletti per le sole funzioni di polizia giudiziaria: articolo 15 del regolamento del 15 novembre 1828: in mancanza del primo eletto, funzionerà il secondo eletto, giusta l'articolo 69 della legge del 12 dicembre 1816; ed in difetto di quest'ultimo, il decurione più anziano, secondo il decreto del 21 novembre 1826.

Gl'impiegati degli ospedali possono ricevere le dichiarazioni de' feriti in caso d'imminente ed evidente pericolo di vita: rescritto del 20 agosto 1828.

Gli atti de' servienti comunali illetterati adoperati dai supplenti giudiziari per la istruzione de' processi penali, si faranno redigere da' cancellieri comunali, e specialmente i pezzi giustificativi concernenti le indennità loro dovute: circolare del 7 maggio 1833.

*Articolo* 14.

Anche i guardiani delle pesche riservate hanno la facoltà d'investigare i reati relativi alla loro amministrazione: rescritto del 29 dicembre 1819.

*Articolo* 15.

I verbali di contrabbando debbono bollarsi e registrarsi gratis. Gli atti ne' giudizi di contrabbando saranno esenti dal bollo e dal registro, se il procedimento sarà penale; saranno soggetti a tali formalità col pagamento de' dritti, se si tratterà di giudizio civile: ministeriale del ministro delle finanze del 4 settembre 1834.

### *Articolo* 16.

Le persone che possono fare le visite domiciliari per lo scovrimento de' contrabbandi, sono indicate dall'articolo 91 della legge del 20 dicembre 1826.
I forieri dei dazi indiretti, che riempieno le funzioni de' tenenti, possono eseguire le visite domiciliari colle norme legali: decreto del 21 luglio 1838.

### *Articolo* 20.

Gli uffiziali di polizia giudiziaria e quelli di polizia ordinaria potranno simultaneamente istruire ne' reati contro lo stato, mettendosi di accordo fra essi per l'uniforme direzione delle indagini. In caso di concorrenza de' suddetti uffiziali di grado diverso, non è applicabile la disposizione del citato articolo 20: ministeriale del 18 novembre 1826.

### *Articolo* 23.

I commessi giurati non debbono essere istallati permanentemente nelle cancellerie de' giudicati d'istruzione dei giudicati di circondario, ma nel bisogno si adopreranno delle persone, dopo di aver esatto dalle medesime il giuramento di esercitare fedelmente le funzioni degli atti in cui saranno adoperate: circolare del 25 settembre 1819.

### *Articolo* 24.

Nel caso di furto de' fondi appartenenti al governo, il conduttore del procaccio si presenterà al giudice del circondario del luogo ove il furto è stato commesso, se pure sia quello il luogo della sua residenza, ed in contrario al sindaco, per fare la sua dichiarazione. L'autorità locale formerà un verbale in quattro copie, che saranno firmate dal conduttore, dalle persone di scorta, e dalle dette autorità. Una di esse si consegnerà allo stesso conduttore; la seconda s'invierà al procuratore generale, acciò possa egli inquirere contro gli autori del reato; la terza si rimetterà all'intendente, e la quarta resterà nella cancelleria dell'autorità che ha ricevuta la dichiarazione: articolo 10 del regolamento del 27 ottobre 1817.

### *Articolo* 28.

Questo articolo si applica alle denunzie che si presentano alle autorità amministrative: articolo 7 del decreto del 28 settembre 1822.

### *Articolo* 33 *e* 34

La querela consistente nella semplice dichiarazione dell'offesa ricevuta, può farsi dal minore o dal minore o dal tutore; ma la istanza di punizione deve farsi esclusivamente da quest'ultimo, il quale non trovandosi sopra luogo, ne sarà avvertito dall'uffiziale di polizia giudiziaria, ed in tal caso le ore ventiquattro accordate dall'articolo 43 non decorreranno che dopo di essere passati i giorni necessari per la intimazione e per la distanza corrispondente. Il tutore poi non può rinunziare all'istanza senza una deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale civile: ministeriale del 2 maggio 1840.

### *Articolo* 35.

Il querelante che si costituisce parte civile, deve anticipare al cancelliere le spese necessarie pel procedimento: circolare del 9 agosto 1817.

Per le contravvenzioni urbane e rurali, i comuni o gli appaltatori si considerano parti civili, e devono perciò anticipare le spese: ministeriale del 5 luglio 1826.

È applicabile l'articolo 17 delle leggi civili allo straniero che voglia costituirsi parte civile ne' giudizi penali: rescritto del 30 marzo 1832.

Il rescritto del 14 marzo 1832, ch'esige di obbligarsi la parte civile ad assicurare le indennità dovute a' testimoni chiamati a sua istanza in giudizio, non comprende gli agenti forestali: circolare del 23 febbraio 1833.

### *Articolo* 38.

L'amministrazione del registro e bollo nell'esazione delle spese di giustizia e delle multe, può far uso de' piantoni: decreto del 17 ottobre 1822.

Per le anticipazioni e ricuperamento delle spese di giustizia ne' giudizi correzionali, si osservi il decreto del 17 maggio 1830.

Quando il querelante e l'imputato non possono intendennizzare le spese anticipate dall'amministrazione del registro, perchè poveri, la rinunzia all'istanza privata non potrà rifiutarsi: decreto del 7 luglio 1835.

*Articolo* 39.

A distinguere le trasgressioni di pubblico interesse da quelle d'interesse privato, non deve vedersi a beneficio di chi si applica la multa sanzionata dalla legge, ma a danno di chi si è delinquito. Se il danno è del privato unicamente, non vi è luogo a procedimento di ufficio; ma se oltre il danno privato vi è il danno pubblico, allora si procede di ufficio: ministeriale del 24 giugno 1818.

L'imputato che ha goduto per due volte il beneficio della rinunzia all'istanza, non può goderne per la terza volta, quando anche ciò siasi verificato prima delle attuali leggi: rescritto del 19 febbraio 1820.

Vedi le disposizioni citate sotto gli articoli 187 e 206 delle leggi penali.

*Articolo* 40.

In un misfatto non perseguibile di ufficio imputato a più individui, de' quali uno sia condannato diffinitivamente, gli altri possono giovarsi della rinunzia all'istanza della parte privata; ministeriale del 16 giugno 1819.

La riunione armata di cui si parla in questo articolo è quella contemplata dall'articolo 147 delle leggi penali: rescritto del 27 novembre 1819.

Nel caso di reato commesso da più invidui, la istanza fatta dall'offeso per la punizione di uno de' colpevoli apre il giudizio anche a carico degli altri, e la rinunzia all'istanza per uno di essi, produce il suo effetto anche a favore degli altri: rescritto del 4 marzo 1820.

*Articolo* 47.

Nel caso di rinunzia all'istanza, l'amministrazione del registro ha dritto di esigere le spese anticipate, non già le ammende: circolare del 16 luglio 1825.

*Articolo* 54.

Per assodare la pruova generica di quei fatti criminosi, che non richiedono perizia nè di facoltà, nè di un'arte qualunque, si debbono adoprare i testimoni, sempre però in presenza degli uffiziali di polizia giudiziaria: circolare del 10 maggio 1823.

Nell'ordinarsi la perizia per verificare, se i generi sorpresi siano in frode, contravvenzione o contrabbando, giusta l'articolo 57 della legge del 20 dicembre 1826, non si devono ado-

perare persone impiegate nelle regie dogane: circolare del 6 giugno 1829. Si osservi pure il decreto del 6 giugno 1842.

*Articolo* 56.

Se nelle istruzioni per furti non può assodarsi l'esistenza o mancanza degli oggetti rubati, si supplisce colla pruova dell'immediato conquesto, e della buona vita e fama del dirubato, che poteva tenere la cosa involata: ministeriale del 20 novembre 1819.

*Articolo* 70.

Si possono leggere nella pubblica discussione le dichiarazioni giurate de' periti e testimoni generici, benchè il giuramento non siasi prestato nelle forme indicate negli articoli 70 e 96 delle leggi di procedura penale: rescritto del dì 11 giugno 1823.

*Articolo* 77.

I sindaci saranno chiamati come ogni altro testimone; ma essendo chiamati fuori distretto, e potendosi prevedere che la loro assenza possa durare per molti giorni, se ne passerà avviso all'intendente o al sotto-intendente, senza che restino sospesi gli effetti della citazione: circolare del 26 febbraio 1820.

I vicari capitolari, i vicari generali, gli abati, i parrochi, i curati, le dignità ed i canonici delle cattedrali saranno chiamati a deporre con una decente lettera di ufficio: rescritti del 16 maggio 1818 e 1 marzo 1823.

Nel chiamarsi i ricevitori del registro e bollo, deve darsene avviso al direttore della provincia: ministeriale del 13 febbraio 1827.

Pe' testimoni che dimorano nell'estero, si dirigeranno i quesiti per mezzo del procuratore generale al governo nel di cui territorio il testimone ritrovasi. Le dichiarazioni saranno ricevute con giuramento, e saranno lette nella pubblica discussione: decreto del 18 luglio 1827.

Nel citarsi i militari, le autorità giudiziarie debbono prevenirne in Napoli il governatore militare, ed altrove i comandanti delle piazze in cui trovansi i militari da esaminarsi: ministeriale del 28 agosto 1833. Il militare sarà chiamato con lettera diretta al capo del corpo sotto cui milita: decreto del 4 agosto 1814, articolo 109 della ordinanza della gendarmeria del 30 agosto 1827.

Dovendosi esaminare le claustrali, il giudice si conferirà nel monistero, e ne darà prevenzione con lettera di ufficio all'autorità ecclesiastica. Le loro deposizioni giurate saranno lette in pubblica discussione decreto: del 27 agosto 1829.

### *Articolo* 86.

Ai testimoni in esperimento spetta l'indennità di grana dieci al giorno dal fondo delle spese di giustizia: rescritto del 16 maggio 1827.

### *Articolo* 97.

I testimoni renitenti a dire il vero sulle circostanze che risulta essere a loro notizia, possono essere arrestati per esperimento dagli uffiziali di polizia giudiziaria: rescritto del 30 ottobre 1819.

Nelle istruzioni per reati di competenza della suprema commissione, tutt'i testimoni si debbono sentire con giuramento di dire la verità: decreto del 6 marzo 1834, che si riporta a quello del 24 maggio 1826.

### *Articolo* 100.

I certificati di malattia si scriveranno in piedi della cedola, o in foglio separato non soggetto a bollo ed a registro, dichiarandosi però che valgono per uso della giustizia penale: circolare del 1 aprile 1818.

Le gran corti criminali potranno decidere, che durante la istruzione si tengano lontani da un determinato luogo tutti coloro i quali portano ostacoli allo scovrimento della verità, usando però di questa misura con prudenza: rescritto del 14 agosto 1822.

### *Articolo* 104.

Se un giudice della gran corte criminale sta istruendo un processo, può anch'egli spedire mandato di deposito contro l'imputato: rescritto del 13 ottobre 1819.

Dovendosi spedire mandato di deposito o di arresto contro più di dieci individui, se ne deve prima far rapporto al ministro, ed attendere le sue risoluzioni: circolare del 3 novembre 1830.

Procedendosi all'arresto di un agente finanziere, si debbono suggellare i danari e le carte che appartengono all'ufficio, in presenza dell'autorità amministrativa, cui si consegneranno. Si darà tosto notizia dell'arresto all'intendente ed al direttore da cui l'arrestato dipende: circolare del 30 ottobre 1833.

Gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno condotti, sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello, per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico. Essi saranno de-

tenuti in prigioni particolari, per quanto lo permetteranno le località; ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli: legge del 30 settembre 1839.

Si osservi pel dippiù quanto trovasi trascritto sotto l'articolo 864 della procedura civile.

*Articolo* 106.

Allorchè il prevenuto è arrestato dopo compinta l'istruzione, non se gli darà l'interrogatorio, ma bensì il costituto ai termini dell'art. 131 della procedura penale. Ministeriale del 16 ottobre 1819.

*Articolo* 108.

Nell'atto dell'interrogatorio si noterà la filiazione dell'imputato. Ministeriale del dì 11 febbrajo 1815.

Non è permesso alle pubbliche autorità di accettare la confessione degl'incolpati, colla espressione di poter essi confidare nella real clemenza. Ove però il bisogno lo richiedesse, se ne deve far inteso il ministro, ed attendere le superiori disposizioni. Rescritto del 22 marzo 1828.

*Articolo* 114.

La polizia ordinaria può emparare un detenuto per reati per uno degli oggetti di alta polizia, quando la di lui indole sia tale che possa turbare la pubblica tranquillità, o quando sulla identità della di lui persona non si sono ancora acquistati i necessarj schiarimenti. All'infuori di questi casi, si richiede un'espressa determinazione di Sua Maestà. Rescritto del 22 luglio 1818.

La gran Corte ha la facoltà di spedire il mandato di arresto anche contro l'imputato assente. Circolare del 13 novembre 1819.

In caso di prosiegno delle indagini, ai termini dell'art. 114, dovrà darsi l'interrogatorio all'imputato prima che la gran corte profferisca sulla conferma o rivocazione del mandato di deposito. Circolare del 29 dicembre 1819.

*Articolo* 115.

Tutti gli atti della giustizia punitrice, le cauzioni, i mandati, le consegne, sono esenti da bollo e da registro. Art. 16 n. 22 della legge del 21 giugno 1819. Art. 28 n. 24 della legge del 2 gennajo 1820.

*Articolo* 124.

La gran corte criminale che scioglie l'imputato da un modo di custodia, e dalla malleveria che vi era annessa, pronunzierà nella decisione medesima che si cancelli l'iscrizione già presa, di cui preciserà la somma, l'epoca ed il numero. La cancellazione si effettuirà in vista dell'estratto della decisione, la quale si rilascerà in carta di bollo e registrata. Circolare del 23 dicembre 1837.

*Articolo* 130.

Nel caso di domanda di presentazione dell'imputato, il salvo condotto deve restringersi al tempo necessario per potersi presentare; ed ammesso sotto mandato, non deve dalla gran corte accordarsi congedo, se non per circostanze imperiose, e colle debite precauzioni, facendone inteso il ministro. Circolare del 16 gennajo 1822.

Gl'imputati di evasione dalle prigioni non possono essere ammessi col mandato per la residenza della gran corte, o sotto consegna o cauzione. Ministeriale del 18 dicembre 1824.

Si accordano delle facilitazioni per la spontanea presentazione degl'imputati. Decreto del 1 ottobre 1832.

*Articolo* 132.

Gl'imputati di detenzione di armi vietate non possono esser messi in libertà provvisoria. Decreto del 4 febbrajo 1828.

Per coloro che siano sommessi a giudizio penale a motivo di aver celebrato matrimonio clandestino, o di avervi assistito come testimonj, non vi sarà altro modo di custodia che il carcere. Decreto del 9 ottobre 1842.

*Articolo* 136.

Le leggi di competenza e di procedura, s'impadroniscono all'istante delle cause tanto nuove, che preesistenti, le quali non si trovino diffinitivamente decise, salve l'eccezioni comprese negli art. 300, 301 e 433 delle leggi di procedura penale. Rescritto del dì 11 agosto 1821.

Per le contravvenzioni urbane e rurali, i comuni o gli appaltatori devono anticipare le spese. Ministeriale del 5 luglio 1826.

*Articolo* 138.

Se il procuratore generale stima di non poter formare l'atto di accusa, può promuovere con requisitoria le disposizioni contenute negli articoli 145 e seguenti della procedura penale. Ministeriale de' 20 ottobre 1819.

Se il procuratore generale opina non esservi luogo ad accusa, e la gran corte criminale crede che l'imputato vi debba essere sottoposto, prevale quest'ultimo avviso, e l'imputato è tradotto in giudizio. Circolare del 25 marzo 1823.

Ad ogni processo criminale deve farsi precedere il suo compendio, che conterrà una breve istoria del fatto criminoso, l'indicazione delle pruove raccolte, e se rimane altro a fare pel migliore sviluppo del vero. Articolo 486 del regolamento giudiziario.

*Articolo* 148.

Le regole stabilite pei reati costitutivi di lor natura semplici delitti persequitabili in giudizio correzionale, non sono applicabili nel caso di reato il cui fatto principale costituisce misfatto portante però a pena correzionale per motivi attenuanti o scusanti, ma persequitabili in giudizio criminale. Rescritto del 9 luglio 1839.

*Articolo* 149.

Non si può pronunziare la libertà assoluta a favore di un reo messo in istato di libertà provvisoria, prima che si compia il biennio, comunque si adducano presunzioni e concetture che non si acquisteranno nuove pruove contro il reo. Potrà solo farsi giudicare sulle nuove pruove.

La fede di perquisizione per gl'imputati che ottennero prima la libertà provvisoria, e quindi l'assoluta per lo decorrimento del biennio, non sarà negativa, ma indicherà il risultato della processura. Rescritto del 10 marzo 1832.

*Articolo* 155.

Nel dichiararsi gl'imputati in leggittimo stato di accusa, non bisogna ripetere nelle decisioni i fatti contenuti nell'atto di accusa del pubblico ministero, ma basta il dichiarare, che le indagini compilate hanno a sufficienza stabilita la reità dell'imputato. Circolare del 5 aprile 1820.

*Articolo* 157.

Questo articolo non è applicabile, allorchè la gran corte si dichiara incompetente: in tal caso si apre l'adito al ricorso sospensivo presso la suprema corte fra tre giorni, secondo la regola generale fissata dall'art. 310 procedura penale. Ministeriale del 27 ottobre 1819.

*Articolo* 167.

Spetta agli uscieri una sola indennità per la notifica dell'atto di accusa e della corrispondente decisione all'imputato. Se sono più gl'imputati, le indennità corrisponderanno al numero di questi e de' difensori. Circolare del 1 marzo 1820.

*Articolo* 175.

Le gran Corti criminali o speciali dovranno deliberare fino alla pubblica discussione col numero di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre sulla sottoposizione all'accusa, su i mezzi d'incompetenza e sulle eccezioni perentorie, ai termini degli articoli 175 e 179. Tutte le altre deliberazioni che precedono la pubblica discussione saranno prese con tre votanti. Decreto del di 8 marzo 1826.

*Articolo* 177.

La notificazione sarà fatta all'accusato ed il difensore. Circolare del 19 luglio 1820.

*Articolo* 177 *numero* 1.

Il ricorso contro la decisione di sottoposizione all'accusa è ammessibile nel solo caso, che nel fatto il quale ne forma l'oggetto non concorrono i caratteri legali per costituire la competenza criminale o speciale che si è spiegata: alla quistione di competenza riferibile unicamente alla facoltà di profferire sull'azione penale istituita, non deve la Corte suprema cumulare altra quistione che rifletta il merito dell'azione medesima. Rescritto del 16 dicembre 1823.

*Articolo* 186.

Gl'incolpati che chiedono l'esperimento di fatto debbono prima depositare le spese occorrenti, tranne se siano poveri. Ciò non ha luogo se l'esperimento si ordina di ufficio. Rescritto del 7 aprile 1827.

*Articolo* 191 *e* 193.

Nell'esperimento di fatto, che giusta il citato articolo 193 la gran Corte delegherà al giudice istruttore, o ad un giudice di circondario, le parti del pubblico ministero verranno esercitate dal giudice regio che la stessa gran Corte, inteso il procuratore generale, destinerà tra que' de' circondari vicini al sito ove lo sperimento è da eseguirsi. Decreto del 13 aprile 1839.

*Articolo* 199.

Il pubblico ministero non è obbligato di comprendere nella sua nota tutt'i testimoni intesi nell'istruzione, salvo all'accusato il chiamare in suo discarico quelli non indicati. Circolare del 24 gennaio 1818.

*Articolo* 205.

Le deposizioni de' complici che si trovano precedentemente condannati ai ferri, potranno leggersi nella pubblica discussione a carico degli altri complici: ministeriale del 29 luglio 1815.

*Articolo* 217.

Pel numero de' votanti presso le gran Corti, si osservi il decreto del dì 8 marzo 1826.

*Articolo* 242.

Se il testimone impedito a presentarsi non sia stato inteso nell'istruzione scritta, può la gran Corte farlo esaminare dall'autorità giudiziaria locale, e far leggere la sua dichiarazione in pubblica discussione. Rescritto del 23 ottobre 1815.

*Articolo* 245.

Ove il bisogno lo esige, possono ascoltarsi i testimoni a discarico prima che termini l'esame di quelli a carico. Circolare del 18 giugno 1828.

*Articolo* 246.

Le dichiarazioni de' periti e testimoni generici fatte prima delle attuali leggi, e giurate colle formalità allora vigenti, possono esser lette in pubblica discussione. Rescritto del 15 settem. 1821.

Non vi è nullità quando le anzidette dichiarazioni sono giu-

rate, ma non nella forma contenuta negli articoli 70 e 96 procedura penale: rescritto del dì 11 giugno 1823.

*Articolo* 247.

Il principale offeso deve anche giurare: circolare del 16 ottobre 1819.

I testimoni debbono giurare nella pubblica discussione colle parole volute dalla legge, individualmente, ne può dirsi di essersi giurato a norma della legge, o di aver giurato il testimone come il precedente. Circolare del 30 aprile 1828.

*Articolo* 266.

Allorchè nella pubblica discussione un atto del processo è attaccato di falso, potendo i giudici desumere la loro convizione dal complesso delle prove raccolte, dovranno pronunziare sul giudizio principale, riserbando ad altro giudizio la dedotta falsità, del pari che si pratica allorchè la dichiarazione di un testimonio è arguita di falso. Circolare del 29 ott. 1817.

*Articolo* 272.

Si richiedono otto giudici per le cause speciali, sei per le ordinarie, a quattro per le correzionali e di polizia in appello: articolo 79, 80 ed 87 della legge organica del 29 maggio 1817 ed articoli 197 e 198 della legge organica per Sicilia del 7 giugno 1819.

*Articolo* 280.

Ordinandosi una più ampia istruzione fra un dato termine, basta che sia quella incominciata prima della sua scadenza, ma non si richiede che sia anche compita. Circolare del 22 marzo 1817.

*Articolo* 289.

Il giudice decano che fa le veci di presidente, essendo commessario della causa, dovrà votare il primo, e non già l'ultimo. Ministeriale del dì 11 giugno 1825.

*Articolo* 293.

Le decisioni debbono comprendere i fatti che costituiscono il reato, esponendo le particolari considerazioni che han portata, la convizione del giudice. Ministeriale del 30 ottobre 1819

### *Articolo* 294.

Non si possono citare nelle decisioni le ministeriali, se non quando portano ordini di Sua Maestà, spiegando tal circostanza. Circolare del 5 luglio 1815.

La nullità stabilita in questo articolo ha luogo benanche, se nella decisione non sono distinte le quistioni di fatto e quelle di dritto. Rescritto del dì 8 marzo 1820.

La mancanza di trascrivere nelle decisioni diffinitive il testo della legge, porta a nullità nel solo caso in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, o la liberazione dell'imputato. Rescritto del 12 aprile 1820.

Si deve inserire l'esatta narrazione de' fatti risultanti dalla pubblica discussione nelle decisioni diffinitive. Ministeriale del dì 11 marzo 1826.

### *Articolo* 296.

Per le condanne penali alle restituzioni, ed a'danni ed interessi si osservi il decreto del dì 8 marzo 1826.

Le autorità giudiziarie dovranno spedire al direttore del registro l'estratto della condanna alle spese ne'termini fissati dal decreto del 15 agosto 1832.

In caso d'insolvibilità del condannato all'ammenda, il direttore del registro rimetterà gli analoghi documenti al giudice che ha pronunziata la condanna, il quale adempirà al prescritto del decreto del 20 giugno 1827 citato sotto l'articolo 40 delle leggi penali, e gli darà notizia del giudicato che andrà ad emettere. Ministeriale del 13 febbraio 1833.

### *Articolo* 300.

Vedi il rescritto del dì 11 agosto 1821, riportato sotto l'articolo 136.

### *Articolo* 303.

La omissione della pubblicazione delle decisioni porta a pena di nullità. Legge del 9 dicembre 1825.

### *Articolo* 304.

Se la condanna è di morte, debb'esser notificata anche al difensore, il quale sotto la sua personale responsabilità, dovrà produrre il ricorso alla suprema corte di giustizia; e non facendolo, il procuratore generale rimetterà di ufficio gli atti alla suprema corte al debito esame. Decreto del 3 giugno 1834.

*Articolo* 308.

Vedi il citato decreto del 3 giugno 1834.

*Articolo* 309.

Il cancelliere noterà in margine delle minute delle decisioni il ricorso per annullamento, che avverso le medesime sarà stato prodotto. Articolo 547 del regolamento giudiziario.

*Articolo* 310.

I tre giorni cominciano a correre dal dì seguente a quello della notificazione. Decisione della suprema corte di giustizia del 7 marzo 1823.

Se l'ultimo giorno del termine fissato con questo articolo è festivo, il ricorso potrà presentarsi utilmente nel giorno appresso. Rescritto del 6 maggio 1838.

*Articolo* 311.

L'omissione di accompagnare i ricorsi cogli adempimenti voluti da questo articolo, rende applicabili le misure disciplinari contro i difensori. Circolare del 14 ottobre 1829.

*Articolo* 312.

Non solamente il ricorso, ma eziandio le decisioni e gli altri atti giudiziari saranno manifestati al pubblico ministero. Ministeriale del 15 novembre 1826.

*Articolo* 316.

Se la decisione di condanna profferita in una causa individua è attaccata col ricorso da uno de' condannati, la espiazione della pena per l'altro che si è acchetato alla condanna, incomincia dal giorno della decisione che l'ha pronunziata, tanto nel caso che aunullandosi, ricusi di profittare del benefizio dell'esperimento di un nuovo giudizio, quanto nel caso che sia il ricorso rigettato. Rescritto comunicato con ministeriale del 26 luglio 1826.

*Articolo* 319.

Le decisioni di libertà nascenti dalla risoluzione di quistioni di dritto, benchè pronunziate nel giudizio di sottoposizione all'accusa, o precedentemente, possono essere dal ministero pub-

blico impugnate col ricorso nel termine dell'articolo 310. Circolare del 13 ottobre 1819.

*Articolo* 323.

Vedi la nota all'articolo 308.

Ogni annullamento pronunciato dalla suprema corte nell'interesse della legge, giusta l'articolo 125 della legge organica, non offende mai i giudicati, che rimangono salvi ed esecutori nell'interesse delle parti, si tratti d'incompetenza o di merito ed anche quando siavi stato ricorso di parte civile dichiarato irrecettibile ai termini dell'articolo 323 delle leggi di procedura penale. Rescritto del 24 ottobre 1831.

*Articolo* 328.

Pe' ricorsi prodotti nella suprema corte per annullamento di decisioni o sentenze penali anteriori all'osservanza delle leggi penali, si osservi il decreto del 19 ottobre 1819.

*Articolo* 334.

La corte suprema, anche ne' giudizi di competenza, sia in materia civile, sia in materia penale, in caso di annullamento dovrà rimettere la causa ad un giudice d'egual grado, il quale pronunzierà nuovamente sulla quistione di competenza, e riterrà per se la causa, ove si creda competente, o la rimetterà ad altro giudice, per esser decisa nel merito. Ma se la corte suprema risolvendo un conflitto giurisdizionale, rimette la causa al giudice che crede competente, questi pronunzierà sul merito, senza poter nuovamente discutere la competenza. Rescritto del 20 giugno 1818.

*Articolo* 342.

Sono eccettuate da questo articolo le contravvenzioni attribuite a' sindaci degli articoli 6, 7 e 20 della legge del 20 marzo 1817, e quelle devolute alla cognizione del primo eletto, giusta l'articolo 58 della legge del 12 dicembre 1816.

Le pene stabilite pe' contravventori alle disposposizioni riguardanti le carte di passaggio, si applicano dagli agenti della polizia ordinaria. Regolamento del 12 febbraio 1836, che è stato surrogato a quello del 30 novembre 1821.

Spettano poi alla cognizione delle gran corti criminali i giudizi contro gli asportatori di armi vietate, giusta il decreto del 21 settembre 1827, tuttora in vigore; quelli contro gli usurai, ai termini del decreto, del 3 aprile 1828; quelli de' delitti commessi in ufficio da' funzionari che godono garentia, ai termini

della legge del 19 ottobre 1818, secondo il decreto del 3 aprile 1820; ed i giudizi contro i custodi incolpati di semplice negligenza nell'evasione de' detenuti, attesa la difficoltà di discernere i limiti che separano la negligenza dalla connivenza, giusta la ministeriale del 4 agosto 1813.

La cognizione de' delitti di calunnia, di falsa testimonianza e di subornazione di testimoni relativi a fatti criminosi di competenza della suprema commissione pei reati di stato, appartiene alla commissione medesima. Decreto del dì 11 ottobre 1820.

*Articolo* 344.

Ne' giudizi disciplinari innanzi ai giudici di circondario, non è necessario l'intervento del pubblico ministero. Ministeriale del 9 febbraio 1822.

*Articolo* 181.

Il pubblico ministero può cambiarsi durante la pubblica discussione, dandosi lettura a chi subentra di ciocchè si è precedentemente fatto: Ministeriale del dì 8 gennaio 1815.

In mancanza del primo e del secondo eletto, è chiamato a funzionare il decurione, più anziano. Decreto del 21 novembre 1826.

*Articolo* 348.

Le formalità contenute in questo articolo sono comuni agl'incolpati che si trovano in arresto. Ministeriale del 29 dic. 1819.

*Articolo* 355.

Non è vietato al giudice correzionale di procedere all'istruzione scritta, e di chiamare le parti in contraddizione, tutte le volte che il bisogno lo esiga. Ministeriale del 27 ott. 1819.

*Articolo* 359.

Se l'imputato è di età minore, il giudice gli assegnerà il difensore, quando anche non lo richieda. Rescritto del 23 agosto 1841.

*Articolo* 369.

Se la falsa deposizione è punibile correzionalmente, il testimone arrestato non sarà inviato al procuratore generale, ma se ne farà allo stesso rapporto. Circolare del 1 febbraio 1810.

*Articolo* 378.

Pe' processi correzionali che terminano in prima istanza presso i giudici di circondario, costoro vi uniranno un estratto da essi reso esecutorio per la condanna alle spese. Pe' processi che vanno in appello, l'estratto anzidetto sarà reso esecutorio dal presidente della gran Corte criminale. Circolare del 22 agosto 1818.

*Articolo* 379.

L'esecuzione delle sentenze correzionali e di polizia è affidata a' giudici di circondario, e non a coloro ch'esercitano presso di essi le funzioni di pubblico ministero. Circolare del 21 gennaio 1818.

Quando i gendarmi siano condannati a pene correzionali dai giudici di circondario e dalle gran Corte criminali, e la condanna sia passata in giudicato, se ne sospenderà l'esecuzione, e se ne invierà la copia al ministro di giustizia, il quale parteciperà le sue analoghe risoluzioni. Ministeriale del 6 febbraio 1838.

*Articolo* 380.

Questo articolo è stato modificato dal decreto del 21 giugno 1838, che bisogna pur consultare per quanto riguarda la maniera di appellare avverso le sentenze correzionali e di polizia.

*Articolo* 386.

Se la gran Corte criminale conferma in grado di appello la sentenza del giudice di circondario portante condanna dell'imputato, e questi sia divenuto assente dopo aver data la cauzione; in tal caso il giudice, prima di dare esecuzione alla sentenza, ordinerà al fideiussore di far presentare in giustizia il condannato fra un termine prefisso, scorso il quale, ordinerà l'arresto di quest'ultimo, e la riscossione della canzione dal mallevadore. Ministeriale del 19 febbraio 1814.

Ne' casi previsti in questo articolo, l'appellante decaderà dall'appello, benchè questo sia stato prodotto per incompetenza: decreto del 12 febbraio 1832.

Per la prestazione e discussione della canzione da prestarsi dall'appellante, si osservi il decreto del 6 giugno 1824.

*Articolo* 387.

Questo articolo riguarda solo le sentenze definitive, ed in conseguenza non si riferisce a quelle di *non consta*, che conservar si debbono nella cancelleria del giudicato durante un

biennio, e fino a che non siasi pronunziata la libertà assoluta: circolare del 14 agosto 1839.

### *Articolo* 390.

L'imputato appellante nei giudizi correzionali, che si trova sotto un legittimo modo di custodia, o che ha data idonea cauzione, può farsi rappresentare nella gran corte criminale da un procuratore speciale: ministeriale del 6 marzo 1824.

### *Articolo* 426.

Debbono trattarsi col rito speciale le cause, che menano ad una tal competenza, ancorchè prima della legge che stabilisce un tal rito, siasi profferita la sottoposizione ad accusa colla competenza ordinaria: rescritto del dì 11 agosto 1821.

Anche contro l'imputato contumace per misfatto di competenza speciale procede la gran corte speciale: decreto del 21 giugno 1826.

Coi decreti del 7 dicembre 1832 e 6 marzo 1834 si sono abolite le commissioni militari, attribuendosi alle gran corti speciali la cognizione de' misfatti di cui quelle giudicavano. Coll'ultimo di detti decreti si è stabilito, che le supreme commissioni pe' reati di stato procederanno ne' reati contro la sicurezza interna dello stato, e ne' reati in materia di sette; e che sorprendendosi in flagranza colui che ecciti ad uno de' reati previsti dagli articoli 120 a 126, 129 a 134 delle leggi penali, sarà soggetto ad una commissione militare, la quale procederà colle forme *del giudizio subitaneo*.

### *Articolo* 433.

Nel caso previsto da questo articolo, producendosi ricorso alla suprema corte di giustizia avverso la decisione della gran corte, dovrà quella esaminare se vi sia violazione di legge speciale e di rito speciale: rescritto del 24 settembre 1817.

Se per il misfatto speciale si dichiara il non costa, e rimane luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, la gran corte speciale assumerà il carattere di gran corte criminale, ed applicherà la pena corrispondente al reato: articolo 92 della legge organica giudiziaria e circolare del 25 marzo 1818.

### *Articolo* 434.

Se nello stesso giudizio speciale vi sono più accusati, de' quali uno venga condannato col concorso di sei o più voti, e l'altro senza il concorso di sei voti, il ricorso alla suprema corte avrà luogo solamente per quest'ultimo: rescritto del 14 febbraio 1818.

*Articolo* 436.

Le gran corti speciali non debbono raccomandare il condannato alla sovrana clemenza, che per motivi urgentissimi, e nei casi in cui ragioni imponenti esigono di preferire alla severità la clemenza : circolare del 6 marzo 1825.

*Articolo* 443.

Se il documento arguito di falso si presenta nella cancelleria del giudicato d'istruzione, la copia sarà collazionata dal giudice istruttore : ministeriale del 4 dicembre 1819.

Allorchè le polizie bancali sono attaccate di falso, il reggente del banco dovrà esibirle a semplice richiesta del giudice che istruisce, rilasciandone allo stesso la debita copia. Se poi queste servano per la comparazione de' caratteri, l'istruttore dovrà conferirsi co' periti nel banco: ministeriale del 22 gennaio 1820.

Essendo necessaria la sorpresa de' ruoli fondiari, si esaminerà immediatamente l'affare, acciò si restituiscono subito, o se ne rilasci la copia: ministeriale del 14 giugno 1820.

*Articolo* 446.

Le citazioni di cui si parla in questo articolo verranno eseguite due volte coll'intervallo di un giorno, per mezzo di un usciere destinato specialmente dall'autorità competente de' giudizi di falso. Dopo la seconda citazione decorrerà il termine a dichiarare giusta l'articolo 477: decreto del 21 giugno 1842.

*Articolo* 451.

I giudici istruttori potranno scegliere i periti fra i componenti delle camere notariali: ministeriale del 6 ottobre 1819.

*Articolo* 454.

Le perizie per le falsità de' biglietti di lotto si fanno in Napoli nella direzione de' lotti: rescritto del dì 21 novembre 1818.

Per la pruova generica delle trasgressioni che si commettono in materia de' lavori di oro e di argento, la perizia si eseguirà dalla officina di garantia: decreto del 2 agosto 1830.

Le perizie di falsità commesse in materia di lavori di oro e di argento, o su i bolli doganali, si eseguiranno colle norme degli articoli 454 a 456 procedura penale: decreti del 2 gennaio e 17 luglio 1833.

Il disposto del decreto del 17 luglio 1833 avrà luogo anche nel caso che il bollo doganale per essere stato trasferito da uno

in altro tessuto, abbia ricevuto alterazione: decreto del 13 ottobre 1834.

*Articolo* 465.

Verificandosi gli arresti de' quali parla questo articolo i procuratori generali ne faranno rapporto al ministro: circolare del 2 ottobre 1819.

Si determina il rito da deversi osservare dalle commessioni supreme pe' reati di stato nel giudizio de' rei assenti: decreto del 14 luglio 1819.

*Articolo* 473.

Nella fine del penultimo paragrafo di questo articolo, in luogo dell'espressione « *potrà impunemente ucciderlo* » si deve leggere « potrà far uso delle armi » decreto del 3 giugno 1834.

*Articolo* 493.

Si osservino gli articoli 77 ad 80 dello statuto penale militare.

*Articolo* 497.

Se i conflitti di giurisdizione, che in linea penale o civile si possono elevare tra le autorità giudiziarie de' reali domini di qua e di là del faro, si osservi la legge del 4 luglio 1817, ed i decreti del 20 agosto e 16 novembre 1825.

*Articolo* 498 *e seguente*.

Vedi il decreto del 1 giugno 1842 citato sotto l'articolo 470 della procedura civile.

*Articolo* 502.

Se un istruttore diviene giudice criminale, non è ricusabile, essendo chiamato a giudicare nella causa da lui istruita: rescritto del 21 settembre 1825.

*Articolo* 504.

Per la ricusa de' consiglieri della suprema corte di giustizia, si osservi il decreto del 12 settembre 1828.

## *Articolo* 520.

Per la garentia de' funzionari dell'amministrazione civile, si osservino gli articoli 138 a 141 della legge del 12 dicembre 1816. Essa ha luogo se i mentovati funzionari sono accusati di falsità di documenti relativi alla contabilità della loro amministrazione: rescritto del 29 luglio 1818.

Per la garentia de' funzionari che non appartengono all'ordine giudiziario, si consulti pure la legge del 19 ottobre 1818.

Sono compresi nell'articolo 520 i cancellieri sostituiti de' giudicati di circondario: ministeriale del 5 gennaio 1820.

Le norme fissate negli articoli 250 e seguenti procedura penale, non sono applicabili ai giudizi contro i patrocinatori, i notai, gli uscieri, gli uffiziali dello stato civile, gl'impiegati di qualunque classe nelle cancellerie e negli uffizi del pubblico ministero, pei reati riguardanti il rispettivo uffizio: rescritto del 22 marzo 1820.

I funzionari che godono garentia a' termini della legge del 19 ottobre 1818, devono essere giudicati dalle gran corti criminali per quei reati in ufficio, che trovansi attribuiti ai giudici di circondario: decreto del 3 aprile 1820.

I pubblici impiegati godono il beneficio della garentia pei giudizi che in linea civile sono contro di essi introdotti, per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni: ministeriale del 14 settembre 1822.

Gl'impiegati nel servizio sedentario e misto de' dazi indiretti, rivestiti della facoltà di formare atti del loro ministero, sono coperti dalla garentia: decreto del 10 settembre 1823.

Se un funzionario contemplato nell'articolo 520 ottenga altra carica compresa nell'articolo 521, e sia imputato di reato in ufficio commesso durante l'esercizio della prima carica, la cognizione appartiene alla camera criminale della suprêma corte di giustizia: rescritto del 27 marzo 1824.

Sovvenzione da somministrarsi ad un giudice di circondario sottoposto a giudizio penale: decreto del 1 maggio 1824.

Per quali funzionari si richiede il parere della consulta, dietro gli ordini di Sua Maestà per essere sciolti dalla garentia: decreto del 18 ottobre 1824.

Gl'impiegati civili che per imputazione di reati comuni, e commessi in ufficio, vengono sottoposti ad un giudizio penale, rimangono sospesi di soldi e di funzioni, ed hanno solo la prestazione mensuale fissata dal decreto del 22 marzo 1823. Per gl'individui del servizio attivo de' dazi indiretti, si osservino i decreti del di 8 settembre 1823, e 18 settembre 1826.

Gl'individui della gendarmeria sono coverti di garentia: legge del 26 dicembre 1827.

Nell'articolo 520 sono compresi i cancellieri comunali pe'

reati relativi alle funzioni di cancellieri del conciliatore, e presso il supplente comunale: rescritto comunicato con ministeriale del 25 marzo 1828.

Per darsi luogo a garentia a favore de' gendarmi si richiede: 1. che il reato sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge; 2 che il reato stesso abbia avuto luogo per oggetti a tale esercizio relativi: circolare del 19 giugno 1828.

I cancellieri de' commessari di polizia, pe' reati commessi nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, godono la garentia accordata agli uffiziali inferiori dell'ordine giudiziario. Pe' reati commessi nell'esercizio di funzioni amministrative, non sono coverti di garentia: decreto del 19 dicembre 1828.

### *Articolo* 526.

Le indagini sommarie sul conto de' funzionari indicati dall'articolo 520 procedura penale devono riguardare solamente la loro condotta, i rapporti di amicizia o inimicizia col denunziante, senza mai sentirsino dall'istruttore assistito dal cancelliere: circolare del 26 aprile 1828.

### *Articolo* 553.

I funzionari indicati nei decreti del 22 agosto e 12 ottobre 1827 presteranno testimonianza ne' giudizi penali secondo le norme degli articoli 553 e 554.

Le disposizioni degli articoli 549 a 555 procedura penale, e de' testè citati decreti, si applicheranno se le persone costituite in dignità in essi indicata dovessero sentirsi come querelanti ne' giudizi penali: decreto del 4 febbraio 1828.

### *Articolo* 567.

Tutte le armi paesane esistenti presso i giudicati regi ed i giudicati d'istruzione, pei giudizi espletati si debbono spedire alle rispettive intendenze: risoluzione sovrana comunicata con ministeriale della polizia generale del 15 dicembre 1835.

### *Articolo* 571.

I giudici istruttori ed i giudici di circondario segneranno con precisione le cose verificate in riguardo alla custodia ed al registro degli oggetti pervenuti in giudizio penale nei rapporti trimestrali sul servizio della cancelleria, e vi aggiungeranno un notamento de' medesimi, con la distinzione tra gli oggetti che appartengono ai giudizi criminali, e quelli che appartengono a' giudizi correzionali o contravvenzionali. I presidenti delle

gran corti ed i procuratori generali serberanno le stesse norme nell'eseguire la visita della cancelleria: circolare del 3 febbrajo 1838.

## *Articolo* 589.

Nell'elenco ordinato da questo articolo non devono essere compresi i luoghi di custodia, che i vescovi possono stabilire ad oggetto di restringere gli ecclesiastici per misure disciplinari ordinate da'canoni. Rescritto del 7 settembre 1819.

Gli ecclesiastici sotto giudizio o condannati, debbono tenersi assolutamente separati dagli altri detenuti. Rescritto del 31 marzo 1818. Vedi il § 4 segnato sotto l'articolo 104 procedura penale.

I detenuti per espiazione di prigionia, allorchè sono infermi, e non si possono curare nel luogo di restrizione, o nell'ospedale del circondario vicino, potranno essere abilitati dal giudice di circondario a ricevere medela in casa, data malleveria di restituirsi in carcere subito che la malattia sarà cessata. Di ciò si darà notizia al giudice istruttore ed al procuratore generale, con rimettersi i documenti all'appoggio. In ogni dieci giorni inoltre si dovrà riferire lo stato di salute del detenuto abilitato. Circolare del 14 febbraio 1835.

## *Articolo* 592.

Il registro prescritto all'articolo 1874 della procedura civile dev'esser numerato e cifrato dal presidente del tribunale civile nel capo-luogo della provincia, e da'giudici di circondario nelle altre residenze. Circolare del 19 agosto 1820.

## *Articolo* 607.

Per la visita delle prigioni si osservino gli articoli 97 e seguente, e 553 e seguente del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie del 15 novembre 1828.

## *Articolo* 609.

Pe'condannati alla interdizione da'pubblici uffizi oltre la copia de'registri, deve farsi pervenire al ministro la copia della decisione di condanna, subito che sarà divenuta esecutiva. Cirlare del 22 gennaio 1820.

*Articolo* 613.

La prescrizione di cui si parla negli articoli 613 e seguenti della procedura penale è interrotta da ogni atto cui si procede per la persecuzione de' reati, tal che si computa soltanto dall'ultimo atto giudiziario che siasi emesso. Rescritto del 7 marzo 1832.

*Articolo* 622.

I reati forestali si prescrivono secondo le regole stabilite dalla procedura penale: articolo 143 della legge del 21 agosto 1826.

*Articolo* 626.

La grazia la quale rimette o commuta la pena de' ferri, non abolisce l'interdizione da' pubblici uffizi, salvo all'aggraziato di domandare la riabilitazione. Rescritto del 13 ottobre 1834.

*Articolo* 635.

I reati di stato non s'intendono compresi negl'indulti, se non quando sono espressamente nominati. Rescritto del 4 mag. 1822.

L'imputato indultato ha la facoltà di rinunciare al beneficio dell'indulto, e darsi corso al giudizio colle forme ordinari Rescritto del 20 luglio 1833.

*Articolo* 637 § 2.

Pel ricupero delle spese di cui si parla in questo paragrafo, si deve agire presso il tribunale civile, con provarsi in linea civile la sussistenza della imputabilità dell'amministrato. Cirlare del 23 luglio 1823.

# PARTE QUINTA

## LEGGI DI ECCEZIONE PER GLI AFFARI DI COMMERCIO

Leggi di eccezione per gli affari di commercio.

*Articolo* 3.

Un viglietto *di tengo in mio potere* certa quantità di derrate ad ogni ordine e disposizione del prenditore sottoscritto sotto le antiche leggi da un negoziante in favore di altro negoziante, costituisce atto di commercio, sottoposto perciò alla giurisdizione del tribunale di commercio. Decreto del 13 genn. 1839.

*Articolo* 29.

L'autorizzazione richiesta dall'articolo 52 delle leggi di eccezione per le società anonime, dovrà aver luogo anche per le società in nome collettivo, e per le società in commandita, semprechè il numero de' soci oltrepassi quello di cinque. Decreto del 26 dicembre 1827, 20 ottobre 1829, 12 novembre 1831.

*Articolo* 69.

Si stabilisce la nomina ed i doveri de' sensali di commercio: decreti del 20 agosto 1816 e 1 febbraio 1820.

*Articolo* 79.

Onorario dovuto agli agenti di cambio ed a' sensali per ogni certificato estratto dal giornale di negoziazione. Decreto del 30 marzo 1829. Si osservi pure il decreto del 15 maggio 1837.

*Articolo* 189.

Disposizioni relative agli ordini in derrate per alcuni cereali che vanno all'estero. Decreto del 3 dicembre 1842.

*Articolo* 224.

Si determina il luogo e le formalità de' testimoniali. Decreto del 28 aprile 1818.

*Articolo* 230.

Si prescrive il modo da farsi il rapporto da' capitani di legni che stanno in contumacia. Decreto del 12 ottobre 1827.

*Articolo* 297.

Il privilegio stabilito da questo articolo non vince mai quello del dazio doganale, che dev'esser soddisfatto con preferenza. Decreto del 10 giugno 1828.

*Articolo* 406.

I giudici di circondario devono curare l'esatta osservanza delle formalità comprese in questo articolo, facendo espressamente conoscere agl'interessati la necessità della perizia per la legalità del testimoniale, e nel caso che persistano a non prestarsi, ne faranno menzione nell'atto istesso: ministeriale del 18 novembre 1820.

*Articolo* 458.

I commercianti falliti che debbono soddisfare cambiali rilasciate pel pagamento de' dritti doganali, non godono il salvo condotto accordato da questo articolo. Decreto del 27 marzo 1820.

### *Articolo* 608.

Il debitore che abbia ottenuto la cessione de' beni non si potrà presentare alla Borsa, ai termini del citato articolo 608. Decreto del 21 giugno 1842.

### *Articolo* 609.

I giudici di circondario sono incompetenti per ragion di materia a prender conoscenza di affari commerciali, quando risegono ne' luoghi ove esiste il tribunale di commercio, o il tribunale civile che ne fa le veci. Ministeriale del 26 febb. 1822.

### *Articolo* 627.

Le procure, che ai termini di questo articolo si fanno in piedi dell'originale o della copia della citazione, sono esenti da registro. Rescritto del 22 maggio 1828.

# APPENDICE

## LEGGE SULL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

### DEL 29 DICEMBRE 1828

# APPENDICE

## LEGGE SULL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

### DEL 29 DICEMBRE 1828

Veduti i titoli XII, XIII e XIV del libro VI delle *leggi di procedura ne' giudizj civili* concernenti il giudizio per la espropriazione forzata degl'immobili e per la correlativa graduazione de' creditori;

Volendo portare in questa interessante parte della civil procedura tutti que' miglioramenti di cui siasi riconosciuta la convenienza, così sotto il rapporto di pubblica economia, come sotto il rapporto di maggior compimento e chiarezza nel sistema finora serbato per tali giudizj;

Veduto il parere della consulta generale del regno.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* le seguente legge.

TIT. I. Della espropriazione forzata degl'immobili e de' dritti reali immobiliari.

§. 1.

*Della espropriazione forzata degl'immobili.*

Art. 1. Il pignoramento degl'immobili sarà preceduto da un precetto fatto alla persona, o nel domicilio del debitore.

In principio della copia del precetto da rilasciarsi al debitore sarà trascritta copia intera del titolo, in forza del quale si vuol fare il pegnoramento: e qualora tal titolo si trovi già notificato, basterà enunciarlo semplicemente nell'atto, facendovi menzione della precedente notificazione.

Nell'atto di precetto il creditore, allorchè abiti altrove, dovrà fare elezione di domicilio nel comune della residenza del tribunale che dee conoscere del pegnoramento; e vi si dovrà enunciare che, mancando il debitore di pagare, si procederà al pegnoramento de' suoi immobili.

L'usciere nello stesso giorno dovrà lasciare nella municipalità del comune, ove ha eseguito l'atto, una seconda copia del precetto, e far apporre sull'atto originale il *visto* dal sindaco, o da chi ne fa le veci, facendo menzione nell'atto medesimo di tale adempimento.

2. Non si potrà procedere al pegnoramento, se non trascorsi trenta giorni dopo il precetto. Qualora il creditore lascerà decorrere più di novanta giorni tra 'l precetto ed il pegnoramento, sarà tenuto di reiterare il precetto, giusta la forma del precedente articolo, pria di procedere al pegnoramento, per lo quale dovranno serbarsi sempre i termini stabiliti nel presente articolo.

3. Il creditore instante potrà far pegnorare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto crederà necessario, onde soddisfare anche i creditori che lo precedano di tempo o di dritto, e le spese, non escluse quelle della tradizione del pegnoramento.

4. Nel procedere al pegnoramento degl'immobili, l'usciere non sarà assistito da testimonj. Il processo verbale che ne redigerà, oltre le formalità prescritte per le citazioni ne' numeri 1. e 2. dello articolo 153 delle *leggi di procedura civile*, dovrà contenere le seguenti indicazioni, cioè:

1. la enunciazione della sentenza o altro titolo in forma esecutiva, in virtù del quale si agisce, del pari che la data del precetto di pagamento fatto al debitore;

2. l'accesso dell'usciere nel luogo ave sono siti gl'immobili pegnorati;

3. la natura degl'immobili medesimi, del pari che il circondario, il comune, la strada o contrada ove sono siti;

4. la designazione de' limiti e de' confinanti che li circoscrivono, se sieno edifizj; e qualora sieno fondi rustici, la designazione anche della estensione approssimativa de' diversi pezzi di terreno, de' fabbricati che in essi esistono, e dell'uso cui questi sono destinati;

5. la copia intera del catasto fondiario per ciascun immobile pegnorato;

6. il tribunale, innanzi a cui si procederà per la espropriazione;

7. la costituzione del patrocinatore, presso cui s'intenderà eletto di diritto il domicilio del creditore pel giudizio di espropriazione.

5. L'usciere nel processo verbale di pegnoramento dovrà enunciare anche i nomi e cognomi de' coloni e de' conduttori, qualora vi esistano e si conoscano; altrimenti esprimerà in ge-

nerale se sono locati, o pure in amministrazione, o abbandonati.

Inoltre nel descrivere gl'immobili l'usciere avrà cura di enunciarvi anche tutti gli accessorj apparenti, come muri, fossi, siepi, recinti ed altre cose simili, che tendono a meglio designarli e ad agevolarne la ricognizione; come anche le altre particolarità interessanti di cui abbia potuto raccogliere notizia in qualunque modo.

Se l'immobile pegnorato sia riportato nel catasto fondiario sotto forma antica che abbia sofferto poi cangiamento o alterazione, ovvero vi si trovi erroneamente descritto, o finalmente non vi si trovi affatto notato, l'usciere inserirà nel processo verbale di pegnoramento, facendovi le corrispondenti avvertenze, l'estratto del catasto secondo lo stato antico, o il certificato negativo del sindaco del comune o della direzione delle contribuzioni dirette della provincia o valle rispettiva; ed il creditore instante dovrà domandarne l'apprezzo, giusta l'articolo 35 in fine.

6. Pria che l'usciere presenti alla formalità del registro il processo verbale di pegnoramento, dovrà lasciarne copia intera nella cancelleria del comune ove sono rispettivamente siti gl'immobili pegnorati che sieno tra loro staccati ed indipendenti.

Qualora gl'immobili situati in più comuni formino parte d'una medesima tenuta o amministrazione rurale, la copia dell'atto di pegnoramento sarà lasciata nella cancelleria del comune ove esistono i fabbricati, ed in mancanza di questi, nella cancelleria del comune ove esiste la parte de' beni cui viene rispettivamente attribuita una maggiore rendita sul catasto fondiario.

I sindaci de' detti comuni, o chi ne faccia le veci, apporranno il loro *visto* in piedi del processo verbale originale, in cui l'usciere dovrà fare espressa menzione della copia da lui rilasciata nella cancelleria del comune rispettivo.

7. Il processo verbale di pegnoramento sarà in seguito denunziato in copia alla persona o nel domicilio del debitore con atto, il quale conterrà citazione a comparire innanzi al tribunale, ad oggetto di procedersi agli atti della spropriazione. L'usciere fra le ventiquattr'ore seguenti tal notificazione, e pria di presentare alla formalità del registro l'atto di denunzia, ne lascerà altra copia nella cancelleria del comune ove avrà eseguita la denunzia medesima, e farà apporre in piedi dell'atto originale il *visto* dal sindaco, o da chi ne fa le veci.

8. Fra otto giorni dalla denunzia del pegnoramento, più un giorno per ogni quindici miglia di distanze fra il domicilio del debitore, ed il luogo ove risiede l'uffizio della conservazione delle ipoteche della provincia o valle in cui sono siti gl'immobili pegnorati, dovranno trascriversi gli atti del pegnoramento e della denunzia al debitore in un registro apposito che si terrà nell'uffizio medesimo.

9. Qualora gli atti del pegnoramento e della denunzia non

possano trascriversi nel momento in cui verranno presentati, il conservatore sugli originali esibitigli farà menzione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno in cui saranno depositati nel suo uffizio gli atti suddetti, come anche del numero d'ordine del registro de' depositi, e rilascerà alla parte il corrispondente riscontro, a' termini dell'articolo 2101 delle *leggi civili*. Se nello stesso giorno fossero esibiti più pegnoramenti sul medesimo immobile, dovranno trascriversi gli atti del pegnoramento e denunzia i primi presentati.

10. Nel caso di pegnoramento d'immobili situati in diverse provincie o valli, i quali facciano parte di una sola e medesima tenuta che non possa dividersi senza depreziarla, gli atti di pegnoramento e di denunzia saranno trascritti nell'uffizio della conservazione delle ipoteche della provincia o valle ove esistono rispettivamente gl'immobili; ma dopo la trascrizione i pegnoramenti saranno riuniti, e la procedura sarà portata innanzi ad un medesimo tribunale, ai termini dell'articolo 2111 delle *leggi civili*.

Della sentenza che ordinerà tal riunione, sarà presa nota nel margine de' pignoramenti nel rispettivo uffizio ove sono stati trascritti.

Esistendo per lo medesimo immobile un precedente pegnoramento, il conservatore scriverà il suo rifiuto in piedi del secondo, e vi enuncierà la data del pignoramento trascritto, i nomi, i cognomi, le professioni, le abitazioni o domicilj del pegnorante e del pagnorato, il tribunale avanti al quale si procede, il nome e cognome e l'abitazione del patrocinatore del pegnorante, la data della denunzia al debitor pegnorato, e quella della trascrizione.

Nel tempo stesso il conservatore in margine del primo pegnoramento prenderà notamento dell'altro rifiutato, enunciandovi il nome, il cognome, l'abitazione del creditore nuovo pegnorante e del suo patrocinatore, la data del pegnoramento e della denunzia, del pari che il nome, il cognome e l'abitazione del pegnorato, e farà menzione di tale adempimento in piedi del pegnoramento rifiutato.

12. Dal giorno in cui si sarà denunziato il pegnoramento al debitore, questi non potrà alienare in qualsivoglia modo gl'immobili pegnorati, nè gravarli a qualunque titolo di alcun peso che ne deteriori il prezzo. Sarà quindi nullo di pieno diritto e senza bisogno di pronunziazione del giudice, qualunque atto di tal natura fatto dal debitore dopo la detta denunzia.

13. Nondimeno l'alienazione degl'immobili potrà aver effetto quando pria dell'aggiudicazione definitiva, anche in caso di rivendita in danno, il primo acquirente offra una somma sufficiente per soddisfare il capitale, gl'interessi e le spese, tanto al creditore instante, sia o no ipotecario ed iscritto, quanto a tutti i creditori inscritti sul fondo per ipoteche anteriori alla

vendita, notificando loro contemporaneamente l'atto del deposito della somma offerta; e ciò senza pregiudizio di tutte le altre ipoteche che gravitassero sugl'immobili medesimi, e che resteranno illese come di dritto. La detta notificazione potrà farsi anche nel domicilio de' patrocinatori costituiti da' creditori nel giudizio di espropriazione; ed in mancanza, in quello eletto nella iscrizione rispettiva.

14. Qualora il danaro depositato per tal circostanza sia stato tolto a prestito, i mutuanti non avranno sull'immobile se non una ipoteca posteriore a quelle degli altri creditori anteriori all'alienazione, i quali potrebbero inscriversi in tempo utile sull'immobile medesimo, ed a quelle della moglie e de' minori, o interdetti, che nel tempo della alienazione gravitassero sullo stesso immobile, quantunque non ancora inscritte.

15. Quando gl'immobili pegnorati si tengano in amministrazione per conto del debitore, questi ne rimarrà in possesso fino alla vendita come sequestrario giudiziario: ed in tal qualità sarà tenuto, dal giorno della denunzia in poi, a render conto de' frutti degl'immobili e delle cose esistenti nel fondo, e che a' termini delle *leggi civili* si considerano parte degl'immobili medesimi.

Non pertanto ogni creditore potrà, sempre che lo creda utile, far eseguire la raccolta e la vendita de' frutti degl'immobili pendenti nel tempo della denunzia, o posteriormente prodotti, ad oggetto di depositarsene il prezzo. La vendita di tali frutti si eseguirà colle formalità prescritte dagli articoli 708, 709, 710, 714, 715, 716, 720, 721, 722, 723, 724 delle *leggi di procedura civile*.

16. Dopo la denunzia del pegnoramento al debitore, questi non potrà conchiudere nuovi affitti, se non coll'autorizzazione del giudice, ed inteso il creditore instante e gli altri creditori che abbiano costituito patrocinatore. I contratti che fossero fatti in contravvenzione di tal divieto, saranno dichiarati nulli. Il debitore non potrà neppure far eseguire alcun taglio di bosco o di selva senza la detta formalità, nè fare alcuna deteriorazione negl'immobili pegnorati, sotto pena di danni interessi, a' quali sarà tenuto anche coll'arresto personale, oltre l'azione penale, qualora vi sia luogo, per la gravezza delle circostanze.

17. Quando gl'immobili pegnorati trovansi locati, se la locazione non abbia data certa anteriore al precetto di pagamento, i creditori o anche l'aggiudicatario potranno domandarne lo scioglimento.

Ancorchè la locazione abbia data certa anteriore al precetto di pagamento, i creditori utilmente iscritti sugl'immobili locati per ipoteca anteriore alla locazione, i quali non rimanessero coperti col prezzo di valutazione degl'immobili locati per ipoteca anteriore alla locazione, ovvero la riduzione del termine della medesima, tutte le volte che tale locazione oltrepassi

tempo astringere i conduttori o coloni sequestratarj ad eseguire il deposito delle somme scadute dopo il sequestro, giusta l'articolo 21, ovvero la consegna de' frutti naturali o industriali dovuti per mercede delle locazioni, ad oggetto di vedersi e depositarsene il prezzo, a norma dell'articolo 15.

Potranno inoltre i creditori, sempre che il crederanno utile alla garentia de' proprj diritti, del pari che alla conservazione de' frutti e degl'immobili pegnorati, far destinare dal tribunale, inteso il debitore, un amministratore giudiziario, tanto per l'amministrazione de' fondi non locati, quanto per la riscossione de' fitti, e per lo adempimento de' pesi. Questo amministratore sarà tenuto, ed in mancanza potrà esservi astretto anche coll'arresto personale, a depositare nelle casse pubbliche le rendite percepite, dedotti gli esiti necessarj per l'amministrazione e per l'adempimento de' pesi.

24. I creditori dovranno menar buone al colono o conduttore le anticipazioni fatte al debitore, quante volte vi concorrano i seguenti requisiti, cioè;

1. che sieno convenute nel titolo della locazione;

2. che il titolo abbia data certa anteriore al precetto di pagamento;

3. che le anticipazioni non eccedano due annate pe' fondi rustici, ed una per gli urbani.

Qualora però i creditori rimangano coperti col prezzo di valutazione degl'immobili, essi dovranno rispettare le anticipazioni fatte al debitore, qualunque ne sia la somma. Benvero delle annate di rendita mancanti dovrà tenersene ragione in favore dell'aggiudicatario, per essergli rimborsate.

25. Il creditore instante in ogni stato del giudizio potrà dimandare al tribunale, che dal prodotto de' frutti o delle mercedi de' fondi pegnorati gli sieno anticipate le spese già fatte pel giudizio di spropriazione, e queste gli verranno accordate dietro la specifica che ne farà, e contro una equivalente cauzione pel caso di nullità degli atti.

Non sarà necessario di dar cauzione in immobili. Il tribunale potrà anche ordinare che il danaro sia pagato al creditore dietro semplice obbligazione del medesimo di esser tenuto, anche con arresto personale, per la restituzione, in caso che gli atti sieno dichiarati nulli.

26. Elassi quindici giorni dalla trascrizione del pegnoramento, il creditore instante dovrà notificare la spropriazione da lui incoata a' creditori, che dalla nota rilasciata dal conservatore delle ipoteche appariranno di aver iscritto prima, o fra quindici giorni seguenti a quello della trascrizione del pegnoramento, le rispettive ipoteche costituite sull'immobile pegnorato anteriormente alla denunzia del pegnoramento. Cotesta notificazione dovrà enunciare.

1. il giorno in cui si è fatto il precetto al debitore;

2. il giorno in cui si è fatto il pegnoramento;
3. la natura e la estensione de' fondi pegnorati;
4. la enunciazione degli articoli del catasto fondiario;
5. il giorno della seguita denunzia al debitore;
6. la data della trascrizione del pegnoramento e della denunzia al debitore nell'uffizio della conservazione delle ipoteche;
7. il sequesto della rendita, se mai siasi fatto;
8. la dimanda di apprezzo, qualora siasi avanzata dal creditore stesso o dal debitore; altrimenti la notizia negativa;
9. il nome e cognome del patrociuatore instante, e di quello del debitore, se lo abbia costituito.

27. Tale notificazione dovrà farsi alla persona o nel domicilio reale de'creditori iscritti. Potrà farsi in vece nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni. In questo caso però la notificazione dovrà inscrirsi per due volte, e coll'intervallo almeno di otto giorni fra l'una e l'altra nel giornale uffiziale di Napoli, o di Palermo, secondochè i beni pegnorati esistano di qua o di là dal faro.

Lo stato, i comuni ed i pubblici stabilimenti per le ipoteche su i beni de' loro contabili saranno sempre notificati nella persona dell'intendente della provincia o valle, ove sono siti gl'immobili pegnorati.

28. La stessa notificazione dovrà farsi alla moglie del debitore; a'surrogati tutori destinati per le tutele che si trovassero conferite al debitore anteriormente alla denunzia del pegnoramento; alle persone cui la legge accordi la prelazione per l'acquisto dello immobile in caso di vendita, qualora se ne abbia notizia; al proccuratore del Re presso il tribunale civile; ed al conservatore delle ipoteche della provincia o valle, ove sono siti i beni pegnorati.

Nella notificazione che si farà al proccuratore del Re ed al conservatore delle ipoteche, dovrà farsi espressa menzione della seguita notificazione alla moglie ed a' surrogati tutori.

Nel caso che il creditore instante ignori la esistenza della moglie e de' surrogati tutori, dovrà farne espressa menzione nelle notificazioni al proccuratore del Re ed al conservatore delle ipoteche.

In qualunque caso la notificazione prescritta nel presente articolo dovrà inserirsi nel giornale uffiziale di Napoli, o di Palermo.

29. Il proccuratore del Re richiederà, ed il conservatore delle ipoteche prenderà di uffizio in vista della detta notificazione, se vi ha luogo, una iscrizione in beneficio della moglie del debitore, o de' minori e degl'interdetti, per contratto di matrimonio stipulato, o per tutela conferita al debitore prima della denunzia del pegnoramento.

I parenti, gli affini, ed anche gli amici potranno doman-

dare, se vi ha luogo, la iscrizione in favore della moglie, de' minori, o degl'interdetti.

La iscrizione in loro favore potrà esser presa utilmente fino al giorno destinato per l'aggiudicazione diffinitiva degl'immobili pegnorati. Non adempiendosi alla iscrizione fra l'enunciato termine, gl'immobili rimarranno sciolti da ogni peso, tanto per le doti, pe' dritti e pe' patti nuziali in favore della moglie, quanto per l'amministrazione del tutore, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro il marito o il tutore.

30. Della notificazione adempiuta secondo gli articoli 26, 27 e 28, si dovrà prendere notamento in margine del pegnoramento trascritto nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, sotto pena di danni interessi, se vi sia luogo pel ritardo.

31. Dal momento in cui sarà passato a notizia de' creditore il seguito pegnoramento, questo non potrà cancellarsi, se non in virtù di consenso di tutti que' creditori iscritti, i cui crediti si trovassero scaduti, o in qualsivoglia modo fatti esigibile come anche de' creditori pegnorantl, ovvero in virtù di sentenza profferita contro di essi.

32. I creditori inscritti, cui siasi fatta la notificazione del pegnoramento, si avranno come presenti nel giudizio di spropriazione. Qualora essi costituiscano patrocinatore, avranno il diritto d'impugnare tutti quegli atti del procedimento di spropriazione, che vi saranno tuttavia soggetti.

33. Ciascuno immobile pegnorato sarà esposto venale al prezzo risultante dalla valutazione che se ne farà secondo le seguenti norme:

1. ne' reali dominj di qua dal faro il prezzo sarà eguale all'imponibile depurato della contribuzione fondiaria che pagasi nell'anno in cui si fa la valutazione, e degli altri pesi reali gravitanti sullo immobile, moltiplicato venti volte pe' predj rustici, e quindici volte per gli edifizj siti nella provincia di Napoli; venticinque volte pe' predi rustici, e venti volte per gli edifizj siti nelle altre provincie;

2. ne' reali domini oltre il faro, finchè non vi saranno compiuti i nuovi catasti, il prezzo sarà eguale alla rendita che trovasi rivelata negli attuali interini catasti, depurato come nel precedente numero, moltiplicato venti volte pe' predj rustici, e quindici volte per gli edifizj.

34. Se un immobile pegnorato possa comodamente dividersi senza deteriorarne il prezzo, il tribunale, sulla domanda delle parti interessate, ed anche di uffizio, potrà, ove il creda utile per richiamare maggior numero di concorrenti, disporre che se ne faccia la vendita in dettaglio. In questo caso il prezzo verrà ragguagliato rispettivamente per ciascuna parte sulla rendita imponibile, o rivelata su i catasti fondiarj, giusta il precedente articolo.

35. Qualora il creditore instante, il debitore, o qualunque

degli altri creditori iscritti, cui siasi fatta la notificazione prescritta coll'articolo 26, non sieno rispettivamente contenti del prezzo risultante dal modo di valutazione legale stabilito nell'articolo 33, potranno dimandare l'apprezzo, pel quale saranno osservate le regole stabilite nel seguente titolo degl'*incidenti*. Il creditore instante dovrà necessariamente dimandare l'apprezzo ne' casi preveduti nell'ultima parte dell'articolo 5.

36. Scorsi quindici giorni, sia dalla notificazione a' creditori prescritta cogli articoli 26, 27 e 28, qualora non si fosse avanzata alcuna dimanda di apprezzo, sia dal giorno in cui rimarrà fissato diffinitivamente il prezzo venale del fondo, nel caso che si fosse chiesto l'apprezzo, giusta il precedente articolo, il creditore instante dovrà depositare nella cancelleria del tribunale il quaderno delle condizioni della vendita degl'immobili pegnorati, nel quale si dovrà enunciare.

1. il titolo in forza del quale si procede, il precetto di pagamento fatto al debitore, e gli atti di pegnoramento, di denunzia e di trascrizione;

2. gli atti formati e le sentenze forse pronunziate nella procedura di spropriazione fino al tempo della formazione del quaderno;

3. gl'immobili pegnorati tali quali trovansi descritti nel processo verbale di pegnoramento;

4. i pesi reali che forse gravitano sugl'immobili medesimi, e pe' quali debbe farsi deduzione dal prezzo;

5. il prezzo venale degl'immobili pegnorati;

6. le condizioni della vendita.

37. Fra le condizioni della vendita si avrà cura di esprimere tra l'altro i diritti e le obbligazioni reciproche delle diverse porzioni di un medesimo immobile che si venda diviso.

Allorchè si espropriano più immobili separati e distinti tra loro, il prezzo dovrà enunciarsi nel quaderno separatamente per ciascuno di essi; e qualora un medesimo immobile sia esposto venale diviso, il prezzo dovrà enunciarvisi per ciascuna porzione.

Nello stesso quaderno il creditore instante potrà dichiarare se in mancanza di offerenti intenda aggiudicarsi tanta parte degl'immobili pegnorati, quanta corrisponda alla somma del suo credito che sarà ammesso in graduazione, salvo la disposizione dell'articolo 54.

38. Il quarderno delle condizioni della vendita sarà riunito al rapporto de' periti, qualora abbia avuto luogo l'apprezzo. Il patrocinatore instante denunzierà con semplice atto agli altri patrocinatori costituiti nel giudizio il già seguito deposito del quaderno delle condizioni della vendita, con avviso a prenderne comunicazione fra tre giorni.

39. Al quaderno delle condizioni della vendita il patrocinatore instante unirà un notamento de' coloni o conduttori seque-

stratarj, enunciandovi quel che risulti dalla rispettiva dichiarazione, se l'abbiano fatta; e le notizie che si abbiano sulla durata delle locazioni, e le quantità degli estagli.

40. Se i creditori che abbiano costituito patrocinatore sieno tre o più, essi, dopo assodato il quaderno delle condizioni della vendita, dovranno concordarsi sulla scelta di un solo patrocinatore; altrimenti saranno di diritto rappresentati negli atti posteriori dal patrocinatore del creditore che sia primo iscritto e non espropriante.

41. Stabilito il quaderno delle condizioni della vendita, si annunzierà al pubblico ad istanza del creditore pegnorante la vendita giudiziale per mezzo di un atto, nel quale dovrà enunciarsi:

1. la data del pegnoramento, della denunzia al debitore e della trascrizione, ed i nomi de' sindaci che hanno *vistato* il pegnoramento;

2. i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicili del debitore; del creditore instante e del suo patrocinatore;

3. il tribunale innanzi a cui si procede, ed il giorno in cui avranno luogo gl'incanti;

4. il circondario, il comune, la strada o contrada ove sono siti gl'immobili pegnorati;

5. la designazione sommaria e distinta di ciascuno immobile, divisa in tanti articoli quanti sono i comuni in cui sono siti i diversi immobili: (in ciascuno articolo si esprimerà distintamente la natura e la qualità degl'immobili e degli oggetti che ne fanno parte, se sieno in amministrazione, ovvero locati; ed in questo ultimo caso le annue mercedi e la durata degli affitti, se si conoscano, nel caso di vendita in dettaglio tale designazione si farà per ciascuna parte dell'immobile);

6. i pesi che gravitano su ciascuno immobile, qualora sieno noti;

7. il prezzo venale netto di ciascun immobile, o di ciascuna parte di esso, risultante dalla valutazione fattane o sulla rendita, o con apprezzo, giusta gli articoli 33, 34, 35 e 104.

42. L'atto prescritto nel precedente articolo ad istanza del creditore sproprianle sarà inserito in Napoli ed in Palermo nel rispettivo giornale ufiziale, e nelle altre provincie o valli in uno di que' fogli pubblici che vi si stampano nel capoluogo; ed in mancanza, nel giornale della rispettiva intendenza.

Tale iscrizione sarà documentata colla produzione di un esemplare del foglio che conterrà l'atto, sottoscritto dallo stampatore, e legalizzato dal sindaco del luogo.

43. Lo stesso atto stampato in forma di affisso sarà posto.

1. nella porta del domicilio del debitore;

2. nella porta principale degli edifizi pegnorati;

3. nella piazza principale del comune ove è domiciliato il debitore, in quella del comune ove sono situati i beni, ed in

quella della residenza del tribunale in cui si procede alla vendita;

4. nel luogo ove si tiene il mercato principale di ciascuno de' detti comuni, ed in mancanza di questo, nel luogo de' due mercati più vicini;

5. nella porta principale del giudicato del circondario del luogo ove sono i fabbricati; e se questi non esistano, nella porta principale del giudicato del circondario dove trovavasi la maggior parte de' beni pegnorati;

6. nelle porte esteriori del tribunale civile del domicilio del debitore, di quello del luogo ove sono siti i beni, e di quello ove si procede alla vendita.

44. L'apposizione degli affissi sarà eseguita da un usciere presso il tribunale che procede. Egli ne attesterà l'adempimento con un atto unito ad un esemplare stampato dell'affisso da lui sottoscritto: nell'atto esprimerà in generale la seguita apposizione degli affissi ne' luoghi designati dalla legge, senza specificarli. Questo atto sarà *vistato* dal sindaco di ciascuno de' comuni, ne' quali avrà fatta l'apposizione, o da chi ne fa le veci.

45. Ne' luoghi fuori la residenza del tribunale, l'apposizione degli affissi potrà farsi anche per mezzo degli uscieri presso i rispettivi giudicati di circondario de' luoghi ov'è prescritta. Ciascuno usciere redigerà in tal caso il suo processo verbale nella forma del precedente articolo per le affissioni da lui fatte, e farà *vistare* l'atto medesimo da' sindaci de' rispettivi comuni, o da chi ne fa le veci.

46. Nel caso del precedente articolo l'usciere presso il tribunale civile che procede, formerà il suo atto generale, conforme è prescritto nell'articolo 44 enunciandovi i diversi processi verbali che avranno avuto luogo, gli uscieri che gli avranno formati, ed i funzionari che li avranno *vistati*. Questo atto sarà del pari *vistato* dal sindaco del comune della residenza del tribunale, o da chi ne fa le veci.

47. Il processo verbale dell'apposizione degli affissi formato dall'usciere presso il tribunale civile, giusta gli art. 44 e 46, dovrà notificarsi al debitore unitamente ad un esemplare in istampa degli affissi medesimi.

Il debitore potrà far apporre a sue spese i detti affissi nelle altre provincie o valli, secondochè meglio stimerà, senza che per tal motivo possa pretendere prorogazione di termini sotto qualsivoglia pretesto.

48. Un altro esemplare degli affissi dovrà notificarsi a ciascuno de' creditori iscritti nella persona del patrocinatore che li rappresenta, giusta l'articolo 40, ovvero nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni, qualora non abbiano costituito patrocinatore.

49. Un esemplare del giornale in cui sia inserito l'avviso per la vendita, verificato giusta l'articolo 42, un esemplare del-

l'affisso stampato sottoscritto dall'usciere, l'atto originale di apposizione degli affissi formato dall'usciere presso il tribunale che procede, giusta gli articoli 44 e 46; e l'atto di notificazione dell'affisso al debitore ed a' creditori, giusta gli art. 47 e 48, saranno depositati nella cancelleria ed uniti al quaderno delle condizioni della vendita, almeno tre giorni prima dell'aggiudicazione. Il cancelliere vi noterà in piedi il giorno in cui si saranno presentati.

50. Non si potrà procedere agl'incanti ed all'aggiudizione preparatoria, se non quindici giorni dopo la pubblicazione degli avvisi per mezzo de' fogli pubblici, a norma dell'articolo 42, l'apposizione degli affissi ne' luoghi enunciati nell'articolo 43, e la notificazione al debitore ed a' creditori, giusta gli articoli 47 e 48.

51. Nella sentenza che proclamerà l'aggiudicazione preparatoria, il tribunale fisserà il giorno in si dovrà procedere all'aggiudicazione definitiva. Il termine fra le due aggiudicazioni non potrà essere minore di trenta giorni.

52. Fra i quindici giorni consecutivi all'aggiudicazione preparatoria si dovranno inserire nuovi avvisi ne' fogli pubblici, secondo è disposto nell'articolo 42, e si dovranno apporre nuovi affissi ne' luoghi designati nell'articolo 43, nella forma e nel modo stabilito negli articoli 41, 44, 45 e 46.

Ne' nuovi avvisi ed affissi per l'aggiudicazione definitiva si aggiugnerà la menzione dell'aggiudicazione preparatoria già seguita, e del prezzo pel quale si è proclamata, del pari che la designazione del giorno stabilito dal tribunale per l'aggiudicazione definitiva.

La inserzione di questi nuovi avvisi ne' fogli pubblici e l'apposizione de' secondi affissi sarà documentata ne' modi stabiliti negli articoli 42, 44, 45 e 46. Gli atti che se ne redigeranno, saranno depositati nella cancelleria, giusta l'articolo 49.

53. Il patrocinatore ultimo offerente negl'incanti per le aggiudicazioni sarà tenuto di dichiarare il nome dell'aggiudicatario nel momento medesimo in cui si proclamerà all'udienza l'aggiudicazione; e quindi nel termine perentorio de' tre giorni consecutivi all'aggiudicazione definitiva dovrà presentare l'accettazione dello stesso aggiudicatario fatta personalmente nella cancelleria, o innanzi notaro; ovvero esibire in cancelleria il mandato speciale, in virtù del quale egli è stato autorizzato a licitare.

Questi atti saranno riuniti al quaderno delle condizioni della vendita.

Il patrocinatore che tra'l termine designato nel presente articolo manchi di adempire la detta obbligazione, sarà considerato aggiudicatario nel proprio nome.

54. Qualora negl'incanti non si presenti alcuno oblatore, il creditore instante sarà dichiarato aggiudicatario degl'immobili

pegnorati pel prezzo designato negli affissi. Dopo l'aggiudicazione definitiva egli sarà tenuto di pagarne il prezzo in contante, sempre che nel quaderno delle condizioni della vendita, o anche nel momento stesso dell'aggiudicazione preparatoria non abbia dichiarato che egli, in mancanza di oblatori, intenda di aggiudicarsi soltanto una porzione degl'immobili spropriati, corrispondente alla somma del suo credito, quante volte trovi capienza nel giudizio di graduazione. Questa dimanda però non potrà avere alcun effetto, qualora il creditore abbia licitato in concorso con altro oblatori.

In mancanza di oblatori ciascuno degli altri creditori potrà chiedere che gli si aggiudichi una parte degl'immobili pegnorati: in proporzione del rispettivo credito che sarà ammesso in graduazione e capiente. Essi dovranno farne la dimanda al più tardi nella udienza per gl'incanti definitivi, e prima di proclamarsi l'aggiudicazione. In tal caso il tribunale pronunzierà l'aggiudicazione definitiva condizionale in favore de' creditori richiedenti, i quali risulteranno capienti nel giudizio di graduazione.

I creditori che ometteranno di domandare in loro favore l'aggiudicazione, perderanno l'anteriorità e poziorità d'ipoteca sugl'immobili pegnorati, in rapporto agli altri creditori aggiudicatarj.

55. Frà dieci giorni da quello della sentenza che avrà proclamata l'aggiudicazione definitiva, potrà chiunque fare nella cancelleria del tribunale o personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, una nuova offerta, purchè superi del sesto almeno il prezzo dell'aggiudicazione diffinitiva. L'atto di offerta sarà unito al quaderno delle condizioni della vendita. Nell'atto di offerta dovrà il nuovo offerente costituire patrocinatore, presso cui s'intenderà eletto di diritto il suo domicilio.

56. La nuova offerta, giusta il precedente articolo, non potrà riceversi se non sia accompagnata dal documento del deposito della somma sopraimposta. Il deposito dovrà farsi nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi giudiziarj, e colle formalità prescritte da' regolamenti di amministrazione.

57. La nuova offerta maggiore e l'atto di deposito della somma dovranno denunziarsi a' patrocinatori dell'aggiudicatario diffinitivo e del creditore instante. Se il debitore pegnorato abbia costituito patrociuatore, la denunzia dovrà farsi anche a costui.

Qualora l'aggiudicazione diffinitiva sia stata pronunziata in favore de' creditori, giusta l'articolo 54, la denunzia sarà fatta soltanto al patrocinatore del creditore spropriante, ed a quello del debitore, se vi sia.

58. La denunzia dovrà eseguirsi fra le ventiquattr'ore dalla esibizione della offerta nella cancelleria, con atto di patrocinatore contenente chiamata pe' nuovi incanti alla prima udienza

del tribunale che ricade immediatamente dopo il decimo giorno della seguita aggiudicazione diffinitiva.

59. Potranno riceversi più offerte nuove sul medesimo immobile; ma ciascun oblatore dovrà fare la sua offerta tra 'l termine e colle formalità prescritte ne' quattro precedenti articoli.

Nel caso di concorso di più offerenti le nuove offerte dovranno denunziarsi anche a' patrocinatori degli altri nuovi offerenti anteriori.

60. Nel giorno designato nell'atto di chiamata alla udienza, e senza bisogno di pubblicare nuovi avvisi ed affissi, si apriranno i nuovi incanti, ne' quali non potranno ammettersi a licitare se non l'aggiudicatario diffinitivo, gli oblatori dell'aumento del sesto in tempo utile, del pari che ogni altro che sino al tempo degl'incanti presenterà presso il cancelliere del tribunale il documento del deposito designato nell'articolo 56. Quante volte l'aggiudicazione diffinitiva sarà stata pronunziata in favore de' creditori, giusta l'articolo 54, potranno concorrere agl'incanti tutti i creditori dichiarati aggiudicatarj condizionali, a' termini del citato articolo.

61. Se il nuovo offerente non comparisca agl'incanti nel giorno designato, il tribunale escluderà la di lui offerta, ed ordinerà la esecuzione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva. In questo caso la somma depositata, giusta l'articolo 56, cederà a titolo di multa in aumento del prezzo, ond'essere distribuita tra i creditori, come per legge, nel giudizio di graduazione, unitamente al prezzo dell'aggiudicazione, o all'immobile che fosse rimasto invenduto.

Nel caso poi di concorso di più offerenti nuovi che si fossero renduti tutti contumaci agl'incanti, cederà in aumento del prezzo soltanto la offerta maggiore; e lo importo di questa sarà contribuito da tutti gli offerenti in proporzioni eguali. Le rimanenti somme saranno restituite a chi diritto. Non pertanto il tribunale, quante volte conosca che la contumacia del nuovo offerente sia cagionata da giusti e gravi motivi impreveduti, potrà sulla domanda delle parti far differire gl'incanti nuovi ad una delle prossime udienze, che non potrà in verun caso esser al di là della terza. La parte contumace ne sarà avvisata senza che si levi la sentenza.

62. Gl'incanti si pubblicheranno colla lettura delle sole condizioni della vendita inserite nel quaderno depositato in cancelleria. La pubblicazione si farà all'udienza dall'usciere di servizio.

63. Le pubblicazioni degl'incanti, le aggiudicazioni, e tutto ciò che verrà dedotto dalle parti alla udienza, e deciso dal tribunale in occasione e durante il tempo degl'incanti, si scriverà sul quaderno degli atti della vendita in continuazione dell'ultimo atto di apposizione degli affissi, o di nuove offerte. Delle

pronunziazioni del tribunale su tale deduzioni sarà preso semplice notamento sul primo foglio di udienza.

64. Le offerte agl'incanti dovranno farsi alla udienza per lo ministero de' patrocinatori. È vietato però a costoro di fare offerte e rendersi aggiudicarj: 1. pel debitore espropriato; 2. per gli aggiudicatarj inadempienti; 3. per le persone insolvibili; 4. pe' tutori, per gli amministratori de' beni de' comuni e dei pubblici stabilimenti, pe' pubblici uffiziali, e per le persone interposte per essi ne' termini dell'articolo 1441 delle *leggi civili*; 5. pe' giudici, per gli agenti del pubblico ministero, pei cancellieri e pe' loro supplenti nel tribunale ove si agisce e si esegue la vendita; e tutto ciò sotto pena di nullità dell'aggiudicazione, e di ristoro di tutti i danni, interessi e spese, cui sarà solidalmente tenuto il patrocinatore anche coll'arresto personale, oltre l'azione per misure disciplinari da applicarsi secondo la gravezza de' casi, e che potranno estendersi fino alla destituzione.

65. Aperti gl'incanti, si accenderanno successivamente le candele che saranno preparate in modo che ciascuna di esse duri un minuto circa. Ogni offerente rimarrà liberato, se la sua offerta verrà superata da altra, quando anche questa ultima offerta fosse dichiarata nulla.

66. Qualora la vendita si faccia in dettaglio ne' casi degli articoli 34 e 110, le subastazioni preparatorie, diffinitive ed in grado di sesto, si faranno con incanti separati per ciascuno articolo, ma sempre in continuazione nella medesima udienza, o in più udienze consecutive, senza bisogno di nuovi affissi in questo ultimo caso.

67. Non potrà proclamarsi alcuna aggiudicazione se non dopo estinte tre candele accese successivamente.

68. Se nella durata di qualunque delle tre candele, così dell'aggiudicazione preparatoria o diffinitiva, come di quella in grado di sesto, sopraggiunga nuova offerta, l'aggiudicazione non potrà essere pronunziata se non dopo l'accensione di altre due candele, durante le quali non siasi fatta verun'altra offerta

69. L'aggiudicazione preparatoria seguita in persona di un oblatore che si fosse presentato agl'incanti, ed in difetto, in persona del creditore instante, non diverrà diffinitiva se non dopo la estinzione di tre altre candele nella giornata destinata per l'aggiudicazione diffinitiva, nel corso delle quali non sia sopraggiunta nuova offerta.

70. L'aggiudicazione diffinitiva tanto in favore degl'oblatori agl'incanti, quanto in favore de' creditori, non trasmette all'aggiudicatario altri diritti sulla proprietà del fondo aggiudicato, se non quelli che vi aveva il debitore spropriato, il quale rimane soggetto alla garentia pe' casi di evizione, ne' termini della legge in mancanza di stipulazione.

71. L'acquirente farà suoi i frutti dal giorno dell'aggiudicazione diffinitiva, coll'obbligo di corrispondere sul prezzo, dal giorno medesimo e fino al pagamento, l'interesse legale che corre nell'anno dell'aggiudicazione. Quante volte nel quaderno delle condizioni della vendita, o per disposizione del tribunale nel tempo degl'incanti, o per consenso de' creditori presenti in giudizio, spiegato con posteriore dichiarazione in cancelleria, non siasi permesso all'aggiudicatario di ritenere in deposito il prezzo per pagarlo in esito del giudizio di graduazione, il prezzo dovrà essere depositato nelle casse pubbliche designate nell'articolo 56 fra i venti giorni che seguono quello dell'aggiudicazione diffinitiva, o in grado di sesto.

72. Allorchè l'aggiudicatario avrà soddisfatto il prezzo, pagandolo a' creditori utilmente graduati, ovvero allorchè gl'immobili si saranno assegnati in aggiudicazione a' creditori, gl'immobili venduti o le porzioni di essi aggiudicate rispettivamente a' creditori, passeranno a' nuovi acquirenti purgati da tutte le affezioni di qualunque privilegio o ipoteca, tanto de' creditori inscritti, ancorchè non comparsi, o rimasti esclusi o incapienti nel giudizio di graduazione, quanto de' creditori aventi privilegio o ipoteca legale senza bisogno d'inscrizione. Nel caso che il prezzo venga depositato nelle casse pubbliche, l'aggiudicatario esibendo la spedizione della sentenza di aggiudicazione ed il documento del deposito, potrà ottenere dal giudice commessario della graduazione un'ordinanza perchè vengano cancellate le iscrizioni che gravitano sull'immobile aggiudicatogli, e ciò senza attendere l'esito del giudizio di graduazione.

73. Il creditore instante e tutti gli altri creditori, i quali per mancanza di oblatori si saranno renduti, giusta l'articolo 54, aggiudicatarj diffinitivi degl'immobili pegnorati, godranno ciascuno sulla porzione degl'immobili che dovrà prendere in soddisfazione del suo credito, tanto per capitale ed interessi, quanto per ispese, il beneficio della deduzione del sesto del prezzo pel quale gl'immobili si sono esposti venali, giusta gli articoli 33, 34, 35 e 104.

Qualora il creditore instante voglia ritenere per se gl'immobili aggiudicati a' creditori, o parte di essi, pagando in danaro gli altri creditori capienti su' medesimi, e costoro vi consentano, cederà in vantaggio di lui tutto il beneficio della deduzione del sesto del prezzo.

74. Le persone che abbiano per legge dritto di prelazione all'acquisto di un immobile in caso di vendita, potranno esercitarlo anche nella spropriazione forzata. Esse però dovranno, a pena di decadenza, farne la dichiarazione al più tardi tre giorni dopo l'aggiudicazione diffinitiva, anche nella rivendita in danno. La notificazione o la inserzione dell'avviso nel giornale uffiziale, prescritta coll'articolo 28, terrà luogo per esse d'interpellazione.

75. La dichiarazione prescritta nel precedente articolo dovrà farsi nella cancelleria del tribunale che procede, o personalmente o per mezzo di proccuratore speciale con atto autentico; e dovrà contenere l'obbligazione di pagare il prezzo e di adempiere tutte le altre condizioni della vendita, a' termini dell'aggiudicazione diffinitiva, come anche di rimborsare all'aggiudicatario diffinitivo le spese da lui erogate.

La detta dichiarazione ed obbliganza sarà unita al quaderno delle condizioni della vendita. Dessa scioglierà di pieno dritto l'aggiudicatario diffinitivo dalla sua offerta.

Il tribunale in vista della dichiarazione pronunzierà con sentenza in camera di consiglio, e senza formalità, la surrogazione del dichiarante all'aggiudicatario, e la consolidazione de' diritti nella medesima persona. Tale surrogazione non mai potrà essere considerata come un nuovo passaggio di proprietà.

76. La nuova offerta del sesto potrà prodursi anche contra il preferito, sempre però nel termine e nel modo stabilito negli articoli 55 e seguenti. Il preferito dovrà in tal caso concorrere ne' nuovi incanti: qualora non vi concorra, decaderà dal diritto di prelazione contro l'offerente nuovo che venga dichiarato aggiudicatario.

77. Le spese fatte e liquidate per la procedura di spropriazione si preleveranno dal prezzo di aggiudicazione. Le spese che occorreranno per la spedizione della sentenza di aggiudicazione, e per altri atti posteriori per andare al possesso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

78. Non si potrà rilasciare all'aggiudicatario la spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, se pria non esibisca nella cancelleria i documenti dell'adempimento di tutte le condizioni dell'aggiudicazione messe a suo carico, e che debbono eseguirsi prima che sia rilasciata la detta spedizione. Tali documenti saranno alligati al quaderno degli atti per la vendita.

Nel caso di aggiudicazione in favore de' creditori, la spedizione o gli estratti della sentenza saranno rilasciati dopo la chiusura diffinitiva della nota di graduazione e la formazione del progetto del partaggio, giusta gli articoli 181 e 200.

79. La spedizione della sentenza di aggiudicazione conterrà.

1. la ordinaria intestazione delle sentenze, giusta l'articolo 239 delle *leggi di procedura civile*;

2. la còpia del quaderno delle condizioni della vendita:

3. la enunciazione del risultamento degl'incanti;

4. la data della pubblicazione degli avvisi e dell'apposizione degli affissi;

5. la proclamazione dell'aggiudicazione diffinitiva in favore dell'ultimo oblatore;

6. la enunciazione dell'adempimento delle condizioni della vendita per parte dell'aggiudicatario, e la inserzione della copia delle quietanze se abbiano avuto luogo;

7. l'ordine al debitore di rilasciare il possesso dell'immobile spropriato, e delle cose che a' termini della legge facciano parte del medesimo; e ciò immediatamente dopo la notificazione della sentenza, sotto pena di esservi astretto enche coll'arresto personale;

8. in fine il mandato di esecuzione.

Gli estratti della sentenza di aggiudicazione, o la spedizione intera della medesima da rilasciarsi a' creditori aggiudicatari, nel caso dell'articolo 54, conterranno quanto si à prescritto di sopra ne' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ed 8; ed inoltre l'estratto della nota di graduazione, dell'articolo correlativo del rapporto del perito incaricato del partaggio, e della ordinanza di assegnazione dell'immobile, giusta i seguenti articoli 181, 195, 199 e 200.

80. Saranno osservate sotto pena di nullità le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 26, 27, 28, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.

Qualora la procedura di spropriazione incorra in qualche nullità, la medesima dovrà ripigliarsi dall'ultimo atto valido asclusivamente.

## §. II.

### *Della spropriazione forzata de' diritti reali immobiliari.*

81. Per la spropriazione de'diritti reali immobiliari risguardanti dominio diretto per fondi concessi in enfiteusi o colonia perpetua, e di quelli risguardanti l'usufrutto o qualunque diritto prediale fruttifero, si osserveranno le regole medesime stabilite nel precedente paragrafo per la spropriazione degl'immobili propriamente detti, colle modificazioni però contenute nei seguenti articoli.

82. Il processo verbale di pignoramento in vece delle indicazioni prescritte ne' numeri 2, 3, 4, e 5, dell'articolo 4, esprimerà gl'immobili soggetti a' diritti immobiliari, indicandone il circondario, il comune e la contrada ove sono siti; la natura del diritto pegnorato; i nomi de' possessori o proprietari de'fondi gravati; come anche la natura, la quantità o la ragione delle corrisposte.

83. Il processo verbale sarà *vistato*, a norma della seconda parte dell'articolo 6, dal sindaco del comune ove sono siti i beni gravati, o da chi ne fa le veci; e qualora i canoni esistano in più comuni, e sieno compresi in un medesimo atto di pegnoramento, dal sindaco del comune ov'è la maggior rendita pegnorata. L'usciere lascerà nella cancelleria del detto comune copia del processo verbale.

84. Il pegnoramento dopo denunziato e trascritto, giusta gli

articoli 7 e 8, sarà notificato a' debitori delle prestazioni, o a conduttori de' beni gravati di usufrutto, o de' dritti prediali fruttiferi, secondo i diversi casi, con citazione a compárire innanzi al tribunale per fare la dichiarazione; il tutto conforme è stabilito negli articoli 18 e 19. Cotesta notificazione produrrà i medesimi effetti del sequestro della rendita, giusta gli articoli 20 e 21; e per coloro che per legge abbiano diritto a prelazione per l'acquisto del diritto immobiliare in caso di vendita, potrà tener luogo bananche della interpellazione a dichiarare se vogliono esercitare tal diritto.

85. I reddenti non avranno diritto a bonificazione delle corrisposte anticipate, se non per una sola annata, e sempre che il pagamento risulti dal documento di data certa anteriore al precetto di pagamento; salvo però quel che si è disposto nella seconda parte dell'articolo 24.

86. Il prezzo venale de' diritti immobiliari sarà fissato nel seguente modo, cioè:

1. Per le prestazioni in danaro si darà capitale all'annua rendita depurata della ritenuta per causa di contribuzione fondiaria e degli altri pesi reali che possono gravitarvi, sulla ragione del cinque per cento, se la prestazione di ciascun debitore sia al di sopra di cinquanta ducati, e del sei per cento, se sia di ducati cinquanta o meno.

2. Per le prestazioni certe in derrate, ne' reali domini di qua del faro, si ragguaglierà prima il prodotto in danaro al prezzo medio risultante dal coacervo del prezzo di prima voce dell'ultimo decennio fissato nel mercato del comune ove sono siti i beni gravati, ed in mancanza, in quello del comune più vicino.

Ne' reali domini di là dal faro si ragguaglierà il prodotto al prezzo medio risultante dal coacervo delle *mete* che regolano i prezzi nel comune ove sono siti i beni.

In seguito di tale ragguaglio si darà capitale alla rendita in danaro nel modo stabilito nel numero 1.

87. Qualora il creditore spropriante, o il debitore, o gli altri creditori non sieno contenti del prezzo risultante dalla valutazione, giusta i diversi numeri del precedente articolo, potranno rispettivamente dimandare l'apprezzo com'è disposto nell'articolo 35.

88. Il quaderno delle condizioni della vendita sarà modificato ne' numeri 3, 4, e 6, dell'articolo 36, secondo le norme degli articoli 82, 86 e 87. Nell'enunciare il prezzo venale, questo si dovrà indicare separatamente per ciascun fondo gravato, e vi si dovrà esprimere in generale il metodo tenuto nella valutazione del medesimo, e le circostanze prese rispettivamente in considerazione, secondo i diversi casi.

89. Gli avvisi e gli affissi conterranno le notizie prescritte ne' numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 41, ed in oltre enuncieranno.

1. il circondario, il comune e la contrada ove sono siti gl'immobili gravati;

2. i nomi de' reddenti o de' proprietari degl'immobili soggetti a prestazione, ad usufrutto o altro diritto prediale fruttifero: qualora il numero de' reddenti sia di cinque o più, basterà enunciare in generale il loro numero, distinguendoli in tanti articoli quanti sono i comuni ove sono siti gl'immobili gravati, e suddivisi per quanti sono i fondi medesimi;

3. la quantità della rendita annua per ciascun fondo gravato;

4. le deduzioni da farsi secondo la legge, pe' pesi di qualunque natura;

5. il prezzo risultante dalla rendita netta e fissata a norma degli articoli 86 e 87.

90. Gli affissi si apporranno ne' luoghi enunciati ne' n. 1, 3 e 6 dell'articolo 43, e nella principale del giudicato del circondario ove sono situati gl'immobili gravati.

91. Le subastazioni saranno fatte separatamente per ciascun fondo gravato, sia qualunque il numero de' reddenti.

92. La sentenza di aggiudicazione in favore dell'acquirente estraneo o del creditore aggiudicatario, conterrà, in vece della disposizione espressa nell'articolo 79 numero 7, l'ordine a' debitori de' diritti, di riconoscere il nuovo acquirente, e di pagare al medesimo le corrispondenti prestazioni.

### TIT. II. Degl'incidenti nella procedura della spropriazione forzata degl'immobili.

93. Qualunque controversia concernente tanto gli atti della procedura di spropriazione forzata, del pari che l'amministrazione, le locazioni, la vendita de' frutti ed il deposito delle rendite, o l'apprezzo degl'immobili pegnorati, quanto ogni altra controversia incidente che si proponga nella procedura medesima, sarà ne' tribunali e nelle gran Corti civili discussa e giudicata come causa sommaria ed urgente. La sentenza o decisione dovrà pronunziarsi nella udienza medesima, o al più tardi nella udienza immediatamente seguente.

94. In cotesti giudizi non si darà luogo a riunione di contumacia. Le sentenze o le decisioni contumaciali pronunziate sopra le dette controversie non saranno suscettive del gravame di opposizione, eccetto quelle pronunziate sopra incidenti che risguardino richiami di proprietà.

95. L'appellazione dalle sentenze che ne sieno suscettive ai termini della legge, dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra'l termine di dieci giorni dalla notificazione fattane al patrocinatore, senz'altro aumento, salvo i casi particolari contemplati negli articoli 134, 140 e 175.

96. L'appellazione da siffatte sentenze sarà intimata alla parte nel domicilio del patrocinatore che l'ha rappresentata nel giu-

dizio in prima istanza, tranne se diversamente venga ordinato dalla legge.

97. Se due creditori abbiano fatto trascrivere atti di pegnoramento d'immobili diversi, introdotti nello stesso tribunale, questi atti, ad istanza della parte più diligente, ed anche di uffizio del tribunale, verranno uniti e continuati dal primo pegnorante. La riunione dovrà ordinarsi, quantunque uno de' pegnoramenti sia più esteso dell'altro; dessa però non potrà in verun caso ordinarsi dopo fatto il deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella cancelleria. Qualora i pegnoramenti riuniti abbiano la medesima data; la continuazione della procedura apparterrà al patrocinatore che produrrà il titolo più antico o di maggior somma; ed ove i titoli abbiano la stessa data, e sieno per somme eguali, apparterrà al patrocinatore più anziano.

98. Se nell'uffizio della conservazione delle ipoteche si presenterà un secondo atto di pegnoramento più esteso del primo, si dovrà trascrivere il secondo unicamente per gl'immobili non compresi nel primo atto di pegnoramento; e per gli altri si prenderà semplice notamento del secondo pegnoramento nel margine del primo.

Il creditore secondo pegnorante sarà tenuto di denunziare con atto di patrocinatore a patrocinatore il suo pegnoramento al creditore primo pegnorante, e questi dovrà riunire le procedure per ambedue i pegnoramenti. Se però non si trovino giunti ad un medesimo stadio, si sospenderanno le procedure pel primo, e si continueranno gli atti pel secondo, fino a che si giunga al medesimo stadio; ed allora verranno entrambi riuniti in una sola procedura, che sarà portata innanzi al tribunale del primo pegnoramento.

99. Qualora uno de' pegnoramenti riuniti sia dichiarato nullo, sarà continuata la procedura sull'altro pegnoramento valido, adempiendosi prima, ove ne sia il caso, la trascrizione della parte del pegnoramento che ne fosse stata rifiutata. In questo caso il conservatore delle ipoteche prenderà nota sul suo registro della sentenza che ha annullato il pegnoramento trascritto.

100. Ove avvenga che per iscrizioni sopraggiunte in tempo utile, o per altro motivo qualunque, gl'immobili pegnorati non sieno più sufficienti a soddisfare il creditore instante, e gli altri creditori anteriori iscritti, i cui crediti siensi fatti esigibili in qualsivoglia modo, potrà il creditore pegnorante soprassedere dalla procedura incoata, e fare un pegnoramento suppletorio di altri immobili, pel quale osserverà le regole stabilite nell'articolo 97 per la riunione degli atti.

101. Sempre che il valore degl'immobili pegnorati superi l'ammontare intero de' debiti per capitali, interessi e spese, tanto verso il creditore instante, quanto verso que' creditori utilmente iscritti, i cui crediti siensi fatti in qualunque modo esigibili,

il tribunale, sulla dimanda del debitore, e qualora se ne sia venduta una porzione, il cui prodotto basti a pagare gli enunciati debiti, potrà ordinare che si soprassegga dagli ulteriori incanti. In questo caso il tribunale ordinerà nel tempo stesso la cancellazione del pegnoramento degl'immobili rimasti non venduti.

102. La dimanda di apprezzo volontario degl'immobili pegnorati dovrà farsi, a pena di decadenza:

per parte del creditore instante nello stesso atto di denunzia prescritto nell'articolo 7;

per parte del debitore fra i quindici giorni seguenti la denunzia del pegnoramento prescritta col detto articolo 7;

per parte de' creditori cui siasi fatta notificazione, giusta gli articoli 26, 27 e 28, fra i quindici giorni seguenti la notificazione al domicilio reale, o la seconda inserzione nel giornale uffiziale, secondo i diversi casi previsti nell'articolo 27.

La detta dimanda dovrà farsi con atto contenente: 1. citazione a comparire fra tre giorni alla udienza del tribunale che procede; 2. costituzione di patrocinatore; 3. dichiarazione se l'apprezzo si dimandi per aumentare o per diminuire il prezzo dell'immobile risultante dalla valutazione legale; il tutto a pena di nullità. Questo atto sarà notificato al creditore instante nel domicilio del suo patrocinatore.

103. Il tribunale nell'ammettere la dimanda di apprezzo, qualora le parti non siensi concordate precedentemente, ordinerà che ne' tre giorni dalla data della sentenza le parti si concordino sulla scelta de' periti, e sul tempo fra'l quale debba eseguirsi l'apprezzo; altrimenti questo sarà eseguito da uno o tre periti che colla medesima sentenza eleggerà di uffizio tra quelli che sieno legalmente autorizzati ad esercitare il loro ministero, e fra il termine che stabilirà.

L'apprezzo de' diritti reali immobiliari di cui tratta l'art. 87, sarà fatto da un solo perito.

Il termine che stabilirà il tribunale, non potrà eccedere trenta giorni dal dì in cui i periti avranno prestato il giuramento; eccetto se per gravi circostanze sia indispensabile di estenderlo o di prorogarlo. La sentenza in questo caso dovrà esprimerne i motivi.

104. Ne' reali domini oltre il faro, sempre che vi sia dimanda di apprezzo, il tribunale potrà, senza dar luogo a perizia, fissare egli stesso il prezzo venale dell'immobile, e stabilire se debba vendersi intero o diviso, prendendo norma da' contratti di locazione o da altre notizie e documenti che stimerà opportuni, o con altri mezzi che la prudenza e la conoscenza delle circostanze locali potranno suggerirgli. Similmente potrà, senza dar luogo a perizia, fissare il prezzo venale de' dritti reali immobiliari, prendendo norma dalla qualità di tali dritti, dallo

stato commerciale della valle, o da altri elementi che stimerà opportuni.

105. La parte che avrà chiesto l'apprezzo, dovrà fra quindici giorni dalla data della sentenza che ammette la dimanda ed elegge i periti, far adiempiere da costoro al giuramento, e ciò sotto pena di decadenza dal beneficio dell'apprezzo, eccetto il caso di apprezzo necessario ne' casi preveduti nell'ultima parte dell'articolo 5, pe' quali il ritardo di tale adempimento non produce perdita di diritto, ma solo può dar luogo a ristoro di danni ed interessi, giusta l'articolo 123.

106. In caso di ricusazione o di volontaria scusa de' periti, il termine pel giuramento decorrerà dalla data della sentenza che avrà rigettata la ricusa o la scusa; ovvero di quella che avrà nominato il nuovo perito in luogo del ricusato o dello scusato.

107. La scusa dovrà prodursi da' periti, a pena di decadenza, ne' tre giorni dalla chiamata per prestare il giuramento con atto di patrocinatore contenente i motivi della scusa. Qualora sia contraddetta, sarà giudicata sommariamente alla prima udienza seguente il termine a proporla.

108. L'atto con cui si produce la ricusazione de' periti, dovrà contenere tra l'altro la chiamata alla prossima udienza a pena di nullità.

109. I periti che senza legittimo impedimento non si presentino per lo giuramento, ovvero che per loro colpa o negligenza non compiano le operazioni dell'apprezzo fra il termine stabilito, saranno tenuti nel proprio nome al ristoro de' danni interessi e spese, anche coll'arresto personale. Lo stesso avrà luogo in caso di frode, dolo, o massima negligenza commessa in danno delle parti.

11. Se nell'eseguire l'apprezzo i periti credano che il fondo possa più facilmente trovare oblatori dividendolo, potranno in tal caso formare il progetto della divisione, fissando i diritti e le obbligazioni reciproche, ed il valore rispettivo di ciascuna porzione; ma valuteranno nel tempo stesso il fondo intero. Il tribunale, intese le parti, determinerà se il fondo debba vendersi intero o diviso.

111. Per tutt'altro che concerne la procedura per lo giuramento, per la ricusazione, per la scusa, e per la perizia, sarà osservato quanto è prescritto dalle *leggi di procedura civile* negli articoli 399 a 409 e 411 a 414 sotto il titolo *della relazione de' periti*.

112. Depositato nella cancelleria il rapporto de' periti, il patrocinatore instante ne darà notizia a' patrocinatori costituiti dal debitore e dagli altri creditori, con semplice atto contenente interpellazione a prenderne comunicazione nella cancelleria, senza estrarne copia, nè intimarla.

113. Fra otto giorni dalla notificazione del deposito del rap-

porto de' periti, ciascuna parte interessata potrà fare opposizione al rapporto medesimo con atto di patrocinatore, contenente tutti i motivi delle opposizioni, e la chiamata alla prima udienza che ricade dopo il termine degli otto giorni; il tutto a pena di nullità.

114. Laddove le opposizioni vengano rigettate, il patrocinatore che ha sottoscritto l'atto potrà esser condannato solidalmente e nel proprio nome alle spese del giudizio di opposizione, oltre le misure disciplinari, se vi sia luogo, secondo la gravezza de' casi. La parte sarà anche tenuta pe' danni interessi, se v'ha luogo.

115. Qualora in seguito delle opposizioni il tribunale ordini una seconda perizia, saranno per questa osservate le medesime regole stabilite ne' precedenti articoli, e quanto è prescritto nell'articolo 416 delle *leggi di procedura penale*.

116. Nel caso che non siensi in tempo utile prodotte opposizioni al rapporto de' periti, questo rimarrà omologato di pieno diritto, senza bisogno di alcuna pronunziazione del giudice.

117. I tribunali non potranno per qualsivoglia motivo ammettere dimande di apprezzo, nè opposizioni alla perizia, se non siensi fatte nella forma e fra' termini stabiliti negli art. 102 e 113 che sono di rigore.

118. Le spese per l'apprezzo saranno sempre a carico del richiedente, il quale potrà esserne rimborsato sulla massa soltanto nel caso in cui il prezzo netto fissato da' periti oltrepassi di un quinto il valore dell'immobile risultante dalla valutazione legale, giusta l'articolo 33, ovvero ne sia un decimo al di sotto, secondo che l'apprezzo si sarà dimandato per aumentare o per diminuire il valore dell'immobile.

Nel caso di apprezzo necessario, giusta il prescritto nell'ultima parte degli articoli 5 e 35, le spese saranno sempre a carico della massa, e prelevate, come le altre spese del giudizio di spropriazione, giusta l'articolo 77.

119. Il debitore ed i creditori notificati giusta gli art. 26, 27 e 28, qualora abbiano eccezioni a produrre contra le condizioni della vendita, dovranno a pena di decadenza dedurle fra i tre giorni seguenti al termine stabilito nell'articolo 38 per prenderne comunicazione.

Le opposizioni saranno dedotte con atto di patrocinatore contenente i motivi, la conclusione e la chiamata alla prima udienza che segue il termine de' tre giorni per far opposizione; il tutto a pena di nullità.

120. Il tribunale ammettendo le opposizioni ordinerà la rettificazione delle condizioni, la quale sarà eseguita senz'altra procedura a cura del patrocinatore instante fra tre giorni al più tardi, senza bisogno nè di spedire, nè d'intimare la sentenza.

Il tribunale potrà anche di uffizio, inteso il ministero, ordinare la rettificazione di qualche articolo di dette condizioni

che non fosse uniforme alla legge, o che potesse tendere ad allontanare gli oblatori. Ove ciò avvenga nel momento delle pubblicazioni, il tribunale rettificherà le condizioni irregolari nella udienza medesima, e quindi passerà oltre agl'incanti sen'altra formalità.

121. Mancando il primo pegnorante di procedere sul secondo pegnoramento già a lui denunziato, giusta l'articolo 98, il secondo pegnorante, o qualunque altro creditore, in forza di titolo esecutivo iscritto o non iscritto, potrà dimandare la surrogazione della intera procedura.

121. Potranno del pari i creditori medesimi chiedere la surrogazione quante volte, sia per collusione o frode, sia per negligenza, il creditore instante non progredisca negli atti della spropriazione.

123. Vi è negligenza sempre che il creditore instante non abbia adempiuto ad una formalità, non abbia fatto un atto di procedura ne' termini stabiliti.

Sarà sempre salva l'azione pel rifacimento de' danni interessi in favore di chi ne abbia il diritto, e qualora vi sia luogo, per causa di collusione o di frode.

124. La surrogazione si domanderà con atto di patrocinatore a patrocinatore, contenente i motivi in appoggio. Questo atto s'intimerà rispettivamente a' patrocinatori del creditore negligente e del debitore: ove questi non abbia costituito patrocinatore, non avrà diritto di essere inteso.

Se la surrogazione sarà ammessa pel solo motivo di negligenza, la sentenza sarà inappellabile.

125. Il creditore instante contro cui sarà profferita la surrogazione, sarà tenuto, anche coll'arresto personale, di passare fra tre giorni, dalla data della sentenza, al patrocinatore del creditore surrogato gli atti della procedura, mediante ricevuta; e non potrà pretendere il rimborso delle spese fatte, se non dopo l'aggiudicazione, ne' termini dell'articolo 77.

126. Se il creditore instante abbia contraddetta la dimanda di surrogazione, le spese di questo incidente non potrà in verun caso computarle fra le spese della procedura di spropriazione.

127. Allorchè un primo pegnoramento sarà stato cancellato dal registro della conservazione delle ipoteche, il più diligente de' pegnoranti posteriori potrà menare innanzi il suo pegnoramento, qualora in tempo utile sia stato fatto e denunziato al debitore, e registrato nel margine del precedente pagnoramento annullato, giusta gli articoli 2, 7 e 11.

128. Sempre che la cancellazione del pegnoramento siasi ordinata per causa di nullità incorse nel medesimo, gli atti di apprezzo, se avranno avuto luogo, rimarranno fermi, qualora non sieno anch'essi viziosi.

129. Quantunque non sieno scorsi i termini per appellare dalla

sentenza che serve di titolo, in forza del quale il creditore procede, l'appellazione non sarà ricevuta, e sarà proseguita la spropriazione qualora l'appellazione medesima sia stata prodotta e notificata al creditore nel giorno seguente al deposito del quaderno delle condizioni della vendita nella cancelleria del tribunale che procede.

Producendosi prima del detto termine, il debitore dovrà denunziare e far *vistare* l'appellazione al cancelliere del detto tribunale, a pena di nullità. Il cancelliere dovrà prendere notizia di tale adempimento sul registro delle appellazioni, allorchè vi registrerà l'appellazione prodotta.

130. Un terzo il quale intenda reclamare la proprietà di tutto o di parte di un immobile pegnorato, o pure l'usufrutto, l'uso, l'abitazione del medesimo, o in fine una qualunque servitù su di esso, potrà farne la dimanda in qualunque stato si troverà la procedura della spropriazione.

131. La dimanda ne sarà fatta con atto d'intervento in causa, nel quale si dovrà esprimere sotto pena di nullità: 1. la esposizione sommaria de' titoli giustificativi, i quali dovranno esser depositati nella cancelleria del tribunale; 2. la notificazione della copia dell'atto di tal deposito; 3. la chiamata a prenderne comunicazione fra tre giorni; 4. la chiamata all'udienza pel giorno immediatamente seguente il termine della comunicazione; 5. le conclusioni.

La detta dimanda dovrà intimarsi al debitor pegnorato, al creditore instante, al creditore primo iscritto, nel domicilio del rispettivo loro patrocinatore, ed al patrocinatore aggiudicatario provvisorio.

132. Se il debitore ed il creditore primo iscritto non abbiano costituito patrocinatore, la notificazione sarà fatta loro in persona o nel domicilio, il quale pel creditore primo iscritto potrà essere anche quello eletto nella iscrizione. In questo caso il termine a prendere comunicazione e comparire all'udienza sarà aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra il domicilio reale del debitore o del creditore, e la residenza del tribunale.

133. Il richiamo di proprietà non sospenderà gli atti della procedura di spropriazione fino al deposito del quaderno delle condizioni della vendita esclusivamente. Sempre che venga reclamata soltanto una porzione degl'immobili pegnorati, si procederà alla vendita di tutto il rimanente, qualora possa comodamente distaccarsene senza depreziarlo. Nonpertanto sulla dimanda delle parti interessate, il tribunale, ove il creda conveniente, potrà ordinare che si soprassegga sul tutto.

L'aggiudicatario provvisorio potrà in qualunque de' suddetti casi chiedere di essere sciolto dall'aggiudicazione.

134. L'appellazione della sentenza profferita sul richiamo di proprietà dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra quindici

giorni dal dì della notificazione fattane alla persona o nel domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra i domicili reali delle parti contendenti. L'atto di appellazione dovrà contenere, a pena di nullità, i motivi del gravame, e la costituzione del patrocinatore.

135. Quante volte il richiamo di proprietà sarà rigettato per chè manifestamente mal fondato, il reclamante ed il suo patrocinatore soggiaceranno alle spese del giudizio dell'incidente, alle quali saranno solidalmente condannati, anche coll'arresto personale. La parte reclamante che succumba, sarà inoltre in ogni caso condannata, anche coll'arresto personale, al ristoro de' danni interessi, tanto in favore del debitore, quanto in favore de' creditori, pel ritardo della procedura di spropriazione; come anche ad una multa che non sarà minore di ducati venti, nè maggiore di ducati cinquanta.

136. Le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti che si notificano al debitore, non potranno dedursi allorchè sarà scorso il termine di sei giorni dal dì della notificazion dell'atto.

Tutte le eccezioni di nullità per gli altri atti della procedura di spropriazione che precedano l'aggiudicazione preparatoria, dovranno proporsi, a pena di decadenza, al più tardi cinque giorni avanti quello stabilito negli affissi per l'aggiudicazione medesima. Le suddette eccezioni di nullità si dedurranno con atto di patrocinatore a patrocinatore, il quale conterrà la enunciazione delle nullità, e la chiamata all'udienza a giorno fisso, che potrà essere al più tardi quello stesso per l'aggiudicazione preparatoria.

137. Il tribunale dovrà giudicare su di esse prima dell'apertura degl'incanti preparatori; e qualora le rigetti, e ciò avvenga nel giorno fissato per la preparatoria, farà immediatamente procedere agl'incanti, e quindi proclamerà l'aggiudicazione: il tutto colla medesima sentenza, ma con due separate dispositive.

Non sarà appellabile la sentenza che avrà pronunziata sopra le dette eccezioni di nullità, o che avrà proclamata l'aggiudicazione preparatoria.

138. Le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti posteriori all'aggiudicazione preparatoria, dovranno proporsi al più tardi dieci giorni avanti quello stabilito negli affissi per l'aggiudicazione diffinitiva, con atto di patrocinatore a patrocinatore contenente chiamata all'udienza, almeno otto giorni prima dell'aggiudicazione medesima, a pena di decadenza.

Il tribunale dovrà pronunziare sopra tali eccezioni almeno cinque giorni prima che segua l'aggiudicazione diffinitiva. La sentenza che sarà pronunziata sopra tali nullità non sarà appellabile.

139. Le nullità di procedura o di forma contro gli atti della

nuova offerta del sesto, potranno dedursi all'udienza stessa designata pe' nuovi incanti, e con semplice conclusione.

Il tribunale vi pronunzierà all'istante ed inappellabilmente. Qualora rigetti le eccezioni di nullità, procederà a' nuovi incanti, in seguito de' quali proclamerà la nuova aggiudicazione colla medesima sentenza, ma con separate dipositive.

Ove poi faccia dritto alle eccezioni di nullità, rigetterà le nuove offerte, ed ordinerà la esecuzione della precedente aggiudicazione diffinitiva, condannando il nuovo offerente alle spese ed a' danni interessi, se vi ha luogo.

140. Dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva potrà appellarsi fra il termine di giorni dieci da quello della pronunziazione, tuttochè la detta sentenza non siasi ancora spedita. La parte istante però nella discussione dell'appellazione dovrà produrre almeno l'estratto della sentenza che abbia proclamata l'aggiudicazione, e contro cui siasi appellato.

141. Qualora l'aggiudicatario offerente all'asta fra venti giorni dalla data dell'ultima aggiudicazione, se non siasi prodotta appellazione, ed in caso di appello fra i venti giorni che seguono la data della decisione che abbia rigettato diffinitivamente l'appello, non adempia le condizioni dell'aggiudicazione medesima, vi sarà astretto collo arresto personale, e gl'immobili saranno inoltre rivenduti all'incanto a di lui danno e spese.

142. Qualunque creditore che abbia titolo esecutivo può procedere alla nuova vendita in danno. A tal uopo egli dovrà dimandare al cancelliere del tribunale, il quale dovrà rilasciarglielo senza alcuna formalità di procedura, un certificato di non avere l'aggiudicatario documentato l'adempimento delle condizioni che doveva esegnire.

143. In virtù di tal certificato, e senza altra formalità o sentenza, il creditore ripeterà la procedura per la nuova vendita della pubblicazione degli avvisi ed affissi inclusivamente, sulle basi dello stesso quaderno delle condizioni della vendita, serbando le norme stabilite negli articoli 41 e segnenti per gl'incanti e le aggiudicazioni.

L'aggiudicatario inadempiente non potrà giovarsi di alcuno de' favori che la legge occorda al debitore spropriato.

144. I nuovi avvisi ed affissi formati giusta l'articolo 41, indicheranno anche la novella vendita da farsi, il nome dell'aggiudicatario in cui danno si fa, ed il giorno in cui avranno luogo gl'incanti.

145. L'affisso sarà notificato almeno otto giorni prima dell'aggiudicazione preparatoria al patrocinatore dell'aggiudicatario inadempiente: sarà notificato anche al debitore spropriato nel domicilio del suo patrocinatore; e non avendolo, nel suo domicilio reale.

146. Dovrà soprassedersi dall'aggiudicazione diffinitiva nella rivendita in danno, semprechè, prima di proclamarsi questa,

l'aggiudicatario giustifichi di aver adempiuto le condizioni delle aggiudicazioni, e paghi al creditore instante le spese della nuova subasta. In tal caso l'aggiudicatario eventuale rimarrà liberato.

147. La nuova aggiudicazione non disobbliga il primo aggiudicatario inadempiente, se non quando il secondo avrà adempiuto le sue obbligazioni. Quegli a cui danno si farà la rivendita, è tenuto anche coll'arresto personale a pagare la differenza che passa tra il prezzo da lui offerto e quello della rivendita, senza che possa reclamare la eccedenza, se ve ne abbia.

Cotesta eccedenza sarà pagata a' creditori, e se costoro sieno stati soddisfatti, al debitore spropriato.

Qualora la rivendita si faccia in danno di uno degli oblatori del sesto rimasto aggiudicatario, questi sarà tenuto, anche coll'arresto personale, per tutta quella differenza che possa esservi tra il prezzo dell'ultima sua offerta, e quello della vendita per quanto la detta differenza ecceda la somma da lui depositata, giusta l'articolo 56.

149. Allorchè gl'immobili aggiudicati in dettaglio, a' termini degli articoli 34, 66 e 110, in favore di un medesimo aggiudicatario, saranno rivenduti in suo danno, la differenza del prezzo maggiore che si ritrae sopra una porzione, non potrà compensarsi colla differenza del minore che si ritrae sopra un'altra porzione. Quegli a cui danno si fa la vendita, dovrà pagare la differenza del prezzo minore, senza poter trarre vantaggio dalla differenza del prezzo maggiore.

150. Ove avvenga che nella rivendita in danno, per difetto di altri oblatori, gl'immobili si aggiudichino a' creditori a' termini dell'articolo 54, quegli a cui danno si è fatta la rivendita, sarà tenuto, ne' termini de' precedenti articoli, anche per la diminuzione del sesto del prezzo accordato coll'articolo 73 in beneficio de' creditori aggiudicatarj necessarj.

151. Gli articoli relativi alle nullità, a' termini ed alle formalità dell'appellazione nella procedura di spropriazione, sono comuni anche alla rivendita in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

152. L'arresto personale ne' casi in cui è ammesso nel giudizio di spropriazione forzata e degl'incidenti sulla medesima, sarà pronunziato senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di somma. Il marito che abbia autorizzato la moglie ad offerire agl'incanti, sarà tenuto anch'egli solidalmente e coll'arresto personale per le obbligazioni dalla medesima contrattate.

Nella decadenza dello sperimento di un diritto nella procedura di spropriazione e suoi incidenti, quando è comminata dalla presente legge, s'incorre senza bisogno di pronunziazione del giudice.

153. La morte del debitore non impedisce il cominciamento nè la continuazione della spropriazione contro l'erede che amministri, durante i termini per deliberare e per l'inventario.

Se non vi sia chi amministri, il creditore potrà provvedersi a norma dell'articolo 1020 delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*, per procedere agli atti della spropriazione contro l'amministratore.

154. Le forme di sopra stabilite per gl'incanti giudiziarj non potranno, sotto pena di nullità, essere adoperate per la vendita volontaria degl'immobili appartenenti a maggiori, i quali godano il pieno esercizio de' loro diritti.

155. Allorchè però un immobile sarà stato pegnorato, sarà in facoltà degl'interessati, qualora sieno tutti maggiori e godenti il pieno esercizio de' loro diritti, il dimandare che l'aggiudicazione sia fatta all'incanto innanzi notajo, o in giudizio senz'altra formalità, eccetto quelle ordinate per la rivendita dei beni immobili negli articoli 1032, 1033, 1034, 1036, 1038 e 1040 delle *leggi di procedura civile*: e se la vendita si faccia in giudizio, si osserverà anche quanto è prescritto negli articoli 38, 62, 119 e 120, per ciò che concerne la pubblicazione ed il quaderno delle condizioni della vendita.

156. Nel caso del precedente articolo, se un creditore sia minore o interdetto, il tutore potrà, previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia unirsi alle altre parti interessate per proporre la stessa dimanda. E se il debitore sia minore o interdetto, le parti interessate non potranno proporre la detta dimanda se non assoggettandosi a tutte le formalità stabilite per la vendita de' beni de' minori.

TIT. III. Della graduazione de' creditori per la distribuzione del prezzo, o per l'assegnazione dell'immobile spropriato.

157. Dopo otto giorni dal dì della pronunziazione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, il creditore pegnorante, o qualunque altro creditore più diligente che abbia titolo esecutorio, ed anche il debitore o l'aggiudicatario potrà fare istanza per la destinazione di un giudice, innanzi al quale si dovrà procedere alla graduazione de' creditori, sia per la distribuzione del prezzo, sia per l'assegnazione dell'immobile spropriato.

158. L'appellazione dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva non sospenderà gli atti della graduazione fino alla chiusura del processo verbale di graduazione diffinitiva esclusivamente.

159. La parte instante presenterà al cancelliere una domanda diretta al presidente per farsi la graduazione de' creditori, e la distribuzione del prezzo, o l'assegnazione degl'immobili.

In piedi della medesima il presidente destinerà un giudice del tribunale per tali operazioni. Il cancelliere prenderà notamento di questa dimanda su di un registro che terrà all'uopo nella cancelleria.

160. La dimanda per la destinazione del giudice, e tutti

gli altri atti consecutivi del giudizio di graduazione saranno in fine riuniti al quaderno delle condizioni della vendita, del quale formeranno una continuazione.

161. La parte instante dovrà esibire in cancelleria l'estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, contenente tutte le iscrizioni esistenti sull'immobile spropriato. A tal uopo, qualora abbia un estratto di data anteriore all'aggiudicazione, potrà richiedere al conservatore un estratto suppletorio delle iscrizioni che si fossero rinnovate o prese posteriormente alla spedizione del precedente estratto; ed in mancanza, un certificato negativo.

In seguito della esibizione dell'estratto delle iscrizioni, la parte instante farà spedire dal giudice commessario una ordinanza, con cui sarà aperto il processo verbale di graduazione.

162. In virtù di tale ordinanza, i creditori compresi nello estratto suddetto saranno citati a produrre i documenti del loro credito. La citazione sarà loro notificata nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni. Se però abbiano costituito patrocinatore nel giudizio di espropriazione, sarà notificata nel domicilio del patrocinatore medesimo.

Lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici per le ipoteche su' beni de' rispettivi contabili saranno sempre notificati in persona dell'intendente della provincia o valle ove sono siti i beni.

163. Fra il termine di trenta giorni da quello della citazione, ciascun creditore sarà tenuto di esibire i suoi titoli con atto di produzione formato dal suo patrocinatore, e contenente dimanda di ammessione fra' creditori. Il giudice commessario farà menzione di questa produzione nel processo verbale.

Coloro i quali godano privilegio che non abbia bisogno d'iscrizione, potranno fare anch'essi le loro produzioni, e concorrere utilmente per essere graduati.

Lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici che concorrano per le ipoteche su' beni de' loro contabili, dovranno produrre il certificato che dimostri la situazione del contabile nel tempo della produzione, giusta quel che è prescritto dall'articolo 2091 delle *leggi civili*.

164. Nel termine di altri trenta giorni al più dopo il lasso del termine per far la produzione de' titoli, giusta il precedente articolo, il giudice commessario dovrà formare e pubblicare la nota di graduazione de' creditori, che distenderà in seguito del suo processo verbale di produzione. Per ciascun grado dovrà esprimere la causa del credito e la somma ammessa, distinguendo il capitale, gl'interessi e le spese.

165. Pubblicata la nota di graduazione, la parte instante, con atto di patrocinatore a patrocinatore, darà notizia a' creditori che han fatto le produzioni, ed al debitore espropriato di essersi formata la nota di graduazione; e li chiamerà a prenderne comunicazione in cancelleria e contraddirvi se vi ha luogo, fra otto giorni.

Se il debitore non avrà costituito patrocinatore, la denunzia dovrà farglisi alla persona o nel domicilio.

166. Le opposizioni alla nota di graduazione si scriveranno dal patrocinatore in piedi del processo verbale di graduazione. Non potrà iscriversi nel processo verbale alcuna osservazione, se non ad oggetto di contraddire ad alcuno degli articoli della nota di graduazione.

167. Mancando il debitore o i creditori di prendere nel termine stabilito nell'articolo 165 comunicazione de' documenti esibiti nella cancelleria, e della nota di graduazione formata dal giudice commessario, decaderanno di pieno diritto dalla facoltà di contraddirvi; e la nota di graduazione avrà la sua piena esecuzione.

168. I creditori che non abbiano nel tempo stabilito nello articolo 163 adempiuta la produzione dei rispettivi titoli, potranno essere ammessi a farla fino alla chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione. Essi però in questo caso soggiaceranno a tutte le spese necessarie per la produzione tardiva e per la correlativa denunzia ai creditori, senza poterle per qualsivoglia motivo nè ripetere, nè imputare. Essi saranno in oltre responsabili degl'interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se avessero fatto nel termine stabilito la loro produzione, come anche di tutti i danni che avranno in qualunque modo arrecati al debitore o ai creditori per la ritardata produzione.

169. Qualora si faccia opposizione alla nota di graduazione, il giudice commessario rimetterà i contendenti alla udienza del tribunale pel giorno che egli stabilirà nella ordinanza di rinvio, e che non potrà eccedere la terza udienza seguente al termine per contraddire.

Non ostante ciò il giudice dovrà nel tempo stesso stabilire diffinitivamente il grado e chiudere il processo verbale di graduazione pe' creditori anteriori in grado a quelli controversi, facendo riguardo ad essi quando altro è disposto nei seguenti articoli 181, 190 e 191.

Questi creditori non saranno tenuti ad alcuna collazione in favore dei creditori che facessero in seguito la loro produzione tardiva, giusta il precedente articolo.

170. I creditori posteriori in rango ai gradi controversi dovranno accordarsi fra loro sulla scelta di un patrocinatore, nei tre giorni che succederanno immediatamente agli otto giorni accordati per contraddire; altrimenti saranno rappresentati di diritto dal patrocinatore del creditore ultimo graduato.

171. La parte più diligente con semplice atto di patrocinatore a patrocinatore chiamerà i contendenti alla udienza del giorno destinato dal giudice commessario per la discussione delle opposizioni.

Il patrocinatore instante per la graduazione non dovrà essere chiamato come tale nella discussione delle opposizioni.

172. Nel giorno destinato per la udienza non si darà luogo a riunione di contumacia per la non comparsa di alcuna delle parti chiamate. Il giudice commessario farà la sua relazione; il pubblico ministero darà le sue conclusioni; le parti potranno presentare le loro osservazioni; e quindi il tribunale pronunzierà sulle opposizioni.

La sentenza che fosse pronunziata in contumacia, non sarà suscettiva del gravame di opposizione.

173. La narrativa che dovrà far parte della sentenza pronunziata sulle opposizioni alla nota di graduazione, dovrà contenere in particolare la enunciazione sommaria dei processi verbali del giudice commessario, delle opposizioni, e delle dimande rispettive de'creditori contendenti, de' loro titoli e delle iscrizioni prese.

174. Spirato il termine a prendere comunicazione ed opporre alla nota di graduazione, ed in caso di opposizione, dopo che il tribunale avrà deciso su di questa, ciascuna parte producente potrà ritirare dalla cancelleria i titoli e documenti prodotti nel giudizio di graduazione.

175. L'appellazione contro la sentenza sulle opposizioni alla nota di graduazione dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra i dieci giorni che seguono quello della notificazione fattane alla parte nel domicilio del suo patrocinatore, oltre un giorno per ogni quindici miglia tra questo ed il domicilio reale della parte medesima.

176. L'atto di appellazione dovrà contenere, a pena di nullità, la enunciazione de' motivi del gravame, la citazione a comparire, e la costituzione del patrocinatore.

Tale atto dovrà intimarsi ai creditori contendenti ed a quelli posteriori ai gradi controversi; la intimazione potrà farsi pei primi nel domicilio del rispettivo patrocinatore che ha rappresentato la parte nel giudizio di opposizione innanzi al tribunale giusta l'articolo 170.

177. Nel giudizio d'appello le parti citate potranno notificare soltanto conclusioni motivate.

La chiamata alla udienza si farà dalla parte più diligente con semplice atto di patrocinatore, dopo scorso i termini per tutte le parti contendenti.

Tutte le appellazioni concernenti una medesima graduazione saranno riunite e discusse contemporaneamente.

I creditori posteriori ai gradi controve i saranno rappresentati in appello, a norma dell'articolo o.

178. Non potranno per alcun motivo richiamarsi in appello gli atti originali della spropriazione o della graduazione, i quali debbono conservarsi nelle cancellerie dei tribunali civili.

Le parti, ove ne abbiano bisogno, dovranno produrre le copie legali dei corrispondenti atti.

179. Le sentenze e le decisioni sulle opposizioni alla nota di

graduazione conterranno la condanna a carico del succumbente, per le spese del giudizio cui avrà dato luogo.

180. Le spese del giudizio sulle opposizioni non potranno in verun modo computarsi frà quelle del giudizio di graduazione, nè ripetersi dalla massa.

181. Scorso appena il termine per contraddire, giusta l'articolo 165 qualora non vi sia opposizione alla nota di graduazione; ovvero scorso il termine per appellare, giusta l'articolo 175, qualora non siasi prodotta appellazione della sentenza pronunziata sulle opposizioni; o finalmente dopo la produzione in cancelleria della decisione diffinitiva pronunziata in caso di appellazione dalla sentenza e debitamente notificata; il giudice commessario stabilirà diffinitivamente la graduazione dei crediti, chiuderà il suo processo verbale di graduazione, liquiderà le spese necessarie per cancellare o ridurrà le iscrizioni, e quelle della psocedura di graduazione, le quali avranno la preferenza su tutti gli altri crediti, e pronunzierà sulla perdita de' diritti di quei creditori che non avranno fatto le loro produzioni.

182. Stabilita diffinitivamente la nota dei gradi, il patrocinatore istante fra i due giorni seguenti alla chiusura diffinitiva del processo verbale, dovrà presentare in cancelleria, per unirsi al processo verbale medesimo, un notamento distinto di tutte le somme provenute dalle rendite sequestrate o da interessi sul prezzo di aggiudicazione, qualora vi sienò, fino al giorno della chiusura diffinitiva del detto processo verbale, indicandovi le persone o le casse presso cui esista il danaro, ed unendovi i correlativi documenti, se li abbia.

183. L'amministratore giudiziario, se vi sia, o anche il debitore, secondo i diversi casi degli articoli 15 e 23, qualora non abbiano ancora renduto il conto diffinitivo, saranno in detto tempo chiamati a renderlo, in virtù di ordinanza del giudice commessario.

184 Il giudice nella sua ordinanza fisserà il termine per produrre e giurare il conto: questo termine non potrà eccedere venti giorni da quello della notificazione.

Tale ordinanza sarà eseguibile anche con arresto personale contro l'amministratore.

185. Il patrocinatore instante rappresenterà di dritto nella discussione del conto dell'amministratore tutti i creditori comparsi e graduati. Non pertanto i creditori potranno, se il crederanno necessario, presentare per mezzo del rispettivo patrocinatore le loro particolari osservazioni per contraddire il conto.

186. Il conto sarà esibito insieme coi documenti in appoggio nella cancelleria, e sarà unito al processo verbale di graduazione.

187. Fra le ventiquattro ore dal deposito, se ne darà avviso al patrocinatore instante, ed al patrocinatore del debitore, se lo abbia costituito, ad oggetto di prenderne comunicazione in

cancelleria, e contraddirvi sullo stesso conto, se vi ha luogo, fra otto giorni, a pena di decadenza. Non dovrà in alcun caso notificarsi copia del conto.

188. Qualora non si faccia opposizione, il conto si avrà di pieno dritto come accettato.

Essendovi opposizioni, le parti fra i tre giorni seguenti al termine per prodnrle, converranno innanzi al giudice commessario, ed ove non si concordino, il giudice stabilirà le quistioni su cui dovrà fare relazione al tribunale al più tardi nella terza udienza consecutiva.

189. Per tutt'altro che concerne la discussione del conto si osserveranno le regole contenute nelle *leggi di procedura civile* sotto il titolo del *rendimento dei conti.*

190. Liquidata la massa da distribuirsi, il giudice commessario, in continuazione del processo verbale di graduazione, farà la nota di distribuzione di tutte le somme pervenute dalla spropriazione tra creditori graduati, assegnando a ciascuno di essi le somme accreditategli nel rispettivo grado. La discussione del conto dell'amministratore non impedirà la distribuzione delle altre somme liquide pervenute in graduazione.

191. Nel tempo stesso il giudice ordinerà che i depositarii paghino le somme distribuite che sono presso di loro; pronunziando contro i medesimi, qualora sieno dei privati, anche la coazione personale pel caso d'inadempimento, e che si rilasci l'estratto esecutivo del grado rispettivo e del correlativo mandato di pagamento delle somme assegnate a ciascun creditore capiente. Ordinerà del pari che sull'immobile spropriato si cancellino le iscrizioni de' creditori non comparsi nella graduazione, ovvero rimasi esclusi o incapienti.

192. Dalla somma di ciascun estratto di graduazione saranno diffalcate in favore dell'aggiudicatario le spese occorrenti per la cancellazione o riduzione delle rispettive iscrizioni.

193. Nel caso di aggiudicazione degl'immobili a' creditori, qualora esista in massa danaro contante pervenuto per occasione della spropriazione stessa, il giudice commessario distribuirà prima il danaro fra' creditori, secondo il rispettivo rango; e quindi procederà al partaggio degl'immobili fra gli altri creditori capienti.

194. Per lo partaggio degl'immobili il giudice commessario, qualora le parti non abbiano concordato sulla scelta di un perito, ne destinerà egli di uffizio uno che, se sia possibile, prescegliera fra quelli adoperati nell'apprezzo, qualora abbia avuto luogo.

195. Il perito stabilirà le diverse porzioni da assegnarsi a' creditori, secondo il rispettivo grado e credito, e determinerà i reciprochi rapporti tra le diverse porzioni. Egli ragguaglierà il prezzo di ciascuna porzione, secondo la sua diversa natura e

qualità, sulla base del prezzo di aggiudicazione diffinitiva, fatta deduzione del sesto del prezzo medesimo in benefizio del creditore aggiudicatario necessario.

196. Qualora le porzioni non potranno farsi esattamente corrispondenti al rispettivo avere di ciascun creditore, la ineguaglianza delle quote si compenserà con una somma equivalente in contante o in rendita. E se l'immobile, o una porzione di esso non sia divisibile in porzioni minori, sarà assegnato a più creditori in comune; salvo a ciascuno di essi di pagare in contante i suoi condomini, e ritenere il fondo, godendo del benefizio del sesto, giusta l'articolo 73.

197. Ove nel farsi il partaggio risulti diminuzione del prezzo di aggiudicazione, a causa delle servitù e degli altri pesi da costituirsi fra le diverse porzioni, la differenza diminuirà la porzione del creditore graduato ultimo capiente.

198. Per quanto altro concerne la esecuzione di tale perizia, si osserveranno le regole stabilite negli articoli 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 e 113 della presente legge, e le altre contenute negli articoli 751 e 752 delle *leggi civili*, per quanto sieno applicabili alla specie particolare.

199. Il partaggio de' diritti reali immobiliari aggiudicati ai creditori si farà senza perizia dal giudice commessario, assegnando a ciascun creditore quella quantità di rendita che ricade alla porzione del prezzo venale fissato a norma degli articoli 86 e 87, diminuito del sesto, giusta l'articolo 73, e corrispondente al capitale del credito rispettivo ammesso in graduazione e capiente.

200. Fra otto giorni da che saranno rimase assodate le basi della divisione, il giudice commessario dichiarerà la porzione che rimarrà aggiudicata a ciascun creditore pel rispettivo credito. Disporrà del pari che si rilasci a ciascuno de' creditori capienti il rispettivo estratto della sentenza di aggiudicazione, e che sieno cancellate le iscrizioni da essi prese, come anche ridotte le altre iscrizioni de' creditori non comparsi, esclusi o non capienti, giusta gli articoli 181 e 191.

201. Ne' dieci giorni che seguano o la chiusura del processo verbale di graduazione e distribuzione, giusta gli articoli 181 e 191, o la data della ordinanza di assegnazione, giusta il precedente articolo, il cancelliere sarà tenuto di rilasciare in forma esecutiva a ciascun creditore capiente sul prezzo l'estratto del rispettivo grado e del correlativo mandato di pagamento della somma assegnatagli; ed a ciascun creditore utilmente graduato sull'immobile, l'estratto corrispondente della sentenza di aggiudicazione, giusta gli articoli 79 e 200.

202. Dal giorno in cui il giudice avrà diffinitivamente stabilito e chiuso il processo verbale di graduazione, cesseranno a carico del debitore spropriato gl'interessi e gli arretrati in favore de' creditori utilmente graduati, e questi non saranno più

in obbligo di rinnovare le rispettive iscrizioni nel caso di decorrimento del decennio.

Dallo stesso giorno i detti creditori godranno de' frutti degl'immobili loro aggiudicati, o degl'interessi sul prezzo de' medesimi, qualora sia fruttifero.

203. Il debitore spropriato ed il creditore che rimarrà scoperto potranno ricorrere contro coloro che avranno soccombuto nelle opposizioni, per tutti gl'interessi arretrati decorsi nel tempo del giudizio sulle opposizioni.

204. Il creditore graduato capiente, nel fare la quietanza pele somme che riceve in soddisfazione del credito ammesso, dovrà prestare il consenso per la radiazione o riduzione delle iscrizioni che lo riguardano.

205. A misura che avranno luogo i pagamenti de' creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione degli estratti di graduazione e delle quietanze de' creditori soddisfatti, cancellerà le loro iscrizioni. Nel caso che il creditore sia stato in parte capiente, e per questa soddisfatto, e la sua ipoteca contenga altri immobili, il conservatore la ridurrà su questi ultimi, per la rimanente somma non pagata.

206. Inoltre il conservatore dovrà cancellare di uffizio qualunque altra iscrizione sugl'immobili spropriati, allorchè l'aggiudicatario esibisca la corrispondente ordinanza del giudice commessario pe' creditori non comparsi, o esclusi, o incapienti. Se la ipoteca di costoro contenga altri immobili, cancellerà la iscrizione pe' soli immobili spropriati.

207. Nel caso dell'aggiudicazione degl'immobili in favore dei creditori, in conformità dell'articolo 54, il conservatore delle ipoteche eseguirà la cancellazione in vista degli estratti legali di aggiudicazione e dell'ordinanza del giudice commessario.

208. In caso di alienazione, eccettuata quella che provenga da spropriazione forzata, la graduazione sarà provocata secondo le forme prescritte nel presente titolo, se vi sieno quattro o più creditori; e sarà provocata all'udienza del tribunale, se sieno di minor numero. La dimanda sarà fatta dal creditore più diligente; o anche dal debitore o dall'acquirente, dopo lo spirare di trenta giorni che succederanno al termine fissato negli articoli 2084 e 2094 delle *leggi civili*.

209. Allorchè possa aver luogo la graduazione, secondo il disposto nel precedente articolo, si osserveranno le forme stabilite nel presente titolo.

In tal caso s'imputerà con preferenza in favore dell'acquirente l'importo dell'estratto delle iscrizioni, e quello delle denunzie fatte a' creditori iscritti.

210. I creditori non iscritti, i quali abbiano titolo esecutivo o non esecutivo, potranno fare opposizione al rilascio del residuo delle somme provenute dalla spropriazione, il quale potesse cedere in beneficio del debitore.

La apposizione si farà con atto di produzione del titolo, a norma dell'articolo 163. Il giudice ne farà menzione sul processo verbale; ed il debitore dovrà esser chiamato a prenderne comunicazione e contraddirvi, a' termini dell'articolo 165. In tal caso le somme che rimarranno in beneficio del debitore, saranno dal medesimo giudice commessario divise per contributo tra' creditori opponenti.

211. Ogni creditore potrà nel modo stesso prescritto nel precedente articolo fare opposizione al rilascio delle somme, ed anche, ove ne sia il caso, prendere iscrizione per conservare i diritti che il suo debitore rappresenti contro un terzo. Le somme però che spetteranno al debitore medesimo per effetto della graduazione saranno dallo stesso giudice divise per contributo tra i suoi creditori iscritti, che siensi fatti opponenti al rilascio delle dette somme.

212. In ogni caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione, sarà permesso a chiunque de' creditori comparsi la surrogazione. La correlativa dimanda dovrà farsi con instanza che verrà inserita nel processo verbale del giudizio di graduazione, e quindi comunicata alla parte instante con atto di patrocinatore, e verrà giudicata sommariamente nella camera del consiglio sulla relazione del giudice commessario, senz'altra procedura.

213. Le regole stabilite negli articoli 93, 94, 95 e 96 pe' giudizi sugl'incidenti nella procedura di espropriazione, saranno osservate anche pe' giudizi di partaggio, di rendimento di conto dell'amministratore giudiziario, e per gli altri giudizi incidentali nella procedura di graduazione.

La disposizione dell'articolo 153 è comune anche al giudizio per la graduazione e per gl'incidenti nella medesima.

### Clausola derogatoria.

214. Dal giorno della pubblicazione della presente legge, cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni che sono contenute negli articoli 755 a 862 che compongono i titoli XII, XIII e XIV del libro VI delle *leggi di procedura ne' giudizi civili*, ed ogni altra disposizione di legge, decreto, o regolamento concernenti la meteria della presente legge. Questa sarà considerata come parte integrale delle dette *leggi di procedura*, nelle quali verrà trasfusa in rimpiazzo de' suddetti tre titoli che rimangono aboliti; rettificandosi però la numerazione degli articoli, e le correlative citazioni.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata

e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

FINE

# AVVERTENZA

Con questo volume finisce del tutto il piano di legislazione positiva dettato dal cavalier De Thomasis. Noi per renderlo più completo ci abbiamo unito le addizioni portanti le modifiche al codice per lo regno delle due Sicilie. E poichè sotto ciascuno articolo del codice noi non abbiam potuto inserire se non le sole indicazioni delle leggi decreti e regolamenti di modifica o di ampliazione, così nell'appendice che verrà compresa nel volume seguente saranno raccolte letteralmente non solo le dette leggi decreti e regolamenti relativi alle cinque parti del codice, ma sibene tutt'altro che ha potuto rimanere obbliato in un'opera di tanta mole e di tante svariate materie.

Preghiamo d'altronde i nostri lettori a consultare sempre l'indice cronologico e la tavola alfabetica messe in fine dell'opera ogni qualvolta desiderano ricercare una qualche disposizione, per la ragione che questi due lavori sono stati fatti a bell'uopo per lo rinvenimento di tutte le leggi decreti e regolamenti quivi raccolti.

# INDICE

### LEGISLAZIONE POSITIVA SUL CAMBIAMENTO DI COGNOME E DI DOMICILIO



### LEGISLAZIONE POSITIVA SULLE CERIMONIE PUBBLICHE E SULLE ONORIFICENZE



### LEGISLAZIONE POSITIVA SULL'ARRESTO PERSONALE E SULLE COAZIONI

## LEGISLAZIONE POSITIVA SULLA NATURALIZZAZIONE E CITTADINANZA

## *LEGISLAZIONE POSITIVA SULL'EREDITÀ, SUI VITALIZI, SULLE CONCESSIONI E DONAZIONI E SUL DRITTO DI ALBINAGGIO*

### *Sull'eredità*



### *Sui vitalizi*



### *Concessioni e donazioni*



### *Sul dritto di albinaggio*



## *LEGISLAZIONE POSITIVA SULLA POLIZIA*

## *LEGISLAZIONE POSITIVA SULLA CASSA DI AMMORTIZZAZIONE E DEMANIO PUBBLICO*

*ADDIZIONI ALLA LEGISLAZIONE POSITIVA PORTANTE TUTTE LE MODIFICHE FATTE AL CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE*



*APPENDICE*